

CODICE NOBILIARE

ARALDICO



SECONDA EDIZIONE

ALFANI & VENTURI - EDITORI

FIRENZE

LIBRARI

VEDA




100

8 MAG. 193

3. f. 1





CODICE NOBILIARE
ARALDICO

CODICE NOBILIARE ARALDICO

PER CURA

DEI DOTT. G. DEGLI AZZI E G. CECCHINI

LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE E RETROSPETTIVA.
FORMULARII E ISTRUZIONI PER PRATICHE ARALDICHE
E PEI PROCESSI NOBILIARI AVANTI IL S. M. ORDINE
DI MALTA. - TITOLI E ONORIFICENZE CONCESSI DAI
SOMMI PONTEFICI. - ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE
E NELLE PUBBLICHE FUNZIONI. - ELENCHI NOMINATIVI
DELLA R. CONSULTA E DELLE COMMISSIONI ARALDICHE
REGIONALI.

SECONDA EDIZIONE

FIRENZE

ALFANI & VENTURI - EDITORI

—
1933

CODICE NOSTRARI

ARALDICO

PER CLASSE

DEL DOTT. G. DI GIULIO ANNI E G. CECCHINI

PROPRIETÀ LETTERARIA

Copyright 1933, by Alfani & Venturi.

ARMIGERIE

LIBRERIA

ALFANI & VENTURI

PREFAZIONE

ALLA PRIMA EDIZIONE.

Infinite volte è occorso a noi, e a quanti come noi si occupano di pratiche araldiche, di sentir lamentare la mancanza di un Manuale pratico sulla materia nobiliare, che potesse servir di guida sicura ed agevole a chi si accinge a presentar domande alla Regia Consulta Araldica.

Non bastava generalmente allo scopo l'ottimo *Memoriale per la Consulta Araldica*, perchè quella pubblicazione d'iniziativa ufficiale intendeva (come il titolo stesso esprime) a raccogliere di preferenza, e per uso della Consulta medesima, quanto di meglio potevano offrire i precedenti legislativi degli Stati Italiani anteriori all'unificazione del Regno, per trarne norma nelle deliberazioni di quel Supremo Consesso; e modestissima parte, perciò, vi era fatta alla ormai complessa legislazione vigente.

Così pure non del tutto rispondenti agli scopi della pratica erano la *Raccolta di norme in materia nobiliare*, edita recentemente a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'altra raccolta che, sotto il titolo *Ordinamento nobiliare*

italiano, aveva curata il dottissimo Conte BERTINI FRASSONI, perchè entrambe queste compilazioni si limitavano a dare il testo delle norme legislative o regolamentari senza corredo di commenti od istruzioni di sorta.

A colmar questa lacuna, in servizio di quanti hanno legittime rivendicazioni familiari da far valere, intende il nostro modesto lavoro, che non ha per ciò alcuna pretesa dottrinale o scientifica, ma vuol esser solo un comodo e pratico « *vademecum* » per la preparazione, la compilazione e la spedizione delle procedure araldiche, la cui istruttoria presenta spesso non poche e non lievi difficoltà.

Un Manuale di questo genere crediamo possa riuscir gradito al pubblico che vede — e giustamente — tornar anche fra noi in onore siffatti studii così geniali e pur così intimamente connessi colle tradizioni più gloriose e colle più sacre memorie di nostra gente; e tanto più gradito oggi che — quasi per una salutare resipiscenza degl'inconsulti dispregii d'una malintesa democrazia — l'opinione pubblica italiana, sull'esempio commendevolissimo che ne viene dall'alto, mostra di saper apprezzare al loro giusto valore le distinzioni nobiliari e onorifiche, riconoscendone tutta la dignità morale e l'alta importanza sociale.

Nell'imminenza poi della pubblicazione del nuovo *Elenco ufficiale della Nobiltà italiana*, che

con ottimi criterii teorici e pratici, per incarico del Regio Governo, sta preparando l'Ecc.ma Consulta Araldica, le questioni di natura nobiliare hanno assunto un carattere del più generale interesse e della più palpitante attualità; e nutriamo quindi fiducia che — specie in questo momento — il nostro *Codice* possa riuscire di grande comodità e di vera utilità non solo ai singoli interessati, ma puranco ai funzionari di quelle pubbliche amministrazioni cui le leggi vigenti impongono particolari cautele e speciali doveri a tale proposito.

Nello scegliere e nel disporre la materia del nostro volume abbiamo — magari con sacrificio talvolta dei nostri gusti personali e dei nostri stessi preconetti teoretici — seguito un criterio di assoluta praticità, procurando che la nostra amorosa fatica potesse riuscire proficua ed accessibile al maggior numero di lettori.

Abbiamo perciò data la precedenza alla legislazione nobiliare in vigore, coordinandola come meglio fosse possibile per l'intelligenza e la comodità del pubblico, ed integrandola colla indicazione — sia pur sommaria — anche di quelle norme che possono in qualche modo aver più o men diretto riferimento alla materia.

E — come preziosi, anzi indispensabili, corollarii della legislazione vigente — abbiamo ritenuto doveroso di farvi seguire il *Massimario* ed il

Regolamento tecnico araldico della Regia Consulta, che — in mancanza di una vera e propria giurisprudenza non ancor formatasi sull'argomento — ne costituiscono la più autorevole e, quasi diremmo, autentica fonte d'interpretazione e d'applicazione.

Una certa larghezza abbiamo poi consentita anche alla legislazione retrospettiva degli ex-Stati Italiani, che può avere una notevole e spesso decisiva importanza ermeneutica nella pratica delle leggi vigenti. Rimandando per una più ampia e completa informazione su questa parte al già citato *Memoriale* della Consulta, compilato con mirabile diligenza e dottrina e addirittura esauriente sotto ogni riguardo, ci siamo limitati, generalmente, a riassumerne l'abbondante materiale ivi raccolto per ciascuno dei vecchi Stati, permettendoci di decampar da tale sistema soltanto per due legislazioni — quelle della Lombardia e della Toscana, — appunto perchè, a differenza delle altre per lo più frammentarie e slegate di tutto il resto d'Italia, esse ci offrono due magnifici saggi di ordinamenti nobiliari veramente organici, compiuti e perfetti sotto ogni riguardo, e superiori forse a quanti se ne emanarono, anche in epoche più progredite, nei più civili Paesi d'Europa.

In Appendice a questa parte retrospettiva credemmo utile riportare qualche saggio d'un inedito *Vocabolario Araldico* del Seicento, la cui

esumazione potrà forse non dispiacere agli eruditi cultori di questi studii.

La terza parte venne riservata esclusivamente ai formulari delle domande, proposti come modelli per i casi più comuni di pratiche nobiliari, col riferimento delle disposizioni legislative o regolamentari da tener presenti nella compilazione delle diverse istanze.

Le recenti norme sancite pel riconoscimento dei *titoli pontificii*, che coll'adozione del nuovissimo istituto della *Autorizzazione all'uso* hanno felicemente risolte gravi e quanto mai delicate questioni, meritavano una trattazione speciale, che ha trovato luogo nella parte quarta.

Il riconoscimento d'onore che, anche nelle sfere ufficiali, si era testè venuto, come sempre più si viene potentemente affermando nei confronti del *S. M. Ordine di Malta*, il più glorioso ed insigne tra tutti gli Ordini cavallereschi di carattere internazionale, c'impondeva l'obbligo di farne adeguata menzione nel nostro Codice. Ond'è che — pur attenendoci a quel rigoroso criterio di praticità che ha ispirato ed informa tutto il nostro lavoro — abbiamo creduto opportuno darne dei brevi cenni nella parte quinta, diffondendoci poi nelle istruzioni pratiche per la compilazione e preparazione dei processi per le ammissioni allo scopo specialmente di agevolare il compito a quelli che, avendone i requisiti prescritti, aspirano alla

distinzione ambitissima d'essere ricevuti in quest'Ordine che così per le sue antiche gloriosissime tradizioni religiose e militari come per le sue attuali altissime benemerenze filantropiche e umanitarie gode in tutto il mondo civile la più deferente e rispettosa venerazione.

Nè ci parve fuori luogo, per la natura del nostro assunto, riportare in una prima Appendice l'*Ordine delle precedenze*, che nelle cerimonie di Corte come in molte pubbliche funzioni ha tanta e sì frequente importanza d'applicazione.

E una seconda Appendice la dedicammo agli *Elenchi nominativi dei membri della Eccellentissima Consulta del Regno e della Giunta Araldica*, nell'intento specialmente di designare all'ammirazione e alla devota riconoscenza del pubblico quei benemeriti moderatori supremi di una così ardua e oggi così vitale materia, ai quali Elenchi abbiamo aggiunto anche quelli dei componenti le singole *Commissioni Araldiche Regionali*, cui esprimiamo la nostra sincera gratitudine per le preziose informazioni che si compiacquero cortesemente fornirci e al cui benigno favore particolarmente raccomandiamo la fortuna del nostro tenue ma coscienzioso lavoro.

Firenze, 1° dicembre 1927, anno VI°.

GIUSTINIANO DEGLI AZZI VITELLESCHI.
GIOVANNI CECCHINI.

PARTE PRIMA.

LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE.

Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 27 luglio 1896, n. 177).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il Decreto Reale dell' 11 dicembre 1887, n. 5138 (serie 3^a), col quale fu riordinato il servizio araldico, e tenuto conto di altri posteriori provvedimenti;

Udita la Consulta Araldica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La *Consulta Araldica* è stabilita presso al Ministero dell'Interno ed è istituita per dare pareri ed avvisi al Governo, sui diritti guarentiti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari ed araldiche.

Art. 2. È presieduta dal Ministro dell'Interno, e composta da dodici Consultori effettivi, di cui quattro

Senatori del Regno e due alti funzionari dell'ordine giudiziario ; da sei Consultori onorari ; da un Commissario del Re e da un Cancelliere.

Tutti sono nominati, su proposta del Ministro dell'Interno, con Decreto Reale.

Art. 3. Elege nel suo seno una Giunta, composta di cinque Commissari e due supplenti. La Giunta sceglie il proprio presidente.

Art. 4. La Consulta è coadiuvata dalle *Commissioni araldiche regionali* costituite dai Regi Decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891.

Art. 5. Presso il Ministero dell'Interno vi è un *Ufficio araldico* per la spedizione degli affari, la riscossione dei diritti di cancelleria, la partecipazione delle deliberazioni agli interessati e la conservazione dei libri e registri araldici e dell'Archivio della Consulta araldica.

Art. 6. Tutti i provvedimenti Reali o Ministeriali concernenti materie nobiliari od araldiche, fatta eccezione per quelli di Motuproprio sovrano, saranno preceduti dal parere della Consulta o della Giunta.

Art. 7. Nessun titolo nobiliare sarà attribuito nelle pubblicazioni ufficiali, nelle matricole dei pubblici funzionari, negli atti notarili ed in quelli di stato civile, se non quando risulti iscritto o nei *Libri araldici* o negli *Elenchi nobiliari regionali*.

Art. 8. Quando si trovi alcuna questione sullo stato delle persone, la Consulta o la Giunta inviteranno gli interessati, per mezzo del Ministero dell'Interno, a farla decidere in via giudiziaria.

Art. 9. Se contro una domanda di provvedimento nobiliare verranno notificati al Ministero dell'Interno formali atti di opposizione per questioni connesse a diritti privati, la Consulta, se non li ravviserà evidentemente infondati o temerari, provvederà a norma dell'articolo precedente.

Però prefiggerà alle parti un termine congruo per adire i tribunali ; trascorso il quale inutilmente, la domanda sarà presentata all'esame della Consulta araldica, che delibererà sempre salvando i diritti dei terzi interessati.

Art. 10. Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, al quale fa riscontro, nel bi-

lancio dell'entrata, un corrispondente fondo sotto il titolo: *Proventi del Servizio araldico*.

Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella Tabella che fa seguito al presente Decreto e che sono dovuti a titolo di semplice rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio.

La riscossione dei diritti di cancelleria è regolata dall'Ufficio araldico ed affidata all'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno.

Art. 11. Il servizio araldico si compie ne' modi prescritti da un apposito regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

Art. 12. La Consulta Araldica, per mezzo del Ministero dell'Interno, potrà promuovere Decreti Reali per l'approvazione di regolamenti speciali, necessari al buon andamento del servizio.

Art. 13. I *corrispondenti* della Consulta Araldica, nominati anteriormente al presente Decreto, conserveranno onorariamente il loro titolo. Non si procederà ad ulteriori nomine di corrispondenti.

Art. 14. Fatta eccezione pei Regi Decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891 sopra le Commissioni araldiche regionali, sono abrogati tutti i Regi Decreti che si riferiscono alle materie regolate dal presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto :

Il Guardasigilli

G. COSTA.

Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314, col quale si approva il Regolamento per la Consulta Araldica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 27 luglio 1896, n: 177).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il Regio Decreto del 2 luglio 1896 che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica¹ ;
Veduta la deliberazione del 3 maggio u. s. della Consulta medesima ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Per l'eseguimento del suddetto Regio Decreto e per l'esercizio delle funzioni della Consulta Araldica e della Giunta permanente, sarà osservato il Regolamento qui unito, diviso in 85 articoli, proposto dalla Consulta medesima, e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.
Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 5 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto :

Il Guardasigilli

G. COSTA.

¹ La « Tabella dei diritti dovuti per domande e provvedimenti in materia araldica », allegata al Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, riprodotto a pagina 1, si è omessa perchè abrogata e sostituita dalla Tabella allegata al Regio Decreto 31 marzo 1921, n. 517, e pubblicata a pag. 17.

Regolamento per la Consulta Araldica.**§ 1. — SPEDIZIONE DEGLI AFFARI.**

Art. 1. Le istanze di natura nobiliare od araldica saranno spedite all'Ufficio araldico presso il Ministero dell'Interno, che, accertato il pagamento del prescritto deposito, le rimetterà al Commissario del Re.

Art. 2. Il Commissario del Re le esaminerà, chiedendo ai ricorrenti le necessarie spiegazioni od una maggiore documentazione e, secondo i casi, le comunicherà alle Commissioni regionali, e poi le restituirà all'Ufficio araldico accompagnandole col proprio parere scritto.

Art. 3. Queste istanze saranno consegnate dall'Ufficio araldico al Cancelliere perchè le presenti alla Giunta od alla Consulta per le ulteriori deliberazioni.

Art. 4. Di tutte le deliberazioni della Giunta o della Consulta il Commissario del Re farà immediata relazione al Ministro dell'Interno e ne riceverà le istruzioni per la loro esecuzione.

Art. 5. Tali istruzioni saranno comunicate dal R. Commissario all'Ufficio araldico che ne curerà la immediata spedizione.

§ 2. — GIUNTA ARALDICA.

Art. 6. Le istanze ed i provvedimenti di natura nobiliare od araldica saranno presentati alle deliberazioni della Giunta araldica insieme al parere scritto del Commissario del Re.

Art. 7. Quando il voto della Giunta sia conforme al parere del R. Commissario l'affare sarà spedito secondo il disposto degli articoli 4 e 5.

§ 3. — CONSULTA ARALDICA.

Art. 8. L'affare sarà sottoposto all'esame della Consulta:

a) quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del R. Commissario;

b) quando il Ministro ordini tale esame, od il R. Commissario lo invochi;

c) quando si trattino questioni notevoli di massima;

d) quando il comparente si appelli dalle decisioni della Giunta a quelle della Consulta;

e) quando alla domanda furono fatte formali opposizioni a norma dell'art. 9 del Regio Decreto del 2 luglio 1896.

§ 4. — ADUNANZE.

Art. 9. La Consulta è convocata dal Presidente, Ministro dell'Interno, almeno due volte l'anno, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti non meno di otto giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 10. La Giunta è radunata dal suo Presidente, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti almeno il giorno precedente alla adunanza.

Art. 11. Il R. Commissario dovrà essere presente alle adunanze della Consulta e della Giunta. In caso di impedimento il Cancelliere darà lettura dei suoi pareri.

Egli, sia nella Consulta, sia nella Giunta, ha voto consultivo.

Art. 12. Per la validità delle deliberazioni occorre che, nella Consulta, intervengano almeno sei membri con voto deliberativo e tre nella Giunta.

I Consultori effettivi potranno essere sostituiti dai consultori onorari; e nella Giunta i Commissari effettivi dai Commissari supplenti.

Art. 13. I Consultori onorari possono intervenire alle adunanze della Consulta. Quando vi suppliscono i Consultori effettivi, hanno voto deliberativo.

Art. 14. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti sarà preponderante quello del Presidente. A domanda di due votanti le votazioni possono essere segrete.

Art. 15. Gli atti verbali delle adunanze saranno compilati dal Cancelliere, veduti dal R. Commissario ed approvati dal Presidente che li farà mettere a disposizione della Giunta, o della Consulta, per opportuna visione e per eventuali osservazioni.

Art. 16. Questi atti verbali saranno trascritti in due registri speciali che si conserveranno dall'Ufficio araldico.

Art. 17. Quando i Presidenti della Consulta o della Giunta ne riconoscano la convenienza, o lo invochi il R. Commissario, potranno dal Presidente consegnarsi gli affari, già spediti dal R. Commissario, ad uno o più Consulitori per farne relazione speciale alla Consulta o Giunta.

Art. 18. La Consulta, la Giunta ed il R. Commissario potranno invocare il precedente parere delle competenti Commissioni araldiche regionali sulle istanze da esaminare. Tale parere sarà necessario nelle questioni attinenti a leggi e consuetudini locali, e se ne darà notizia alla Giunta o Consulta.

Art. 19. Negli atti verbali delle adunanze si terrà conto preciso delle relazioni dei Consulitori, dei pareri delle Commissioni araldiche, dei voti, osservazioni e repliche del R. Commissario e delle prese deliberazioni.

§ 5. — ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI.

Art. 20. La Giunta o la Consulta danno preventivo parere sopra tutti gli affari nobiliari ed araldici, meno quelli per *Motuproprio* sovrano, e prendono atto di tutti i relativi provvedimenti.

Art. 21. Nei provvedimenti per *Motuproprio* sovrano, che riguardano predicati o stemmi, sarà presentato il parere del R. Commissario per evitare lesioni di diritti di terzi interessati.

Art. 22. Le verifiche di alberi, di fili e di quadri genealogici si fanno dal R. Commissario che ne autentica la esattezza, col visto del Presidente della Consulta.

Art. 23. È *concessione* l'atto sovrano col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo.

Art. 24. È *conferma* l'atto sovrano col quale, a mente dell'art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, è autorizzato l'uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da una potenza estera ad un cittadino italiano.

Art. 25. È *rinnoiazione* l'atto sovrano col quale si fa rivivere un titolo, predicato o stemma già esistiti in una famiglia.

Art. 26. È *riconoscimento* l'atto governativo col quale è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma.

Art. 27. Il *riconoscimento* si eseguisce con atto sovrano :

a) quando si deve sanare qualche parte difettosa nella dimostrazione del legittimo possesso ;

b) quando il possesso si fonda sull'uso pubblico e pacifico di un titolo o predicato non feudale, per quattro generazioni anteriori a quella del chiedente.

Art. 28. Se l'uso di un titolo, o predicato non feudale risale ad oltre quattro generazioni, anteriori a quella del chiedente, il *riconoscimento* può esser fatto per atto governativo.

Art. 29. L'uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che se ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere provato con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i quali uno almeno deve essere governativo. Le dichiarazioni municipali, gli atti di nascita, matrimonio e morte, e quelli che, in qualche modo, provengono dalla volontà od influenza degli interessati, da soli non formano prova sufficiente.

In tutti i casi la prova del possesso non può valere se risulta che l'uso sia proceduto da una usurpazione o da una errata interpretazione della concessione ed il possesso è prescritto se intervennero deliberazioni di collegi o magistrati od autorità competenti che già lo dichiarano infondato.

Art. 30. Gli atti sovrani riguardanti materie nobiliari ed araldiche hanno luogo mediante Decreti Reali, proposti al Re dal Ministro dell'Interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel R. Archivio di Stato di Roma e conservati, in originale, nell'Archivio della Consulta Araldica.

Per i Decreti Reali di *concessione* e *conferma* sarà presentato il parere del Consiglio dei Ministri.

Art. 31. Alla persona, a cui favore emana uno di questi atti sovrani, sarà spedito un Diploma in forma di Regie Lettere Patenti, colla motivazione della grazia, sottoscritte dal Re, contrassegnate dal Ministro dell'Interno, e trascritte, a cura del Cancelliere, in uno speciale Registro presso la Consulta Araldica.

Simili Regie Lettere Patenti saranno spedite nei casi di *Reale Assenso* per passaggi di titoli da una in altra famiglia.

Art. 32. Gli atti governativi di riconoscimento hanno luogo mediante un Decreto ministeriale, firmato dal Ministro dell'Interno, e trascritto, a cura del Cancelliere, in uno speciale registro presso la Consulta Araldica.

Art. 33. In tutti gli atti contemplati negli articoli 31 e 32 si unirà sempre la concessione, conferma, rinnovazione o riconoscimento dello stemma, colla relativa figura miniata.

Art. 34. Gli stemmi da unirsi alle Regie Patenti o Decreti ministeriali saranno visti dal R. Commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 35. Un regolamento speciale indicherà i termini araldici dei quali fa uso la Consulta, le forme e le ornamentazioni degli stemmi.

§ 6. — DISTINZIONI NOBILIARI.

Art. 36. Le distinzioni nobiliari sono i titoli, i predicati e gli stemmi.

Art. 37. I titoli nobiliari, guarentiti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione.

Art. 38. Per i titoli conceduti da Sovranità preesistente in Italia ad italiani non sudditi, si riconoscono le condizioni stabilite, nell'atto di conferma, dal Sovrano naturale.

Se questa non intervenne, la conferma si concede con Decreto ministeriale e regolando la trasmissibilità secondo le norme tradizionali nella regione storica cui appartiene la famiglia concessionaria.

Per i titoli stranieri occorre la produzione di una declaratoria ufficiale del Governo che li ha conceduti.

Art. 39. I titoli ammissibili, per le concessioni nuove, sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile e la loro trasmissibilità, in massima, è quella primogeniale e maschile.

Art. 40. Il titolo di *patrizio* di una città si può riconoscere quando, secondo le passate legislazioni, si

è radicato in una famiglia ed era considerato come un titolo specifico in uso per indicare una vera nobiltà civica o decurionale.

Art. 41. Non si faranno più concessioni, o rinnovazioni, di patriziati o di nobiltà municipali nè si iscriveranno nuove persone negli antichi registri.

Art. 42. Il titolo di nobile è attribuito:

a) a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale;

b) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione;

c) agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll'aggiunta del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso *dei*. Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli ultrogeniti non si attribuisce la qualificazione generica che di un solo titolo o predicato seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.

Art. 43. Il titolo di *cavaliere* compete soltanto alle famiglie insignite di uno speciale diploma di cavalierato ereditario.

Alle femmine appartenenti a famiglie insignite del solo cavalierato, scompagnato dalla nobiltà, compete solamente la qualificazione generica *dei cavalieri*.

Art. 44. In massima non si concedono nè si rinnovano predicati, escludendo sempre quelli di comuni o di antichi feudi ai quali non si potrà aspirare che per successione o per agnazione cogli antichi concessionari.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate a remunerare coloro che, con servigi o meriti eminenti, avranno illustrata la patria.

Art. 45. Il titolo di città può essere concesso a comuni insigni per ricordi, o monumenti storici, con una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di diecimila abitanti e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo alla assistenza, istruzione e beneficenza. ***

Art. 46. Per gli stemmi nuovi si asseconderanno, possibilmente, i desideri dei chiedenti, ma si comporranno in modo che non si ledano diritti storici, o di terzi e che, per qualche pezza, figura, motto od ornamentazione apparisca l'origine od il motivo della concessione.

§ 7. — DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Art. 47. Qualunque domanda di natura nobiliare od araldica dovrà essere indirizzata al Ministero dell'Interno e scritta su fogli col bollo legale.

Essa conterrà la indicazione precisa dei nomi, cognomi, titoli, qualità, paternità e domicilio del richiedente; lo scopo della domanda, le ragioni che l'appoggiano, la dichiarazione che il comparente è pronto a pagare le tasse od i diritti prescritti, e l'elenco dei documenti in doppia copia, su carta libera, una delle quali sarà riconsegnata al comparente colla dichiarazione della consegna dei documenti.

Art. 48. Nessuna domanda può essere ricevuta se non è accompagnata dal prescritto deposito.

Art. 49. A corredo delle istanze si dovranno presentare le prove legali della esistenza dei titoli, predicati o stemmi e quelle dell'attacco genealogico fra il chiedente ed il concessionario od ultimo investito o riconosciuto, e la dimostrazione di trovarsi in linea e grado successibili.

Art. 50. Alle domande nobiliari dovranno sempre unirsi le prove di concessione o di legittimo possesso dello stemma e la sua figura o tratteggiata o colorita.

Art. 51. Le prove dell'esistenza dei titoli o predicati si fonderanno sopra il più recente atto autentico di investitura, di intestazione, conferma o riconoscimento, oppure sopra la originaria concessione dimostrando che essa non fu prescritta o perduta, a mente delle legislazioni che erano in vigore prima della proclamazione dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 52. Le prove genealogiche dovranno darsi colla produzione delle fedeli autentiche e legali di nascita, matrimonio e morte, grado per grado e per gli individui compresi nella dimostrazione.

Art. 53. Le prove per gli stemmi si faranno o mediante l'atto di concessione, colla prova dell'attacco genealogico in linea e grado successibili; o mediante la dimostrazione di un possesso legale.

Art. 54. Per le famiglie, già nobili, la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma sarà sufficiente quando sia estesa ad un periodo trentennario dopo l'acquisto della nobiltà.

Art. 55. Per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, almeno sessantenario, unito ad una distinta civiltà.

Art. 56. Nei riconoscimenti di stemmi per possesso si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, armi gentilizie note storicamente o possedute legittimamente da altre famiglie.

Art. 57. La semplice prova di possesso non giustifica l'indebito od improprio uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri o di altri segni di concessioni speciali. Il possesso di tali distinzioni deve essere antichissimo e dimostrato con documenti e monumenti di importanza storica.

Art. 58. In mancanza di prove dirette sono ammesse le equipollenti e gli atti di notorietà.

Art. 59. Le prove equipollenti devono essere legali e non procedenti dalla volontà od influenza degli interessati.

Art. 60. Gli atti di notorietà non si accettano che nei casi nei quali è impossibile la documentazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo. Essi saranno o giudiziali, od emanati dalle rispettive Commissioni araldiche regionali.

Art. 61. La nobiltà generica, gli stemmi e le genealogie già approvate da tribunali italiani competenti o da collegi araldici italiani e governativi, o da Grandi magisteri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, o di ordini cavallereschi italiani che esigevano le prove di nobiltà, saranno ammessi, senza documentazione, colla produzione delle relative sentenze o processi per giustizia esclusi quelli per grazia ed escluse le enunciazioni di titoli specifici o feudali.

Art. 62. I documenti da prodursi devono essere od in originale od in copia legalmente autenticata.

Art. 63. Potrà chiedersi la temporanea presentazione dell'originale :

- a) quando un documento è prodotto per estratto ;
- b) quando è copia di copia ;
- c) quando vi sono dubbi sulla integra ed esatta trascrizione.

Art. 64. Dei documenti molto antichi, o di quelli scritti in lingua diversa dalla italiana, latina e fran-

cese, se ne potrà chiedere o la trascrizione paleografica o la traduzione autentica.

Art. 65. Quando le istanze involgano interessi di terzi, sulla proposta del R. Commissario, il Ministero inviterà i richiedenti a farne pubblicare, a loro spese e diligenza, un sunto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei fogli degli annunci giudiziali delle provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari o residenti, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza l'una dall'altra.

Tutti quelli che pretenderanno avere ragioni per opporsi alla istanza dovranno con ricorso su carta da bollo legale, indirizzato al Ministero dell'Interno, notificare i loro motivi di opposizione, non più tardi di un mese dall'avvenuta ultima pubblicazione, quindi si darà corso all'affare.

§ 8. — REGISTRI E LIBRI NOBILIARI.

Art. 66. I *Registri* dei Decreti Reali, delle Regie Lettere Patenti, dei Decreti Ministeriali e degli atti verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono tenuti a cura del Cancelliere.

Art. 67. I *Libri araldici* sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 68. I Libri araldici sono quattro :

1. *Libro d'oro della nobiltà italiana* ;
2. *Libro araldico dei titolati stranieri* ;
3. *Libro araldico della cittadinanza* ;
4. *Libro araldico degli enti morali*.

Art. 69. Nel *Libro d'oro* si inscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, rinnovazione od il riconoscimento di titoli nobiliari. Vi si notano i paesi d'origine e di dimora abituale, i titoli colla loro provenienza e trasmissibilità, lo stemma coi suoi ornamenti, le deliberazioni prese e la parte di genealogia che fu documentata.

Per le famiglie che sono iscritte a Libro d'oro, basterà la semplice produzione di atti autentici di stato civile per farvi aggiunte nella parte genealogica.

I collaterali agli iscritti, per essere aggiunti alla parte genealogica, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, devono anche produrre il consenso

di chi procurò la regolare ricognizione ed iscrizione della famiglia.

Art. 70. Colle stesse norme che pel Libro d'oro, si fanno le iscrizioni nel *Libro araldico dei titolati stranieri*. In esso si segnano tanto la famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani.

Art. 71. Il *Libro araldico della cittadinanza* serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l'indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e delle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica.

Art. 72. Nel *Libro araldico degli enti morali*, si segna il possesso legittimo e riconosciuto di stemmi, bandiere, sigilli, titoli ed altre distinzioni di provincie, comuni, società ed altri enti morali, colle indicazioni delle concessioni o riconoscimenti e delle prese deliberazioni.

Art. 73. Il Cancelliere cura che si formino per tutti i Registri araldici, e per gli atti verbali delle adunanze, gli indici alfabetici dei cognomi, nomi di enti morali, predicati e delle massime deliberate.

Art. 74. I Registri e Libri araldici sono custoditi dall'Ufficio araldico.

Art. 75. Delle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti, come pure delle massime stabilite, si informa il pubblico nel *Bollettino ufficiale della Consulta Araldica*, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 76. Le dichiarazioni ed estratti da questi libri e registri si fanno a cura del Cancelliere dietro parere e col visto del R. Commissario.

§ 9. — UFFICIO ARALDICO ED ARCHIVIO.

Art. 77. L'Ufficio araldico, presso il Ministero dell'Interno:

a) riceve le istanze e le comunica al R. Commissario per la istruzione e parere;

- b) cura la riscossione dei diritti di cancelleria;
- c) prepara i provvedimenti sovrani e ministeriali e gli atti esecutivi in materia nobiliare ed araldica;
- d) comunica le deliberazioni e provvedimenti agli interessati;
- e) custodisce i Libri e Registri araldici e l'Archivio della Consulta Araldica;
- f) amministra i fondi assegnati alla Consulta Araldica;
- g) nell'assenza del Cancelliere lo sostituisce nelle sue attribuzioni.

Art. 78. Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'Archivio della Consulta Araldica. Per ogni istanza si tiene un fascicolo separato, purchè più istanze non si riferiscano ad una stessa persona o famiglia.

Art. 79. Si possono restituire le carte presentate:

- a) quando il chiedente, prima della decisione, ritira la sua istanza;
- b) quando le carte richieste non ebbero influenza sulle prese decisioni;
- c) quando si presentano copie letterali dei documenti da collazionarsi ed autenticarsi dal Cancelliere;
- d) quando si richiede l'Ufficio araldico di farne eseguire, a spese degli interessati, copie autentiche;
- e) quando la decisione fu negativa.

Art. 80. Per queste restituzioni occorre il previo parere del R. Commissario.

Art. 81. Dei documenti conservati nell'Archivio araldico non si darà comunicazione a chicchessia, fuorchè ai membri della Consulta, al R. Commissario ed agli interessati che li produssero.

Per la comunicazione delle carte agli interessati occorre il parere del R. Commissario.

Art. 82. Le copie, od estratti da documenti dell'Archivio araldico, si autenticeranno dal Cancelliere, col visto del R. Commissario.

§ 10. — DIRITTI E CONTABILITÀ.

Art. 83. Nessun provvedimento nobiliare sarà sottoposto alla firma competente fino a che non risulti del pagamento delle tasse o dei diritti dovuti.

Art. 84. Per la riscossione dei diritti di cancelleria, l'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno riceverà, di volta in volta, appositi ordinativi dall'Ufficio araldico. Le ricevute che egli rilascerà delle singole somme riscosse, dovranno essere staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verrà rimesso al principio di ogni esercizio finanziario, bollato e vidimato sul primo foglio, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto, coll'indicazione del numero delle bollette.

Art. 85. Questo bollettario sarà, con tutti gli ordinativi di pagamento, emessi durante l'anno finanziario, e con tutte le quietanze di tesoreria, unito al conto giudiziale dei proventi araldici, da presentarsi annualmente alla Corte dei Conti.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

RUDINÌ.

Regio Decreto 31 marzo 1921, n. 517, che modifica la Tabella allegata al Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, circa i diritti dovuti alla Consulta Araldica, per domande e provvedimenti in materia araldica, ed insieme modifica gli articoli 27 e 28, e sopprime il capoverso dell'art. 30, del Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 30 aprile 1921, n. 102).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i Decreti Reali 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, con i quali fu stabilito un nuovo ordinamento della Consulta Araldica, e furono determinate le norme per lo eseguitamento delle nuove disposizioni;

Veduta la deliberazione del 12 dicembre 1920 della Consulta medesima;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Alla tabella dei diritti dovuti alla Consulta Araldica, per domande e provvedimenti in materia araldica, approvata con Decreto Reale del 2 luglio 1896, n. 313, è sostituita la tabella che fa seguito al presente Decreto.

Art. 2. Ai requisiti richiesti per il riconoscimento dei titoli nobiliari dall'art. 27, lett. B, ed all'art. 28 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 5 luglio 1896, n. 314, sono aggiunte le condizioni appresso indicate, ed è soppresso il capoverso del successivo art. 30.

« Art. 27, lett. Bpurchè questo uso pubblico e pacifico sia anteriore alla pubblicazione dello elenco definitivo ufficiale nobiliare della regione a cui appartiene il richiedente ».

« Art. 28.sempre quando questo uso sia anteriore alla pubblicazione dell'elenco definitivo ufficiale nobiliare della regione a cui appartiene l'istante ».

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Visto :

GIOLITTI.

Il Guardasigilli

FERA.

Tabella dei diritti per domande e provvedimenti in materia araldica.

1° Per ogni Decreto Reale e successive Regie Lettere Patenti, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 500.

Per ogni Decreto Ministeriale, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 200.

2° Per le domande non susseguite da provvedimenti, L. 100.

3° Per la prima iscrizione nei registri araldici, L. 25.
Per ogni successiva iscrizione di individui, L. 5.

4° Per ogni copia di Decreto Reale o Ministeriale, o di Regie Patenti, non compresa la copia degli stemmi e la tassa di bollo, L. 25.

Per ogni attestazione derivata dagli atti o registri della Consulta, L. 25.

Per ogni autenticazione di alberi genealogici, anteriore al 1700, L. 50 ; posteriore, L. 30.

5° Per ogni facciata di copia di documenti esistenti nell'archivio della Consulta, compresa la autenticazione, L. 3.

Per ogni facciata di copia di documenti presentati alla Consulta e poi ritirati, compresa la autenticazione, anteriore al 1600, L. 5 ; posteriore L. 4.

Per la sola autenticazione e per ogni documento L. 5.

6° Per gli stemmi di Comuni, di Provincie ed Enti morali e per le concessioni del titolo di città, i diritti saranno :

Per ogni Decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti, e da iscrizioni nei registri araldici, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 100.

Per ogni Decreto Ministeriale, seguito da iscrizioni in detti registri, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 30.

I depositi per domande individuali, per concessioni, conferma, rinnovazioni o riconoscimenti vanno elevati a L. 100.

Per i Comuni, le Provincie e gli Enti morali, sarà di L. 10.

Nei casi di provvedimenti negativi o di ritiro della domanda, il deposito stesso non verrà restituito.

Visto d'ordine di S. M. :

Il Ministro dell'Interno

GIOLITTI.

Regio Decreto 3 luglio 1921, n. 972, per l'approvazione dell'elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio, n. 178).

Veduto il regolamento per le iscrizioni d'ufficio nei registri della Consulta Araldica, approvato con Regio Decreto 15 giugno 1889 ;

Veduto il Regio Decreto 25 maggio 1905, n. 241, col quale vengono modificati gli articoli 1 e 2 del sopraindicato regolamento allo scopo di addivenire alla formazione ed alla pubblicazione dell'Elenco Ufficiale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia ;

Veduto il Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della Consulta Araldica ;

Veduto il Decreto Ministeriale 22 febbraio 1906, col quale fu ordinata la pubblicazione dei vari Elenchi definitivi nobiliari regionali ;

Art. 1. L'Elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia è approvato con la sua appendice.

Art. 2. Un esemplare di detto Elenco e della sua appendice, stampati dalla tipografia Bocca in Torino e firmato d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, serviranno di originale e saranno depositati e custoditi nell'archivio della Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno.

Art. 3. La pubblicazione di detto Elenco e della sua appendice ai soli effetti di renderli notori si eseguirà nei seguenti modi :

a) un esemplare stampato di essi sarà trasmesso a tutte le Prefetture e Sottoprefetture per esservi depositato a disposizione di chiunque voglia prenderne visione ;

b) i Prefetti e Sottoprefetti daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel *Foglio periodico degli annunzi legali* delle rispettive provincie ;

c) un esemplare a stampa di detto Elenco ed appendice sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli Archivi notarili del Regno e all'Archivio di Stato in Roma.

Rimarrà quindi vietato alle autorità civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire in atti pubblici titoli nobiliari non inseriti in questo Elenco e nella sua appendice.

Regio Decreto 11 febbraio 1923, n. 325, col quale l'Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del Consiglio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 28 febbraio 1923, n. 49).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i Regi Decreti 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, 31 marzo 1921, n. 517; 15 giugno 1889 e 31 marzo 1921 concernenti la Consulta Araldica ed il suo funzionamento;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I provvedimenti per concessione, conferma, rinnovazione e riconoscimento di titoli o di altra distinzione nobiliare ci saranno proposti dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri sarà Presidente della Consulta Araldica ed eserciterà le funzioni attribuite al Ministro dell'Interno dai Regi Decreti 2 e 5 luglio 1896, nn. 313, 314, e 15 giugno 1889 con le modifiche su citate del 31 marzo 1921.

Art. 3. I registri araldici, le deliberazioni della Consulta e della Giunta permanente araldica si conserveranno presso l'archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È derogata qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Visto :
Il Guardasigilli
OVIGLIO.

MUSSOLINI.

R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 17 maggio 1924, n. 117).

Legge tributaria sulle Concessioni governative, ecc.
(Tabella A).

I. *Cittadinanza e stato civile.*

1. Concessione di cittadinanza	tassa L. 360
.....	
.....	
8. Decreto di autorizzazione a cambiamento ed aggiunta di cognomi:	
a) in esecuzione di disposizioni testamentarie	» » 480
b) in ogni altro caso	» » 120
9. Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi	» » 120
.....	

III. *Titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.*

13. Decreto Reale per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:	
a) pel titolo di Principe (pagamento ordinario)	L. 72.000
b) pel titolo di Duca (pagamento ordinario)	» 60.000
c) pel titolo di Marchese (pagamento ordinario)	» 36.000
d) pel titolo di Conte (pagamento ordinario)	» 30.000
e) pel titolo di Barone o Visconte (pagamento ordinario)	» 18.000
f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato	» 9.600

Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti;

g) per simili concessioni con Decreto Reale *motu proprio* (pagamento ordinario):

la tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella sopraindicata rispettivamente per ciascun corrispondente provvedimento.

Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti (pagamento ordinario):

la tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.

14. Decreto Reale per concessione od approvazione di stemmi a privati, società ed altri enti, o per conferma di stemmi concessuti da potenze estere:

per gli stemmi civici (pagamento ordinario) L. 120

Per gli altri stemmi:

se siano trasmissibili agli eredi (pagamento ordinario) » 1440

se non siano trasmissibili agli eredi (pagamento ordinario) » 1080

Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti (pagamento ordinario):

la tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.

Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi

quelli civici (pagamento ordinario) ... L. 600

15. Autorizzazione a far uso di decorazioni ed onorificenze che facciano parte di Ordini stranieri ritenuti cavallereschi secondo i concetti tradizionali:

se sono ereditarie od importano un titolo ereditario (pagamento ordinario). L. 108

in ogni altro caso, importino, o no, titolo ereditario » 36

La tassa è dovuta indipendentemente da quella portata dal n. 13 della presente Tabella per il titolo ereditario.

Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente.

La tassa è ridotta a metà per i pubblici funzionari e per i militari.

Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti

individuali di benemerenza : commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi.

Regio Decreto-Legge 20 marzo 1924, n. 442, che disciplina l'uso di titoli od attributi nobiliari (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 14 aprile 1924 n. 89).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto e col Ministro Segretario di Stato per le Finanze ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Nessuno può fare uso di titoli o attributi nobiliari se non sia iscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri della R. Consulta Araldica.

Della iscrizione fa fede l'annotazione nell'Elenco ufficiale nobiliare approvato con Regio Decreto del 3 luglio 1921, n. 972 e nei successivi Elenchi supplementari approvati e depositati nei modi stabiliti dal detto decreto.

Art. 2. Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all'autorità giudiziaria sull'appartenenza di titoli o attributi nobiliari senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti introduttivi dei giudizi, gli appelli e i ricorsi siano notificati all'ufficio della Consulta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prender parte ai giudizi in rappresentanza della Regia prerogativa con la assistenza della Regia Avvocatura erariale.

Art. 3. Coloro ai quali con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata sia riconosciuto

il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuoverne l'iscrizione nei registri della Consulta Araldica.

L'ufficio della Consulta provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza.

L'iscrizione è fatta con riserva di ogni rimedio di legge se l'ufficio non sia stato chiamato a prender parte al giudizio¹.

Art. 4. I notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari se non risultino appartenenti all'interessato dagli Elenchi indicati nell'articolo precedente o se l'interessato non dimostri esserne investito esibendo un certificato d'iscrizione nei registri della Consulta Araldica.

I presidenti dei consigli di amministrazione o direzione di corpi morali, di società, di associazioni o di circoli, sono tenuti a fare osservare la stessa norma nella compilazione degli elenchi dei componenti e nei rispettivi atti.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti con una ammenda da L. 500 a L. 1000.

Art. 5. Indipendentemente dall'applicazione della pena comminata per l'usurpazione di titoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto dall'art. 186 del codice penale², chiunque, sia in documenti ufficiali, sia in qualsiasi atto giuridico, o anche negli ordinari

¹ In virtù del Regio Decreto 28 dicembre 1924, n. 2337, alla disposizione di questo art. 3 è stata sostituita la disposizione seguente:

« Coloro ai quali, in seguito alle contestazioni svolte in conformità delle norme dell'articolo precedente, con sentenza passata in cosa giudicata sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuoverne l'iscrizione nei registri della Consulta Araldica.

» L'Ufficio della Consulta provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza ».

² Art. 186 Codice penale:

« Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito colla multa da L. 50 a 1000.

» Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato »

rapporti sociali, faccia uso di titoli o attributi nobiliari che non risultino appartenergli da conforme iscrizione nei registri della Consulta Araldica, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

È fatta salva l'applicazione delle penalità pecuniarie comminate dalla legge nei casi in cui l'uso dei titoli sia subordinato ad una tassa di concessione governativa.

In caso di recidiva non può essere applicata un'ammenda inferiore al doppio di quella precedentemente inflitta.

L'oblazione non può essere ammessa in misura inferiore alla metà dell'ammontare dell'ammenda sopra stabilita ed è esclusa in caso di recidiva.

Una quota delle ammende applicate per le singole contravvenzioni nella misura che sarà determinata dal governo del Re è devoluta agli agenti autori delle denunce.

Art. 6. A carico dei contravventori nei casi previsti dal precedente articolo si procede in seguito ai rapporti dell'Intendente di finanza e di qualunque pubblico ufficiale o anche d'ufficio.

A cura dell'Intendente di finanza, un estratto della sentenza di condanna è pubblicato in uno o più giornali. La spesa all'uopo occorrente è a carico del condannato ed è liquidata dal Presidente del tribunale con ordinanza avente forza di titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione.

Questo decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.
DE STEFANI.

Visto :

Il Guardasigilli
OVIGLIO.

Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, che contiene lo Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del 7 settembre 1926, n. 208.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 79 dello Statuto del Regno ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d'Italia, regolano tuttora l'ordine delle successioni, riguardo ai titoli ed attributi nobiliari concessi dai Sovrani degli antichi Stati, prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti.

Art. 2. La successione nei titoli nobiliari e annessi predicati ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione devono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli non si trasmettono alle femmine, nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 4.

Art. 3. I figli naturali, ancorchè riconosciuti, e i figli legittimi per Decreto Reale non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salva, beninteso, la insindacabile prerogativa Sovrana pei titoli di nuova concessione, a norma dell'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 4. I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano sin dal giorno della nascita.

Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime solo durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.

Nulla è innovato a quanto per entrambi i sessi dispone l'art. 42 del regolamento, approvato con Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314, circa l'attribuzione della qualifica di « Nobile ».

Art. 5. I titoli provenienti da femmine, che, alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza, secondo le norme stabilite nell'art. 2.

Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe patenti di Regio assenso, all'agnazione maschile della famiglia, alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite nell'art. 2.

Art. 6. I titoli che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'art. 4, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono pervenuti in femmine nubili, passano nel giorno del loro matrimonio e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 2 e salvo quanto dispone l'art. 9.

Se i titoli sono pervenuti a donne già maritate alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.

Nel caso che siano pervenuti più titoli nobiliari a donna maritata, prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni, può essere disposto, su domanda della intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che, dopo la morte della intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome di uso della famiglia. ■

Art. 7. Il marito di donna titolata, anche se vedovo, il quale, all'entrata in vigore delle presenti di-

sposizioni, porta legalmente il titolo della moglie, lo conserva senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 8. Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita.

L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'art. 2.

Art. 9. Se siano estinte, o, dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o della seconda parte dell'art. 5, avevano diritto alla successione nel titolo, questo può essere rinnovato, con atto Sovrano, a favore della discendente primogenita dell'ultimo investito, e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che sia legalmente autorizzata ad assumere il cognome materno.

Art. 10. In via eccezionale, su domanda dell'intestataro di più titoli nobiliari, può essere disposto mediante decreto di Regio assenso che, per il caso di sua morte, senza discendenza maschile, succedano in qualcuno dei titoli e annessi predicati, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita e, in difetto, la sorella prossima e, dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile. Questa disposizione è applicabile solamente alle antiche concessioni fatte con la trasmissione napoletana, siciliana e sarda.

Art. 11. Su domanda dell'intestataro di più titoli, può, per decreto ministeriale, emesso sopra parere della Consulta Araldica, essere consentito che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione nei titoli, usi, durante la vita di esso intestataro, uno dei titoli medesimi.

Art. 12. Le disposizioni e le consuetudini riflettenti la successione nei titoli di nobiltà, contrarie alle presenti disposizioni, sono abrogate.

Art. 13. Le disposizioni di questo decreto sono applicabili anche alle concessioni avvenute dopo l'unificazione politica e alle concessioni future sempre che nei singoli casi alle concessioni non sia stata data o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione, o non sia regolato con condizioni speciali l'ordine dei successibili.

Art. 14. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi addì 16 agosto 1926

VITTORIO EMANUELE.

Visto :

MUSSOLINI.

Il Guardasigilli

ROCCO.

Regio Decreto 16 giugno 1927, n. 1091, che contiene norme integrative e dichiarative al Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, concernente il nuovo statuto successorio nobiliare italiano (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 9 luglio 1927, n. 157).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA.

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Considerata la opportunità di chiarire alcune disposizioni del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489 ;

Udita la Consulta Araldica del Regno ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Agli effetti della prima parte dell'art. 5 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, i titoli provenienti da femmine per successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del regolamento per la Consulta Araldica, approvato con Regio Decreto 5 luglio 1896, n. 314, si intendono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, allorchè le Lettere Patenti di Nostro Assenso, prescritte dall'art. 31 del detto regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926

Se prima di tale data le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con l'effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Art. 2. L'art. 3 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è rettificato nel senso che alle parole: « figli legittimi per Decreto Reale », siano sostituite le altre: « figli legittimati per Decreto Reale ».

Art. 3. All'art. 7 del Nostro Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è sostituito il presente articolo:

« Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio.

» Nel caso di morte della moglie, il vedovo potrà usare il di lei titolo principale, ma senza il predicato e non oltre lo stato vedovile ».

Art. 4. Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a S. Rossore, addì 16 giugno 1927 (Anno V).

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Mancando ancora una giurisprudenza sulla materia disciplinata da questo Statuto Successorio che ha già suscitato — e, probabilmente, continuerà tuttavia a suscitare — eleganti e appassionate discussioni, crediamo utile intanto riferire, quasi a mo' d'interpretazione autentica del nuovissimo Decreto, il testo della Relazione presentata dalla Commissione cui dalla Regia Consulta fu demandato

l'esame preliminare del progetto di riforma e di regolamento della trasmissione dei titoli nobiliari, lo schema elaborato dalla Commissione stessa e il parere del Commissario Conte Giacomo Marcello.

La Commissione era formata dei Consulitori: S. E. il Senatore RAFFAELE PERLA, Presidente del Consiglio di Stato, il Senatore Conte GEROLAMO MARCELLO e S. E. GEROLAMO BISCARO, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Estensore.

*
* *

Relazione della Commissione sulla proposta di un nuovo Statuto successorio nobiliare.

Non senza esitazione ho aderito al cortese ed insistente invito degli illustri colleghi della Commissione, di me tanto più autorevoli, di stendere la relazione del progetto per l'unificazione dello Statuto successorio della nobiltà italiana, dall'Ecc.ma Consulta sottoposto all'esame preliminare della Commissione. Mi ha confortato nell'accettare il grave e delicato compito il pensiero che possa apparire sotto certi aspetti opportuno che interprete del voto della Commissione si renda chi per le sue condizioni personali si trova fuori del conflitto di tradizioni e di tendenze regionali, di interessi e di aspirazioni familiari, suscitate dalla proposta riforma, ed è così in grado col corredo degli studi storico-giuridici ai quali si è applicato, di portare nel dibattito una parola serena, un giudizio obiettivo.

La Commissione si è trovata concorde nell'approvare i concetti fondamentali che informano il progetto del Duca de Vargas Machuca la cui ultima formulazione è nello schema che nell'opuscolo « Relazioni e pareri sulla proposta, ecc. », distribuito ai componenti l'Ecc.ma Consulta, porta la data del 24 giugno 1924. Questo schema è stato dalla Commissione so-

stituito da altro, nel quale, oltre ad alcune aggiunte concordate con l'autore del progetto, si è creduto opportuno, lasciando inalterata la sostanza, di mutare per maggiore precisione la forma e la distribuzione di alcune disposizioni.

I concetti fondamentali del progetto sono :

1. La necessità di por fine all'anacronismo — che praticamente si risolve in fastidioso travaglio — rappresentato dalla coesistenza in uno Stato, il quale testè ha integrata la sua millenaria unità etnica con l'unità politica, di vecchie leggi e consuetudini le più svariate e difformi, nelle quali, senza tener conto degli statuti, pure difformi, dell'antico patriziato cittadino, si alternano gli opposti caratteri dei feudi franco e longobardo, entrambi, per l'influenza delle diverse dinastie succedutesi in alcune regioni e sotto la spinta degli interessi patrimoniali degli investiti, profondamente snaturati in confronto dell'originaria loro funzione, in qualche regione perfino sostanzialmente allodializzati ;

2. L'impossibilità, sotto l'impero delle leggi e consuetudini ora vigenti, di eliminare le incertezze e le fluttuazioni troppo spesso rivelatesi così nell'applicazione fattane ai singoli casi dall'Ecc.ma Consulta, come nelle decisioni dell'autorità giudiziaria, non sempre abbastanza illuminata sulla loro genesi storica e successivo svolgimento ;

3. La convenienza per il maggior decoro della nobiltà italiana di far cessare lo sconcio troppe volte verificatosi, vanamente fin qui deplorato, del passaggio per linea femminile di titoli, anche di maggiore distinzione, in persone non degne o di troppo umile condizione ;

4. La preferenza per il sistema successorio già proprio del feudo franco in quanto aveva per base la trasmissione del feudo individuo e con esso del relativo titolo e predicato nell'agnazione maschile del concessionario per ordine di primogenitura, in confronto del sistema successorio del feudo longobardo che si trasmetteva a tutta l'agnazione discendente dal primo investito, con l'effetto del frazionamento del feudo e della moltiplicazione del titolo allo infinito ;

5. L'opportunità di ammettere in via transitoria equi temperamenti a favore delle donne e loro discendenza maschile, che al momento dell'entrata in

vigore del nuovo ordine successorio si troveranno investite di titoli nobiliari.

Passando dopo ciò ad illustrare i punti principali del progetto, il relatore si richiama alla perspicua ed esauriente esposizione fatta dal conte Filangeri di Candida Gonzaga nella relazione sul progetto de Vargas alla Commissione araldica napoletana intorno alle costituzioni fredericiane cui si deve il maleaugurato innesto della successione femminile nel feudo franco dell'ex-Reame, e alle successive costituzioni, prammatiche e rescritti, che resero sempre più incerta e confusa l'intera materia nobiliare napoletana e sicula, e soprattutto il relativo diritto successorio che ne è la parte più delicata.

La relazione Filangeri dimostra come sia infondata la obbiezione che, essendo il sistema successorio delle antiche concessioni la emanazione legale della potestà regia da cui procedeva, non sia lecito procedere ad un mutamento nell'ordine successorio stabilito nelle concessioni come una vera condizione di esse. Perocchè la materia della successione oggidì non è più quella che aveva formato l'oggetto principale della concessione ed era regolata dalle leggi e consuetudini allora vigenti. Con la legge del 1806 abolitiva della feudalità è venuto a mancare l'oggetto principale della successione: il feudo. Quello ch'è stato conservato è solo il titolo, che non ha altro carattere che di un'onorificenza ereditaria commemorativa della nobiltà feudale. Orbene, si poteva sino ad un certo punto comprendere il passaggio del feudo, entità patrimoniale oltre che onorifica, nelle femmine dell'investito, in difetto di prole maschile, per il naturale amore dei genitori verso i discendenti.

Per accasare convenientemente la figlia si faceva volentieri sacrificio, insieme al feudo, del titolo che aveva dato lustro alla famiglia. Oggidì il passaggio del nudo titolo attraverso la donna in altro casato si risolve nella spoliazione della famiglia perfino del semplice ricordo della nobiltà avita, rimasto in virtù della legge del 1806; spoliazione non più giustificata da quei motivi d'indole affettiva ed economica per i quali era stata ammessa la successione femminile nei feudi, non potendosi neppure adombrare come elemento apprezzabile nel presente dibattito l'eventuale utilità rappresentata dalla valorizzazione del nudo titolo, che

la donna intestataria oggidì porta con sè unendosi in matrimonio.

Si deve concludere che la trasmigrazione del titolo di origine feudale, che dopo l'abolizione della feudalità si è continuato a permettere da famiglia a famiglia, ha snaturato del tutto quello che avrebbe dovuto essere il concetto della sua conservazione. Considerate le statistiche dei passaggi delle intestazioni nobiliari in altre famiglie verificatesi dal 1806 in poi nelle provincie dell'ex-Reame, di qua del Faro (circa il 55 per cento), e dal 1812 in poi nella Sicilia (circa il 50 per cento), non si può non riconoscere nella proposta principale del progetto, di escludere le femmine dalla successione nei titoli di nobiltà, il provvedimento reclamato per far salvo, come si esprime il conte Filangeri, quello che ancora è possibile di titoli di origine feudale, alle famiglie già feudatarie.

La vostra Commissione è confortata, nel raccomandare all'Ecc.ma Consulta l'accoglimento di questo principio, sul quale s'impernia il progetto, dal pieno consenso espresso in proposito dall'illustre Commissario del Re e dalle Commissioni napoletana, romana, sarda e veneta; pur avendo il Commissario del Re e le due Commissioni sarda e veneta manifestato il proprio dissenso su alcuni punti del progetto, di secondaria importanza.

I rilievi del Regio Commissario e delle due Commissioni regionali sono stati tenuti presenti nella nuova formulazione del progetto che la vostra Commissione si onora di sottoporre al giudizio illuminato dell'Ecc.ma Consulta.

Non si è mancato di prendere nella dovuta considerazione anche il voto categoricamente contrario dato dalla Commissione sicula in data del 10 novembre 1924. Ma le ragioni esposte nella relazione del commissario nobile Genuardi, accolte da quella Commissione, non hanno potuto scuotere la nostra profonda convinzione sulla bontà del nuovo statuto proposto per la successione nobiliare.

Nella relazione Genuardi, pur ammettendosi che « più del 50 per cento dell'attuale nobiltà siciliana » porta i titoli provenienti sino dall'abolizione della » feudalità, ossia sin dal 1812, da casati differenti di » allora, perchè passati per linea femminile », che « i ti- » toli che portavano gran lustro ai loro antenati si tro-

» vano in nuovi casati meno nobili » e che vi sono, sebbene pochissimi, « discendenti di antichi concessio-
» nari, privi di qualsiasi titolo », si afferma che, tutto considerato, l'avvenuta trasmigrazione del titolo in nuovi casati non porta alla necessità di escludere le donne dalla successione.

È evidente che qui si è in presenza piuttosto che di un'argomentazione, di un giudizio soggettivo d'impressione, che, se va rispettato per l'autorità della persona da cui promana, non offre però materia di discussione.

Si soggiunge: che la Sicilia ha posseduto nei secoli un ordine proprio successorio e lo ha sempre difeso; che non è il caso di parlare di anaeronismo a proposito della continuata coesistenza di antiche e difformi leggi e consuetudini nobiliari dopo raggiunta l'unità della Patria, mentre nessun inconveniente si sarebbe lamentato dal 1860 in poi seguendo il sistema della conservazione degli statuti successori regionali; che l'attuale limitazione dei gradi della successibilità collaterale non porta inconvenienti perchè in parte era uguale alla successione dei beni in diritto civile; e che la maggiore limitazione dipende da un'interpretazione molto restrittiva delle antiche costituzioni, per cui si vogliono escludere dalla successione nei titoli i collaterali in sesto grado in linea retrograda, anche se discendenti dal concessionario; contro la quale interpretazione era stato dalla Commissione sicula proposta una norma certa e sicura in un progetto di Massimario, la cui approvazione dispenserebbe la nobiltà siciliana dal bisogno di una legge del tutto nuova.

A queste considerazioni è stato risposto, ci sembra efficacemente, dalla Commissione napoletana in recente seduta (7 febbraio u. s.), del cui pensiero si rese anche questa volta autorevole interprete il commissario conte Filangeri. Si è anzitutto osservato che non solo la Sicilia, ma tutte le altre regioni d'Italia ch'ebbero vita politica propria, hanno avuto legislazioni diverse, ed è questo appunto uno dei motivi che ne consigliano l'unificazione, e dovrebbe valere anche per la Sicilia, postochè la titolatura nobiliare trovasi uniforme nel concetto di pura e semplice commemorazione di un lustro passato. Che la limitazione della successione collaterale non porti inconvenienti è un'asserzione smentita dai fatti, perchè nel Napoletano ba-

stano due generazioni e in Sicilia ne occorrono tre a porre tra le due linee di collaterali un ostacolo insormontabile per la successione.

È superfluo rilevare come sia grave errore richiamarsi alle regole del diritto successorio del Codice civile per dare ragione della successione nei titoli di nobiltà, rispetto ai quali la distinzione del sesso fu sempre un elemento fondamentale. Quanto all'inconveniente delle limitazioni imposte alla successione retrograda sicula, che la relazione Genuardi vorrebbe eliminare mediante l'applicazione del *Massimario* predisposto da quella Commissione, gioverà accentuare come le lamentate limitazioni, dovute non già, come ora si pretende, ad una interpretazione troppo restrittiva, bensì alla chiara volontà degli antichi legislatori siciliani, Federico II di Svevia e Giacomo II d'Aragona, espressa nelle rispettive Costituzioni, riconosciuta da due conformi deliberazioni dell'Ecc.ma Consulta sopra relazione del compianto senatore Pagano-Guarnaschelli, precedute da non meno conformi pareri della Regia Commissione sicula, in armonia con la costante giurisprudenza della cessata Corte di Cassazione di Palermo e delle Corti d'Appello di Sicilia, non consente altro rimedio all'infuori di un nuovo statuto successorio, il quale tolga ogni limite al diritto degli agnati maschi discendenti dal concessionario, non ostante qualunque distanza di grado dall'ultimo investito.

Altre Censure della relazione Genuardi si appuntano sulle singole disposizioni del primo testo del progetto. Le modificazioni portate al progetto originario nello schema che la vostra Commissione ha fatto proprio, corrispondono sostanzialmente ai voti formulati dalla Commissione sicula per il caso che l'Ecc.ma Consulta non sia per seguirla nella opposizione più radicale. In merito alla quale opposizione di massima la vostra Commissione deve pur segnalare come il dissenso abbia perduto, almeno in parte, della sua importanza, dopo che autorevoli componenti la Commissione sicula hanno resa nota la propria adesione al principio fondamentale del progetto, comunicando alcune proposte di parziali modificazioni, dalla più importante delle quali si è preso lo spunto per una nuova norma equitativa di carattere transitorio, inclusa nello schema sottoposto al vostro esame.

* * *

Procedendo brevemente all'esame delle singole disposizioni del progetto, la vostra Commissione, in ordine all'articolo I, è dello stesso avviso della Commissione sarda, che cioè il secondo comma, in quanto contiene la norma generale sulla trasmissione dei titoli nell'agnazione maschile per linea primogeniale, abbia a prendere il posto del primo comma sanzionante la regola della esclusione delle femmine.

Nella norma generale, che la Commissione ha modificato solo per la forma, sono espressi in termini sul cui significato giuridico non dovrebbe cader dubbio, tutti gli elementi essenziali che caratterizzano il nuovo ordine di successione nobiliare.

Accanto al principio della primogenitura vi si afferma il privilegio della linea sul grado, determinandosi così la graduatoria di tutti gli agnati successibili discendenti dal capo-stipite, primo intestatario. Con ciò rimane risolta la questione tanto agitata, se nella successione collaterale sia da preferirsi la linea o il grado; rimane pure esclusa la trasmissione del titolo ai collaterali nonchè agli ascendenti del primo investito, che cozza con la genesi storica del feudo e col testo dei titoli concessi con la formula *tibi et successoribus tuis ex corpore legitime descendantibus* od altra equivalente. Parlandosi di agnazione maschile dell'ultimo investito e di discendenti per maschi dallo stipite comune, primo investito, appare evidente che deve trattarsi di maschi nati da legittime nozze od almeno legittimati per susseguente matrimonio; con esclusione dei figli naturali legittimati per decreto reale, o soltanto riconosciuti, od adottivi.

Analogamente l'Ecc.ma Consulta ebbe testè ad affermare la massima che la formula di molte concessioni, disponente la successione del titolo a favore dei discendenti maschi, « legittimi e naturali », dal concessionario significhi esclusione dei nati fuori di matrimonio, non legittimati « *per subsequens* », perchè non legittimi, degli adottivi perchè non naturali, essendo ivi adoperata la particella *e* in senso congiuntivo, per esprimere che il successibile deve essere ad un tempo legittimo e naturale.

La disposizione abolitiva della trasmissione dei titoli alle donne e per linea femminile non ha bisogno di ulteriore commento dopo ch'è stato posto in evidenza come la sua attuazione costituisca l'obbiettivo principale della progettata riforma.

Il terzo comma che stabilisce il ritorno del titolo per effetto dell'estinzione dell'agnazione maschile, pare alla vostra Commissione, come è parso alla Commissione sarda, superfluo. Il ritorno del titolo alla Corona aveva un significato allorquando, trattandosi di feudo, estinta l'agnazione o verificatasi una causa di decadenza, il feudo rimaneva aperto e il relativo beneficio con le annesse giurisdizioni veniva avvocato dalla Camera. Oggidì la mancanza di aventi diritto ad un titolo lascia dietro di sè il nulla. La rinnovazione a favore di un agnato collaterale del primo investito è dal regolamento araldico 5 luglio 1896 definita come l'atto sovrano che fa « rivivere » il titolo già spettante ad una famiglia ». Ciò vuol dire che prima della rinascita esso, appunto perchè estinto, più non esiste.

Opportunamente il progetto ha introdotto nell'articolo II una disposizione proibitiva per eliminare le incertezze alle quali aveva dato luogo qualche decisione giudiziaria favorevole alla successione dei figli naturali riconosciuti o legittimati per decreto reale, in difetto di una norma generale e in presenza di norme speciali di qualche regione, parificanti i legittimati per decreto del principe ai legittimati « *per subsequens* ».

La maggioranza della Commissione ha deciso di raccomandare all'Ecc.ma Consulta l'approvazione integrale del nuovo testo dell'articolo II, che esclude dalla successione nei titoli di nobiltà i legittimati per decreto reale, i naturali ancorchè riconosciuti e gli adottivi, limitando per questi ultimi la esclusione ai titoli spettanti all'agnazione dell'adottante, non anche a quelli dell'agnazione propria dello stesso adottato.

Sebbene non manchino nella storia esempi anche illustri di dispense « *quoad honores* » concesse da Imperatori e da altri Sovrani per il difetto di legittimità dei natali, e sebbene, come si è accennato, le leggi e le consuetudini tuttora vigenti in qualche regione, al pari di alcune legislazioni straniere, ammettano alla successione nei titoli i legittimati per decreto del Principe, si è dell'avviso che conferisca maggiormente

al prestigio dell'aristocrazia il requisito della perfetta originaria integrità dello stato civile e familiare in chi è chiamato ad assumerne la dignità.

Qualche dubbio era sorto riguardo alla esclusione degli adottivi, essendosi a favore della loro ammissione richiamato il precedente del decreto 1 marzo 1808 di Napoleone I e quello recente del § 19 della Novella 12 ottobre 1914 al Codice civile austriaco, che ammettono sotto certe condizioni la successione dei figli adottivi nei titoli nobiliari dell'adottante. Si è però finito per convenire con l'avviso contrario espresso nelle relazioni Filangeri e Genuardi, in cui si segnala il pericolo che la possibilità della successione si faccia servire per attuare un commercio simulato di titoli.

Che il pericolo non sia del tutto chimerico ci ammaestra l'abuso che dell'istituto dell'adozione si è fatto in altri Stati dalle coppie coniugali anche italiane, alla ricerca di una legislazione estera, che rendesse possibile, mercè l'acquisto della cittadinanza, attraverso l'adozione, lo scioglimento del matrimonio. Nè va passato sotto silenzio la tendenza, che potrebbe trionfare nella riforma del Codice civile ora allo studio, di togliere il divieto all'adottabilità dei figli naturali dell'adottante.

L'articolo III garantisce il rispetto dei diritti questi in base a concessioni o a statuti civici o patriziali in favore di tutti gli agnati di certe famiglie. Rimangono compresi in questa norma anche quei titoli di origine feudale nei quali il feudo, secondo i principî del diritto longobardo, alla morte dell'investito, si trasmetteva « *pro indiviso* » a tutti i discendenti maschi. Per ovvie ragioni di equità si è considerato, in conformità ad una recente deliberazione presa dalla Ecc.ma Consulta dietro iniziativa della Commissione veneta, che del diritto di succedere nel titolo fino dal giorno della nascita, riconosciuto per i titoli d'origine meramente onorifica, dovessero profittare fino dalla nascita anche i discendenti degli investiti di titoli di origine feudale, di molto maggior lustro per il ricordo storico delle prerogative giurisdizionali inerenti al feudo.

Nel capoverso si considera il caso di successioni nelle quali le femmine sono espressamente vocate a succedere nel titolo al pari dei maschi in concorso o in difetto di questi di pari grado.

Si dispone, con riguardo al principio generale stabilito nell'articolo I, che in questa ipotesi la donna perda il titolo per effetto del matrimonio che la fa uscire dalla famiglia paterna, dalla quale ripeteva il diritto a succedere.

Essendosi da alcune Commissioni manifestata la preoccupazione intorno alla condizione fatta dal progetto agli agnati maschi e femmine dei chiamati alla successione nel titolo, con essi discendenti dal capostipite primo intestatario, si è ritenuto opportuno, per eliminare l'equivoco al quale aveva potuto dar luogo il silenzio del progetto, di aggiungere a questo articolo III un secondo capoverso, nel quale si dichiara quello ch'era già nella mente dell'illustre autore del progetto, che cioè nulla è innovato a quanto il regolamento araldico del 1896 dispone per entrambi i sessi circa l'attribuzione della semplice qualifica di nobile e dell'aggiunta del titolo al cognome preceduto dal segnacaso « dei » per gli ultrageniti dei titolati.

La prima parte dell'articolo IV risponde al principio che informa il progetto, del rispetto dei diritti acquisiti delle agnazioni maschili nelle quali il titolo, all'entrata in vigore del nuovo ordinamento nobiliare, sia già pervenuto per linea femminile in base alle antiche leggi, consuetudini o concessioni, senza riguardo alla circostanza che il passaggio del titolo abbia o non formato oggetto di domanda di riconoscimento.

Nella seconda parte si prevede il caso della estinzione delle linee maschili di un'agnazione avente per stipite comune una donna titolata: e si stabilisce che il titolo ritorni all'agnazione maschile della famiglia dalla quale era uscito per mezzo appunto di donna. Questo ritorno del titolo è un omaggio al principio che si vuole rimettere in onore, che cioè la successione nobiliare ha un significato solo in quanto costituisce il ricordo dell'avita nobiltà del casato, al quale ha dato e dovrebbe continuare a dare lustro.

La Commissione ha accolta la proposta che in questo caso il ritorno del titolo avvenga di pieno diritto secondo le regole ordinarie. Esclusa la necessità di una formale rinnovazione con atto sovrano, si è però ritenuto conveniente che il passaggio del titolo dalla nuova all'antica famiglia sia soggetto a riconoscimento per atto ministeriale, sopra parere della Con-

sulta, previa dimostrazione dell'attacco genealogico da una all'altra famiglia e del rapporto di parentela di chi accampa il diritto a succedere con l'ultimo investito nella propria agnazione.

Ottimo avvedimento ci è pure sembrata la proposta del progetto, di porre, come limite « *a quo* » nella rivendicazione dei titoli perduti dalle antiche agnazioni a causa del loro passaggio per femmine in altre famiglie, la data delle leggi abolitive della feudalità; sia perchè il risalire all'epoca, talora assai più remota, dell'originaria concessione avrebbe incoraggiato pretese folli e assurde a base di falsi e di imbrogli, del genere di quelli che l'Ecc.ma Consulta ha avuto purtroppo occasione di constatare, sia perchè il ritorno del titolo alla famiglia del primo concessionario darebbe alla legge una retroattività senza esempio, tale da alterare l'ordine successorio verificatosi sotto l'impero delle antiche leggi e consuetudini feudali con grave offesa dei diritti acquisiti dagli ultimi intestatari del feudo.

L'articolo V del progetto è stato dalla Commissione frazionato in quattro articoli con riguardo alle diverse disposizioni in esso contenute, tutte di carattere transitorio.

Nel nuovo articolo V viene considerato lo stato di fatto e di diritto al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, nella ipotesi che del titolo si trovi legalmente investita una donna; e si distingue il caso che la donna sia nubile, ovvero maritata.

Nel primo caso la donna, se passa dipoi a matrimonio, decade dal titolo, perchè per effetto della nuova legge, non potendo nè i suoi figli nè il marito acquistare alcun diritto sul titolo, viene meno la ragione per la quale essa era stata chiamata ad assumerlo, di poterlo cioè trasmettere dopo la sua morte ai discendenti maschi e di farlo intanto godere dal marito.

Nel secondo caso a stretto rigore si dovrebbe distinguere se la donna maritata aveva già prole maschile o ne era priva all'entrata in vigore della legge. Se aveva prole maschile non si può a questa disconoscere, se non un diritto acquisito, almeno una legittima aspettativa di succedere nel titolo alla morte della madre; aspettativa meritevole di considerazione. Diversa certamente la condizione della prole che fosse per sopravvenire dipoi; la quale non potrebbe vantare neppure la legit-

tima aspettativa. Tuttavia la Commissione fu concorde nell'accogliere la proposta del progetto, per cui, temperando il rigore dei principî, si ammette che la donna maritata, abbia o non abbia prole maschile, conservi il titolo sino alla morte, e che il titolo si devolva alla discendenza maschile del matrimonio esistente all'entrata in vigore della legge; siano a tale data i discendenti maschi già in vita o nascano dipoi, esclusa però dalla successione la discendenza di un successivo matrimonio.

Nell'articolo VI si provvede per il marito della donna titolata, concedendo ch'egli continui l'uso del titolo senza predicato durante il matrimonio e il successivo stato vedovile, e disponendo che cessi da tale uso nel caso di passaggio ad altre nozze.

È sembrato superfluo di dichiarare che il passaggio del titolo all'agnazione maschile della donna titolata, stabilito per il caso della morte di lei in stato nubile, o, se maritata, senza prole maschile superstite del matrimonio esistente all'entrata in vigore della legge, ha luogo di pieno diritto senza bisogno di formale riconoscimento.

Il nuovo articolo VII che fa salvi in via transitoria i diritti acquisiti dagli investiti di titoli per anticipata successione, è disposizione meramente dichiarativa che non ha bisogno di essere illustrata.

L'articolo VIII riflette la ipotesi che con la donna titolata si estingua la sua famiglia paterna, e sia già estinta, o sia per estinguersi, prima della morte di lei, anche l'agnazione maschile a cui il titolo apparteneva alla data delle leggi abolitive della feudalità; nella quale a sensi della seconda parte dell'articolo IV il titolo, previo atto di riconoscimento, avrebbe fatto ritorno. Considerando che, in questo caso, con la morte della intestataria il titolo andrebbe perduto, si è creduto conveniente di offrire alla discendenza maschile di lei, che non abbia i requisiti voluti dall'articolo IV per succedere nel titolo, la possibilità di succedervi mercè atto sovrano di rinnovazione.

Affinchè della origine storica del titolo abbia a rimanere traccia permanente, non ostante il passaggio da uno ad altro casato, il progetto propone che sia posto per condizione, per l'acquisto del titolo, che il nuovo investito sia legalmente autorizzato ad assumere il cognome materno.

Com'è stato accennato, la Commissione ha presa in considerazione una nuova proposta pervenutale da alcuni componenti la Commissione sicula, favorevole in massima al progetto, ispirata dal lodevole intento di dare qualche soddisfazione ai desideri degli illustri oppositori, preoccupati delle conseguenze che dall'approvazione del progetto saranno per derivare ai discendenti per linea femminile. La proposta, che, nei termini nei quali era stata formulata, avrebbe recato troppo grave pregiudizio alle finalità della riforma, viene dalla Commissione attenuata nella sua effettiva portata. Si concede in via di eccezione, *che è quanto dire per una sola volta*, che l'intestatario di più titoli provochi atto Sovrano di assenso a che in uno dei titoli e annessi predicati succedano, in difetto di discendenza maschile, la figlia primogenita e, in mancanza, la sorella prossimiore e dopo di esse le rispettive discendenze maschili. Si vuole però che il titolo e predicato sottratto all'agnazione maschile dell'intestatario non siano quelli di origine feudale che fanno parte del nome d'uso della famiglia, che deve essere riservato all'agnazione.

Una nuova disposizione sopra proposta dell'autore del progetto è stata accolta dalla Commissione. Essa tende a legalizzare e insieme meglio regolare un'antica consuetudine vigente presso alcune famiglie della più alta nobiltà romana e meridionale, costantemente riconosciuta dall'Ecc.ma Consulta; della quale consuetudine è menzione nel rescritto 24 settembre 1827 del Sovrano borbonico che, vietando l'arbitraria distrazione dei titoli fra i vari membri di una famiglia, escludeva dal divieto i casi in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tiene luogo. Il nuovo articolo X riproduce questa norma, subordinandone l'attuazione ad una licenza da parte del Governo in forma di decreto ministeriale, previo parere della Ecc.ma Consulta.

L'articolo XI contiene la formula di abrogazione delle leggi e consuetudini anteriori, regolanti la materia della successione nobiliare, che siano incompatibili con le disposizioni del nuovo ordinamento.

Con queste osservazioni la Commissione si ripromette di avere dato sufficiente ragione della conclu-

sione ch'essa formula nel senso: che voglia l'Ecc.ma Consulta, approvando i concetti informativi della proposta riforma del diritto successorio nei titoli di nobiltà, accettare come base di discussione articolata lo schema del progetto ch'essa ha elaborato.

Roma, 14 marzo 1925.

La Commissione:

RAFFAELE PERLA.
GEROLAMO MARCELLO.
GEROLAMO BISCARO.

Schema del nuovo Statuto successorio dei titoli nobiliari, elaborato dalla Commissione.

I. La successione nei titoli nobiliari e annessi predicati ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado. I chiamati alla successione devono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli non si trasmettono alle femmine, nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'articolo III.

II. I figli naturali, ancorchè riconosciuti, e i figli legittimati per decreto reale non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante.

III. I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di un'agnazione si acquistano sino dal giorno della nascita.

Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime solo durante lo stato nubile, e non danno luogo a successione.

Nulla è innovato a quanto per entrambi i sessi dispone l'articolo 42 del regolamento, approvato con Regio decreto 5 luglio 1896, n. 314, circa l'attribuzione della qualifica di « nobile ».

IV. I titoli provenienti da femmine, che, all'entrata in vigore della presente legge, sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza, secondo le norme stabilite nell'articolo I.

Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previo riconoscimento, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione della legge abolitiva della feudalità, osservate le norme stabilite nell'articolo I.

V. I titoli che, fuori del caso previsto dal primo caverso dell'articolo III, all'entrata in vigore della presente legge, sono legalmente pervenuti in femmine nubi, passano nel giorno del loro matrimonio, e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme stabilite nell'articolo I, e salvo quanto dispone l'articolo VIII.

I titoli legalmente pervenuti a donne unite in matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge, si trasmettono dopo la loro morte ai maschi che discendono da quel matrimonio; in difetto di discendenti maschi passano all'agnazione della famiglia alla quale la donna appartiene, come nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo.

VI. Il marito di donna titolata, anche se vedovo, il quale, all'entrata in vigore della presente legge, porta legalmente il titolo della moglie, lo conserva, senza il predicato, e non oltre la durata dello stato vedovile.

VII. Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita. L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'articolo I.

VIII. Se siano estinte, o, dopo l'entrata in vigore della presente legge, si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o della seconda parte dell'articolo IV, avevano diritto alla succes-

sione nel titolo, questo può essere rinnovato con atto sovrano a favore della discendente primogenita dell'ultimo investito, e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che sia legalmente autorizzata ad assumere il cognome materno.

- IX. In via di eccezione, su domanda dell'intestatario di più titoli nobiliari, può essere disposto, mediante decreto di Regio Assenso, che, per il caso di sua morte senza discendenza maschile, succedano in qualcuno dei titoli e annessi predicati, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita e, in difetto, la sorella prossima, e dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile.
- X. Su domanda dell'intestatario di più titoli può, per decreto ministeriale, emesso sopra parere della Consulta Araldica, essere consentito che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione nei titoli, usi durante la vita di esso intestatario, di uno dei titoli medesimi.
- XI. Le leggi e le consuetudini riflettenti la successione nei titoli di nobiltà, contrarie alla presente legge, sono abrogate.

Roma, 14 marzo, 1925.

La Commissione :

RAFFAELE PERLA.
GEROLAMO MARCELLO.
GEROLAMO BISCARO.

Parere del Commissario Conte Gerolamo Marcello.

Quantunque io non mi riconosca alcuna competenza giuridica, pure, soltanto a dimostrare la mia buona volontà, ho steso questi miei appunti.

I. La iniziativa della Consulta Araldica muove dal desiderio, fortemente sentito dai cultori del diritto

nobiliare, di vedere in Italia, una volta per sempre, unificato l'ordine successorio, e particolarmente sopresse o, quanto meno, limitate, le successioni femminili; inquantochè tali successioni portano al lamentevole inconveniente che titoli insigni possono passare a famiglie non decorosamente dotate di un passato nobile, con deprezzamento del valore morale dei titoli medesimi, i quali inoltre perderebbero qualsiasi significato storico passando ad ornare cognomi cui non fu mai conferito onore o feudo.

II. Se un tempo la diversità delle legislazioni poteva giustificarsi con la reale diversità delle situazioni politiche, oggi, scomparsa quella diversità, la titolatura nobile trovata unificata nel concetto di pura e semplice commemorazione di un lustro passato, come ben suggerisce la Commissione napoletana nella sua ultima memoria.

III. I pareri espressi dalle varie Commissioni sono tutti favorevoli alla riforma, se si eccettua quello della Commissione siciliana, della quale tuttavia alcuni componenti hanno finito per emettere ancor essi voto favorevole. La stessa prima relazione della Commissione siciliana è trionfalmente vinta dalle argomentazioni contenute nella replica della Commissione napoletana.

IV. Lo studio della questione va portato sulle norme che ressero la successione nobile nelle provincie già appartenenti al reame delle Due Sicilie, perchè in esse quasi esclusivamente esisteva il diritto successorio nobile femminile.

Quivi la feudalità, a traverso i secoli e le varie dinastie, risulta costituita da un continuo sovrapporsi di leggi e di grazie che snaturano il diritto feudale, riducendo il feudo quasi alla condizione di un qualsiasi bene familiare.

La deviazione raggiunse il massimo con la prammatica di Giovanna II^a (1418), tanto che i Sovrani che le succedettero ed i feudatari medesimi non tardarono a riconoscere i danni di quella legislazione ed a dimostrare il desiderio di porvi riparo.

Così venne la grazia di Filippo II (1595), per la quale fu concesso ai possessori di feudi di escludere le femmine prossimiori, figli e sorelle, e chiamare il maschio che sarebbe succeduto se dette femmine non fossero esistite, seguita dalla prammatica di Carlo VI

(1720), che estese la grazia della suddetta esclusione anche contro la discendenza maschile di dette femmine.

V. Nell'epoca feudale a Napoli ed in Sicilia — come quasi ovunque — il feudatario e la feudataria non potevano sposare senza il consenso del Principe, quindi in allora anche la successione femminile non poteva produrre le odierne anomalie perchè le nozze erano quasi sempre pari o, comunque, considerate tali dal Principe.

Ad ogni modo, il feudo passato per via femminile in altra famiglia, trasferiva in questa l'effettivo esercizio della giurisdizione e dei diritti connessi, e per questo fatto medesimo la nobilitava.

Oggi il fatto non esiste più perchè manca la materia.

Nè la negazione dell'Assenso Regio sarebbe largamente applicabile data la diversità dei tempi.

Nè pure d'altra parte la negazione del Regio Assenso varrebbe a salvare l'agnazione maschile e con essa la giustificazione della nobiltà della famiglia, che oggi può essere soltanto nel fatto storico, che essa famiglia sia stata a suo tempo realmente investita di onori, di diritti e di potere.

VI. Una considerazione che a parer mio non deve essere ora trascurabile, pel suo notevole valore storico-giuridico, sta nel fatto che le leggi abolitive della feudalità (per Napoli 1806, per la Sicilia 1812) sono assolutamente schematiche. Esse dichiarano abolite tutte le antiche leggi feudali, ma non determinano il nuovo modo di trasmissione dei titoli, lasciando implicitamente in vigore l'antico.

Di queste alcune, di questo anacronismo e di questa contraddizione si avvidero i Sovrani che ressero il Reame delle Due Sicilie, i quali, sino dal 1833 e successivamente, promisero una legge organica regolatrice dei titoli nobiliari.

Queste promesse ed il frequente cenno che si fa alla emananda legge nel trattare di materia nobiliare, conferiscono un evidente carattere di provvisorietà alle attuali norme successorie.

Le promesse non furono mai mantenute.

La lacuna e la contraddizione permangono, quindi, insieme all'anacronismo ed alla provvisorietà.

Questa è la lacuna che le nuove disposizioni dovrebbero colmare, l'anacronismo, la contraddizione e la provvisorietà che dovrebbero sanare.

VII. Se non è rimasta traccia degli intendimenti dei Re di Napoli, è lecito presumere che essi si dovessero prevalentemente preoccupare delle vocazioni femminili.

In una parola, il riordino doveva regolare ciò che al titolo o al suo uso fosse derivato di incerto o di contraddittorio dalla mutazione dei tempi e delle leggi fondamentali, data la sopravvivenza del titolo dopo la scomparsa della cosa, della cosa che aveva, specie nel Regno delle Due Sicilie, carattere prevalentemente patrimoniale, mentre il solo titolo, privato della cosa, non può avere che carattere prettamente storico-morale e gentilizio.

Le medesime due prammatiche di Filippo II e Carlo VI tendono a dimostrare che, pure prima della abolizione dei feudi, il diritto di successione delle femmine non era in fatto definito in modo incontrastabile, perchè, se diversamente fosse stato, in regime di potere assoluto non si sarebbe modificato e non mai con un atto di grazia, ma con una nuova legge organica.

Pare quindi a me che il provvedimento che è nei propositi della Consulta e del Governo sia giustificato da precedenti che rimontano all'epoca feudale e richiesto come complemento necessario delle disposizioni e della volontà degli ultimi Sovrani del Regno delle Due Sicilie.

VIII. Per evitare la possibilità che, portando alla discussione del Parlamento le proposte che si saranno per concretare, ne esca un complesso inorganico ed inordinato, un membro autorevole della Consulta propone che il Governo sottoponga al Parlamento un disegno di legge chiedendo soltanto l'autorizzazione di unificare in Italia, sentito il parere della Consulta araldica, mediante Decreto Reale, lo Statuto successorio nobiliare, con l'esclusione per l'avvenire della trasmissione femminile.

*
* *

Poichè questa proposta mi sembra assai opportuna, sottopongo essa pura all'apprezzamento dei miei eminentissimi colleghi.

Roma, 26 febbraio 1925.

GEROLAMO MARCELLO.

APPUNTI DI LEGISLAZIONE NOBILIARE
(1848-1927).

Provvedimenti legislativi ed altri emanati del R. Governo in materia Araldica e nobiliare.

Statuto fondamentale del Regno: art. 79 (« I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno il diritto. Il Re può conferirne dei nuovi »); art. 80 (« Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re »).

Legge 17 luglio 1861, n. 104, che abroga le disposizioni di alcuni decreti del Governo Parmense sui feudi e fedecommissi.

Legge 5 dicembre 1861, n. 342, per l'abolizione dei vincoli feudali nelle Provincie Lombarde.

R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'Ordinamento dello stato civile.

R. D. 26 maggio 1867, n. 3737, per la soppressione della Deputazione sulla Nobiltà Toscana.

R. D. 19 aprile 1868, n. 4349, sull'ordine delle precedenzae tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche.

R. D. 10 ottobre 1869, n. 5318, per l'istituzione della Regia Consulta Araldica.

R. D. 15 giugno 1889, che approva il Regolamento per le inserzioni d'ufficio nei registri della Consulta Araldica, colla relativa tabella dei diritti da pagarsi per ottener variazioni negli elenchi regionali (non compreso nella raccolta delle leggi e decreti, ma pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 23 luglio 1889, n. 174).

Legge 2 luglio 1890, n. 6917: disposizione dello stato delle persone della Famiglia Reale.

R. D. 27 novembre 1890, n. 7282: sullo stemma dello Stato e delle Amministrazioni governative.

R. D. 19 febbraio 1891: provvedimento col quale il servizio della Consulta Araldica è posto nuovamente alla dipendenza del Ministero dell'Interno.

R. D. 5 marzo 1891, n. 115 : dichiarazione permanente delle Commissioni Araldiche Regionali.

R. D. 8 marzo 1891, n. 116 : istituzione di Consul-tori onorari presso la Consulta Araldica.

R. D. 27 giugno 1895, n. 176 : approvazione dell'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate delle Provincie Piemontesi.

R. D. 27 giugno 1895, n. 177 : id. id. per le Provincie Lombarde.

R. D. 2 luglio 1896, n. 313 : nuovo ordinamento per la Consulta Araldica.

R. D. 5 luglio 1896, n. 314, che approva il Regolamento per la Consulta Araldica.

R. D. 11 gennaio 1900, n. 13, che approva l'elenco definitivo per la Regione Parmense.

R. D. 8 marzo 1900, n. 77 : id. id. per la Regione Napoletana.

R. D. 11 maggio 1900, n. 134 : id. id. per la Regione Modenese.

R. D. 20 giugno 1901, n. 282, che attribuisce alla Consulta Araldica le facoltà già attribuite dalle Costituzioni Pontificie alla cessata Congregazione Araldica Capitolina.

R. D. 15 maggio 1902, n. 148, che approva l'elenco definitivo per la Regione Romana.

R. D. 15 maggio 1902, n. 159, id. id. per la Regione Siciliana.

R. D. 15 maggio 1902, n. 339, id. id. per la Sardegna.

R. D. 16 agosto 1903, n. 350, id. id. per la Toscana.

R. D. 8 luglio 1904, n. 405, che dichiara ufficiale la raccolta degli stemmi delle famiglie nobili italiane.

R. D. 19 gennaio 1905, n. 53, che approva l'elenco definitivo per la Regione delle Romagne.

R. D. 13 aprile 1905, n. 234, che approva il Regolamento tecnico-araldico della Consulta Araldica (per l'ornamentazione esteriore degli stemmi delle Provincie, Comuni ed Enti morali, e degli stemmi gentilizi delle famiglie).

R. D. 25 maggio 1905, n. 241, che approva il Regolamento per le iscrizioni d'ufficio e per la formazione e pubblicazione dell'elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia.

D. M. 6 febbraio 1906, che approva il *Vocabolario Araldico Ufficiale* (pubblicato, con un dizionarietto di

voci araldiche francesi tradotte in italiano, dal MANNO. Roma, Civelli, 1907).

R. D. 10 novembre 1907, n. 476, che approva l'elenco definitivo per l'Umbria.

R. D. 10 novembre 1907, n. 477, id. id. per le Marche.

R. D. 5 novembre 1909, n. 424, id. id. per la Regione Ligure.

R. D. 29 febbraio 1912, n. 682, che revoca il R. D. 5 novembre 1909, n. 424, e approva un nuovo elenco per la Regione Ligure.

R. D.-L. 9 novembre 1916, n. 1525 (Legge sulle concessioni governative): tabella delle tasse erariali per provvedimenti relativi ai titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.

R. D. 31 marzo 1921, n. 517, che modifica la tabella allegata al R. D. 2 luglio 1896, n. 313, circa i diritti dovuti alla Consulta Araldica per domande e provvedimenti in materia araldica, ed insieme modifica gli articoli 27 e 28, e sopprime il capov. dell'art. 30 del R. D. 5 luglio 1896, n. 314.

R. D. 3 luglio 1921, n. 972, che approva l'elenco generale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia.

R. D. 11 febbraio 1923, n. 325, col quale l'Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

D. M. 29 agosto 1923, che riconosce il titolo di « Nobile Romano » alla famiglia (Ratti) del regnante Pontefice Pio XI.

R. D. 24 settembre 1923, n. 2072: norme per l'uso della Bandiera Nazionale.

R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279 (Legge sulle Concessioni governative): tabella delle tasse erariali sui provvedimenti relativi ai titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.

R. D. 24 gennaio 1924, n. 95: modificazioni al R. D. 2 luglio 1896, n. 313, sul riordinamento della Consulta Araldica.

R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442: disposizioni per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi nobiliari.

R. D.-Legge 8 agosto 1924, n. 1325: modifiche relative ai membri supplenti nelle Commissioni, e alle norme per la risoluzione delle controversie.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Prefetti del Regno, 12 novembre 1924, n. 8600/26, per la applicazione delle deliberazioni prese nell'ottobre 1924 dal Consiglio dei Ministri circa al riconoscimento dei titoli nobiliari concessi dal Sommo Pontefice dopo il 20 settembre 1870.

R. D. 14 novembre 1924, n. 1798 : collocamento dei Magistrati nell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

R. D. 28 dicembre 1924, n. 2337 : modificazioni al R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi nobiliari.

R. D. 15 gennaio 1925, n. 40 : Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche per i membri del Consiglio di Stato.

R. D. 25 gennaio 1925, n. 41 : id. id. per i membri della Regia Corte dei Conti.

R. D. 11 giugno 1925, n. 996 : modificazioni alle disposizioni vigenti sull'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

R. D.-L. 25 giugno 1925, n. 1044 : proroga dell'applicazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, contenente norme per l'uso dei titoli ed attributi nobiliari, e l'obbligo della iscrizione di essi nei registri della Consulta Araldica.

R. D. 5 luglio 1925, n. 1134 : disposizioni circa l'ordine delle precedenze a Corte.

R. D. 11 ottobre 1925, n. 1794 : disposizioni transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici fino all'anno 1924.

R. D.-L. 27 dicembre 1925, n. 2015 : ordine delle precedenze fra i diversi Ministeri.

Legge 24 dicembre 1925, n. 2263 : sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

R. D.-L. 10 gennaio 1926, n. 17 : istruzioni e regolamento per la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Provincia di Trento.

R. D. 29 aprile 1926, n. 837 : ordine delle Precedenze per il Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Regia Aeronautica.

(Altri analoghi RR. DD. del novembre e dicembre 1926 riguardano l'ordine delle precedenze per la

Regia Avvocatura Erariale, per il Presidente della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Segretario Generale del Partito, ecc.).


Decr. Minist. 5 agosto 1926, : istruzioni per la esecuzione delle istruzioni e regolamento sanciti col D. L. 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Provincia di Trento.

R. D. 12 dicembre 1926, n. 2061 : sull'emblema del Fascio Littorio.

R. D.-L. 30 dicembre 1926, n. 2273 : norme per la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

R. D. 27 marzo 1927, n. 1048 : disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Legge 9 giugno 1927, n. 928 : conversione in legge del R. D.-L. 12 dicembre 1926, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.



FAC-SIMILE DEGLI EMBLEMI DEL FASCIO LITTORIO da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato secondo il modello della tavola III allegata al R. D. 27 marzo 1927, n. 1048 (*Gazzetta Ufficiale* N. 160, p. 2929).

MASSIMARIO DELLA CONSULTA ARALDICA

Massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e sanzionate dal R. Governo.

1. Il titolo di conte palatino è diverso dal titolo comitale tanto nella qualificazione, quanto nelle insegne.

2. Il riconoscimento del titolo di conte palatino è riservato, caso per caso, alla Consulta Araldica; a meno di un riconoscimento anteriore fatto dal governo italiano, del quale la famiglia, che ne fu decorata, era suddita.

3. Il titolo di conte palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile, quando fu concesso: ai componenti di un determinato Collegio; agli investiti *pro tempore* di un ufficio; e da Delegati, sia perpetui, sia temporanei, del Papa e dell'Imperatore.

4. Pel riconoscimento di un titolo nobiliare straniero, posseduto da una famiglia italiana, e non ancora legittimamente confermato, occorre una dichiarazione della competente autorità, spedita dal governo straniero in forma esecutiva, colla quale sia legittimata l'attuale autenticità del titolo invocato.

5. Colla abolizione della feudalità rimase sciolto ogni vincolo feudale, anche riguardo al possesso della terra infeudata e non sopravvisse che il titolo nobiliare che vi era annesso.

6. Il semplice possesso di una terra già feudale e titolata non costituisce, pel possessore, nessun diritto ad assumerne il titolo o predicato.

7. I titoli nobiliari conservano le condizioni di trasmissibilità che furono stabilite negli atti sovrani di concessione o di conferma.

8. I titoli nobiliari non possono formare oggetto, nè di commercio, nè di donazione, nè di contratti.

9. I figli adottivi e quelli legittimati pel rescritto del principe, non succedono nei diritti nobiliari del-

l'adottante o del padre, senza speciale autorizzazione sovrana.

10. Nel caso di successioni nobiliari fra figli gemelli, il primo chiamato è il primo nato.

11. I titoli conferiti ad Italiani da Napoleone I, tanto come Re d'Italia, quanto come Imperatore dei Francesi, non sono trasmessibili che nel caso che sia stato costituito il maggiorasco che era necessario fondare per renderli ereditari.

12. Le dichiarazioni nobiliari, dette « fuori sedile », che emanavansi in Napoli dal Tribunale di S. Lorenzo, non sono vevoli per attribuire la qualità di Nobile Napolitano « fuori sedile ».

13. I titoli nobiliari del Sacro Romano Impero, stati conferiti a famiglie italiane, per antica tradizione, si considerano come titoli italiani.

14. L'art. 59 del Regolamento Araldico si deve interpretare nel senso che, per le domande che possono involgere interessi di terzi e per le quali fu ordinata la duplice pubblicazione nelle *Gazzette ufficiali*, ogni diritto a reclamo si consideri perento, dopo trascorso un mese dall'ultima pubblicazione.

15. I titoli Napoleonici italiani, concessuti a stranieri, quando concorrano le condizioni per riguardarli tali, si debbono annotare nell'elenco speciale dei Titolati stranieri.

16. Alle famiglie che appartennero ai Consigli nobili delle città di Milano, Pavia e Lodi, si attribuisce il titolo di Nobile patrizio di quelle città, trasmessibile ai maschi.

17. Alle famiglie che appartennero ai Consigli delle città di Como, Cremona e Casalmaggiore, dell'antico stato di Milano; di Mantova; e delle città di Brescia, Bergamo, Crema ed Asola Bresciana dell'antico dominio veneto di Terraferma; non si attribuisce il titolo specifico di patrizio di quelle città, ma si riconosce la nobiltà trasmessibile a maschi e femmine.

18. I Cavalieri professi di giustizia del S. O. M. Gerosolimitano di S. Giovanni, detto di Malta, per potere adire le eredità o successioni nobiliari, debbono provvedersi, in via di grazia, di un reale assenso.

19. Simile reale assenso è necessario agli ecclesiastici entrati negli Ordini maggiori.

20. È in facoltà della Consulta Araldica di esaminare tutte le prove addotte per la giustificazione di un titolo

nobiliare, applicando le regole legali dell' « Assenza », quando ne sia il caso.

21. Lo stemma dello Stato deve usarsi nelle intestazioni e sigilli dalle sole amministrazioni governative; le amministrazioni provinciali, comunali, di opere pie e di enti morali, non possono usare intestazioni e sigilli che colla leggenda indicante l'amministrazione, unendovi lo stemma od emblema proprio, quando ne sia in legittimo possesso.

22. Dopo la totale abolizione dei sedili di nobiltà della regione napoletana, non si possono ammettere nuove iscrizioni o reintegrazioni ai sedili medesimi.

23. Colla istituzione dei registri nobiliari della Consulta Araldica cessano tutte le iscrizioni negli antichi registri nobiliari italiani, anche a titolo di reintegrazione.

24. Alle famiglie napoletane per le quali, ai termini della Prammatica del 16 giugno 1742, siasi verificata la prescrizione centenaria, non compete la reintegrazione al patriziato napoletano.

25. Quando un titolo o predicato nobiliare passò in altra famiglia, agli ultrogeniti della famiglia che lo possedeva non ispetta il diritto di portarlo, preceduto dal signacolo « dei » (art. 42 del Regolamento araldico), che personalmente.

26. Il cimiero del corno dogale veneto non si riconosce che alle famiglie del patriziato veneto che ebbero Dogi nella loro ascendenza diretta.

27. Nelle concessioni di titoli nobiliari ad ultrogeniti di famiglie già nobili e titolate, si introdurrà una spezzatura nello stemma gentilizio od una variante nella sua ornamentazione esteriore.

28. Quando la discendenza diretta da un Doge veneto sia estinta, si può riconoscere l'uso del cimiero di un corno dogale al ramo collaterale prossimiore (vedi Massima n. 26).

29. Possono aspirare al riconoscimento del titolo marchionale (Regio Decreto 18 dicembre 1889) quelle famiglie del patriziato genovese che ottemperarono alle leggi della Repubblica, quantunque non avessero, nell'anno 1797, individui effettivamente iscritti nel corpo della nobiltà genovese, perchè rappresentate da minorenni.

30. I decorati di ordini equestri italiani, o stranieri debitamente confermati, possono fregiare il loro

scudo d'arme colle rispettive insegne secondo la tradizione e senza una speciale licenza.

31. In Italia la particella « di » o « de » premessa al cognome, non è, da sola, indizio di nobiltà.

32. A Società private non si concede l'uso completo della Bandiera nazionale, ma vi si introducono varianti e spezzature perchè si distingua da quelle del R. Esercito.

33. Nelle successioni ai feudi siciliani, le femmine erano preferite ai maschi, quando fossero più prossime, in grado di consanguineità, coll'ultimo investito, di quanto lo fossero i maschi. In tali casi la prossimità del grado vinceva sul sesso.

34. Nella regione modenese non vi erano che le seguenti nobiltà civiche: con grado di « Patriziato » nelle città di Modena e di Reggio e con titolo di « Nobiltà » nelle città di Mirandola, Carpi, Finale e Correggio.

35. Nella regione toscana vi erano: famiglie di « Patriziato » e di « Nobiltà » nelle città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, Lucca, e Livorno; famiglie di « Nobiltà » nelle città di Borgosansepolero, Montepulciano, Colle, San Miniato, Prato, Pescia, Pontremoli, Modigliana, Fiesole, Pietrasanta, Fivizzano e Massa.

36. Sono riconosciute « Patriziali » le famiglie, che, all'abolizione dei Sedili, avvenuta nelle provincie napoletane il 25 aprile 1800, si trovavano nel godimento del patriziato nelle città di Napoli, Bari, Salerno, Sorrento, Trani e Tropea.

37. È riconosciuto eguale diritto alle famiglie che, nel suddetto giorno, si trovavano nel patriziato della città di Pozzuoli, stata riconosciuta come « Piazza chiusa » con R. Rescritto 14 dicembre 1858.

38. Potrà riconoscersi simile diritto con deliberazione della Consulta Araldica, previo, caso per caso, il parere della Commissione napoletana, per le altre città che godettero dello stesso privilegio della « Piazza chiusa » ed il diritto al titolo ereditario di Nobile per le città che si governavano col sistema della vera ed effettiva separazione, rimanendo però tale diritto, in caso di successiva infeudazione, limitato alle sole aggregazioni che la precedettero.

39. Una famiglia, di origine straniera, che sia stata iscritta nel Libro d'oro, non può pretendervi la iscri-

zione degli individui che conservarono la nazionalità straniera.

40. La ommissione dei predicati feudali non altera la integrità del cognome gentilizio.

41. Nelle provincie napoletane, al titolo di Nobile da attribuirsi alle famiglie che fecero parte della nobiltà cittadina di vera separazione, va sempre congiunto il nome della città che vi dette origine. Tale titolo di « Nobile di... » ha la stessa trasmissibilità del titolo di Patrizio.

42. All'effetto dell'attribuzione dei titoli di « Patrizio » e di « Nobile », sono, nella regione napoletana, considerate di Piazza chiusa, le città nelle quali, per titolo implicito di antichissima consuetudine, o per titolo esplicito di sovrana concessione, la Nobiltà composta di determinate famiglie, costituenti un corpo o collegio affatto separato dalla rimanente parte della cittadinanza e dallo stesso governo municipale, e con diritto di discretiva in alcuni uffici del governo medesimo, godeva eziandio delle prerogative di procedere liberamente e privatamente alle novelle aggregazioni, senza che altri, in suo dissenso, avesse potuto ciò ottenere per giustizia; di veder roborato da Regio assenso le novelle aggregazioni e le reintegrazioni; e di potersi radunare senza intervento di Regio Ministro. E sono considerate di semplice, ma vera separazione, le città che, avendo tutti gli altri innanzi indicati requisiti, mancavano di alcune delle tre ultime prerogative.

43. In conseguenza della massima precedente, sono considerate di vera separazione le città di Amalfi, Aversa, Amantea, Aquila, Barletta, Bitonto, Capua, Cosenza, Gaeta, Giovinazzo, Lettere, Lucera, Monopoli, Nola, Penna, Ravello, Scala, Taranto e Taverna. All'effetto, le famiglie che ai 25 aprile 1800 si trovavano nel godimento della nobiltà delle stesse, hanno diritto all'iscrizione nell'elenco regionale col titolo di « Nobile » delle città medesime, rimanendo però tale diritto, per la città di Giovinazzo, limitato alle sole famiglie aggregate precedentemente alla infeudazione avvenuta nel 1523.

44. Dei documenti conservati nell'Archivio araldico non si concedono copie autentiche che per gli atti originali, o da considerarsi come tali.

45. Ai figli legittimati per susseguente matrimonio, sotto il regime del Codice civile italiano, si può ricono-

scere la successione ai diritti nobiliari, qualora provino lo stato libero dei genitori, dieci mesi prima della nascita del figlio.

46. Le famiglie lombarde che hanno il loro stemma delineato nel « Codice Araldico » dello stato di Milano, coll'ornamentazione del manto, possono ottenerne il riconoscimento. Questo sarà limitato ai maschi primogeniti quando il rispettivo titolo nobiliare sia trasmissibile in primogenitura. Sarà estensibile a tutti i maschi, quando tale sia la trasmissibilità del titolo.

47. Nella successione ai titoli feudali siciliani, per forza del capitolo 33 di re Giacomo, le femmine nubili (« in capillis ») sono da preferirsi alle maritate.

48. I decorati della Gran Croce, o della Commenda del già Ordine R. di S. Lodovico di Parma avevano diritto ad essere iscritti alla nobiltà dello stato parmense; ma, per fruirne, dovevano promuovere ed ottenere un successivo speciale Diploma. Ciò in relazione all'articolo XIII delle Costituzioni 11 agosto 1849 del suddetto Ordine e della costante giurisprudenza.

49. La moglie segue la condizione nobiliare del marito, nè i figli acquistano nobiltà pel fatto solo della nobiltà materna.

50. Gli atti di notorietà da prodursi davanti alla Consulta Araldica possono emanarsi dalle Commissioni araldiche regionali.

51. Le famiglie ascritte alla « cittadinanza originaria » di Venezia, godevano una posizione distinta ma non nobile.

52. Le famiglie ascritte ai Consigli e notate nei Libri d'oro di Torcello, Murano e Chioggia erano equiparate alle famiglie di cittadinanza originaria di Venezia.

53. Hanno diritto alla nobiltà, colla indicazione di provenienza dal patriziato di Alessandria, solo quelle famiglie che effettivamente sedettero fra i Decurioni di quella città.

54. Hanno, attualmente diritto al riconoscimento della nobiltà quelle famiglie di Castelfranco Veneto, che contano un loro diretto e legittimo ascendente, per linea mascolina, vivente sul finire della Repubblica Veneta (o il padre, o l'avo di costui, se l'unico diretto ascendente, allora vivente, fosse in età minore) e che questo ascendente sostenne taluno degli uffici nobili

di Castelfranco, ovvero, appartenendo all' « onorando collegio dei cittadini nobili », fosse capace di detti uffici, riservati dalle leggi ai soli nobili.

55. Perchè il marito possa portare, « maritali nomine », cioè durante costanza di matrimonio o vedovanza, i titoli nobiliari che sono in capo alla moglie, occorre si provveda di un Decreto Ministeriale di riconoscimento, anche in quei paesi dove tale assunzione si fa per usanza antica.

56. In Sicilia il titolo di Patrizio non fu mai usato come titolo specifico, e però non lo si riconosce.

57. In Sicilia l'appellazione di « spettabile » non costituì un titolo specifico di nobiltà.

58. In Sicilia si ha la presunzione legale dell'esistenza di un titolo nobiliare, quando esso fu iscritto nei ruoli per la ripartizione dei donativi e se ne eseguirono i relativi pagamenti.

59. In Sicilia i feudatari erano obbligati, in caso di nuova successione, e sotto pena di devoluzione del feudo al fisco, a prendere l'investitura, entro un anno e un giorno dall'apertura della successione. Se l'investitura fosse stata presa « per sè e successori », gli eredi non erano tenuti a nuovamente investirsi, ma a prestare il giuramento di omaggio e fedeltà (cfr. Prammatica 30 dicembre 1445, e il cap. XII di Re Giovanni; confermati dalla sicula sanzione « de feudis » inserita al vol. IV delle « Sicule sanzioni », a pag. 92).

60. Quantunque in Sicilia i feudi di franco allodio non godessero le stesse prerogative e preminenze dei feudi giurisdizionali, pure, attualmente, i titoli annessi ai già feudi allodiali possono essere riconosciuti.

61. I decorati della Commenda dell'Ordine di S. Giuseppe di Toscana, non sudditi toscani; e quelli sudditi toscani che non si fecero ascrivere ad una delle nobiltà civiche del Granducato; non possono ora pretendere il riconoscimento della nobiltà.

62. In Sardegna, alle famiglie decorate del cavalierato e della nobiltà ed ai Vescovi, spetta il trattamento di « Don »; che non si può pretendere nè dai sacerdoti, nè dai semplici cavalieri ereditari, nè dai titolati ed antichi feudatari, che non furono decorati del cavalierato e nobiltà.

63. A spiegazione degli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento araldico, per le famiglie delle regioni lom-

barda e veneta e nei casi di dimostrazione del possesso di un titolo nobiliare, se intervenne una sovrana risoluzione di conferma di nobiltà senza che quella enunci il titolo che si rivendica per possesso, tale atto sovrano forma prescrizione per l'uso posteriore del titolo stesso.

64. Le persone decorate di ordini equestri non possono usare il titolo di Cavaliere senza unirvi l'indicazione dell'ordine del quale sono fregiati.

65. Nelle provincie napolitane, nei casi di refuta di titoli nobiliari, se fra il refutante ed il refutario vi sono persone intermedie, eventualmente chiamate alla successione del titolo da refutarsi, occorre il loro singolo consentimento. Se poi, fra le medesime, si trovano minori, è necessario aspettare che raggiungano la maggiore età.

66. Fra le città delle provincie napolitane che godevano dei privilegi di « piazza chiusa » si devono inscrivere Amantea e Aversa.

67. Fra le città delle provincie napolitane che godevano dei privilegi di « vera separazione » si deve inscrivere Cotrone.

68. Nel Consiglio nobile di Cesena esisteva il diritto di successione, negli agnati prossimiori, ai posti di Consiglieri morti senza discendenza maschile.

69. Nell'isola di Sardegna e per i feudi impropri, il diritto di primogenitura si trasfondeva nella linea dell'investito; cosicchè deve prima esaurirsi interamente la linea investita, anche colla vocazione delle femmine, in precedenza di maschi di linee più remote.

70. L'autorizzazione ad usare una marca depositata di fabbrica, nella quale sia figurato uno stemma, non comprende quella di servirsi dello stemma come insegna gentilizia.

71. Gli effetti nobiliari derivati dalle disposizioni del Regio Dispaccio 20 gennaio 1756 del Re delle Due Sicilie riguardano i soli discendenti e non i collateralmente di chi aveva raggiunto i gradi maggiori della milizia, della toga e del governo.

72. La disponibilità dei feudi e titoli siciliani, colla formola « quos volueris » è cessata sia coi Reali Rescritti 24 settembre 1827, 3 giugno 1837, 7 ottobre 1837, 26 gennaio 1839; sia più, colla promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno.

73. Le persone insignite del titolo di cavaliere del S. Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, non si possono inserire negli elenchi nobiliari con tale titolo, che è equestre e non nobiliare.

74. Il fedecommesso, in Sicilia, è ancora legge per la semplice trasmissione dei titoli nobiliari.

75. Agli effetti dei riconoscimenti nobiliari, le città di Cosenza e di Lucera sono dichiarate di « piazza chiusa ».

76. In Anagni furono due ordini di famiglie nobili, di dodici famiglie ciascuno, le prime denominate patrizie, le seconde nobili.

77. In Benevento esistette un patriziato.

78. Vi furono nobiltà civiche in Anagni, Bagnorea, Civitacastellana, Corneto, Ferentino, Nepi, Tivoli, Toscanella, Velletri, Veroli e Viterbo.

79. In Ravello vi fu nobiltà e non patriziato.

80. Alle famiglie che, nel 1800, erano in possesso della nobiltà di Aquila, si può riconoscere il titolo patriziale.

81. Nelle Due Sicilie, la sola qualità acquisita della Nobiltà generosa dà diritto, secondo le disposizioni del R. Dispaccio 25 gennaio 1756 e della legge 25 aprile 1800, ad ottenere, attualmente, il riconoscimento del titolo trasmissibile di Nobile.

82. Le verifiche, che la Consulta Araldica fa degli alberi, fili e quadri genealogici (art. 22 del Regolamento) sono limitate per le famiglie che ottennero un precedente regolare riconoscimento della loro nobiltà e titoli.

83. Le famiglie che dettero Sommi Pontefici alla Cattolicità, od ebbero il Vicariato od il Generalato della Romana Chiesa, o ne furono privilegiate, possono usare l'ornamentazione araldica della così detta « Basilica »; cioè: « il gonfalone della Camera Apostolica accollato con le chiavi pontificie, cimandone lo scudo, e ponendola in capo, secondo la tradizione, previo riconoscimento, caso per caso, preceduto dal parere della Commissione araldica romana »¹.

¹ Un utilissimo *Indice alfabetico* di questo *Massimario* fu compilato nel 1912 dal valoroso Segretario della Commissione Araldica Siciliana, il Dott. GIUSEPPE TRAVALI, attuale Soprintendente del R. Archivio di Stato di Palermo, e pubblicato nel vol. VII, n. 34, del « Bollettino della Regia Consulta ».

REGOLAMENTO TECNICO-ARALDICO

TERMINI ARALDICI.

Art. 1. La *Consulta Araldica* nella descrizione degli stemmi ed in altre occorrenze si atterrà alla dicitura contenuta in uno speciale Vocabolario araldico da essa compilato e da approvarsi con Decreto Ministeriale.

STEMMI.

Art. 2. Gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal relativo R. Decreto 1° gennaio 1890.


Art. 3. Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal R. Decreto 27 novembre 1890.

Art. 4. Le Province, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato, ma di quell'arma o simbolo del quale od avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Regolamento Araldico.


Art. 5. Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza, o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso colle ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità.

SCUDI.


Art. 6. Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e, per le donne, quello ovato.





Scudi appuntati e loro costruzione grafica.




Scudo a testa di cavallo.




Scudi femminili ovati.




Scudo di torneo a tacca.






Scudo di foggia inglese.



Scudo, detto sannitico.




Scudo a punte.




Scudi sagomati.




Scudo accartocciato.




Scudo a becco.



Scudo appuntato.



Scudo ellittico femminile.



Scudo a rombo femminile.

Sono tollerate le altre fogge di scudi, riservando la forma romboidale alle arme femminine.

Nelle concessioni si escluderanno le fogge arcaiche e di torneo, inclinate, a tacca, a testa di cavallo, ecc.

ELMI.

Art. 7. Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica.



Elmo (celata, con liste sul coppo).



Elmo rabescato.



Elmo a becco di passero.



Elmo di profilo.



Elmo di tre quarti.



Elmi a cancelli.



Elmo di cittadinanza (visiera a mantice).

Nelle concessioni si escludono quelle a becco di passero, a berrettone ed altre arcaiche.

Art. 8. Gli elmi indicano la dignità a seconda degli smalti che li coprono e secondo la loro posizione, la



Stemma femminile
con elmo.



Elmo di fronte con manto.

inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera.

La superficie brunita e rabescata, le bordature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei cancelli nella visiera non danno indizî di dignità.

Art. 9. Gli elmi sono di acciaio; dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza.

Art. 10. Gli elmi usati dalla Famiglia Reale, descritti nel R. Decreto 1° gennaio 1890, sono dorati posti di fronte colla ventaglia alzata e la bavaglia calata.

Art. 11. Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati colla gorgieretta fregiata di collana e medaglia, colla ventaglia chiusa e la bavaglia aperta.

Si possono collocare o di pieno profilo, o di tre quarti a destra.

Quando lo scudo è fregiato dal manto, l'elmo si colloca di fronte.

Art. 12. Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati da quello centrale (se esiste) di fronte.

Art. 13. Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono abbrunati senza collana, colla visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.

Art. 14. Gli ecclesiastici, le donne, gli Enti morali in massima non usano il fregio dell'elmo.

CORONE.

Art. 15. Le corone della Famiglia Reale sono determinate e descritte nel R. Decreto 1° gennaio 1890.

Art. 16. Le famiglie nobili usano corone d'oro formate da un cerchio brunito o rabescato, gemmato, cordonato ai margini e sostenente le insegne del titolo o dignità.


Art. 17. La corona normale di *Principe* è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque vi-



Corona di Principe.

sibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).

Art. 18. Sono tollerate le corone di Principe che non hanno i fioroni alternati da perle, o che sono bottonati



Corone di Principe.

di una perla, o che hanno le perle sostenute da punte, o che sono chiuse col velluto del manto a guisa di tocco sormontato, o no, da una crocetta d'oro, o da un fiocco d'oro fatto a pennello.

Art. 19. Le famiglie decorate del titolo di *Principe del S. Romano Impero* possono portare lo speciale berrettone di questa dignità.

Art. 20. La corona normale di *Duca* è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.

Art. 21. Sono tollerate le corone di *Duca* coi fioroni bottonati da una perla e chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.

Art. 22. Le famiglie che furono riconosciute nell'uso attuale di un titolo di creazione napoleonica, possono usare il tocco piumato indicante il loro titolo.

Art. 23. La corona normale di *Marchese* è cimata da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenuti da punte



Corona Marchionale.

ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).

Art. 24. Sono tollerate le corone di *Marchese* coi gruppi di perle sostenute da punte o colle perle disposte



Corone Marchionali.

tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona, o sopra altrettante punte.


Art. 25. La corona normale di *Conte* è cimata da sedici perle (nove visibili).



Corona Comitale.

Art. 26. Sono tollerate le corone di *Conte* colle perle sostenute da punte o cimate da quattro grosse

perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordi-



Corone Comitali.


nate a piramide o collocate una accanto all'altra e sostenute dal cerchio o da altrettante punte.

Art. 27. La corona normale di *Barone* ha il cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda (tre visibili).



Corona di Barone.

Art. 28. Sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili), oppure, omesso il tortiglio, colla



Corone di Barone.

cimatura di dodici perle (sette visibili). o collocate sul margine del cerchio, o sostenute da altrettante punte.



Corona di Nobile.

Art. 29. La corona normale di *Nobile* è cimata da otto perle (cinque visibili).

Art. 30. È tollerata la corona di Nobile colle perle sorrette da altrettante punte.



Corone di Nobile.

Art. 31. La corona normale di *Cavaliere ereditario* è cimata da quattro perle (tre visibili).



Corona di Cavaliere ereditario.

Art. 32. Le famiglie decorate del *Cavaliato Germanico* possono fregiare lo scudo d'arme secondo le varie insegne state attribuite, nei diversi tempi, nei diplomi di concessione.

Art. 33. Le famiglie insignite della *Nobiltà germanica* possono usare l'elmo cimato dalla coroncina tornearia, cioè di quattro fioroni (tre visibili) alternati da



Elmo torneario germanico.

quattro perle (due visibili); ma questa corona non si può usare staccata dall'elmo, del quale è fregio speciale ed indivisibile.

Art. 34. La corona normale di *Visconte* è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altret-

tante punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili), oppure da due punte d'oro.



Corone Viscontili.

Art. 35. La corona normale di *Patrizio* è formata dal solo cerchio.



Corona Patriziale.

Art. 36. Per quei patriziati per i quali sarà dimostrato con documenti o monumenti di storica importanza che godettero l'uso molto antico di corone speciali, queste, caso per caso, si potranno riconoscere con deliberazione della Consulta Araldica preceduta dal parere della relativa Commissione regionale e sanzionata dal Ministro Presidente. Tali deliberazioni si dovranno pubblicare nella parte ufficiale del *Bollettino della Consulta Araldica*.

Art. 37. Le famiglie nobili e patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà, usano la loro corona collocandola sopra l'elmo.



Nobile dei Conti.

Art. 38. Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una, più grande, appoggiata al lembo


superiore dello scudo e contornante l'elmo, ed un'altra, più piccola, sostenuta dall'elmo stesso.

La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale ; la minore, quella del titolo più elevato della famiglia.


Art. 39. I Cardinali, gli Ecclesiastici regolari, i Cavalieri di giustizia e Professi dell'ordine di Malta non




Cardinale (focchi rossi).



Cardinale camarlingo (focchi rossi).



Patriarca (focchi verdi).



Arcivescovo (focchi verdi).



Vescovo (focchi verdi).




Prelato domestico (focchi pavonazzi).

portano la loro corona gentilizia, ma le insegne speciali della loro dignità e qualità.



Protonotario partecipante (fiocchi neri).



Cameriere d'onore (fiocchi neri).



Gran Priore di Venezia Balbiano.

Art. 40. Le donne maritate usano la corona corrispondente al grado del loro consorte. Le donne nubili (a meno di concessioni speciali) portano la sola corona del loro titolo personale.

Art. 41. Gli Enti morali possono fregiare la loro arma ed insegna con quelle corone speciali, delle quali si proverà la concessione ed il possesso legale.



Corona di Provincia.

Art. 42. La corona della *Provincia* (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gem-

mato colle cordonature liscie ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'in fuori.

Art. 43. La corona di *Città* (a meno di concessione speciale) è turrita, formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a



Corona di Città.

muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art. 44. La corona di *Comune* (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui mar-



Corona di Comune.

gini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto di argento e murato di nero.

SVOLAZZI.

Art. 45. Gli elmi si adornano coi loro veli frastagliati a svolazzi, trattenuti sul cucuzzolo da un cercine cordonato in banda.

Art. 46. Il cercine e gli svolazzi sono divisati cogli smalti dello scudo d'arme, a meno di speciali concessioni o di casi storici di inchiesta.



Svolazzo.

Art. 47. Nelle concessioni si descrivono gli smalti degli svolazzi, escludendo le smaltature all'antica fatte con figure o pezze dello scudo.

CIMIERI.

Art. 48. Il cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo. Per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.



Cimiero.

Cimiero
(Benso di Cavour).

Art. 49. In massima non si concedono cimieri se non a famiglie nobili e titolate, e si escludono per gli stemmi che non portano uso di elmo.

Art. 50. Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi, od altre insegne di torneo.

Art. 51. Non si fanno concessioni di cimieri multipli; questi possono solamente essere oggetto di riconoscimento.

MANTI.

Art. 52. Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia Reale e dello Stato sono regolati dai relativi Regi Decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890.


Art. 53. Il manto come distintivo ereditario è annesso ai titoli di Principe e di Duca.

Art. 54. All'infuori di questi titolati, non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantellette d'arme divisati colle figure o pezze dello scudo.

Art. 55. Il manto per i Principi ed i Duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricamo, bordature e frange.



Manto movente dall'elmo.




Manto movente dalla Corona.

Si colloca movente o dall'elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d'oro.

ALTRI ORNAMENTI.

Art. 56. I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte



Motto.

con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

Art. 57. Si rispettano le tradizioni storiche per i motti scritti con caratteri speciali e per i gridi d'armi.

Art. 58. Nelle concessioni i motti saranno od italiani o latini, non scritti con lettere arcaiche.

Art. 59. Non si fanno concessioni di gridi d'armi, di pennoni, di bandiere gentilizie, di coccarde e di livree.

Art. 60. Si possono fare concessioni ad Enti morali di bandiere bracciali, ed altre insegne.

Art. 61. I sostegni od i tenenti si possono riconoscere o concedere.



Sostegni (Draghi-Morozzo).




Tenenti (Selvatici-Balbo-Bertone).

INSEGNE FEMMINILI.

Art. 62. Le donne nubili possono portare l'arma della famiglia sopra un carello o tessera romboidale od ovata, cimata dalla corona del loro titolo personale e

circondata da una cordigliera d'argento sciolta, o da una ghirlanda di rose.



Principessa nubile.




Baronessa nubile.

Art. 63. Le donne maritate portano le insegne gentilizie di nascita accollate ed a sinistra di quelle del marito colla corona che gli appartiene.

Possono fregiare gli scudi con la cordigliera d'argento annodata o con due rami di olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.


Art. 64. Le donne vedove portano le insegne gentilizie come le donne maritate, ma con la cordigliera sciolta, oppure con due rami di palma decussati sotto la punta dello scudo.

Art. 65. Le insegne femminili, di massima, non sono fregiate da elmi, cimieri, sostegni e tenenti. Possono usare imotti.



Principessa vedova.

Art. 66. Per le armi femminili di cittadinanza si ometteranno tutti gli ornamenti esteriori fuorchè i motti.



Dama vedova.

DISTINZIONI DI DIGNITÀ.

Art. 67. I Cavalieri dell' Ordine Supremo della SS. Annunziata possono accollare al loro scudo il manto dell'Ordine che è di velluto amaranto sparso di rose e di fiamme d'oro, con gal-




loni d'oro caricati di nodi e di rose di Savoia e colla foderà di teletta d'argento.

Art. 68. Gli Ecclesiastici possono usare le insegne tradizionali della loro dignità.


Art. 69. I Magistrati aventi il grado di Primo Presidente possono accollare lo scudo colle mazze e colla toga della loro dignità e cimarcarlo col rispettivo tocco.

Primo Presidente di Cassazione.

Art. 70. Gli Ufficiali Generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero di sei, se tenenti generali comandanti




Maggiore Generale.




Tenente Generale.

di corpo d'armata; di quattro, se tenenti generali; di due, se maggiori generali.

Art. 71. Gli Ufficiali Generali di mare possono accollare il loro scudo ad un'ancora, se contrammiragli; a due ancore decussate, se vice ammiragli.




Contr'Ammiraglio.



Vice Ammiraglio.

Art. 72. I Decorati di ordini equestri possono fregiare il loro scudo colle insegne delle loro decorazioni.

Art. 73. I Cavalieri di Gran Croce, decorati del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,



Gran Cordone Mauriziano.

continueranno a cingere lo scudo colla gran fascia verde annodata da più cifre reali coronate d'oro.

APPENDICE ALLA PARTE PRIMA.

Massime Nobiliari approvate dalla Consulta Araldica successivamente alla pubblicazione del « Massimario » ed inserite a pagg. 14-16 del Bollettino Ufficiale della Consulta, n. 38 del vol. VIII (gennaio 1924):

PREDICATI IN SICILIA. — La Consulta riportandosi alla deliberazione emessa nella seduta del 28 gennaio 1906, e sentita la Commissione Araldica Siciliana, delibera in conformità di quanto già si è stabilito circa ai diritti fiscali e giudiziari conceduti in feudo (27 gennaio 1908).

PATRIZIATO GENOVESE. — La Consulta delibera la revoca del decreto Ministeriale 30 aprile 1890 per la ricognizione ad *personam* del titolo marchionale ai Patrizi genovesi ultrogeniti (27 gennaio 1908).

ORDINE TEUTONICO (ASSOCIAZIONE MARIANA). — La Consulta delibera che non sia concessa licenza ad italiani decorati della Croce Mariana, insegna non cavalleresca, di fregiarsene (16 giugno 1908).

PATRIZIATO DI SULMONA. La Consulta delibera potersi riconoscere, come vera nobiltà civica, la Nobiltà di Sulmona, e potersene riconoscere il relativo titolo alle famiglie iscrittevi, prima che la città fosse infeudata (16 giugno 1908).

FEDI DI STATO CIVILE. La Consulta approva che nel Libro d'oro, anzichè inscrivere le persone col solo primo nome segnato nell'atto di stato civile, si inscrivano con tutti i nomi (21 febbraio 1909).

TITOLI AUSTRIACI AD ANTICHI SUDDITI ITALIANI. La Consulta delibera che i titoli concessi dall'Austria a sudditi del Lombardo-Veneto dopo la cessazione del S. R. Impero, e che nell'Elenco Veneto sono qualificati come « titoli dell'Impero austriaco » debbano considerarsi come conceduti dal Sovrano del tempo ai propri sudditi del Regno Lombardo-Veneto, e non come titoli dell'Impero austriaco (21 febbraio 1909).

DOCUMENTAZIONE ELIOGRAFICA. — La Consulta approva che sia propagato l'uso delle copie di documenti

e monumenti eseguiti in fotografia ed eliografia
(21 febbraio 1909).

LASCITI PII ESISTENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NOBILI. — La Consulta approva la proposta di interrogare il Ministero dell'interno per sapere quali siano gl'Istituti nel Regno eretti in seguito a pii lasciti a favore delle famiglie nobili, e ciò per tutelare, in avvenire, gl'interessi e i diritti dei candidati appartenenti a famiglie nobili (21 febbraio 1909).

SUCCESSIONE AI FEUDI IN SICILIA. — La Consulta conferma la precedente deliberazione che cioè: nella successione ai feudi siciliani, tra collaterali concorrenti alla successione legittima, esclusa la successione retrograda, appartiene la prelazione al più prossimo di linea all'ultimo investito tra gli uguali di linea al più stretto in grado, con preferenza al maschio tra gli uguali di linea e di grado, ed al maggior nato, a parità di linea, di grado o di sesso (11 febbraio 1910).

CADUCITÀ DEI TITOLI NOBILIARI NEGLI INFERMI DI MENTE. — La Consulta delibera esservi la caducità del diritto a successione ai titoli nobiliari per coloro che sono d'un'infermità insanabile di mente (11 febbraio 1910).

PATRIZIATO VENETO (CORONA SPECIALE). — I Patrizi veneti potranno far uso di una corona speciale formata da un cerchio d'oro gemmato e contornato, sostenente otto fiononi stilizzati (cinque visibili) a foggia di gigli stilizzati alternati da altrettante perle (quattro visibili) (8 giugno 1911).



MASSIMA ESPLICATIVA DEL REGOLAMENTO ARALDICO. Qualora un membro delle varie Commissioni regionali araldiche cambi definitivamente di residenza per ragioni d'ufficio, cessa dal far parte della Commissione cui apparteneva (9 giugno 1912).

SUCCESSIONI FEUDALI SARDE (ABILITAZIONE). La Consulta approva una motivata relazione della Commissione araldica sarda in cui si dichiara che: per le successioni feudali in Sardegna era indispensabile

che un individuo non insignito della nobiltà fosse preventivamente abilitato alle successioni stesse da uno speciale decreto di abilitazione (9 giugno 1912).

CORONA DA USARSI DAI CONTI PALATINI. — Ai Conti palatini si attribuirà una corona comitale, disegnata nel Regolamento tecnico araldico, e che è: « a tre punte alzate ed a sei ribassate » (21 febbraio 1915).

DON E DONNA AI NOBILI ANTICHI LOMBARDI. — Il titolo di *Don* e *Donna* potrà attribuirsi a quelle antiche famiglie lombarde che lo ebbero già riconosciuto all'epoca della revisione nobiliare ordinata dall'Imperatrice Maria Teresa (21 febbraio 1915).

PATRIZIATO D'AMALFI. — Si potrà riconoscere alla Città di Amalfi un ceto *equivalente al Patriziale* per quelle famiglie che erano *nobili* prima della infeudazione della Città (21 febbraio 1915).

GRANDATO DI SPAGNA. — Senza una declaratoria dell'attuale Governo spagnolo non può essere riconosciuto il Grandato (21 febbraio 1915).

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BARONE SU PREDICATO NOBILE NAPOLETANO. — Si stabilisce che per ottenere il riconoscimento del titolo di Barone su di un predicato nobile napoletano occorre che il feudo sia in capite e abbia una effettiva giurisdizione feudale per un periodo non minore di duecento anni anteriore all'abolizione della feudalità, che nel napoletano avvenne il 2 agosto 1806, e che il riconoscimento abbia luogo con provvedimento ministeriale (13 febbraio 1916).

ANTICIPATE SUCCESSIONI E MARITALI NOMINE. — In seguito a vertenza svoltasi col Ministero delle finanze, si stabilì che le anticipate successioni ed i maritali nomine siano soggetti alla tassa erariale di concessione ridotta a tre quinti, meno che, per le provincie dell'ex reame delle Due Sicilie, quando debesi applicare il disposto del R. Rescritto 24 settembre 1827 per le anticipate successioni e quello del 4 marzo 1828 per i maritali nomine.

Frattanto, in via transitoria, viene ammesso che la tassa di concessione non vada applicata per i

provvedimenti passati quando l'atto relativo non sia un decreto Reale.

In virtù di questa disposizione, dunque, tutte le concessioni già avvenute vengono mantenute valide, al di fuori di qualsivoglia corrispettivo, mentre in seguito l'Amministrazione esigerà o meno la tassa in relazione a quella forma che sarà adottata per l'atto di concessione (4 marzo 1917).

PREDICATI NOBILIARI NAPOLITANI USCITI DALLA FAMIGLIA. — La Consulta delibera :

1° che siano mantenuti i predicati già ammessi ;

2° che siano mantenuti quelli bisecolari di speciale importanza, e che spettano alle famiglie più illustri ;

3° che siano mantenuti quelli propri a conservare la distinzione fra i vari rami delle famiglie.

Che a questi predicati resti unito l'appellativo del titolo più cospicuo, così « dei Principi », « dei Duchi », ecc...., che spettò alla famiglia già insignita ;

4° che sia di regola abbandonato nei casi di investiture concesse negli ultimi tempi della feudalità, o di famiglie che non ebbero occasione di illustrarsi in modo particolare, salvo l'esame caso per caso, rimesso all'Ecc.ma Consulta (22 maggio 1919).

ALBERI GENEALOGICI. — Si stabilisce che gli alberi genealogici, autenticati dal Commissario del Re, e da munirsi del visto della Consulta, debbano essere soltanto formati sugli opportuni atti di stato civile, almeno di morte e di matrimonio, senza speciali illustrazioni e senza aggiunte complementari di luogo, d'origine o di predicati od altro, perchè sfuggono al compito dell'autenticazione di essi (30 novembre 1921).

* * *

N. B. — Nel n. 35, vol. VII (ottobre 1913) " Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica " (pagg. 337 e seg.) furono pubblicate le Liste dei *Serenissimi Collegii* di Genova, del *Minor Consiglio*, del *Gran Consiglio* e dei *Patrizi* Genovesi che non erano compresi nei Consigli suddetti.

PARTE SECONDA.

LEGISLAZIONE NOBILIARE DEGLI EX
STATI ITALIANI PRIMA DELLA UNI-
FICAZIONE DEL REGNO D'ITALIA

AVVERTENZA.

Abbiamo creduto opportuno di dare un congruo sviluppo anche a questa parte di legislazione nobiliare, per quanto retrospettiva, poichè alcune delle norme da essa sancite hanno conservata intera la loro vitalità, mentre altre sono state solo parzialmente modificate o integrate dagli ordinamenti nobiliari vigenti, i quali nella precedente regolamentazione araldica italiana hanno trovato un ricco e, per lo più, ottimo materiale di elaborazione legislativa, quasi sempre in perfetta armonia colle tradizioni giuridiche paesane e colla storia delle singole Regioni.

Per quanto poi concerne in particolar modo il riconoscimento delle Nobiltà locali, le norme dettate dai passati Governi hanno generalmente tuttora un valore assoluto ed attuale di pratica applicabilità, e vengono sempre autorevolmente invocate così

nelle procedure nobiliari avanti la Regia Consulta Araldica come in quelle avanti il S. M. Ordine di Malta, ecc.

L'esame, d'altronde, delle vecchie legislazioni in materia può sempre esser utile a dar un'idea del carattere speciale posseduto in ogni regione dalla rispettiva Nobiltà, e servir pure di guida a coloro che intendessero rivendicar titoli e attributi onorifici lasciati cadere, mostrando quali fossero i requisiti richiesti per aspirarne al godimento.

Nel compilar questi riassunti abbiamo procurato di far sempre gli opportuni riferimenti alle MASSIME sancite al riguardo dalla Regia Consulta, che — almeno per ora — costituiscono quasi la sola autorevole giurisprudenza e l'unica fonte di ermeneutica sulla materia.

PIEMONTE.

La legislazione nobiliare Piemontese, che comincia cogli « Statuta Sabaudiae » del 1430, riferendosi quasi esclusivamente ai feudi, non ha più — dopo l'abolizione di questi per le leggi eversive della feudalità — che un valore meramente storico.

Nel 1613 fu ordinata la compilazione di speciali Registri per l'annotazione degli stemmi: e tale materia fu ripresa nel 1687, quando venne disposto per una generale consegna e registrazione degli stemmi medesimi in uso presso le famiglie tradizionalmente nobili, e allargato ad altre classi di cittadini il diritto di possederne.

Interessanti sono pure alcune disposizioni del 1627 e 1633, ampliate nel 1680, che dichiaravano la mercatura non essere derogatoria della nobiltà.

Negli Stati Sabaudi non si ha una vera legge organica sulla materia nobiliare. Solo nel 1738 i Primi Presidenti del Senato e della Camera dei Conti, insieme all'Avvocato Generale del Senato Piemontese, formularono un « parere », che distingueva tre generi di Nobiltà: *di privilegio, di sangue e di uffizio*. Per le due prime categorie non vi sono criterii speciali che le differenzino dalle corrispondenti nobiltà di altre regioni: per la terza, si proponeva di considerare nobili i discendenti di quegli Ufficiali che gli Editti avevano dichiarati nobili, e si suggeriva una serie di ufficii che potevano considerarsi come capaci d'ingenerare la nobiltà.

Da una serie di Massime nobiliari estratte da declaratorie Camerali e da pareri del Procuratore del Re presso la Camera dei Conti di Torino ricaviamo le seguenti che possono avere un valore anche attuale:

I titoli nobiliari non si acquistano per prescrizione.

La nobiltà non si prova con attestazioni giudiziarie.

L'autorizzazione a fondare una Commenda Mauriziana non dà la nobiltà ereditaria.

L'antico uso e la concessione di stemmi gentilizii non sono prova di nobiltà.

Chi è nato da padre ed avo Senatori non abbisogna di abilitazione.

Il titolo di Senatore importa nobiltà personale.

L'ufficio di Senatore di Savoia radica nobiltà.

In una famiglia nella quale, da tre generazioni e di padre in figlio, sianvi Capitani, può dirsi radicata la nobiltà.

I feudi rustici non conferivano la nobiltà.

Il titolo di « nobile » usato in antichi atti da famiglie anche per lungo spazio di tempo non fu mai creduto attribuire nobiltà.

I titoli nobiliari attribuiti in Provvisioni Sovrane non danno alcun diritto ad assumerli.

Le dichiarazioni di Segretarii o di Custodi d'Archivii, e d'Autorità Municipali non provano, da sole, nè la nobiltà, nè la discendenza.

È da notare che le città di Alessandria e Novara ebbero una Nobiltà Decurionale, ma senza che si abbia un vero Patriziato di dette città.

GENOVA.

Gli ordinamenti Genovesi del 1528, con intenti prevalentemente politici più che nobiliari, divisero tutti i Nobili (« illos tantum quos publicae famae testificatione tales esse cognovimus ») in 28 *Alberghi* o famiglie compilandone un apposito registro¹ che fu detto *Liber Nobilitatis* (volgarmente, *Libro d'Oro*).

A questo primo nucleo potevano poi aggregarsi, come infatti si aggregarono, altre famiglie della città e del dominio, che delle prime prendevano il nome e lo stemma; e ai soli Nobili compresi nei 28 *Alberghi* erano riservati gli ufficii e il governo della Repubblica.

Colla riforma del 1528 fu stabilito che le famiglie aggregate alle prime 28 riprendessero gli originarii co-

¹ Questo prezioso registro fu il 14 giugno 1797 dalla demagogia giacobina dato alle fiamme sulla pubblica piazza, e non ne resta, disgraziatamente, alcuna copia autentica. Nel R. Archivio di Stato di Genova però si conservano i *Processi* originali per le iscrizioni nel « Libro d'Oro », riuniti in una serie di 27 filze intitolate appunto « *Nobilitatis* ».

gnomi, a meno che non ottenessero dalla famiglia cui erano state aggregate il permesso di continuare a portarne il nome e le insegne.

Con sano criterio d'autonomia democratica fu il 9 marzo 1581 vietato di concedere la Nobiltà per raccomandazione di Principi esteri; e il 26 ottobre 1583 furono precisate le norme relative alle industrie e traffici il cui esercizio importava deroga alla Nobiltà.

Fin da antico tempo i Patrizi Genovesi si insignirono per consuetudine del titolo marchionale, che però il Governo Sabauda succeduto alla Repubblica Genovese tollerò solo per le famiglie dogali negandolo alle altre semplicemente ascritte al Libro d'Oro, mentre le vigenti disposizioni legislative ne hanno ragionevolmente allargato il riconoscimento come appresso:

Regio Decreto 30 Aprile 1890 sul titolo marchionale da riconoscersi al patriziato genovese.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i pareri della Commissione Araldica regionale ligure e della Nostra Consulta Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Nostra Consulta Araldica è autorizzata a proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri il riconoscimento, per Decreto Presidenziale, del titolo di Marchese ai discendenti in linea primogeniale, maschile, legittima e naturale, dagli individui iscritti al Corpo della Nobiltà Genovese nell'anno 1797, ultimo della Repubblica Genovese.

Art. 2. Questo titolo marchionale sarà trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali, maschi da maschi, in linea e per ordine di primogenitura.

Art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Consulta Araldica, è incaricato della

esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 gennaio 1890. Registro 155. Decreti Amministrativi. f. 145.

MANDILLO.

Con deliberazione successiva, in data 30 aprile 1890, la R. Consulta Araldica proponeva, e S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri sanciva la disposizione di riconoscere il titolo marchionale « ad personam » a quei patrizi genovesi ultrogeniti di famiglie, alle quali, secondo il Regio Decreto 18 dicembre 1889, spetta il titolo marchionale, e che, essendo in elevata posizione sociale e pubblica, già godono tale titolo per enunciazioni fatte in antecedenti provvisioni regie che li riguardano.

Però tanto la Consulta Araldica, quanto S. E. il Presidente del Consiglio, si riservano il giudizio speciale, caso per caso.

SARDEGNA.

La Sardegna non ebbe leggi speciali sulla Nobiltà; i titoli erano connessi coi feudi; manca perciò una Nobiltà municipale.

La Consulta Araldica si è però occupata della Nobiltà Sarda, formulando le seguenti massime ad essa relative:

Massime sulla nobiltà sarda.

1. Le patenti di Cavalierato o Nobiltà spedite dal Vicerè Don Gonzale Chacon, senza designazione dell'autorità conferitagli da Filippo V, non sono titoli

sufficienti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale.

2. Si considera semplicemente virtuale il possesso di titoli nobiliari che deriva da Diplomi non muniti del necessario « *exequatur* ».

3. La nobiltà sarda acquistavasi mediante espresso speciale diploma.

4. Poteva usare del titolo di Nobile e Cavaliere chi era stato riconosciuto per tale in due Corti successive.

5. Il semplice possesso di un feudo non è titolo sufficiente per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale col titolo di Barone.

6. La fondazione di una Commenda Mauriziana non arreca per sè stessa la nobiltà progressiva, ma la costituisce alla terza generazione dopo il fondatore.

7. Il titolo di Nobile spetta alle femmine che appartengono alle famiglie nelle quali i maschi hanno diritto allo stesso titolo.

8. I matrimoni con donne nobili non nobilitano il marito, nè la famiglia di lui; eccetto che sia diversamente provveduto con sovrana disposizione.

9. La concessione di stemmi gentilizi non prova la nobiltà di una famiglia.

10. L'armamento di Cavaliere non è prova di Cavalierato e tanto meno di Nobiltà se non è susseguito da speciali diplomi.

11. I titoli nobiliari attribuiti ai possessori dei feudi nelle Carte Reali, che approvano le convenzioni stipulate per il riscatto dei medesimi, sono legittimi.

12. I titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone, Visconte, provenienti dai cessati possessori dei feudi per maschi e femmine, spettano ai maschi primogeniti, ma possono trasmettersi, in mancanza di loro, e dei loro diretti successori, ai fratelli, ed in mancanza di questi, alle sorelle. In parità però di grado e di linea, il maschio è sempre preferito alla femmina.

13. In Sardegna non esiste alcuna vera nobiltà civica o decurionale.

14. Fanno parte della nobiltà sarda quelle famiglie che hanno ottenuti speciali diplomi dai re di Aragona, di Spagna e di Sardegna.

LOMBARDIA.

STATO DI MILANO. REGNO LOMBARDO.

Un R.^o dispaccio di Filippo II^o d'Austria, 2 giugno 1609, prescriveva che i titoli di MARCHESE e di CONTE, concessi nello Stato di Milano passassero solo nei primogeniti.

Il Consiglio Generale di Milano, con Ordine 5 marzo 1652, stabiliva che gli Uffici del Governo Civico fossero riservati soltanto ai Nobili di nascita o ai Cittadini originarii che almeno da 100 anni dimorassero nella metropoli.

Un'altra deliberazione, 13 maggio 1718, dello stesso Consiglio confermava siffatta costituzione di un ceto nobile e di una classe privilegiata e distinta di cittadini abilitati alle maggiori cariche pubbliche, precisandone i requisiti.

Due Regie Prammatiche, 13 dic. 1682 (Carlo II^o d'Austria) e 28 giugno 1723 (Carlo VI^o d'Austria) — confermate poi da un Sovrano dispaccio 29 maggio 1760 — dichiararono quali fossero le industrie (fabbriche di seta, di lana, ecc.) e i commerci (la mercatura « nobilmente esercitata ») il cui esercizio non dovesse intendersi derogatorio alla nobiltà.

Con Ordinanze sovrane 31 agosto e 14 settembre 1750, 27 gennaio e 12 marzo 1767, Maria Teresa d'Austria istituiva un TRIBUNALE ARALDICO in Milano e sanciva importanti norme regolamentari araldiche, sviluppate poi e metodicamente coordinate nell'EDITTO TERESIANO 20 novembre 1769, di cui riproduciamo il testo integrale perchè costituisce la vera LEGGE ORGANICA che disciplinava tutta la materia nobiliare in Lombardia.

C. R. Editto sulla nobiltà.

Quando Ci permettevamo che, in esecuzione de' precedenti Editti, e massimamente di quello de' 14 settembre 1750, fosse posto freno all'ambizione delle persone, anche più abbiette, le quali si fanno lecito attri-

buirsi titoli, predicati d'onore, arme gentilizie e decorazioni esterne riserbate a' soli nobili; usurpazione tanto meno soffribile, quanto più ne discende un manifesto sconvolgimento del fine a cui quelle son dirette, e d'ogni buon ordine istituito per rendere non meno perfetta che tranquilla la civile Società; è restata intesa Sua Maestà che anzi siasi più inoltrato in così riprovevole abuso. E volendo che, in niun modo, questo si tolleri in pregiudizio non meno dei diritti del Principe, dal quale solo dimanano simili decorazioni, che della stessa genuina nobiltà, per essere le medesime introdotte dall'uso di tutte le colte Nazioni per remunerazione delle virtù, e per distinzione delle famiglie o persone benemerite; ha stimato necessario la Maestà Sua spiegarci la Sovrana Sua Mente col reale suo dispaccio de' 12 giugno di quest'anno, inerendo all'antecedente 7 gennaio 1768.

Noi, dunque, intesi de' Sovrani Voleri, abbiamo ordinato che, dal Tribunale Araldico istituito in questa città col primo de' suddetti due Reali Rescritti, venissero conciliate le opportune Massime, e Regole, le quali riconosciute dal Senato, e successivamente da Noi approvate, indi con qualche modificazione dalla stessa Maestà Sua sotto li 12 giugno suddetto: ordiniamo e comandiamo che, ritenute le precedenti Prammatiche, emanate in tale materia per questo Stato sotto i giorni 3 maggio 1737, 31 agosto 1750 e 19 aprile 1753, come anche l'Editto suddetto de' 14 settembre 1750, in quanto non resta altrimenti provveduto col presente, abbiano inalterabilmente ad osservarsi in tutta la Lombardia Austriaca le seguenti Regole, derogando a qualunque abuso, tolleranza, consuetudine, o preteso privilegio e possesso in contrario.

Capo I.

Persone che saranno considerate nobili.

I. — Quelli che da Sua Maestà saranno ammessi agli Ordini e Ranghi, che richiedono prove di nobiltà generosa, come sono gl'Imperiali Regi Ciambertani o simili, o che dalle proprie città e corpi pubblici della Lombardia Austriaca, che sono in possesso di tale pre-

rogativa, saranno riportate ne' Cataloghi de' corpi nobili delle medesime città, sempre che l'Istituto di essi esiga la necessità di provare una vera e positiva nobiltà.

II. — Quelli che, dopo l'esame de' documenti verranno dal Tribunale Araldico riconosciuti e dichiarati essere d'una famiglia antica e veramente nobile perchè i loro ascendenti paterni siansi ritrovati avere acquistata una vera e positiva nobiltà, secondo i principii che sono stabiliti e osservati nel Collegio de' Giurisperiti nobili di Milano; ben inteso che al suddetto fine non s'avrà alcun riguardo nè alle armi gentilizie nè a predicati nobili, posti in qualunque atto pubblico o privato, dopo l'anno 1640.

III. — I titolati da Sua Maestà o da' suoi gloriosi predecessori, quando provino d'aver adempiute le condizioni apposte agli stessi titoli nella Reale concessione de' medesimi. Perciò dovranno questi tali produrre negli atti della Camera Araldica le stesse concessioni di titoli e le giustificazioni d'aver eseguite le condizioni ai titoli annessi: e ciò nel termine di mesi tre dal giorno della pubblicazione di questo Editto; al che essi mancando sarà eccitato il Fisco contro i medesimi, qualor continuassero a prevalersi de' titoli loro concessi sotto tali condizioni.

IV. — Gl'investiti di Feudo con Giurisdizione, che sia almeno di cinquanta Focolari, quand'anche essi non fossero per altro ammessi agli Ordini nobili, purchè tale Feudo sia stato da Sua Maestà conferito ai medesimi per meriti personali, o de' loro Maggiori, e coll'espresso fine di nobilitarli; ciò, che essi dovranno giustificare con opportuni documenti innanzi alla Camera Araldica. Rispetto agli altri, mancanti del suddetto requisito, vuole Sua Maestà, che non possano acquistare un feudo nobile o con giurisdizione, se prima non siano ammessi o agli Ordini nobili, come sopra, o abilitati colla previa, ovvero colla contemporanea loro nobilitazione, da concedersi dal Principe, all'acquisto di tale feudo.

V. Quelli che avranno riportato da Sua Maestà privilegio d'essere annoverati fra nobili, colla speciale dichiarazione ch'essi debbano godere delle prerogative degli Ordini nobili.

VI. — Saranno riputati nobili i Regi Ministri che siedono ne' Tribunali, quali sono in Milano il Senato,

il Consiglio d'Economia pubblica e il Magistrato Camerale; in Mantova la Giunta del Vice-Governo, il Consiglio di Giustizia, e il Magistrato Camerale: la nobiltà loro però diverrà ereditaria nella famiglia, e sarà trasmessa come tale a tutta la posterità solamente nel caso che una delle suddette dignità o cariche si ritroverà anche nella persona del figlio o di altro de' discendenti dal primo rivestito di tale carica.

VII. — Goderanno pure delle distinzioni di nobili gli Avvocati e Sindaci fiscali; li Regi Capitani di giustizia delle città di Milano e di Mantova, li Segretari del Governo e de' Tribunali supremi, li Vicarii Generali dello Stato di Milano, e il Vicario di giustizia di Milano, l'Ispettore generale della Cacce, i Regi Delegati e li Podestà Regi, con che la nobiltà loro, come meramente personale, e annessa all'esercizio del loro ufficio, non sarà transitoria ai loro discendenti, quando una delle cariche riferite nel presente articolo non sarà stata continuata nella stessa famiglia per tre generazioni, cioè nelle persone del padre, del figlio e del nipote.

VIII. — Le mogli e le vedove delle persone de' nobili, come anche dei Regi Ministri di sopra riferiti nell'articolo VI, godranno anch'esse delle distinzioni de' nobili, purchè le medesime sieno o di nascita nobile, o distinta fra cittadini, e abbiano ristorato colle proprie sostanze la nobile famiglia del marito, a condizione, però, ch'esse non sieno del tutto plebee. Le mogli, poi, e sorelle de' nobili, collocandosi in matrimonio, seguiranno le condizioni dei mariti.

IX. — I discendenti legittimi da' figli naturali, nati da padre nobile come sopra, e libero, e da madre libera, qualora i detti figli naturali siano stati legittimati o per susseguente matrimonio, o almeno per rescritto del proprio Sovrano, e che questi ultimi siano stati allevati da' loro padri nobilmente, e che nè essi nè i loro discendenti abbiano degenerato.

X. — Qualunque suddito di Sua Maestà nella Lombardia Austriaca che si fosse fatto dichiarare nobile, o avesse riportato da qualunque Principe, sia ecclesiastico, sia secolare, titolo d'onore, non sarà considerato per tale, quando non provi un'antica nobiltà, o d'esserne in possesso prima dell'anno 1640, o ne abbia da Sua Maestà riportata la confermazione, e questa fatta insinuare negli Atti del Tribunale.

I figli e discendenti de' nobili, come sopra, se avranno degenerato dalla nobiltà de' loro maggiori, non potranno essere considerati nobili, e capaci delle distinzioni permesse col presente Editto : che se il difetto sarà sopra dell'avo, e non oltrepassi due generazioni, oppure se questi figli e discendenti avranno riportato da Sua Maestà il privilegio di ripristinazione, anche questi saranno considerati capaci delle distinzioni portate col presente Editto.

XI. — Ad ogni persona, in cui non occorra alcuna delle sopra riferite qualità, resta proibito l'uso degli onori e delle prerogative, contenute nell'Editto presente, unicamente riservate a' soli nobili; e se questi tali si faranno con atti replicati trattare o considerare nobili in voce, o in iscritto, e negli Instrumenti o altri Atti pubblici anche una sola volta, incorreranno nelle pene imposte a quelli che si usurpano tali prerogative, come ne' capi seguenti.

XII. — Dichiariamo che alle prove di nobiltà non sarà opponibile l'aver commerciato all'ingrosso in lana, o in seta, entro gli Stati della Lombardia Austriaca, dopo le Sovrane determinazioni, manifestate col Reale Dispaccio de' 29 maggio 1760, e con altri precedenti Diplomi.

XIII. — Vogliamo, inoltre, che qualunque preventiva cognizione del Tribunale Araldico rispetto a quelle famiglie che aspirano ad essere ammesse agli onori degli Ordini patrizi, tale ricognizione non farà stato da sè sola per l'ammissione a' Corpi nobili, giusta il loro Istituto, e, rispetto agli onori della Corte, dipenderà dall'arbitrio di Sua Maestà il prescrivere quel sistema che più alla medesima sarà in grado.

XIV. Tutti i nobili faranno descrivere nel Codice Araldico i loro figli prima che giungano, rispetto alle femmine, all'età d'anni 14, e rispetto ai maschi, a quella di 18, acciò in avvenire non sieguano confusioni nelle famiglie.

Capo II.

Delle Arme Gentilizie e loro Ornati.

I. — Non sarà nella Lombardia Austriaca lecito a veruna persona l'usare arme gentilizie, cioè stemmi od insegne onorifiche, sì in pubblico, che in privato,

ed anche nelle Chiese, e sopra i sepolcri ed in occasione de' funerali, nè tampoco ne' sigilli familiari, anelli, e sopra le carrozze, quale non sia veramente nobile, come resta prescritto nel capo precedente, o cui non sia stata con ispecial privilegio concessa questa distinzione da' nostri Sovrani, o finalmente, che non provi d'esserne in possesso prima dell'anno 1640, sotto pena di scudi cinquanta.

II. — Sarà proibito l'attribuirsi lo stemma o cognome d'altra famiglia sebbene estinta quando, chi pretende d'usarne, non provi d'essere dell'agnazione rigorosa della nobile famiglia mancata, ed essere pur esso dell'Ordine de' nobili, sotto la suddetta pena.

III. — Non sarà parimenti sotto la stessa pena lecito d'ora in avanti l'usare dello stemma d'altra Casa nobile per titolo di adozione, cessione od altro contratto, quando non sia nobile anche l'adottato, il cessionario, il che dovranno questi tali aver provato negli Atti del Tribunale Araldico per riportarne dal medesimo la dichiarazione. Il titolo di eredità però, benchè in persona nobile, non basterà per assumersi l'uso dello stemma del defunto, o della famiglia estinta, da cui deriva l'eredità, a meno che l'erede non ne abbia riportato da Sua Maestà la permissione o approvazione, la quale dovrà provarsi entro due mesi negli Atti. In tutti i suddetti casi sarà necessario farne registrare la memoria nel Codice del Re d'Arme.

IV. — Non sarà pure lecito, come sopra, ad alcuno benchè nobile, l'ornare lo scudo delle proprie arme con motti, divise, padiglioni, mantelli, tenenti o sostegni, meno usare dell'Aquila Imperiale, nè pure per ornato se non ne avrà ottenuta la concessione da Sua Maestà o da Sovrani predecessori, da prodursi al Tribunale Araldico.

V. — Sarà proibita la mutazione, o variazione delle suddette arme onorifiche anche negli esterni loro ornamenti, qualora non sopravvenga nuovo titolo, il quale dovrà essere riconosciuto, ed approvato dal Tribunale Araldico, e registrato negli Atti del Re d'Arme, sotto pena, come sopra.

VI. — Alle persone dichiarate nobili nel primo capo sarà permesso l'uso del cimiero aperto sopra il loro stemma, e se saranno titolate o caratterizzate con supreme dignità, sarà lecito l'apporvi anche la

corona, osservando però in tutti i casi le regole del blasone, che assegna delle corone differenti a marchesi, conti, baroni, e cavalieri, secondo la diversità de' gradi.

VII. — Sotto nome d'insegne gentilizie non saranno comprese quelle semplici marche, o que' segni che sono un solo indicativo del possessore, o della sua famiglia, oppure della sua arte o negozio, però senza la corona o cimiero, o verun altro ornamento, o nota di nobiltà, ma contornate semplicemente da un succinto circolo, altrimenti incorreranno nella pena di cento scudi.

VIII. — Tutti quelli, a' quali come sopra è permesso l'uso delle arme gentilizie, nel termine di tre mesi, dovranno produrre al Tribunale Araldico la figura delle loro arme colorite, e ben blasonate, e quando vengano approvate, dovranno averle fatte delineare nel Codice Araldico presso del Re d'Arme, altrimenti non potranno di quelle usare sotto la pena di scudi 100: ed il Tribunale farà levare quelle che ritrovansi già esposte, o verranno esposte in avvenire contro il prescritto col presente proclama, e così si praticherà rispetto alle iscrizioni.

IX. — Saranno tenuti gli Anziani rispettivamente e li Consoli, e Sindaci, a denunziare a' loro giudicanti regi e feudali tutte le arme ed iscrizioni che, nelle rispettive Parrocchie e Comunità, fossero già esposte al pubblico e nelle Chiese dal principio di questo secolo fino a questa parte, tanto sopra pareti, quanto sopra sepolcri e panche, come anche quelle che venissero in avvenire ad esporsi, sotto la pena, in caso di omissione, di scudi dieci, ed anche della sospensione dell'offizio. I giudicanti poi, avuta tale denunzia, ne faranno di tutto relazione al Tribunale, e quello penserà a gratificare l'opera di detti Anziani e Consoli.

X. — Nella stessa pena di scudi dieci incorreranno anche gli scultori, pittori, incisori, ricamatori, ed altri artefici, i quali, contro la legge di questa prammatica, dipingeranno, incideranno, scolpiranno o ricameranno sopra pareti, arazzi o suppellettili insegne gentilizie, senza la previa esibizione dell'attestato che dovrà darsi alle parti dal Tribunale Araldico.

XI. — Finalmente dichiariamo che le suddette insegne, arme gentilizie, o stemmi dipinti, affissi o scolpiti anche prima dell'anno 1640 nelle case private,

nelle Chiese, e ne' luoghi pubblici, non facciano da sè soli prova, e se sono posteriori all'anno 1640, nemmen presunzione alcuna di nobiltà, cosicchè non possano giammai allegarsi nè attendersi per questo fine, se nell'uno e l'altro caso non concorrano le altre qualificazioni, le quali bastino per dichiarare la persona nobile, a tenore del prescritto nell'articolo secondo del capo primo.

Capo III.

De' Titoli e Predicati d'onore.

I. — Nessuna persona della Lombardia Austriaca, la quale non sia compresa nell'elenco de' titolati, da comunicarsi da magistrati camerati, e che non abbia adempiute le condizioni volute dalle Nostre leggi e prammatiche, potrà nominarsi e farsi nominare, in voce od in iscritto, Duca, Principe, Marchese, Conte, Barone, nè usare di questi titoli o attribuirsi qualche altra distinzione e grado, sotto pena di scudi cento.

II. — Quelli che, dopo comunicato l'elenco suddetto, otterranno da Sua Maesta simili titoli, dovranno presentarsi al Tribunale Araldico e dare le prove negli atti del Segretario Cancelliere d'aver adempiute le condizioni prescritte dalle nuove Costituzioni ed ordini veglianti nella Lombardia Austriaca, o volute nello stesso Diploma e dopo la ricognizione per parte del Tribunale, averle fatte successivamente, entro un mese, registrare presso dello stesso Segretario Cancelliere e del Re d'Arme; altrimenti, se si arrogheranno tali titoli, o qualunque altra distinzione annessa ai medesimi, incorreranno nella detta pena di scudi cento.

III. — I soli primogeniti di quelli che avranno riportati privilegi e titoli, dopo la Regia Prammatica dell'anno 1601, confermata con altra de' 2 giugno 1609, potranno usare de' suddetti titoli d'onore, e i secondogeniti dovranno da questi astenersi, sotto la pena di scudi cento, qualora non sieno anche ai secondogeniti estesi i titoli, e siasi in specie derogato agli Ordini suddetti.

IV. — Qualunque persona suddita di Sua Maestà, nessuna eccettuata, la quale abbia ottenuto titoli o qualsivoglia altra prerogativa d'onore, o di nobiltà

da qualche Principe estero secolare, od ecclesiastico, non potrà usare di tali titoli e prerogative, se non avrà riportato da Sua Maestà o da' suoi gloriosi predecessori la dovuta confermazione, da presentarsi al Tribunale Araldico, sotto pena di scudi cento.

V. — I sudditi di Sua Maestà, i quali accidentalmente si troveranno nella Lombardia Austriaca, potranno usare de' titoli a' medesimi conferiti dai loro Principi naturali.

VI. — Nessuno potrà nominarsi col titolo di qualunque feudo, o signoria, se non ne sia nell'attuale possesso, sotto pena di scudi duecento.

VII. — Sotto la stessa pena non sarà lecito ad alcun discendente da femmine usare del titolo della signoria o del feudo, che possedevasi da' loro ascendenti, qualora questi non fossero stati compresi nelle prime concessioni, o non abbiano ottenuta la grazia dell'ampliamento.

VIII. — Nessuna persona di un sesso o dell'altro potrà attribuirsi il predicato di *Nobile*, *Cavaliere*, *Dama*, nè quello d'*Illustrissimo*, *Don* o *Donna*, che non sia dell'Ordine nobile, come resta spiegato nel capo primo, sotto pena di scudi cinquanta.

IX. — Sarà molto più vietato a chiunque l'usare del predicato d'*Altezza* o di *Eccellenza*, qualora non fosse stato da Sua Maestà elevato a grado che lo porti, o non ne abbia date le prove al Tribunale Araldico, sotto pena di scudi trecento rispetto al predicato d'*Altezza*, e di duecento rispetto a quello d'*Eccellenza*.

X. — I Causidici, Notai, Scrivani, Stampatori, ed altri, qualora apponessero, negli Atti pubblici e privati, titoli o predicato d'onore a quelle persone alle quali non compete in virtù del presente Editto, incorreranno nella pena di venticinque scudi, e se ritroveransi d'aver trasgredito rispetto alla terza persona più volte, saranno condannati in *duplum*, o in *triplum*, secondo le circostanze de' casi. — I Segretari, Cancellieri, Notari ed Attuari che, in avvenire, ritroveranno apposti tali indebiti titoli, li dovranno onninamente cancellare dagli Atti, e gli Abbati de' Collegi de' Notari e Causidici in occasione delle ricognizioni che si fanno delle abbreviature, avranno cura di farli depennare, altrimenti ne renderanno rigoroso conto al Tribunale Araldico, che si riserba di far procedere alle pene contro de' contravventori. Perchè poi i Segretari, Cancellieri,

Attuari ed Abbati de' Collegi de' Notai restino intesi delle qualità e condizioni de' Soggetti, si faranno loro comunicare gli elenchi, o sieno cataloghi, come pure se gli rimetteranno i nomi di quelli, i quali d'anno in anno verranno dichiarati nobili.

XI. — Dichiariamo altresì che, in ogni tempo, non si avrà alcun riguardo de' titoli e predicati d'onore, che si ritroveranno apposti ne' libri di battesimo, matrimoni e morti esistenti presso i Parrochi.

XII. — Alle persone impiegate in abbietti esercizi, non potrà darsi nè anche il semplice predicato di *Signore*, sotto pena di cinquanta scudi, il qual predicato sarà permesso unicamente a chi vive civilmente, oppure esercita qualche arte o impiego civile, ed a questo sarà pure lecito di usare d'altri predicati inferiori alli di sopra enunziati, massimamente se abbiano relazione al loro esercizio.

XIII. — Potranno però i Notari apporre negli Atti e scritture, che per le persone non nobili attesteranno o rogheranno, l'ufficio o l'arte, che ciascun de' contraenti esercita.

XIV. — Per fine dovrà prontamente formarsi da Magistrati Camerali ed altri simili Uffizi o Tribunali della Lombardia Austriaca un diligente Catalogo di tutti i feudatari e titolati, e lo stesso dovranno fare i Corpi pubblici delle rispettive città e collegi che professano vera e positiva nobiltà per gl'individui ascritti al loro Ordine, i quali Cataloghi dovranno entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Editto rimettersi al Tribunale Araldico, il quale, riconosciute le costituzioni de' suddetti Corpi pubblici e Collegi, ne farà disporre per alfabeto i nomi, e saranno esposti al pubblico presso del Segretario Cancelliere del Tribunale del Re d'Arme, acciocchè ognuno possa restarne inteso, e formarne i loro rispettivi registri.

Capo IV.

Della pompa esterna onorifica.

I. — Sarà proibito a chicchessia l'uso de' sgabelletti, cassette d'argento, o inargentate, e borse pei libri nelle Chiese ed in altri luoghi pubblici, a riserva delle

sole mogli, vedove, figlie e sorelle de' nobili nominati nel capo primo, non però mai alla presenza del Sovrano: e chi contravverrà, oltre alla perdita delle robe, incorrerà nella pena di scudi cinquanta, alla quale saranno tenuti in sussidio anche i rispettivi loro mariti o padri, quando vi concorra loro connivenza o dissimulazione.

II. — Sotto la stessa pena e nel modo detto di sopra, non sarà permesso ad alcuna persona di sesso femminile, a riserva delle nominate di sopra nel capo primo, l'uso del guardinfante alla moda della Corte, detto Corico, e il farsi sostenere lo strascico, o siano code degli abiti, come pure il servirsi delle torchie nell'ingresso ed uscita del teatro.

III. — A' soli Consiglieri intimi attuali di Stato e Grandi di Spagna, agli Imperiali Regi Ciambertani, ed a' Capi de' Tribunali supremi e delle Milizie Nazionali, a' Senatori ed agli individui che costituiscono il Tribunale Araldico, così ancora alle loro rispettive mogli, se sono della condizione accennata nel capo primo articolo VIII, ed alle Dame di nobiltà antica, e maritate in famiglie parimenti di nobiltà antica e cospicua sarà permesso l'uso di cuscini, come pure l'apporre e tenere appesi alle teste de' cavalli fiocchi di seta; s'intende però limitato quest'uso al tempo che non risieda in paese un Principe o Principessa dell'Augusta Casa, dovendo allora essere regolata la pompa esterna de' particolari in questo genere conforme a quello di pratica nella stessa Imperiale Regia Corte, dove l'uso de' fiocchi è permesso ai soli Cardinali e Principi dell'impero. — Tutte le altre persone non riferite di sopra che si ritroveranno con cuscini, strati e fiocchi alle teste de' cavalli, incorreranno fino d'ora nella pena di scudi cento. E rispetto alle donne, i loro mariti e padri saranno in sussidio tenuti a subire la pena, concorrendovi loro connivenza o dissimulazione.

IV. — A tutti li nobili, dichiarati nel capo primo di questo Editto, compresi i Regi Ministri che sono riferiti come tali nell'art. VI del medesimo, tanto di un sesso che dell'altro, sarà permesso di vestire i loro domestici con livree a più colori e di guarnirle con passamani, e nastri d'oro e d'argento. Agli altri poi che sono d'un grado inferiore a' Regi Ministri, e riferiti nell'articolo VII del capo primo, saranno lecite pure le livree di diverso colore con guarnizione di cosidetti lavorini

di semplice lana o seta. A tutti gli altri sarà proibito l'uso delle livree guarnite, come sopra, sotto la pena di scudi cinquanta, oltre la perdita di esse livree.

V. — Sarà permesso a' soli nobili l'adornare i carri delle carrozze con oro fino, permesso però l'uso dell'oro falso, e far dipingere sulle carrozze insegne o arme gentilizie; e se altre persone ne useranno, sebbene per vettura, dopo mezz'anno dal giorno dalla pubblicazione di questo Editto, soccomberanno alla pena di scudi cinquanta. I vetturali poi, ed altri, i quali dopo mezz'anno dalla pubblicazione di questo Editto si troveranno usare carrozze con carri, o altri fornimenti indorati come sopra, incorreranno nella pena di scudi venticinque.

VI. — Sarà pure proibito a tutte le persone di un sesso o dell'altro, sotto pena di scudi cinquanta, il condurre seco per città più di due staffieri, a riserva de' nobili, de' quali si parla nel capo primo di questo Editto, ai quali sarà lecito condurre anche un lacechè, e rispetto alle persone di sopra nominate sotto l'articolo III del presente capo, sarà lecito anche condurre maggior numero.

VII. — Rispetto a' tempi e modi del lutto, ed alle materie funerarie, si osserverà l'Editto de' 10 maggio 1748, riservandosi Sua Maestà a darne le ulteriori provvidenze, e sarà cura del Tribunale Araldico il fare che vengano in ogni sua parte eseguiti.

VIII. — I soli nobili, come sopra, potranno in occasione di matrimonio, di funerali, o d'inviti a qualunque adunanza permessa, mandare circolarmente avvisi in istampa, che in tali occasioni si distribuiscono; e perciò se qualcuno, che non sia del rango nobile, si farà lecito di farli circolare, incorrerà nella pena di scudi cinquanta. Gli stampatori poi che li riceveranno per stamparli, dovranno presentarsi al Tribunale Araldico per l'opportuna permissione, sotto pena di scudi dodici, e la permissione si darà *gratis*.

IX. — Sarà pure proibito a tutti quelli che non restano compresi nel capo primo di questo Editto, l'intervenire alle pubbliche Assemblee, sì per ordine del Sovrano, che del Governo, come pure a ridotti, ed altri inviti nobili.

X. — A tutte le persone che professano arti o esercizi meramente meccanici e vili, sarà proibito l'uso

della spada o palosso in città, e chiunque contravverrà, incorrerà nella pena di scudi quindici, oltre la perdita della spada o palosso, e si riserverà il Tribunale a dichiarare, secondo le circostanze, quali siano le arti meccaniche e vili, ed a decidere le controversie delle cose di sopra disposte.

Capo V.

Chiunque della Lombardia Austriaca o altri Stati d'Italia creda di poter aspirare ad essere annoverato fra il ceto de' gentiluomini di Camera di Sua Maestà, ed all'onore della Chiave d'oro della di Lei Augustissima Casa, dovrà, secondo il prescritto coll'Imperiale Regio Dispaccio de' 7 gennaio 1768, d'ora in avanti presentare al Tribunale Araldico le sue prove di nobiltà, le quali dovranno essere in tutto eguali a quelle che la Religione Gerosolimitana richiede nella qualificazione de' suoi candidati e petenti per esser ricevuti fra Cavalieri di Giustizia della lingua italiana, restando soltanto esentati dall'obbligo di dover per mezzo di testimoni nel luogo della loro nascita dare le prove, e dall'altro obbligo di produrre, o far esaminare i documenti originali, sempre però, rispetto a quell'ultima dispensa, che non vi sia circostanza che a giudizio del Tribunale esiga il contrario.

Capo VI.

Tutte le pene imposte colla presente Grida s'intenderanno replicate ogni volta, che si sarà contravvenuto. Chiunque denunzierà o notificherà contravvenzioni avrà in premio la terza parte della pena, o multa, e del valore delle robe invenzionate, e sarà, volendo, tenuto segreto.

Qualora taluno si opponesse a quelle persone, che dal Tribunale vengono deputate a vegliare sull'osservanza del presente Editto, usando violenze in fatti, in iscritto e con parole, i Giudici del luogo, a richiesta di tali persone, ne faranno prendere le informazioni e queste si rimetteranno al Tribunale per quella risoluzione che giudicherà del caso.

Il Governo, il Senato, i Giudici daranno il braccio forte, acciò i commissionati, come sopra, possano eseguire il comandato col presente Editto.

Resta incaricato il Governo di mantenere e sostenere colla superiore sua autorità il Tribunale Araldico, e se vi saranno reclami contro le procedure di esso, vi provvederà secondo il caso.

Acciò nessuno possa allegare ignoranza del presente Editto, ordiniamo e comandiamo che questo venga nelle solite forme pubblicato in tutte le città della Lombardia Austriaca, ed altri luoghi che si crederanno opportuni.

Editto 29 aprile 1771, di Maria Teresa, portante provvidenze sul regolamento della nobiltà.

Il Capo del Tribunale Araldico con savie rappresentazioni avendo portato alla notizia e decisione di Sua Maestà alcuni dubbi che nel maneggio di questa nuova, vasta e scabrosa materia sono allo stesso Tribunale insorti; ed avendo Sua Maestà date a quelli le opportune determinazioni con più Reali Dispacci, e con spiegarci la Sovrana sua Mente; ritroviamo del reale servizio che di queste provvidenze se ne faccia inteso il pubblico, acciò, resa sempre più chiara e facile la legge, sappia questo come regolarsi, ed il Tribunale come proseguire con la lodevole ed incessante sua applicazione al disimpegno delle incombenze incaricategli. E perciò siamo venuti nel sentimento che, in seguito alla prammatica d'erezione del Tribunale delli 7 gennaio 1768, dell'Editto e piano delli 20 novembre 1769, si pubblici quest'altro col quale comandiamo:

Articolo I.

Primo. — Che per dichiarare una famiglia di vera e generosa nobiltà, dovransi presentare al Tribunale le pruove d'essersi la medesima, almeno per duecento anni, trattata in figura di nobile, locchè si dedurrà da' predicati d'onore, secondo le età, da matrimoni

qualificati, da cariche e impieghi, che ordinariamente non si appoggiano se non a persone nobili, da patronati, dalle dovizie, da titoli, feudi cospicui, fabbriche magnifiche ed antiche, state però sempre possedute da' maggiori della medesima famiglia, e altre simili decorazioni, che gli ascendenti del petente non abbiano esercitato arti meccaniche, a riserva della grande mercatura.

Secondo. — Fra queste decorazioni si conterà anche il decurionato, sebbene non fosse di città quali a tal fine non esighino rigorosa pruova di nobiltà di famiglia, purchè continuato ne' maggiori del petente per anni 150, e che per anni almeno 200 concorrino altre qualificazioni come sopra.

Terzo. — Fra le qualificazioni, che debbono come sopra provarsi pel corso delli 200 anni, si valuteranno, uniti però ad altri, anche i predicati d'onore continuati per anni 100, quantunque dopo l'anno 1640.

Quarto. — Le pruove da darsi, per giustificare i suddetti requisiti, anche per essere ammessi all'onore della Chiave d'oro, dovranno farsi avanti del Tribunale con diplomi originali ed instrumenti, e con loro copie autentiche e legalizzate, qualora trattisi d'instrumenti rogati da Notari esteri, e perciò fuori di quest'ultimo caso, e nell'altro di potere positivamente provare essere periti, o dispersi fra famiglie in oggi abitanti fuori Stato i diplomi e instrumenti originali, non si valuteranno nè li così detti *Concordat*, nè li *Pateat*.

Quinto. — Le narrative corse ne' diplomi, tanto emanati ne' passati tempi quanto ne' successivi, semprechè in questi ultimi non si alleghino specificamente i fondi autentici, dai quali siano state tirate; non si attenderanno per le giustificazioni di nobiltà antica, se non al caso che al Tribunale saranno date le pruove delle medesime.

Sesto. — Qualora si trovasse che qualche famiglia nobile avesse degradato e volesse essere ciononostante riconosciuta per nobile, il Tribunale si regolerà colle pratiche che tengonsi dal Collegio de' giureperiti di Milano.

Settimo. — Al quaranta per cento, di cui si parla nella tariffa unita al primo § per le retrotrazioni, non saranno tenuti quelli che in vista delle pruove come sopra dal Tribunale verranno dichiarati nobili, ma solo quelli

che vorranno riportare dal principe diploma che li qualifici tali.

Ottavo. — E siccome abbiamo riconosciuto che alcuni de' Collegi de' Dottori ed ordini decurionali delle città dello Stato di Milano o non hanno Statuti che prescrivino norma per ammettere a' loro ceti li petenti, o, se li hanno, non sono bastanti a giudicare della nobiltà degli arrolati per solo titolo di essere questi dottori di collegio o decurioni; perciò, se tali ordini de' decurioni o dottori vorranno essere per questo solo titolo dichiarati nobili, e riconosciuti in tutto lo Stato di Milano, dovranno formare o riformare i loro Statuti a norma di quelli della città di Milano, offrendosi Sua Maestà, avuto il sentimento del Tribunale, confermarli, e dargli quelli privilegi e distinzioni che troverà convenienti.

Nono. — Rispetto a quelle città della Lombardia che anticamente si reggevano in forma di Repubblica, e alcune delle quali costituivano successivamente una parte dello Stato di Milano, tal quale in oggi sono smembrate colle loro Provincie; le persone aggregate al ceto patrizio, o al collegio dei nobili dottori di antica istituzione delle medesime, saranno repute nobili anche presentemente nello Stato suddetto, purchè l'ordine patrizio, o il collegio de' dottori di simile città, abbia e osservi uno Statuto particolare, che nella persona del petente prescriva per la sua aggregazione pruove di genuina nobiltà, corrispondenti alle regole che sono prescritte dallo Statuto del collegio di questa città.

Articolo II.

Quantunque si fossimo già spiegati quanto basta coll'Editto delli 20 novembre 1769 rapporto all'uso delle arme e loro ornamenti, per maggior chiarezza dichiariamo:

Primo. — Che tutti li nobili, compresi nel capo primo dell'Editto non sieno tenuti a dare le pruove d'averè usato dell'arme pel tempo stabilito col capo secondo del precedente Editto, articolo I, dovranno però essi giustificare l'uso delle arme, di cui attualmente si servono, o con una positiva concessione del Sovrano,

o col possesso delle medesime per il corso d'anni sessanta addietro, o con altro legittimo titolo, rimanendo alle altre persone non riferite nello stesso capo primo dell'Editto, come sono quelle che pretendono di essere considerate in possesso dell'arme, o di quelle, che addimandano d'essere dichiarate nobili, l'obbligo di dar le pruove dell'uso delle arme immemorabili, ossia almeno per cento anni. In difetto però di tali pruove, e non avendo concessione speciale del Sovrano, nè altro legittimo titolo, dovranno simili persone e famiglie dimettere l'uso delle armi, o ricorrere al Sovrano medesimo per ottenerlo da esso, il quale lo concederà con patente.

Secondo. — Gli eredi, se vogliono unire al proprio stemma quello nella cui eredità sieno succeduti, o che, abbandonato il suo, vogliono servirsi di quello nella cui eredità sono subentrati, tanto se per mera loro elezione, come se per volontà de' testatori; dovranno avere da Sua Maestà il privilegio con cui venghino abilitati a poterne usare.

Terzo. — Lo stesso dichiariamo rispetto anche chiunque altro il quale per qualsiasi titolo, contratto o convenzione, e anche dissimulazione, vorrà assumere lo stemma d'altra famiglia; ritenute però le condizioni apposte col detto capo secondo dell'Editto 20 novembre 1769, articolo II e III.

Quarto. — Li cadetti de' titolati potranno bensì portare le armi de' primogeniti, ma col solo elmo e pennacchi, accompagnamenti della nobiltà generosa, qualora il titolo sia di famiglia nobile, o questa sia da Sua Maestà dichiarata tale.

Quinto. — Gli ecclesiastici, sebbene titolati Marchesi, Conti e simili ed anche della maggior sfera, o possedino signorie, e feudi cospicui; non potranno apporre alla loro arma corona di qualunque sorta, se non fosse o di nascita tale, o che il titolo sia congiunto col diritto territoriale, dovendosi contentare essi, e così pure i sopradetti figli cadetti de' titolati, degli ornamenti spettanti come sopra a' nobili senza titolo.

Sesto. — Per togliere il troppo intollerabile arbitrio con cui alcuni Notai o altre persone di questo Stato si fanno lecito di dispensare, a chi a loro ricorre, delle arme, o inventate a proprio talento, o ritrovate in libri e codici antichi, dove sono registrate le famiglie estinte

o ancora esistenti, con appropriarne l'uso al ricorrente per suo stemma gentilizio; sarà proibito a chiunque d'intraprendere o continuare questa usurpazione, sotto pena di scudi cento al distribuyente per l'uso suddetto in cadaun caso di contravvenzione.

Articolo III.

L'inconveniente riprovato dalle nuove costituzioni ed ordini dello Stato, d'impetrare da Principi esteri titoli di Marchese, Conte, Barone o simili, ed anche di sfera maggiore, e così pure qualche arbitrio introdotto nella estensione dell'uso delli diplomi imperiali, avendo meritato riparo o dichiarazione, perciò comandiamo:

Primo. — Che dei diplomi riportati dalla Cancelleria dell'Impero dal 1640 in avanti si debba ottenere dal Senato l'interinazione, e quella avere presentata al Tribunale, altrimenti non si potrà di quelli fare uso.

Secondo. — Che li titoli conceduti con Imperiali diplomi per rispetto singolare alla Maestà dell'Imperatore, abbraccino bensì tutti i discendenti maschi senza ordine di stretta primogenitura, non però le femmine maritate in altre famiglie, e molto meno i loro discendenti.

Terzo. — Gli onorati con simili titoli dalla Cancelleria dell'Impero, non saranno tenuti appoggiare i titoli a feudi, come prescrivono le leggi provinciali dello Stato.

Quarto. — Quelli che avranno impetrato da Principi esteri titoli di Marchese, Conte, Barone, ed altri simili onorificenze prima del Decreto 19 marzo 1718, pubblicato colli successivi Editti del 29 suddetto mese di marzo, e 21 gennaio 1720, se si saranno valse dell'indulgenza fattagli col detto Decreto, mediante transazioni approvate dal Governo, potranno usare di tali titoli purchè abbino, entro tre mesi dopo pubblicato l'Editto presente, date al Tribunale le prove d'averli fatti interinare dal Senato, e d'aver entro due anni il feudo corrispondente alla qualità del titolo, beninteso però che l'uso di tali titoli sarà ristretto a' soli primogeniti.

Quinto. — Quelli che avranno impetrati simili titoli da' Principi esteri dopo il suddetto Decreto del 1718,

o che non avranno in virtù del medesimo Decreto transatto; non solo non potranno usare di tali titoli, ma si dichiarano incorsi nelle pene comminate dalle nuove costituzioni ed ordini.

Sesto. — Nelle suddette pene, delle quali si è parlato di sopra, si dichiarano non incorsi quelli, i quali, possedendo stabili ne' domini de' Principi esteri, avranno da' medesimi ottenuti simili titoli, conchè però abbino ad acquistare un feudo corrispondente nello Stato di Milano, e che del titolo possano usarne i soli primogeniti.

Settimo. — Essendovi molti, quali colle concessioni de' Sovrani dello Stato di Milano sono stati graziati di dilazione ad acquistare un feudo corrispondente, sia questa ristretta a tempo, sia indeterminata, vogliamo, che quando non sieno assolutamente dispensati dall'acquisto del feudo, che entro il corso d'anni due debbano averlo acquistato, e date di ciò le pruove al Tribunale; altrimenti che passati i suddetti anni due non possano usarne in modo veruno.

Ottavo. — Quelli, che avranno ottenuto da' Sovrani dello Stato simili titoli prima del 1640, s'intenderanno dispensati dall'obbligo imposto coll'articolo I del capo terzo di dare pruove al Tribunale d'aver adempite le condizioni annesse alle concessioni, o volute dalle nuove costituzioni ed ordini dello Stato; all'opposto quelli che avranno riportato simili titoli, dopo il suddetto anno 1640, dovranno entro il prossimo mese, dopo pubblicato questo Editto, avere date le pruove come sopra, altrimenti non potranno usare di simili titoli, e lo stesso si prescrive rapporto a quelli che avranno acquistati feudi giusta il prescritto col presente e con l'antecedente Editto.

Articolo IV.

Per abilitare poi il Tribunale a prestarsi, colla maggior sollecitudine e cura, all'esecuzione di questo Editto e dell'antecedente, come pure di qualunque altra provvidenza che saremo per dare, comandiamo:

Primo. — Che tutti i titolari e feudatari ed i corpi pubblici, i quali non avessero fino ad ora presentato al Tribunale le rispettive concessioni e gli elenchi in-

caricatigli coll'Editto delli 20 novembre 1769, debbono quelli avere presentati onninamente, entro il prossimo mese, dopo la pubblicazione del presente Editto.

Secondo. — Avvisiamo pure il pubblico che la tariffa delle sportole da corrispondersi per le spedizioni del Tribunale, e che ritrovasi negli Atti del medesimo approvata dal Governo, abbia ad onninamente, e senza rielamo, ad osservarsi da tutti.

Terzo. — Vogliamo pure che il pubblico resti avvertito che, attese le particolari circostanze, si sono ristrette le sospizioni degli individui del Tribunale per titolo di consanguinità, od affinità al grado terzo rispetto alla consanguinità, ed al secondo rispetto all'affinità.

Portate in tal modo al pubblico le Sovrane determinazioni e facilità date da Sua Maestà, ci promettiamo la più pronta ed esatta esecuzione sì di questo come dell'antecedente Editto, altrimenti il Tribunale procederà contro dei contravventori ad esigere le pene e multe che avrà prima ritrovate giustificate, lo che però non impedirà che, pendente la cognizione, non si assicurino i corpi di delitto presso de' Commissari o de' Giudici locali.

Acciò nessuno possa allegare ignoranza del presente Editto, ordiniamo e comandiamo che questo venga nelle solite forme pubblicato in tutte le città della Lombardia ed altri luoghi che si crederanno opportuni.

* * *

Un decreto 18 aprile 1786 di Giuseppe II^o d'Austria sopprime il Tribunale Araldico passandone le attribuzioni al Consiglio di Governo, allora eretto (le Commissioni Araldiche di Milano e di Venezia furono sciolte poi con circolare governativa 30 agosto 1828, e le loro funzioni demandate ai rispettivi Uffici di Governo).

Per Mantova va notato che durante il dominio dei Gonzaga non vi furono norme intese a disciplinare l'uso dei titoli nobiliari. Nel 1709 e 1739 fu fatto obbligo al Patriziato mantovano di giustificare i proprii titoli di nobiltà e, con editto 30 marzo 1770, fu eretta in Mantova una speciale DEPUTAZIONE ARALDICA dipendente, in parte, dal Tribunale di Milano, e che durò quanto questo.

Altre norme in materia nobiliare furono emanate dal Governatore generale conte di Bellegarde, il 14 dicembre 1814 (pel riconoscimento della nobiltà), il 16 gennaio e 15 agosto 1815 (pel contemporaneo riconoscimento della nobiltà antica e di quella italiana), e poscia, per tutto il Regno Lombardo-Veneto, dal restaurato Governo Austriaco: circolari della Cancelleria aulica 2 gennaio 1826 (sulla trasmissione della nobiltà ai figli adottivi) e 13 aprile 1827 (sul riconoscimento del titolo di CONTE PALATINO di concessione imperiale e degli altri titoli): notificazione governativa 29 dicembre 1827 contro le abusive qualificazioni nobiliari: circolari del Governo 22 aprile 1845 e 18 agosto 1846 sopra la formula araldica dei « quattro avi » e sulla efficacia degli atti notarili a far prova in materia nobiliare e genealogica.

Per la Lombardia vanno poi tenute presenti le MASSIME di cui ai nn. 16-17 e 46 del MASSIMARIO DELLA CONSULTA ARALDICA qui avanti pubblicato, relative ad alcune nobiltà municipali e all'uso del « manto » nello stemma.

REGNO ITALICO.

VII^o Statuto costituzionale di Napoleone I, Imperatore e Re, sopra i titoli di nobiltà e dei maggioraschi, del 21 settembre 1808¹.

Dei titoli.

Art. I. — Quegli elettori che, per tre volte, saranno stati presidenti dei Collegi elettorali generali, porteranno il titolo di Duca, e potranno trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200.000 o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone, rese inalienabili.

¹ Lo riproduciamo testualmente perchè le sue norme pei titoli Napoleonici del Regno Italico furono adottate anche in altre Regioni, come, ad esempio, nel Regno di Gioacchino Murat pei titoli da lui concessi.

Art. II. — I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di Conte.

Art. III. — I figli primogeniti dei grandi ufficiali della corona avranno il titolo di Conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30.000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

Art. IV. — I grandi ufficiali del Regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di Conte e Barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

Art. V. — I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno, durante la loro vita, il titolo di Conte.

Art. VI. — Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito e per gli arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro Cancelliere Guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte.

Art. VII. — Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di 3000 lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. V, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

Art. VIII. — I titolari menzionati nell'art. IV potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di Barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

Art. IX. — I presidenti dei nostri collegi del dipartimento, il primo presidente, procurator generale della nostra Corte di cassazione, i primi presidenti e procuratori generali delle nostre Corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: Milano, Venezia,

Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di Barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno presieduto il collegio per tre sezioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

Art. X. — Potranno pure i membri de' collegi elettorali prendere il titolo di Barone, sopra la domanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello de' loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15.000 di annuo reddito o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

Art. XI. — Le disposizioni degli articoli VI e VII saranno applicabili a quelli che porteranno loro vita durante il titolo di Barone; nondimeno non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15.000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

Art. XII. — I dignitari, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della Corona di ferro potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al guardasigilli a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e giustificando una rendita netta di 3000 lire.

Art. XIII. — Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.

Art. XIV. — Quelli, fra i nostri sudditi, ai quali noi avremo conferito dei titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione.

Art. XV. — Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.

TITOLO II.

De' maggioraschi.

Capitolo Primo.

Delle forme da seguirsi, per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un maggiorasco.

Sezione I.

Formazione de' maggioraschi: modo ed esame della dimanda per l'istituzione.

Art. XVI. — Non potranno entrare, nella formazione d'un maggiorasco, che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone.

Art. XVII. — Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

Art. XVIII. — Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario, nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

Art. XIX. — Le rendite in tal modo rese inalienabili, continueranno ad essere iscritte sul Gran Libro del Debito pubblico per memoria, con dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare.

Art. XX. — Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

Art. XXI. — Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato, a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimenti inalienabili.

Sezione II.

De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo.

Art. XXII. — Que' Nostri Sudditi ai quali il titolo di Duca, di Conte e di Barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al Cancelliere Guardasigilli.

Art. XXIII. — La petizione sarà motivata ed annunzierà :

1° la natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco ;

2° la specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta ;

3° i beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del maggiorasco ;

4° il prodotto di questi beni ;

5° il certificato del Conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio ;

6° il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

Art. XXIV. — Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato :

1° dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni ;

2° dall'estratto de' registri della imposizione.

In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà, fatto davanti il Giudice di pace od un Notajo, da sette Notabili del circondario ove i beni sono situati e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

Art. XXV. — Il Cancelliere Guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un registro, dal Segretario generale del Consiglio menzionato, qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

Art. XXVI. — Il Cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un Consiglio nominato da Noi, e composto come segue :

Tre Senatori ;

Due Consiglieri di Stato ;

Un Procuratore generale ;

Un Segretario generale.

Il Consiglio sarà denominato *Consiglio del Sigillo de' Titoli*.

Art. XXVII. — Il Segretario generale terrà registro delle deliberazioni, e ne sarà il depositario.

Art. XXVIII. — Il Consiglio delibererà alla maggioranza dopo d'aver inteso il rapporto del Procuratore generale fatto sopra la domanda e i documenti uniti.

Art. XXIX. — Se il Consiglio non si trova bastantemente istruito, il Nostro Cancelliere Guardasigilli potrà ordinare che siano prese nuove informazioni dal Procuratore generale, il quale, a tale effetto, corrisponderà coi Magistrati, funzionarj e particolari.

Art. XXX. — Tosto che la domanda sia registrata, il Cancelliere Guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

Art. XXXI. — In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli Uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto.

Art. XXXII. — Il Procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del Conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al Procurator generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute, fino alla scadenza dei detti quindici giorni.

Art. XXXIII. — Nel tempo stesso che il Procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione, per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per rendere liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'articolo seguente.

Art. XXXIV. — Se il parere è favorevole alla domanda, il Nostro Cancelliere Guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo domandato, ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

Art. XXXV. — Quando il Consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ei saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. Se Noi approviamo il parere del Consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal Segretario generale.

Art. XXXVI. — La detta restituzione sarà menzionata nel registro e il Procurator generale indirizzerà ai Conservatori delle ipoteche, ove saranno situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

Art. XXXVII. — Allorchè Noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi documenti saranno deposti agli Archivj del Sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.

Sezione III.

Rilascio, pubblicazione e registro delle Lettere-Patenti.

Art. XXXVIII. — Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le Lettere-Patenti.

Art. XXXIX. — A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'Ordine della Corona di Ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

Art. XL. — Metà di questa somma apparterrà all'Ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

Art. XLI. — Le Lettere-Patenti saranno scritte in pergamena, e munite del Nostro gran sigillo.

Art. XLII. — Esse indicheranno:

1° il motivo della distinzione che Noi avremo accordata;

2° il titolo da noi affetto al maggiorasco;

3° i beni che ne formano la dotazione;

4° gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

Art. XLIII. — Le Lettere-Patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli Archivj del Consiglio del Sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le Lettere-Patenti dal Segretario generale del sigillo.

Art. XLIV. — Il Nostro Cancelliere Guardasigilli, dietro i Nostri ordini, si porterà al Senato per comunicargli le nostre Lettere-Patenti e farle trascrivere su i registri, conformemente all'art. 14, §§ 3 e 4 del titolo II del sesto Statuto Costituzionale.

Art. XLV. — Le Lettere-Patenti saranno, ad istanza tanto del Procurator generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del Ministero pubblico, pubblicate e registrate alla Corte di Appello e al Tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

Art. XLVI. — Il Cancelliere di ciascheduna di queste Corti e Tribunali farà menzione sull'originale delle Patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione su i registri.

Art. XLVII. — Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel Bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del Conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

Art. XLVIII. — Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

Capitolo II.

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

Sezione I.

Maggioraschi di proprio moto.

Art. XLIX. — Allorchè sarà stata da Noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il Nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale, sull'istanza dell'impetrante, farà spedire le Patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le Patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

Art. L. — Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le Patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificaione ed

adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

Sezione II.

Maggioraschi sopra domanda.

Art. LI. — Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del sesto Statuto Costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a quest'oggetto.

Art. LII. — Questa petizione sarà motivata, e porterà oltre l'indicazione de' servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'articolo 23.

Art. LIII. — Allorchè la domanda ci parrà suscettibile d'essere presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale li farà esaminare dal Consiglio del Sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28.

Art. LIV. — Il Cancelliere Guardasigilli ci presenterà le conclusioni del Procurator generale, ed il parere del Consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora su i servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

Art. LV. — Lo stesso Cancelliere, dietro i Nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il decreto tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.

Art. LVI. — Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il Cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della detta consegna nei registri.

Art. LVII. — Allorchè la domanda sarà accordata, il Cancelliere Guardasigilli farà spedire le Patenti. Se a Noi sarà piaciuto d'imporre delle condizioni, il Cancelliere Guardasigilli, prima della spedizione delle Lettere Patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

Art. LVIII. — Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle Patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.

Capitolo III.

Degli effetti della creazione de' maggioraschi.

Sezione I.

*Degli effetti della creazione de' maggioraschi
rispetto alle persone.*

Art. LIX. — Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

Art. LX. — Niuno per altro de' Nostri Sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal Codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto, ad un figlio adottivo prima ch'egli sia investito del titolo, se ciò non è con Nostra autorizzazione enunciato nelle Patenti rilasciate a quest'effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale prenderà a questo riguardo i Nostri ordini.

Art. LXI. — Quelli fra i Nostri Sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di *Duca*, di *Conte*, di *Barone*, e di *Cavaliere*, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento :

Io giuro d'essere fedele al Re ed alla sua Dinastia, d'ubbidire alle Costituzioni, Leggi e Regolamenti del Regno, di servir Sua Maestà da buono, leale e fedel Suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che Sua Maestà andrà all'armata.

Art. LXII. — Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

Art. LXIII. — I Duchi e i Conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. I Baroni ed i Cavalieri

lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che Noi avremo delegati a quest'oggetto.

Sezione II.

Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni che li compongono.

Art. LXIV. — I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non possono essere nè ipotecati, nè sequestrati.

Nondimeno, i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento su i beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

Art. LXV. — Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

Art. LXVI. — La nullità de' giudizi sarà pronunciata dal Nostro Consiglio di Stato, nella forma regolata dal terzo Statuto Costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del Procuratore generale del Sigillo de' titoli.

Art. LXVII. — Proibiamo ai Notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo 65; agl'Impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai Giudici di pronunciarne la validità.

Art. LXVIII. — Proibiamo parimenti a tutti gli Agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente, nè indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall'art. 20.

Art. LXIX. — I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale, nè giudiziaria.

Art. LXX. — Nondimeno, se in virtù d'un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del Codice Napoleone, vi fosse luogo e diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne

è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

Art. LXXI. — Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.

Art. LXXII. — Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

Art. LXXIII. — Questa pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco è estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco sussiste ancora; in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta :

1° se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione ;

2° se si rimaritasse senza nostro permesso.

Art. LXXIV. — Il titolare del maggiorasco sarà tenuto :

1° di pagare le imposizioni ed altri carichi reali ;

2° di mantenere i beni da buon padre di famiglia ;

3° di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente ;

4° di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto de' beni, durante i due primi anni ;

5° di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'articolo 2101 del Codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

Art. LXXV. — I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro, che nel caso, e nella proporzione, in cui avrebbero potuto essere delegati.

Art. LXXVI. — Essi non potranno esser delegati che pei debiti privilegiati indicati dall'articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103 ;

ma la delegazione non sarà permessa per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

Art. LXXVII. — Ove sopravvengano de' casi che esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in Consiglio di Stato sulla domanda del titolare, e sul parere del Consiglio del Sigillo de' titoli.

VENEZIA.

La nobiltà di Venezia è essenzialmente una nobiltà « d'ufficio », originata cioè dall'esercizio delle maggiori cariche pubbliche.

Gelosamente ristretta sin da antichissimo tempo ad una casta oligarchica, si ordinò legalmente nel 1297 colla cosiddetta « Serrata del Gran Consiglio », donde ebbe origine il governo aristocratico durato quanto la libertà veneta sino al 12 maggio 1797, e per cui furono tassativamente designati coloro che avevan diritto di sedere in quel consesso (quelli che da 4 anni v'avevano appartenuto), mentre si stabilirono norme rigorosissime per l'ammissione di altri in futuro. Difatti, già meno d'un secolo dopo, si cominciò ad ammettervi altre famiglie per qualche titolo benemerite della patria.

Nel 1506 fu decretato che le nascite delle famiglie ascritte alla « Balla d'Oro » fossero registrate con forme solenni in appositi libri tenuti dall'Ufficio dell'*Avogaria di Comun*; e altrettanto fu stabilito nel 1526 pei matrimoni dei patrizi. Questi preziosi registri, le cui annotazioni giungono sino al 1801, si conservano nel R. Archivio di Stato in Venezia e costituiscono il *Libro d'Oro* della Nobiltà Veneta.

La natura stessa della costituzione politica della Serenissima Signoria Veneta, intransigentemente aristocratica e esclusivista, determinò un'assidua e rigogliosa

fioritura di ordinamenti nobiliari sempre più restrittivi, durati in vigore sino alla caduta della Repubblica.

Il Governo Austriaco colla notificazione di Francesco I del 28 dicembre 1815 conservò l'antica nobiltà veneta e la nuova del Regno Italico, ma le subordinò alla sovrana conferma e le equiparò — per tutte le prerogative, i privilegi e i diritti — alla nobiltà degli Stati Tedeschi dell'Impero.

Con altra notificazione 28 gennaio 1816 fu costituita la I. e R. Commissione Araldica Veneta, che fu sciolta il 30 agosto 1828 passandone le attribuzioni all'Ufficio di Governo.

Con circolare 23 luglio 1834 fu vietato l'uso dei titoli di « Nobiluomo » e di « Patrizio Veneto »; ma il Governo Nazionale ha restituito in onore questi titoli tradizionali della gloriosa aristocrazia veneziana, attribuendoli ai discendenti dagli iscritti nel « Libro d'Oro », mentre per tutti gli altri si ha il semplice titolo di « Nobile » coll'indicazione della città di origine, ma senza che tale indicazione costituisca un predicato al titolo stesso (ved. in proposito i nn. 51, 52 e 53 — e, per l'uso del cimiero del corno dogale, i nn. 26 e 28 — del *Massimario* della Regia Consulta).

P A R M A .

Sotto il dominio dei Farnesi (1545-1731) e dei Borboni (1749-1802) il Ducato di Parma non ebbe una speciale legislazione nobiliare.

Con Decreto 29 novembre 1823 di Maria Luigia d'Austria fu istituita una Commissione Araldica per riconoscere la validità dei titoli nobiliari e dare pareri al Governo in materia araldica.

Con altro Decreto 24 febbraio 1825, che non consta abbia poi avuto pratica attuazione, fu ordinata l'istituzione di un Libro o Matricola de' Nobili.

Nell'Archivio Civico di Parma, però, si conserva un « Album dominorum Equitum nobilium et Civium Parmensium », che è una specie di *Libro d'Oro*, per gli anni 1694-96.

Ricordiamo poi che i decorati della Gran Croce o della Commenda del già Ordine R. di S. Lodovico di Parma avevano diritto ad essere iscritti alla Nobiltà dello Stato Parmense, ma con obbligo di riportarne uno speciale diploma (art. 48 del *Massimario* della Regia Consulta).

MODENA E REGGIO.

Un Sovrano Chirografo 22 marzo 1788 del Duca Ercole III d'Este impose alle famiglie nobili, stabilite permanentemente in Modena, di farsi inscrivere nel Libro d'Oro, precisando i requisiti richiesti e le norme da seguire per siffatta iscrizione.

Tali norme furono confermate e più dettagliatamente sancite coll'Editto 2 gennaio 1816 del Duca Francesco IV d'Austria-Este.

Successivi decreti, fra il 1816 e il 1819, riconobbero le Nobiltà Civiche di Reggio, Mirandola, Carpi, Finale e Correggio, ciascuna delle quali ebbe il suo « Libro della Nobiltà ». La Comunità di Modena, unitamente colla rappresentanza del ceto nobile, fu costituita in Tribunale Araldico, che venne soppresso il 2 gennaio 1861.

La Consulta Araldica del Regno (art. 34 del *Massimario*) riconosce nella regione modenese le seguenti nobiltà civiche: con grado di « Patriziato » nelle città di Modena e di Reggio; e con titolo di « Nobiltà » nelle altre quattro sopraindicate.

TOSCANA.

L'illuminato Governo dei Principi Lorenese, sotto tanti altri riguardi benemerito di questa Regione, seppe — anche per ciò che concerne la materia araldica — assicurarle un invidiabile primato dotandola di ordinamenti che sono tra i più progrediti e perfetti tra quanti se ne conoscan del genere.

Sfrondando tutta la farraginosa e sconnessa legislazione del periodo Repubblicano e Mediceo sulla citta-

dinanza ed i feudi per contemperarla saggiamente al carattere peculiare della Nobiltà toscana, che è in prevalenza una Nobiltà d'ufficio, come la Veneta, il Granduca Francesco II^o riordinò con questa legge tutta la materia nobiliare, consacrando poi i risultati del general censimento araldico, che ne fu natural corollario, nella magnifica serie dei LIBRI D'ORO.

È questa costituita da 46 registri o volumi di gran formato, riccamente legati e adornati con fregi metallici di squisita fattura, che contengono gli alberi Genealogici e gli stemmi finemente miniati di tutte le famiglie patrizie e nobili del Granducato, le cui iscrizioni vi furono continuate sino al 1859.

Una copia autentica di tali registri fu consegnata alle rispettive città con obbligo di tenerla aggiornata mediante la registrazione delle nascite che via via si verificavano nelle singole famiglie patrizie o nobili, e di comunicare siffatte registrazioni all'Archivio di Palazzo perchè fossero riportate sugli originali. A corredo di questa importantissima serie se ne conserva pure nel R.^o Archivio di Stato di Firenze un'altra parallela composta di 130 filze di « Giustificazioni » e di « Processi di Nobiltà e Cittadinanza », dove sono ordinatamente raccolte in altrettanti inserti i documenti originali esibiti da ciascuna famiglia all'atto della sua iscrizione nel Libro d'Oro, coi verbali della Deputazione sulla Nobiltà che l'aveva deliberata.

Queste due serie perciò costituiscono una preziosa fonte d'informazione autentica, riccamente documentata e — insieme alla pur cospicua raccolta dei Processi dell'ORDINE DI S. STEFANO¹ — offrono materiale più che sufficiente per una compiutissima storia araldica e genealogica della Toscana sino al 1859.

Legge 31 luglio 1750, del Granduca Francesco II, sul regolamento della nobiltà e cittadinanza.

Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone, e distinguere chiaramente, tralli nostri fedeli

¹ È in corso di stampa, a nostra cura, la pubblicazione dei Ruoli di questi Processi, corredata da un'ampia illustrazione storica dell'Ordine e delle famiglie toscane e d'altre regioni che vi furono ascritte.

sudditi, li veri nobili, ai quali solamente, nella nostra legge sopra i *Fidecommissi* e *Primogeniture*, è piaciuto a Noi permetterne in avvenire l'istituzione; e per altri giusti motivi ancora, di nostra certa scienza, e colla pienezza della nostra suprema potestà, determiniamo e comandiamo osservarsi, rispetto alla nobiltà e cittadinanza di questo nostro Granducato, li seguenti ordini.

Della nobiltà e sua distinzione.

I. — Riconosciamo « Nobili esser » tutti quelli che, posseggono, o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli Ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà per diplomi nostri o de' nostri antecessori e, finalmente, la maggior parte di quei che hanno goduto, o sono abili a godere presentemente, il primo e più distinto onore delle città nobili loro patrie; e « Cittadini » quelli, che hanno, o sono atti ad avere, tutti gli onori delle città, fuori che il primo.

Perciò ordiniamo che, nelle nobili città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, San Sepolcro, Montepulciano, Colle, San Miniato, Prato, Livorno e Pescia, le enunciate nobili famiglie si registrino per tali pubblicamente in un nuovo libro a parte, e che le rimanenti, ammesse a tutte le borse, fuori che alle prime, restino scritte, come avanti, per cittadini a libri pubblici, nel modo e forma, e colli requisiti sotto espressi.

II. — Nelle prime sette antiche città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra e Cortona, vogliamo che tal descrizione di nobili, si faccia distinta in due classi: alla prima delle quali diamo il nome di *Nobili Patrizi*, all'altra quello solo di *Nobili*.

III. — E nelle sette rimanenti città, meno antiche, comandiamo che si scrivano, per ora, tutti li nobili indistintamente, sotto l'unica classe della nobiltà; riservando a Noi ed a' nostri successori granduchi, di ringraziare, a suo tempo, benignamente, esse ancora della distinzione del patriziato.

IV. — Dichiariamo che le rimanenti città del nostro Granducato quivi non espresse, non possano avere il rango nobile, per esservi nelle medesime, attesa la poca popolazione, stati ammessi, senza alcun riguardo,

al godimento del primo onore tutti gli abitatori più benestanti.

V. — Tralle famiglie nobili delle rispettive antiche città ordiniamo che nella classe de' patrizi, si descrivano tutte le famiglie nobili, di cui sono state ricevute le provanze per giustizia al nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che, in virtù di qualunque altro requisito, enunciato nel § I, proveranno la continuazione della propria nobiltà per lo spazio almeno di anni dugento compiuti.

VI. — Nella classe de' nobili, nelle nominate antiche città, vogliamo che vi si registrino tutte le famiglie discendenti da soggetti ricevuti nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che non potranno concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo.

Nelle altre sette meno antiche città, ove non è che la classe dei nobili, ordiniamo che vi si scrivano indistintamente tutte le famiglie nobili ammesse nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le rimanenti famiglie, per qualsivoglia altro giusto titolo, come sopra, capaci di provare la loro nobiltà.

Li nativi delle altre città, terre, o luoghi del nostro Granducato, che fossero già ricevuti, o si riceveranno in avvenire, nel nostro Ordine di S. Stefano, o veramente fossero stati, o saranno, per diplomi nostri o dei granduchi nostri antecessori, creati nobili; si registrino nella classe della nobiltà della città, tralle sopra espresse, la più vicina al luogo della loro origine o abitazione; non potendovi per altro esercitare le magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o acquistino il domicilio, a tenore delle leggi veglianti, delli statuti locali e della consuetudine.

VII. — Tutte le soprannominate famiglie e persone comandiamo che siano ammesse nelle rispettive classi de' patrizi e de' nobili, purchè mantengano presentemente, col dovuto splendore, la nobiltà trasmessa loro dai loro antenati; esclusene assolutamente quelle di loro che hanno derogato alla medesima per l'esercizio di arti vili, o per qualsivoglia altra causa, di cui si faccia menzione sotto all'articolo *Della perdita della nobiltà*.

VIII. — Delle famiglie e persone ammesse, da cinquanta anni in qua, alli primi onori delle città soprannominate, non intendiamo riconoscer per nobili, e per-

ciò ordiniamo che non si registrino nella classe della nobiltà, se non quelle che, acquistatovi il domicilio e imparentatesi nobilmente, posseggono nel Comune delle medesime città, o altrove, tanti effetti e beni, da poterne, colle rendite, viver decorosamente, e stabilire in tal forma la nobiltà nuovamente acquistata, o che ne abbiano ottenuto, o ne otterranno da Noi, una special grazia.

Del modo di far la nuova descrizione.

IX. — Deputiamo pertanto il nostro consigliere di Stato di Reggenza, e Segretario di Stato Gio. Antonio Tornaquinci; il nostro Consigliere di Stato e di Reggenza, e Segretario di Guerra, Gaetano Antinori; il nostro Segretario della Giurisdizione, Senatore Giulio Rucellai; insieme con i Senatori Filippo Guadagni e Gio. Francesco Ricasoli; perchè si faccia, avanti di loro e colla loro assistenza, in Firenze, nel nostro Archivio di Palazzo, detto già delle Riformagioni, e riunito in oggi alla Segreteria di Stato, la pubblica descrizione delle dette due classi, de' patrizi e de' nobili, colli dovuti esami, e riscontri delle domande e recapiti ammissibili secondo la nostra istruzione, data questo istesso infrascritto giorno, pubblicata unitamente coll' presenti nostri ordini.

X. — A questo effetto ordiniamo a tutti li capi delle case nobili fiorentine che, a tenore de' medesimi, hanno da essere scritti, colle loro famiglie, nell'uno e nell'altra classe, di presentare, nel detto Archivio di Palazzo, alli suddetti Deputati, le loro domande, colli loro documenti autentici ed in buona forma; quali documenti e domande, parimente, vogliamo che in Siena si esibiscano avanti il nostro Auditor generale di quella città, e nelle restanti città sopra espresse, avanti li rispettivi loro Iudicenti; questi, compiti li comandati riscontri ai libri esistenti sul luogo, rimetteranno tutte immediatamente alli Deputati sopradetti nel modo e forma ordinata loro in detta nostra istruzione.

XI. — Terminati poi, a tenore della medesima, li Registri originari del Patriziato e della Nobiltà, che devono sempre conservarsi nell'Archivio di Palazzo, incarichiamo il nostro Segretario di Stato di farne fare immediatamente le copie e, sottoscritte di sua

mano, e munite del nostro imperiale sigillo, mandarle in ciascheduna delle rispettive città, per ivi tenersi negli archivi di esse.

XII. — Ogni volta che nascerà alcun figliuolo, o figliuola, legittimo naturale, in alcuna famiglia patrizia o nobile, sarà cura del capo di casa, di farlo prontamente scrivere in queste copie; portandone perciò al Iusdicente la fede autentica del battesimo, o sivero potrà inviarle a Firenze, nell'Archivio di Palazzo, affinchè ivi sia scritto subito nel libro originale, e dato l'ordine per farlo notare di poi anco sul libro della sua patria.

XIII. — Comandiamo espressamente all'Auditor generale di Siena, ed a tutti gli altri Iusdicenti delle soprannominate città, di rimettere in Firenze, alla fine di ogni anno, la nota dei nati, fatti da loro scrivere ne' registri, colle filze delle fedì del battesimo, facendo consegnar tutto in mano del Segretario di Stato, o nell'Archivio di Palazzo, acciò siano scritti parimente nelli rispettivi originali registri ivi esistenti. Tanto ancora si osserverà dalli capi delle famiglie nobili fiorentine nel portare all'Archivio di Palazzo le fedì delle nascite, per far descrivere la loro prole legittima e naturale, alli registri della propria classe.

XIV. — Riconosciamo li descritti in tal forma, ne' registri del patriziato e della nobiltà, per li soli nobili del nostro Granducato, alli quali solamente, oltre alle altre prerogative e privilegi soliti, intendiamo di aver concesso ultimamente quello di poter istituire le primogeniture e fidecommissi. Nè li patrizi avranno altra prerogativa di più de' nobili, che la sola precedenza sopra di essi in tutte le pubbliche adunanze e funzioni.

XV. — Da ciascuno di questi registri eleggeremo noi, ogni anno, per turno, nelle città di Firenze e Siena otto soggetti, e nelle altre città sei, la metà sempre delle rispettive classi del patriziato, col titolo di Nobili rappresentanti il corpo della nobiltà della loro patria; questi *Nobili rappresentanti* assisteranno ed informeranno in ogni affare, concernente la materia della nobiltà della loro patria, il nostro Segretario di Stato, e saranno, in ogni tempo, li testimoni da esaminarsi da' cavalieri assistenti in occasione di provanze pel ricevimento di qualunque persona agli ordini nobili;

e caso che tra essi vi fosse alcuno parente del pretendente, o interessato altrimenti in causa, permettiamo allora, sì al Segretario di Stato, che ai cavalieri deputati, di servirsi in luogo di quello, di altro soggetto eletto a loro piacimento dalla rispettiva classe.

Concediamo loro, per special privilegio, di coprire e sedere avanti qualunque, anco supremo, Magistrato delle città, e vogliamo che sia di loro privativa incumbenza, esclusivamente ad ogni altro, di far l'ufficio di Paciari, con intromettersi a fare aggiustamenti tra nobili e nobili, o tra nobili e persone d'inferior condizione, quando però l'affare, o di sua natura, a richiesta delle parti interessate, non debba terminarsi giuridicamente avanti il Magistrato ordinario.

Nella città di Firenze, in tutte le pubbliche funzioni ove assista il nostro real Consiglio di reggenza, dovranno essi essere immediatamente al di lui seguito, in *abito di gala*, avanti a tutti i Magistrati, anco del supremo di detta città.

E parimenti in tutte le pubbliche funzioni della città di Siena e delle restanti nobili città del Granducato, nelle quali intervenga tutto il Corpo delle Magistrature, dovranno eglino, messo nel primo luogo tra loro l'Auditor generale, o altro rispettivo Rettore, avere il passo avanti il Gonfaloniere, o altro primo Magistrato della propria città, quale seguirà di poi a precedere tutti gli altri Magistrati secondo il consueto, non ostante qualunque ordine, privilegio, sì nostro, che de' nostri antecessori granduchi, legge o consuetudine immemorabile in contrario; alle quali cose tutte di nostra certa scienza, e colla pienezza della nostra suprema potestà, deroghiamo in questo capo solamente.

L'attual esercizio di rappresentante nobile, eletto da noi, non darà divieto a veruna Magistratura, di cui starà sempre in arbitrio del rappresentante medesimo l'accettazione; purchè in ogni caso di pubbliche funzioni, come sopra, lasciato per quella volta il luogo del suo Magistrato, vada con li altri rappresentanti nobili al suo posto; volendo noi espressamente, che l'attual godimento di nobile rappresentante, o la capacità di essere eletto per trovarsi descritto nelli rispettivi registri, s'intenda, da qui avanti ad ogni effetto, il primo e più distinto onore delle città nobili, e proprio solo delle nobili famiglie.

Li registri di questi rappresentanti nobili, che si eleggeranno di tempo in tempo da noi e da' nostri successori, si terranno a parte nell'Archivio di Palazzo a perpetua memoria, e di lì parimente a' suoi tempi si spediranno, in esecuzione de' nostri ordini, le lettere della fatta elezione in ciascuna città.

XVI. — Tutti gli altri nostri fedeli sudditi non descritti in questi registri diciamo non essere, nè doversi riputare nobili, non ostante qualsivoglia sentenza, privilegio, godimento d'onore o consuetudine, che si pretendesse allegare, alle quali cose tutte, di nostra certa scienza e colla pienezza della nostra suprema volontà, deroghiamo in quanto faccia di bisogno.

XVII. — In caso che, nell'esecuzione della presente legge, alcune famiglie capaci degli onori, stati sino al presente i primi della città, mancando degli altri necessari requisiti, non possano essere ascritte tralli nobili delle medesime, comandiamo, ciò non ostante, che tali famiglie e persone, così escluse, ed in conseguenza non nobili, seguitino tuttavia ad essere imborsate nelle medesime borse di tutti gli onori della loro patria, a cui già si trovassero ammesse.

Dell'acquisto e prova della nobiltà.

XVIII. — L'acquisto della nobiltà, per tutti i tempi avvenire, dipenderà da supremo volere nostro e de' nostri successori granduchi, e la prova di quella, dalla fatta descrizione nelle enunciate classi.

Cosicchè qualunque volta piacerà a Noi, ed a' nostri successori, decorare alcuna persona della nobiltà, dovrà il nostro Segretario di Stato, subito speditone il diploma, farlo registrare nel libro vegliante de' privilegi e dare gli ordini opportuni, perchè sia nell'istesso tempo notata nella rispettiva classe.

XIX. — Rimettiamo per altro nella libera volontà ed arbitrio de' patrizi e nobili medesimi, scritti già, o da scriversi in avvenire in detti registri, se vogliono sì o no seguitare, o essere ammessi a godere degli onori ed uffizi della loro patria; ed in caso che dichiarino di volerlo, ordiniamo, in ogni tempo a chi si aspetta, che sentite le loro domande, e viste le fedì autentiche del loro rango, imborsino immediatamente le polizze di quelli nelle borse enunciate nelle domande, rimossa

ogni e qualunque eccezione, e indipendentemente da qualsivoglia partito o voto dei riformatori, o altri ufficiali, soliti presedere alli squittini e riforme delle città del nostro Granducato.

XX. — Quando in qualsiasi delle dette città antiche verrà il tempo che alcuna famiglia, di mano in mano, compito lo spazio prefisso di anni dugento della sua nobiltà, deva passare dalla classe de' nobili a quella dei patrizi, non si potrà ciò effettuare senza precedente nostro diploma, o dei nostri successori granduchi, incaricatone sempre della descrizione nel registro, come sopra, il Segretario di Stato pro tempore.

XXI. — Tutti i nobili di Stati alieni, durante la loro permanenza nel nostro Granducato, debbono godervi di tutti i privilegi, onorificenze e distinzioni proprie del loro rango, ed a qualunque di essi che vi avesse, o volesse acquistarvi il domicilio, se ce ne supplicherà, accorderemo ben volentieri la permissione di essere ascritto al patriziato o nobiltà del medesimo.

XXII. — Li nostri sudditi fatti nobili per concessione di feudi, titolo o diplomi di altri sovrani, fuori che de' nostri antecessori, e di Noi medesimi, non potranno essere riconosciuti o trattati per tali nel Granducato, ed in conseguenza non potranno essere descritti nella classe dei nobili senza nostro espresso ordine e nuovo diploma di conferma.

XXIII. — Vogliamo che le attestazioni di nobiltà e sue provanze, per qualunque effetto, si spediscono solamente nell'Archivio di Palazzo, firmate dal nostro Segretario di Stato e munite del nostro sigillo imperiale; proibendo, sotto la pena della perdita della carica, a tutti li iusdicenti, cancellieri, o altri ministri, che hanno in custodia gli archivi delle città, di dar fuori simili fedì e provanze, estratte dalle suddette copie, quali in ogni caso ordiniamo che non siano attese come nulle e di niun valore.

XXIV. — Similmente, da qui avanti, proibischiamo a qualunque nostro tribunale o magistrato d'ingerirsi, sotto qualsivoglia pretesto o colore, in alcuna causa mossa da chicchessia per provare la sua discendenza da famiglia nobile, o in verun'altra causa risguardante, in qualsivoglia modo, la nobiltà delle famiglie; ma tutti gl'istrumenti ed altri recapiti, atti e scritture ad essa per qualunque titolo appartenenti, si esibiscano e pre-

sentino senza strepito o figura di giustizia nel detto Archivio di Palazzo avanti al Segretario di Stato. Egli solo, esaminato pienamente l'affare, ed avutone il parere o l'informazione da' rappresentanti nobili, dovrà di tutto farne a Noi la relazione, per mezzo del nostro Consiglio di Reggenza, al quale, sul conto che ce ne sarà reso, notificheremo la nostra risoluzione e suprema volontà.

Della perdita della nobiltà.

XXV. — Perchè non merita di stare tra i nobili chiunque fa azioni, o tiene maniere di vivere, mal convenienti al proprio decoro; perciò vogliamo che il patriziato o nobiltà si perda, e per delitto, e per l'esercizio di arti vili e meccaniche: di maniera che, se alcuno si trova presentemente in simili pregiudizi, esercizi, non può essere scritto, nè egli, nè li suoi figliuoli, nelli nuovi registri; ed in avvenire parimenti qualunque già vi si trovasse descritto, s'intenda decaduto dalla prerogativa del proprio rango, secondo le seguenti nostre dichiarazioni.

XXVI. — Quanto al delitto: per quello solo di *lesa Maestà*, dovrà estendersi la pena, oltre al delinquente, anco sopra alli suoi figliuoli o nipoti nati tanto avanti, quanto dopo la condanna, talchè essi tutti, in un istesso tempo col loro padre o avo, devono irremissibilmente esser rasi dalli pubblici registri della loro classe.

XXVII. — Tolto il caso di *lesa Maestà*, dichiariamo che le sentenze criminali, in tutti gli altri delitti capaci d'irrogare infamia secondo le leggi e consuetudini del nostro Granducato, pregiudichino solo al delinquente; quale, subito dopo la sentenza, anco data in contumacia, dee scancellarsi dalla sua classe, ed in conseguenza alli suoi figli e discendenti, che nascessero dopo tale scancellazione, ma non già alli suoi figli nati e descritti avanti di quella, e molto meno alli suoi fratelli, e altri collaterali, innocenti.

XXVIII. — Qualunque delinquente otterrà dopo la condanna la grazia ed il perdono, da Noi o da' nostri successori, sarà tenuto supplicare di poi, a parte, per la riabilitazione sua e de' suoi figli, al pristino rango, non potendogli giovare in ciò veruno indulto

o grazia generale, senza una nuova e speciale nostra grazia, o rescritto col solito nuovo diploma da registrarsi, come sopra, nel nostro Archivio di Palazzo.

XXIX. — Quanto all'Archivio delle arti e professioni, in favore del commercio e delle arti liberali, vogliamo, che nè la matricola, nè l'attuale esercizio delle infrascritte, deroghi in alcun modo alla nobiltà o patriziato; talchè li sotto espressi matricolati in esse, devono seguitare a godere di tutti li privilegi, prerogative e distinzioni del loro rispettivo rango.

Per tali intendiamo generalmente tutti li patrizi o nobili che, come mercanti o banchieri, tengono case di negozio o banchi di cambio, ecc., per una somma riguardevole, siano essi descritti o no alle arti de' mercatanti o del cambio; e particolarmente poi tralli matricolati alle arti della seta o della lana, li nobili o patrizi che col loro denaro e ministri fanno andare, in digrosso, traffichi di simili manifatture; tralli matricolati alle arti dei medici e speziali, e a quella dei giudici e notai, li patrizi o nobili che fanno la professione del medico, dell'avvocato o del giudice, mentre siano stati addottorati nelle università del nostro Granducato.

E finalmente tutti li nobili o patrizi che professassero la pittura, la scultura e l'architettura, sì civile che militare.

XXX. — Al contrario: nelle suddette arti della seta e della lana, il tener bottega, per vendere al minuto o a taglio; in quella de' medici, ecc., il mestiero dello speziale o chirurgo, ecc.; in quella de' giudici e notai l'esercizio del procuratore e notaio, e l'impiego di attuario o cancelliere; e finalmente l'esercizio di qualunque altra arte o professione meccanica, intendiamo che deroghi alla nobiltà. Onde, qualunque patrizio o nobile eserciti simili arti o professioni, dee subito, come è detto, scancellarsi dal registro della sua classe, o non ammettersi nella presente descrizione. Nè potrà egli, o li suoi figli e discendenti nati dopo tale esclusione, esservi restituito, senza precedente diploma di Noi, o de' nostri successori granduchi.

XXXI. — Qualunque donna patrizia o nobile si mariterà con uomo ignobile, non dee essere scancellata dalla sua classe, benchè costante il matrimonio si debba stimare della condizione del marito; e parimenti qua-

lunque patrizio o nobile prenderà per moglie una donna d'inferiore condizione dee restar nella sua classe, e godere attualmente di tutte le prerogative e distinzioni ed onori del suo rango, anco durante il matrimonio, e così li suoi figliuoli e discendenti; volendo Noi che solamente per le suddette cagioni, e non per verun'altra, si perda la nobiltà.

XXXII. — Comandiamo pertanto a tutti li rettori e iudicenti delle sopra espresse città, e loro successori d'invigilare e fare invigilare, per via della loro corte, se alcun patrizio o nobile facesse alcun'arte o professione di quelle che abbiamo dichiarato derogare alla nobiltà, o fosse altrimenti in pregiudizio di bando o condanna infame; e di tutto darne parte, in ogni tempo, al Segretario di Stato, perchè possa ordinare la di lui scancellazione dalli pubblici registri, in esecuzione delle presenti nostre disposizioni.

Della cittadinanza.

XXXIII. — Dopo la nobiltà, per restituire e mantenere nel primiero decoro il rango ancora della *Cittadinanza*, in quelle città del nostro Granducato, in cui, stante la distinzione degli oneri, si trova di già stabilito; comandiamo osservarsi ed eseguirsi sopra di questa li seguenti nostri ordini nell'istesso tempo che si farà la divisata descrizione della prima.

Nella nostra città di Firenze, chiunque, dopo la pubblicazione della presente nostra legge, vorrà esservi ammesso alla cittadinanza, o, come si dice, *essere ascritto a gravezze alla regola de' cittadini fiorentini*, dovrà addecimare tanti de' propri beni stabili che ascendano alla somma di fiorini dieci l'anno di decima.

XXXIV. — Concediamo peraltro alli cittadini, che si trovano presentemente descritti, di seguitarvi a godere della cittadinanza, purchè essi, o tutta una famiglia sola, benchè divisa in più rami, abbiano o pongano a decima tanti effetti e beni, che vengano a pagare, tutti insieme, sopra di essi la somma almeno di fiorini sei l'anno di decima.

XXXV. — Similmente nelle altre nostre sopra espresse città, li cittadini da ammettersi, in avvenire, dovranno pagare almeno la somma di lire cinquanta;

e li già ammessi, o loro famiglia, come sopra, se vogliono restarvi, la somma almeno di lire venticinque l'anno di decima, estimo, ecc., o altro peso reale sopra li proprii beni posti nel Comune delle medesime.

XXXVI. — E perchè non piace a Noi ingrossare il nostro erario coll'aggravare d'imposizioni le povere famiglie che non posseggono beni, o che ne posseggono piccola quantità; pertanto ordiniamo alli ministri delle decime della città di Firenze, in primo luogo di cancellare, subito dopo la pubblicazione della presente legge, da' libri di esse, ed in conseguenza, dal ruolo de' cittadini, tutte quelle povere persone o famiglie che pagano sulla testa; alle quali condoniamo tutto il loro debito arretrato, non volendo Noi che perciò ne possano essere mai molestati in alcun tempo da qualsiasi rettore o tribunale del nostro Granducato; in secondo luogo, di scancellare parimenti, da' medesimi libri, quelle persone e famiglie che non hanno tanti effetti da compire la suddetta somma di fiorini sei l'anno di decima, scemando loro le gravezze con passarne le poste de' loro beni, secondo il solito, negli altri libri, in cui, con minor somma di decima, sono impostati gli altri effetti posseduti da' non cittadini; e finalmente di mandar la nota di tutte le persone e famiglie scancellate nell'Archivio di Palazzo, perchè siano levate dal libro detto il *Cittadinario* ivi esistente, ed al segretario delle tratte, od al *notaio dello Specchio*, perchè nella tratta, venendo fuori le loro polizze, sieno soppresse, conforme vogliamo che si seguiti a fare fino al nuovo squittinio, in cui più non devono essere imborsate.

XXXVII. — Altrettanto comandiamo che si eseguisca dalli cancellieri delle altre città soprannominate, immediatamente dopo la pubblicazione della presente legge, sì nello scancellare da' registri de' cittadini quelle famiglie e persone che pagano al Comune di esse meno di lire venticinque l'anno di pesi reali sopra i proprii beni, sì nel tenerne la nota pubblicamente nel luogo ove si fanno le tratte degli uffizi, per sopprimere le loro polizze e non le far più imborsare nel prossimo squittinio o riforma.

XXXVIII. — Li cittadini poi che rimarranno descritti ed impostati nei libri pubblici delle decime ed altri libri delle comunità, o che vi si descriveranno, per l'avvenire, seguiranno ad avere le magistrature

ed uffizi della loro patria, e tutte le altre esenzioni e privilegi soliti aversi pel passato, da quei del loro rango, e potranno seguitare ad usare le solite armi della loro famiglia, colorate, in un semplice scudo, senza cimiero, corona, o alcun altro de' fregi appartenenti alla nobiltà, quali, come loro proprio distintivo, potranno unicamente portarsi dalli soli patrizi e nobili, secondo il solito e le loro giuste prerogative.

XXXIX. — Dichiariamo inoltre che tutti quelli che hanno conseguito o conseguiranno il grado di dottore nelle università del nostro Granducato, debbano godere delle medesime esenzioni, privilegi ed immunità de' cittadini fiorentini, fuori che degli uffizi.

XL. — La cittadinanza si perderà solamente per delitto, in quell'istessa forma e casi che abbiamo disposto sopra della nobiltà.

XLI. — Finalmente, perchè sappiamo, con sommo nostro piacere, esservi nel nostro Granducato diversi caritativi sussidi per li poveri cittadini, come elemosine di doti, posti di studenti nelle università, ed altri, ecc. ; perciò intendiamo, e comandiamo espressamente, che simili povere famiglie escluse, per la mancanza del fondo, dal registro della cittadinanza in qualunque città, e i loro figliuoli e discendenti, continovino, al pari di tutte le altre, a godervi di simili aiuti, come se fossero tuttavia cittadini. Volendo Noi che serva loro, per questo effetto solamente, la fede del loro rango passato, da spedirsi gratis, senza la minima spesa, da quei cancellieri ed uffiziali a' quali rispettivamente appartenga. E tutto non ostante, ecc.

Istruzione del 31 luglio 1750 ai Deputati sopra la descrizione della nobiltà e cittadinanza.

I. — Sia cura de' deputati di ordinare, immediatamente nel nostro Archivio di Palazzo li libri o registri delle classi de' patrizi e de' nobili in buona e valida forma, distinti ed intitolati per ciascuna città da per sè, ne' quali, secondo l'ordine alfabetico, vi faranno, dalli ministri del detto Archivio, registrare, alla rispettiva classe, tutte quelle famiglie che proveranno di avere li necessari requisiti per esservi ammesse, a tenore dei

nostri ordini, contenuti sì nella presente nostra istruzione, che nella riforma generale sopra la nobiltà e cittadinanza, pubblicata questo istesso giorno, alla precisa osservanza di cui ordiniamo alli deputati di attendere, avanti ad ogni altra cosa, seguendola alla lettera in tutte le sue parti.

II. — In caso che alcun nobile si trovasse presentemente nell'attuale esercizio di qualche arte, professione o carica, di quelle che abbiamo nella riforma dichiarato derogare alla nobiltà, benchè per lo addietro non vi derogassero, come la professione del notaio o procuratore della curia, l'impiego di cancelliere, conservatore o attuari di qualunque uffizio, magistrato o comunità, e simile, ecc.; comandiamo espressamente a tal patrizio o nobile, se vuole essere descritto nella sua classe e seguitare a godere li privilegi, onori e distinzioni del suo grado, di rinunciare, in pubblica forma, e lasciare del tutto l'esercizio di simile arte, professione o impiego, facendosi scancellare da qualunque ruolo, ove come tale fosse descritto. E di questa sua rinunzia, demissione d'impiego e scancellazione, produrne gli attestati autentici avanti li deputati, dentro il termine di mesi sei dall'infrascritto giorno, a che mancando, spirato detto termine, s'intenda decaduto dal suo rispettivo rango, ed escluso egli, colla sua discendenza, dal registro della nobiltà o patriziato, non ostante qualunque legge, consuetudine o ordine in contrario, alle quali cose già ci siamo, in detta riforma, espressi di derogare in tutto e per tutto.

III. — Perchè vogliamo che li deputati esaminino e riscontrino sicuramente tutte le domande, colli rispettivi annessi recapiti che saranno presentate avanti di loro, da' nobili istessi, o rimesse loro da' iudicenti, perciò di alcuni de' medesimi recapiti ci piace, non meno per loro notizia, che di chiunque dee presentarli, darne l'appresso dettaglio.

IV. — Primieramente, unito a ciascuna domanda, si esibisca, dal capo di casa, l'albero della propria famiglia, colla discendenza provata chiaramente per via dei libri delle decime, estimi, ecc., delli squittini, delle gabelle, dei contratti, de' registri de' battesimi, ed altri simili pubblici et autentici libri; avvertendo, per quanto è possibile, di notarvi i matrimoni contratti dalle persone in esso descritte.

V. — Se mai, per prova della discendenza, venisse da alcuno esibita qualche sentenza di qualsiasi magistrato, quando con questa pretenda egli di mostrare la sua provenienza da famiglia tuttavia in essere, e perciò si vegga la sentenza pronunciata in contraddittorio giudizio, tra chi l'esibisce, o suoi autori, ed altri della famiglia in questione, che se gli fossero opposti, in tal caso ordiniamo che sia ammessa, senza alcuna difficoltà, per prova legittima. Se poi pretende di provare, con essa, essere la sua casa un qualche ramo di una famiglia nobile di già estinta, non vogliamo che si attenda per niente, salvo che in questi due casi: cioè, o che sia stata parimente proferita in contraddittorio giudizio tra lui medesimo, o suoi autori, e gli eredi, o aventi causa, della medesima famiglia di già estinta, nominatamente citati e comparsi effettivamente in proprio nome, o per via di legittimo procuratore eletto da loro, e non altrimenti; o che siano di già passati cento anni dal dì della sua pubblicazione, e che il pretendente faccia constare, in questo tempo di mezzo, d'essersi egli e li suoi autori trattati ed imparentati nobilmente e di possedere tanto di stato da poter seguitare a vivere, con decoro, delle proprie entrate. Fuori de' suddetti casi e termini, non ricevano li deputati simili sentenze, ma restituiscanle subito a chi gliele presentasse; a cui per altro intendiamo che resti tutta la libertà di provare la propria nobile discendenza per mezzo di altri documenti più certi e di più fondamento.

VI. — Si esibiscano parimenti le arme di ciascuna famiglia, dipinte colli suoi veri colori, e distinte colle sue proprie insegne.

VII. — Similmente li diplomi delle investiture de' feudi, le fedì delle ammissioni agli Ordini nobili, li diplomi di nobiltà, le copie autentiche dei rescritti ed altri ordini, con cui si pretendesse provare la nobiltà delle persone enunciate nell'Albero della famiglia.

VIII. — In oltre dalle famiglie, nelli casi espressi, tanto in nostra detta riforma, quanto nella presente istruzione, obbligate a far la dimostrazione del proprio stato, si dovranno produrre le fedì autentiche delle decime, estimi, ecc., e simili, ecc., o le copie de' testamenti, contratti di compre, ecc., ed altri istrumenti appartenenti alli propri effetti e beni, in valida forma, e non altrimenti.

IX. — Finalmente, le fedì dell'abilità, o godimento dell'antico primo onore della città (che abbiamo nella riforma voluto riconoscere fra gli altri per uno dei requisiti concludente, per li tempi addietro, solamente la prova della nobiltà) estratt, quanto alle famiglie fiorentine ne' tempi avanti al principato, o dal libro detto il Priorista, o da' libri degli squittini a' tre maggiori uffizi, e loro annessi; circa al qual documento dichiariamo che debbano essere ammesse, senza alcuna difficoltà, tutte le famiglie provenienti dalli squittinati e vinti per le arti maggiori; ma delli squittinati e vinti per le minori, solo quelle che mostreranno o di aver fatte le provanze della loro nobiltà agli ordini nobili, o di essersi sempre trattate od imparentate nobilmente, e di possedere tuttavia tanti effetti e beni da poterne, colle loro rendite, continuarsi il solido decoroso trattamento; e, sotto al Principato, unicamente dal registro de' senatori, che sono li soli capaci di risedere nel Magistrato supremo pel passato, unico e primo onore della città, sostituito in luogo de' tre uffizi maggiori.

X. — Le antiche famiglie poi che non potranno esibire simili fedì di godimenti di onore, per esserne state, come Grandi, incapaci, serve che portino, in quella vece, l'attestazione di trovarsi li loro antenati descritti tra i Grandi ai libri delli statuti, delli ordinamenti di giustizia, ecc., ed altri libri pubblici esistenti originalmente nell'Archivio di Palazzo; volendo noi che, in questa materia di prove di nobiltà, si seguiti in tutto e per tutto lo stile di quello.

XI. — Le famiglie nobili native ed abitanti delle altre città nobili del Granducato, ammesse già alla cittadinanza fiorentina, oltre all'esser descritte nel rispettivo registro della sua patria, si dovranno da' deputati notare parimente nella classe de' nobili fiorentini, o sì vero in quella dei patrizi, quando sieno native di alcuna di quelle città, alle quali abbiamo concesso il rango del patriziato, e purchè facciano le prove a tal effetto richieste.

XII. — Tanto circa alla prova dell'abilità o godimento del passato primo onore nella città di Firenze; nelle altre città poi, meno antiche, del nostro Granducato, ove non è che la sola classe della nobiltà, oltre a questo recapito del primo onore, abbiano sempre li deputati special riguardo all'attual domicilio, nobili pa-

rente e sufficiente stato di ciascuna famiglia da ammettersi presentemente nell'enunciata classe delle medesime.

XIII.— Li deputati inviino parimenti gli ordini opportuni agli iusdicenti delle altre città, perchè facciano prontamente li dovuti riscontri de' documenti annessi alle domande che saranno esibite avanti di loro, e perchè le rimettano, insieme colle fedì e relazioni de' fatti riscontri, a Firenze all'Archivio di Palazzo, affine di poter procedere sicuramente alla descrizione delle classi dei patrizi o de' nobili del nostro Granducato.

XIV. — Ordiniamo pertanto a tutti li iusdicenti, a' quali da' deputati saranno trasmessi simili ordini, di eseguirli immediatamente, sotto pena della perdita della carica e della nostra indignazione; e vogliamo, a tal effetto che sia portato, avanti di loro, qualunque libro pubblico necessario per questi riscontri, non ostante qualsivoglia consuetudine, leggi, o ordini in contrario, per cui si pretendesse tener alcun simil libro segreto e custodito negli archivi o altro luogo delle comunità; li riscontri poi che non si potranno fare, sul luogo, dai iusdicenti, si suppliranno in Firenze da' deputati, per via dei libri degli squittini e riforme, ed altri originalmente esistenti nell'Archivio di Palazzo e altrove.

XV. — Avutesi da' deputati tutte le domande, con li narrati, o simili documenti e relazioni, dovranno esaminarle attentamente, ad una ad una; e quelle, nelle quali riscontreranno il tutto stare a dovere, e conforme alle nostre disposizioni contenute nella riforma generale e in questa nostra istruzione, formarle, col fare in piè di esse l'ordine, a ministri dell'Archivio di Palazzo, per l'opportuno loro registro; quelle domande poi, nei documenti delle quali s'incontrerà qualche difficoltà per la loro ammissione, vogliamo che si risolvano alla pluralità de' pareri; sicchè, se la maggior parte de' deputati sarà di sentimento che siano ammesse, dovranno restare ammesse, e se ne dovrà da loro ordinare il registro come delle altre suddette. Ma se tutti, o la maggior parte, de' deputati le giudicheranno non ammissibili, essi ne notino i motivi in piè delle medesime, e le domande s'intendano restar escluse; ben inteso però che chi si troverà così escluso, potrà ricorrere alla nostra grazia col presentare una supplica

al nostro Consiglio di reggenza, il quale, informato che sarà da' deputati, la rimetterà a Noi, affinchè possiamo averci quel riguardo equitativo che sembrerà più conveniente.

XVI. — Secondo l'ordine avuto, li suddetti ministri dell'Archivio di Palazzo copino nelli registri delle rispettive classi gli alberi delle famiglie verificati, inserendovi avanti le armi originali di quelle e pongano nello stesso tempo, in filze a parte, le domande approvate, ed in altre quelle non approvate, ciascheduna con li suoi annessi documenti.

XVII. — Terminati questi registri originali del patriziato e della nobiltà e sottoscritti da tutti li deputati, dovrà il nostro segretario di Stato farne fare le copie autentiche e mandarle rispettivamente in ciascuna città, per ivi conservarsi e farsene quell'uso che nella riforma abbiamo ordinato.

* * *

Questa legge si può dire non abbia avuto modificazioni sino alla fine del Granducato; soltanto furono aggiunte nuove città nobili alle prime 14, e precisamente: Pontremoli nel 1778; Modigliana e Fiesole nel 1838; Pietrasanta nel 1841 e Fivizzano nel 1848. Nel 1816 Livorno ebbe anche il Patriziato; però solo una famiglia ottenne poi tale grado, mentre non appare che mai siano stati fatti dei Nobili di Fivizzano.

L U C C A .

Anche Lucca ebbe le sue leggi sulla Nobiltà, e precisamente nel 1826, con la creazione di una *Deputazione sulla Nobiltà* e con distinzione di tre classi di Nobili. Nella prima, col grado di *Patrizio*, erano compresi coloro che discendevano da famiglie le quali per quattro consecutive generazioni avevano goduto l'Anzianato della Repubblica, o che potevano provare il godimento della Nobiltà per un periodo ininterrotto di almeno 200 anni; alla seconda appartenevano le Famiglie che godevano della nobiltà ereditaria al termine del 1798;

alla terza gl' investiti della nobiltà *ad personam tantum*, cioè vita loro natural durante. Tutti i Nobili dovevano farsi iscrivere nei rispettivi Libri d'Oro appositamente creati.

STATI PONTIFICII.

Nelle provincie che costituirono i domini della Chiesa non si ebbe mai una legislazione nobiliare organica ed omogenea; non vi fu una speciale magistratura per gli affari araldici, nè si tennero registri particolari per le sovrane concessioni di titoli, di stemmi e di feudi.

Di norme regolamentari di carattere generale per tutto lo Stato non si ha che una Costituzione 15 marzo 1671 di papa Clemente X, che permette ai Nobili di esercitare il commercio senza pregiudizio della Nobiltà; un chirografo 18 febbraio 1679 d' Innocenzo XI che vieta i predicati territoriali sopra luoghi non abitati, e l'editto 6 luglio 1815 della Segreteria di Stato che (art. 15) ristabilisce nelle provincie pontificie la Nobiltà antica e conserva la nuova.

Bologna ebbe sin da prima della metà del secolo XVI una minuziosa legislazione sulla materia della cittadinanza e della Nobiltà. Un partito del Senato Bolognese 28 novembre 1727 approvò il catalogo ufficiale delle famiglie nobili della città; e con notificazione 31 luglio 1777 del Prolegato e del Gonfaloniere fu pubblicato a stampa l'elenco delle 68 famiglie patrizie. Abolito insieme ai titoli ed alle insegne nobiliari dalla Repubblica cisalpina, questo *Libro d'Oro* fu riaperto da un Breve 26 settembre 1820 di papa Pio VII, che costituì una Commissione araldica dei nobili bolognesi e dettò le norme per le ammissioni all'Ordine o ceto nobile.

Anche Roma ebbe ordini proprii per la Nobiltà civica, che furono definitivamente sanciti colla costituzione pontificia *Urbem Romam* 4 gennaio 1746 di Benedetto XIV, della quale — per la sua particolare importanza e perchè porta gli elenchi delle 60 famiglie nobili coscritte e delle 180 nobili patrizie — riferiamo qui integralmente il testo:

Costituzione pontificia 4 gennaio 1746, di Papa Benedetto XIV, che stabilisce nuove regole sopra la nobiltà e cittadinanza di Roma.

Urbem Romam imperii quondam amplitudine, toto terrarum orbe clarissimam, nunc autem sacerdotalis fastigii sede, atque praecipuo religionis domicilio, longe clariorem; dum, in subeundo sacrosancti apostolatus onere, una cum reliquis Ecclesiasticae dictionis Civitatibus et Provinciis, in potestatem et fidem nostram reciperemus; statim intelleximus id nobis negotii datum esse, ut eam imperio nostro, non modo tutam atque beatam, sed etiam honestam atque omni ex parte illustrem, quantum in nobis esset, servare et praestare niteremur. Quod quum, pro singulari nostro erga eandem almam Urbem amore, vel potius pietate ab ineunte aetate animo nostro concepta, ac toto vitae cursu, in ipsa plerumque Urbe a Nobis honorifice jucundeque transacto, in dies aucta et confirmata, libentissime curandum, et pro viribus efficiendum susceperimus; difficile dictu est, et tamen aliqua etiam ex parte satis cognitum atque testatum, quot et quam assiduas curas, cogitationes, expensas in duplicem, hujusmodi propositi nobis officii, scopum ad hunc diem conferre debuerimus. Quoniam vero assumptum, paterno studio, opus non intermittere, sed ad finem usque urgere et promoveri, auxiliante Domino, firmum et constitutum habemus; nunc unum potissimum, ad conservandum augendumque ipsius Urbis nostrae splendorem et decus, in illius constitutione reformandum nobis esse, atque emendandum statuimus; quod pluries mirati sumus, non satis distinctos in ea esse civium gradus, nec certos adesse et praestitos limites, quibus nobilium romanorum coetus a reliquis civium et incolarum ordinibus discerneretur. Et sane in omnibus, recte constitutis, civitatibus hujusmodi ordinum et graduum distinctio, tam municipalium legum et statutorum praescripto, quam ipsa principum voluntate et auctoritate diligentissime custodiri, atque servari consuevit; idque ad utilitatem et decus Reipublicae magnopere pertinere existimatur; propterea quod hominum animis id veluti

insitum atque innatum videtur, ut, si qua potissimum laus in familia aliqua floruerit, hanc fere qui sunt eius stirpis, vel ipso naturae ductu, vel patriae virtutis memoria, et sermonibus hominum excitatis, cupidissime persequantur. Quapropter non solum decere, sed etiam expedire iudicavimus huiusmodi certam in Romana Urbe distinctionem ordinum a maioribus neglectam, aut multis modis hominum fraude turbatam, accuratius stabilire.

Cumque magis aptam viam atque rationem ad invectas pridem inordinationes tollendas, simulque in posterum praecavendas, inire cuperemus; mandavimus dilecto filio Nostro Prospero Sancti Georgii in Velabro, Sanctae Romanae Ecclesiae diacono cardinali Columna nuncupato, ut ipse, cum dilectis filiis tunc existentibus conservatoribus Camerae Urbis praedictae, et quatuor praeterea romanis civibus, nobili loco natis, prudentia et rerum usu praestantibus, a nobis designatis; de tota re maturo consilio deliberaret. Is vero praedictis omnibus, plurium mensium spatio, frequenter coram se congregatis, atque aditis, quum eorum sententias diligentissime enucleatas atque digestas, iudicio Nostro detulisset; Nos demum, omnibus libratis atque perpensis, motu proprio, et certa scientia, infrascripta mandata atque praecepta inviolabiliter in posterum observanda, ad perpetuam Urbi dignitatem asserendam apostolicae auctoritatis plenitudine edere atque sancire decrevimus.

Cum itaque, sicut accepimus, plures olim fuerint, et nonnulli adhuc forsitan existant, qui adeptis tantummodo romanae civitatis juribus, se tamquam de nobilium romanorum coetu iactare, atque etiam in publicis actis et scriptis seu monumentis, huiusmodi nobilium titulo et nomine semetipsos decorare, et ab aliis compelli facere non dubitaverint; freti fortasse aliqua expressionum et clausularum exuberantia, qua, inconcessae sibi civilitatis diplomatibus, honestari et cumulari meruerint. Nos in primis decernimus atque statuimus nemini licuisse, aut licere nobilis romani gradum aut honores et privilegia sibi arrogare, quem constet a conservatoribus pro tempore Camerae Urbis praedictae romana tantummodo civitate donatum fuisse; neque deinceps ad superiores honores, ut infra, adscendisse; sed illos dumtaxat, et non alios,

pro veris nobilibus romanis nunc quidem haberi volumus, et reputari, quorum infra seriem et qualitates exhibebimus; non obstante quancumque huiusmodi nominis usurpatione, vel praetensa, etiam longissimi temporis possessione seu quasi; et non attenta qualibet expressionum amplitudine aut clausularum exuberantia, quae in eorum receptionis diplomatibus etiam ipsorum, vel progenitorum suorum meritorum intuitu adscripta, inserta seu adiecta fuerit; quam, quidem ipsis decernimus nullum tribuere gradum maiorem ea civitate, quam ex ipsis Camerae capitolinae tabulariis, in quae successivis temporibus, de mandato consilii generalis, nomina civium adscriptorum sive creatorum referuntur, eisdem concessam fuisse dignoscitur. Quapropter volumus et mandamus novum confici librum, seu regestrum, in quo omnium huiusmodi creatorum civium nomina, sub simplici Civium romanorum denominatione et titulo describantur; atque huiusmodi dumtaxat librum, seu regestrum, de coetere attendi debere; nullatenus vero praefata diplomata; quae omnia et singula, pro eo quod pertinet ad patriciatus, sive nobilitatis concessionem, in ipsis forte enunciata; praedictis, motu, scientia, atque auctoritatis nostrae plenitudine annullamus et irritamus, et nemini ad huiusmodi effectum, sive ad nobilitatis probationem, ullibi aut ullo unquam tempore, suffragari decernimus.

Porro nobilitatis romanae gradum et honores iis tantummodo iure competere, ac in posterum deferri volumus atque statuimus qui, vel ipsi, vel ipsorum progenitores ad hunc diem, conservatorum Camerae capitolinae, aut priorum capitum regionum Urbis, officia et munera gessisse comperti fuerint; aut qui deinceps ad eandem romanam nobilitatem rite admissi, et praeviis probationibus, ut infra faciendis, adscripti fuerint. Qua da re, quum ad habendam certam eorum seriem qui praedictis conservatorum aut priorum muneribus atque honoribus hucusque functi fuerunt, libros et fastos capitolinos accuratissime inspicere, et describi iusserimus; infrascriptaeque familiae civium nobilium tam romanae, quam aliarum civitatum italicarum, repertae fuerint; Nos easdem familias, ad huiusmodi munera et honores olim admissas, quarum scilicet descendentes masculos sive foeminas extare accepimus, praesentibus nostris literis adnotamus.

Earum igitur series haec est :

Abbati - Acciaiuoli - Accoramboni - Alberici -
 Alberici - Alberini - Aldrovrandi - Amadei - Americi -
 Androsilla - Androsilla-de-Angelis - Anquillara - Anni-
 bali - Antamori - Aquilani - Astalli - d' Aste - d' Aste -
 degli Atti - Baldassini - Bentivogli - Bentivogli - Ber-
 nardini - Bernini - Bichi - Boccapaduli - Bolognetti
 Bonaccorsi - Bonarelli - Bonnechi - Bufalini - del
 Bufalo - Buratti - Bussi - Butii - Caccia - Caffarelli
 - Capizucchi - Capponi - Capranica - Carandini -
 Cardelli - Carpegna - Casali - Cavalieri - Cavalletti -
 Caucci - Cellesi - Cenci - Cenci - Cerri - Ceva - Chigi
 Montoro - Ciccolini - del Cinque - Ciogni - Circi -
 Collicola - Colonna - Correa - Costaguti - Cremona -
 Crescenzi - Curti - Dandini - del Drago - Eustachi -
 Fagnani - Falconieri - Fani - Fantuzzi - Febei -
 Filonardi - Fioravanti - Florenzi - Fonseca - Fran-
 gipani - Gabrielli - Gabrielli - Galli - Gavotti - Genga -
 Gentili - Ghislieri - Ginnasi - Giori - Gottifredi -
 Grassi - Grassi - Grillo - Gualtieri - Incoronati - Inghi-
 rami - Lancetta - Lercari - Maccarani - Macchiavelli -
 Mandosi - Manfroni - Mantica - Marciano - Mar-
 colini - Mariscotti - Massimi - Massimi - Melchiorri -
 Mellini - Mignanelli - Molaro - del Monte - Monte-
 catino - Moroni - Muti - Muti - Nari - Negroni -
 Nunez - Nunez - Nuzzi - Olivieri - Olgiati - Origo -
 Orsini - Ottieri - Palagi - Paleotti - Palombara - Papi
 - Paracciani - Parenzi - Passerini - Passionei - Pa-
 trizi - Petroni - Pierleoni - della Porta - del Pozzo -
 Raggi - Rasponi - Ravenna - Ricci - Robesti - Rocchi -
 Rocci - Rondanini - Rosolini - de Rossi - de Rossi -
 Sacchetti - Sacrati - Sacripanti - Sampieri - Scarlatti -
 Serlupi - de Signoribus - Sinibaldi - Soderini - So-
 derini - Sorbolonghi - Spada - Spada - Stati - Tanara -
 Tarugi - Teodoli - Testa - Testa-Piccolomini - Ti-
 baldeschi - Tomati - Torres - Varani - Vecchiarelli -
 Vermiglioli - Verospi - della Vetera - Vettori - Vida-
 schi - Vitelleschi - Zambecari - Zinanni.

Itaque volumus, et mandamus peculiarem quem-
 dam librum seu regestrum confici, in capitolino tabu-
 lario deinceps asservandum; in quo, cum assistentia
 dil. fil. conservatorum Camerae praedictae, et prioris
 capitum regionum Urbis, nunc et pro tempore existen-

tium, scribae senatus participantis nuncupati; describuntur tam omnes et singuli praemissi, quam alii deinceps in civium nobilium romanorum ordinem rite, ut infra, cooptandi.

Praeterea motu, scientia, et potestate similibus; ex familiis, superius enunciatis, certum et constantem numerum sexaginta familiarum, et non ultra, designari volumus, quas quidem nos, pro prima vice, ut infra designamus; quae familiae *Civium nobilium Romanorum Conscriptorum* appellari debeant, quaeque, per manus praedicti scribae Senatus, et cum assistentia, ut supra, describantur in alio peculiari libro, in archivo capitolino pariter asservando; earum vero nomina tabellis, seu chartulis inscripta in urna quadam, vulgo *Bussolo*, includatur, ad effectus infra dicendos.

Nomina igitur familiarum civium nobilium romanorum conscriptorum, quae a Nobis designantur, sunt quae sequuntur:

Accoramboni Marius - Anguillaria Carolus - Astalli Tiberius - d'Aste Franciscus - D'Aste Mauritius - Bichi Carolus - Boccapaduli Petrus - Bolognetti Jacobus - Bonarelli Petrus - del Bufalo Hyacinthus - Bassi Raynerius - Capizucchi Marius - Capponi Alexander - Capranica Camillus - Cardelli Antonius - Carpegna Franciscus - Casali Alexander - Cavalieri Aemilius - Cenci Virginus - Cenci Christophorus - Ceva Hortensius - Chigi Montorio Johannes - Costaguti Johannes Georgius - Crescenzi Virgilius - del Drago Paulus - Falconieri Horatius - Filonardi Scipio - Frangipani - Pompeius - Gabrielli Angelus - Gabrielli Antonius - Gavotti Stephanus - Grassi Marcus Antonius - Maccherani Joseph - Mariscotti Horatius - Massimi Camillus - Massimi Franciscus - Melchiorri Johannes Baptista - Mignanelli Jacobus - Molara Laurentius - Muti Innocentius - Muti Vincentius - Nari Fabritius - Olgiati Johannes Baptista - Origo Vincentius - Orsini Benedictus - Ottieri Lotarius - Palombara Maximilianus - Patrizi Patritius - Petroni Alexander - Raggi Thomas - Ricci Julius - Sacchetti Johannes Baptista - Sampieri Johannes Baptista - Serlupi Hieronymus - Soderini Nicolaus - Spada Clemens - Teodoli Hieronymus - Verospi Hieronymus - Vettori Alexander - Vitelleschi Franciscus.

Ut autem, in posterum, nulli liceat indigno in civium nobilium romanorum tabulas irrepere; quoties aliquis eiusdem Urbis, sive alterius civitatis civis, petierit se, suamque familiam, in huiusmodi nobilium romanorum ordinem adscribi; volumus, ut quatuor ex praefatis nobilium conscriptis, quorum nomina singulis vicibus, coram conservatoribus, et regionum Priore pro tempore existentibus, a scriba Senatus participante, ex praedicta urna sorte extracta fuerint, qui nimirum in huiusmodi respective familiis personam capitis genere dignoscantur, dummodo tamen xx aetatis suae annorum expleverint; ipsius postulantis, eiusque familiae conditiones et qualitates diligenter inquirant, ac de iis ad congregationem, ex infrascriptis personis compositam, nimirum ex tribus pro tempore conservatoribus praedictae Camerae, et priorum capitum regionum Urbis, nec non duobus Syndicis, ipsisque quatuor nobilibus conscriptis, ut supra extractis, et scriba Senatus participante, dummodo is ex civium nobilium romanorum coetu existat (cui quidem Congregationi privativum ius et auctoritatem cognoscendi de huiusmodi nobilium receptionibus harum serie perpetuo attribuimus) exactissime et verissime referant. Quod si ab huiusmodi postulante per authentica documenta probatum fuerit tam suam, sui que patris stirpem, quam matris, et aviae paternae atque maternae familias, integro centum annorum decursu, sive Romae, sive in aliis civitatibus, ut supra, in nobilitatis splendore et iuribus versatas esse; vel etiam, quod attinet ad familias matris, aut aviae paternae, sive maternae, eas de numero familiarum nobilium almae Urbis praedictae, iuxta praesentium litterarum tenorem et dispositionem, existere; atque haec omnia, iis, qui praedictam Congregationem constituent, maiori scilicet ipsorum numero per secreta suffragia in affirmativam consentiente, probata fuerint; tunc volumus ipsius postulantis nomen, eadem Congregatione praesente, per manus praedicti scribee participantis, civium nobilium Romanorum albo adscribi, ejusdemque receptionis decretum, una cum omnibus authenticis monumentis ad nobilitatis probationem ab eo prolatis, in tabularium capitulinum inferri; publicum vero diploma, nobilitatis Romanae eidem concessae, iuxta formam inferius praescribendam, confici ipsique, nuper adscripto, tradi mandamus.

Nec alia prorsus ratione agendum esse decernimus quoties deficiente aliqua ex familiis nobilium conscriptorum superius enunciatis, aliam in eum numerum deinceps adscisci oporteat. Volumus nimirum, quatuor, ut supra, ex praefata urna extrahi, qui postulantium qualitates et probatione ab his efferendas, examinent; et ad praedictam congregationem, de praemissis iudicaturam, distincte referant, ad hoc ut illius nomen, qui dignus habitus fuerit in locum vacantem subrogari, in praefato peculiari libro adscribatur, urnaeque praedictae includatur; ac documentis, ab eo productis, decretoque desuper condito, in archivum relatis, ipsius decreti exemplum, iuxta aliam formam inferius pariter praescribendam, eidem expediatur. Verum ut quis, eveniente huiusmodi loci vacatione, in numerum civium nobilium conscriptorum recipi valeat, hoc insuper requirimus, ut nempe ipsius familia inter nobiles romanas iampridem adscripta sit, et fixum in ipsa Urbe domicilium habeat; ac praeterea illibatam ducentorum annorum, tam in paterna, quam in materna, et aviae paternae maternaeque stirpibus nobilitatem, authenticis, ut supra, probationibus demonstret. Si quis autem requisitas probationes quoad paternam familiam perfecerit; matrem vero suam, vel aviam paternam sive maternam, ex aliqua ex familiis nobilium conscriptorum esse aut fuisse demonstret; nolumus alias ultteriores probationes, quoad huiusmodi maternae aut alterutrius aviae familiarum nobilitatem, ad effectum de quo agitur, ab eo requiri. Quod si inter eos, qui se posterosque suos in deficientis familiae locum subrogari petierint, aliquis sit, qui ex eadem gente, diversa vero stirpe, originem ducere se ostendat; volumus hunc, modo nullam in sua stirpe labem contra requisitae nobilitatis candorem contraxerit, coeteris omnibus postulantibus anteferri. Eos vero qui, non ex defectu probationum, repulsam tulerint, sed propter debitam alteri praelationem, in certum illum atque constantem nobilium conscriptorum numerum admitti nequeverint; eveniente alterius loci vacatione, ab onere novas conficiendi probationes absolvimus, dummodo relictis, in archivo capitolino, probationibus semel recognitis et approbatis, neque se postmodum, neque familiam suam dedecore ullo, aut imparis affinitatis contractae vitio, foedatam fuisse demonstrent.

Qui vero sint nobilitatis tituli quibus tam personae, quam familiae illustrantur; quae probationes legitimam fidem facientes; quidve dicendum sit familiarum nobilitati officere, earumque splendorem obscurare; id ex iuris communis statutorum et constitutionum atque ordinationum Apostolicarum praescripto colligendum et iudicandum decernimus; mandantes ut familiae Romanorum Pontificum successorum nostrorum in Petri cathedra pro tempore sedentium, praedicto civium nobilium romanorum ordini, nullis requisitis probationibus, quamprimum adscribantur.

Ut vero huiusmodi nobilium Romanorum Ordinis decus, adeoque ipsius Urbis dignitas, firmiter stabilisque consistat; hoc speciali privilegio universum civium nobilium coetum apostolica liberalitate donamus ut ne quis in posterum ad officia et munera conservatorum Camerae capitolinae, aut prioris capitum regionum urbis, vel Magistrorum viarum, sive Consulum artis agriculturae, vel demum curatorum publicorum aedificiorum Urbis, *Fabriceriorum* nuncupatorum, a Nobis institutorum, elegatur et deputetur, neque in numerum quinquaginta Consiliariorum Sede Apostolica vacante assumatur; nisi de civium nobilium Romanorum superius enunciatorum, aut deinceps rite adscriptorum, ordine et coetu existat; Sindici vero, qui a conservatoribus praedictis in eorum congregatione oeconomica pro tempore eligi et deputari debent, consuetis modo et forma extrahantur ex praedicta Nobilium conscriptorum urna, quam quidem subrogare mandamus loco alterius cuiuscumque urnae seu *Bussole*, hactenus ad huiusmodi effectum adhibiti. Mandantes propterea ven. fratri Nostro Annibali episcopo Portuen. S. R. E. cardinali Sancti Clementis nuncupato eiusdem S. R. E. Camerario, nec non dilecto filio Nostro Silvio tituli Sanctae Priscae, ipsius S. R. E. Presbytero cardinali, de Valentibus etiam nuncupato, nostro Secretario Status, ipsisque dilectis filiis conservatoribus Camerae Urbis praedictae, et priori capitum regionum, eorumque praedictis officiis et muneribus respective successoribus, aliisque omnibus et singulis, ad quos spectat, seu pro tempore spectabit in futurum, ut in praefatis electionibus et deputationibus, hanc decreti nostri formam prae oculis habeant, et adamussim observent.

Demum, quod pertinet ad creationes civium Romanorum, volumus, ut ea, quae in Statutis eiusdem almae Urbis a fel. record. Gregorio Papa XIII aliisque praedecessoribus nostris, approbatis, et confirmatis, circa largitionem et communicationem civitatis huiusmodi, praescripta sunt; exacte perpetuo serventur et impleantur.

Per haec autem, quae ad congruam certamque civium nobilium in Urbe Roma distinctionem, eorumque ordinis decus, provide statuimus; non intendimus peculiare aliquod corpus, seu collegium, aut magistratum civium Romanorum nobilium, vel nobilium conscriptorum, erigere aut constituere, cuius aliqua esse debeat in Urbe iurisdictio, ius, et auctoritas, extra praemissa; quodque Tribunal aliquod, seu peculiare sigillum, aut archivum habere valeat, et retinere; neque de aliis quibuscumque rebus decreta condere, aut publicare; vel ullum imperii actum in officiales, et ministros Camerae capitolinae, sive in alios quoscumque exercere sed ipsius Camerae capitolinae, eiusque Tribunalium, et officiorum regimen, eodem quo ad hunc diem modo et forma, administrari iubemus. Atque insuper non alios in Consilio generali (consuetis tantummodo temporibus, et occasionibus convocando) adesse, aut suffragium ferre permittimus, praeter eos quos retroactis temporibus, huiusmodi iure pro tempore gavisos esse dignoscitur: districte inhibentes, ea lege, quae de maiestate est, ne ipsi praedicti cives nobiles, aut nobiles, aut nobiles conscripti, conventus communes habere aut in consilium, sive in congregationem, extra casus, et praeter numerum superius enunciatos atque praescriptos, convenire, vel aliqua, communi nomine, statuere aut decernere, sine praevio Nostro, et successorum Nostrorum assensu, et beneplacito, ullo unquam tempore possint, aut valeant.

Decerentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo, quod omnes vel singuli supradicti, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet ius, vel interesse habentes, seu habere praetendentes, cuiusvis status ordinis, praeeminentiae, vel dignitatis, etiam S.R.E. cardinales praedicti, seu alia pacifica, et individua mentione, et expressione digni existant, eisdem praemissis non consenserint, nec ad ea vocati seu auditi fuerint; tametsi suorum

indultorum, facultatum, vel privilegiorum vigore consentire, seu vocari semel, vel pluries, quoquo modo debuissent, aut ex alia quantumvis iuridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam, quantumvis magno, ac formali, et substantiali defectu, notari, impugnari, infringi, seu in controversiam vocari nullatenus posse sed semper et perpetuo, validas, firmas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et intergros effectus sortiri, et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat, et pro tempore, quandocumque spectabit, inviolabiliter observari.

Sicque, et non aliter, per quoscumque iudices ordinarios, vel delegatos, quavis auctoritate, praeminentia, aut potestate fungentes, et functuros, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, etiam de latere legatos; sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, iudicari, et definiri debere; irritum quoque, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attentari.

Non obstantibus nostra, et Cancellariae Apostolicae, regula *de iure quaesito non tollendo* nec non aliis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac praedictae almae Urbis Nostrae, eiusque Camerae, et magistratuum populi romani, statutis, usibus, styliis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, facultatibus, indultis seu diplomatibus, quibuslibet personis, sub quacumque forma, et expressione concessis; omniumque praemissorum effectu dumtaxat, illis alias in suo robore permansuris, motu, scientia, et potestate praedictis, amplissime, ut praefertur, derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Caeterum diplomatum quae in concessione civitatis, quaeque in adscriptione nobilium, expedienda erunt, exempla subiicimus; quae quidem sub eadem invariabili forma typis imprimi, et in singulis respective casibus, tum a conservatoribus pro tempore Camerae Urbis praedictae, tum etiam a scriba Senatus participante subscribi, et publico S. P. Q. R. signo muniri mandamus. Decretorum quoque in nobilium

conscriptorum cooptatione conficiendorum authentica exempla, juxta aliam formam, pariter infra subiectam, ab eodem scriba participante subscribi, eodemque publico signo firmari volumus, et iubemus.

Forma igitur litterarum seu diplomatum in creatione civium romanorum expedien. haec est — *BENEDICTO XIV. Pont. Max. sedente, anno VI. — Conservatores Camerae almae Urbis — Officiosam ergo Populum Romanum, utilemque urbi nostrae adfectionem, cuius non obscura ad hunc diem specimina dedit N., congruis muneribus, et praemiis ornare decrevimus. Itaque placuit ipsum N., filios, posterosque eius, in civium romanorum numerum cooptari: ipsum, filios, posterosque eius civium romanorum tabulis adscribi; eidemque tradi cum filiis posterisque suis, studio nostro, iussu mandatoque populi romani, civitate nostra donatum; huius privilegii ergo, omnibus civium Romanorum iuribus cum caeteris civibus aequa lege gaudere, in fide et clientela populi romani. Actum in capitolio Kalendis etc. — Nomina conservatorum Camerae Urbis — N. N. scriba Senatus.*

Forma vero diplomatum expedien. in receptione civium nobilium Romanorum talis est — *BENEDICTO XIV. Pont. Max. sedente anno VI. Conservatores Camerae almae Urbis — Cum Magistratus populi Romani N. N. etc., et N. N. N. N. nobiles Romani conscripti, inquisitores sortito electi, convenissent in aedibus Capitolii, ibique verba facta essent de N., spectatis virtutibus eiusque adfectione erga populi romani nomen, multis argumentis testata, deque eius familiae antiquo splendore, certis monumentis comprobato, placuit universis ipsius merita amplissimis Urbis nostrae honoribus cumulare. Quapropter sancitum est ipsum N., filios, posterosque ejus in conspicuum nobilium Romanorum ordinem cooptari; publicasque litteras perscribi, quarum auctoritate omnibus palam fieret, ipsum N. plenissima Romana nobilitate donatum fuisse; eumque nobilium Romanorum numerum habendum esse; ipsi, filiis, posterisque ejus licere omnibus nobilium romanorum iuribus, honoribus, muniis ac privilegiis frui, et gaudere. Ut quaecumque ad hunc diem ab ipso, eiusve Maioribus prodierunt praeclara consilia, atque facinora haud dissimilia his in posterum ab eodem, eiusque familia, ad Urbis nostrae utilitatem, et decus perpetuum, conferantur. Actum in Capitolio kalendis etc. MDCC.*

etc. Nomina conservatorum Camerae Urbis — N. N. Scriba Senatus.

Forma demum decretorum expedien. in cooptatione civium nobilium conscriptorum Urbis Romae est quae sequitur: *Kalendis etc. MCC. etc. In aedibus Capitolii — Quod nobiles Romani conscripti N. N. N. N. inquisitores sortito electi, cum magistratibus populi romani verba fecerunt de N. Nobili Romano cum filiis posterisque ejus inter LX. Nobiles conscriptos cooptando, in locum familiae N. pridem extinctae; quod ipsius N. spectata virtus, ejusque familiae antiqua et probata Nobilitas postulare visa est; D. E. R. I. C., uti auctoritas perscriberetur, qua idem N. in numerum LX. Nobilium Romanorum conscriptorum adlegeretur; eoque numero deinceps esset; liceretque ei nobilium conscriptorum privilegiis frui, et publica, eiusdem collegii munia obire; ut ipse, filii, posterique eius omni tempore de patria bene mereri pergant, populi romani nomen augeant, Urbis nostrae utilitates dignitatemque, opera, consilio, fide tueantur — N. N. Scriba Senatus.*

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum constitutionis, ordinationis, adscriptionis, prohibitionis, derogationis, mandati, decreti, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentissimi Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursum.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem anno incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo sexto, pridie nonas ianuarii, Pontificatus Nostri, anno sexto.

Alcune Famiglie Nobili che erano state omesse nelle elencazioni della Bolla *Urbem Romam*, furono reintegrate da un chirografo papale 12 gennaio 1746.

A forma della Bolla suddetta fu allora istituita la Congregazione araldica capitolina e compilato il *Libro d'Oro Capitolino*, che fu rinnovato in più decorosa veste (quale oggi si conserva nell'antico Archivio del Comune di Roma ai Filippini) sotto Pio IX, del quale merita d'essere riprodotto il Chirografo 2 maggio 1853 inteso a riordinare e aggiornare questa materia:

« Il nostro predecessore Benedetto XIV di gloriosa ricordanza nella sua Costituzione *Urbem Romam* del

4 gennaio 1746 tra le cure gravissime del suo Pontificato emanò un provvedimento diretto principalmente a togliere la confusione, ch'erasi introdotta nei diversi gradi della cittadinanza Romana, ed a stabilire con accuratezza i limiti, onde il ceto dei Nobili e Patrizi fosse in seguito distinto con precisione dagli altri cittadini, od abitanti di Roma. Sapiientissimo è un tale regolamento e, fino agli ultimi tempi, può dirsi che sia stato bastevole all'uopo di quest'alma metropoli Nostra. Siccome però ci si è ora rappresentato che i cambiamenti, i quali sonosi venuti succedendo dopo quel glorioso Pontificato, hanno portato seco tale un'alterazione di cose che quelle norme sono divenute in alcune parti poco comode, e difficilmente applicabili, così illesa lasciando la sostanza di quella Costituzione che qui intendiamo come riportata alla lettera e di parola in parola, abbiamo stabilito di farvi alcune modificazioni, le quali la rendono più facile ad essere applicata ai presenti bisogni, Egli è pertanto che con questo nostro chirografo, e colla pienezza della Nostra Suprema Potestà, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue, cioè :

1. Le famiglie principesche o ducali che per lo passato hanno ottenuto o in avvenire potranno ottenere dalla S. Sede un tale titolo, e che hanno in Roma il principale loro domicilio senza che per altro siano comprese nell'albo della nobiltà Romana, da ora in poi ne formeranno parte : e delle medesime principalmente si potrà aver ragione per completare nei casi di mancanza il numero delle sessanta famiglie di Patrizi coscritti voluti dalla detta Costituzione di Benedetto XIV.

2. La Congregazione Araldica d'ora in avanti sarà composta del Senatore di Roma, dei quattro Conservatori del ceto nobile pro-tempore, di quattro squittinatori da trarsi dal numero dei Patrizi coscritti, e possibilmente tra quelli che siedono nel Consiglio Municipale ; e dello Scriba Senatus.

3. Per la scelta dei suddetti quattro squittinatori si osserverà il metodo stabilito in proposito nel paragr. « ut autem in posterum » della citata Costituzione Urbem Romam ; ma la sortizione relativa avrà luogo al principio di ciascun biennio ; in guisa però che la sorte del bussolo dovrà pria sperimentarsi sopra

i Coscritti Consiglieri, ed in mancanza di questi si sperimenterà in secondo luogo sopra gli altri, che non siedono in Consiglio.

4. Lo Scriba dovrà trarsi dal ceto dei Coscritti e verrà nominato da noi, e dai nostri successori presso proposta della Congregazione Araldica.

5. Non potrà votarsi dallo Scriba nella Congregazione medesima, se non quando il numero degli altri Membri intervenuti sia pari.

6. Il Consiglio Comunale potrà concedere la Nobiltà personale, e non trasmissibile per eredità, a quegli uomini che se ne fossero resi degni per segnalati servizi prestati alla patria o per celebrità acquistata con dottrina, col valore nelle scienze e nelle arti belle. Il Consiglio stesso però prima di ammettere chicchessia a tale nobiltà osserverà il sistema che su di ciò si è osservato finora.

7. Seguendo il sistema stesso, ed osservando le leggi e norme adottate in proposito fino al presente, si potrà proseguire a concedere la Cittadinanza Romana, ma questa non potrà accordarsi che a coloro i quali sono già sudditi Pontificii, o che abbiano da dieci anni almeno fissato in Roma il loro domicilio, e vi abbiano acquistato beni fondi, o vi possiedano un qualche stabilimento industriale, o vi esercitino lodevolmente professioni liberali.

8. E siccome si verifica attualmente una mancanza non piccola nel numero delle Famiglie dei Patrizi Coscritti, così per questa volta dovrà riunirsi straordinariamente la Congregazione Araldica, affinché si possa completare il numero medesimo: osservato per altro le norme che si sono all'uopo stabilite di sopra.

Decretiamo poi, e dichiariamo che il presente nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre surrezione, od orrezione, nè alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà od intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità, che avessero ad osservarsi, e nonostante la Bolla di Pio IV nostro predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo, e qualsivisiano costituzioni, ordinazioni Apostoliche, statuti, leggi, consue-

tudini, privilegi ed altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario alle quali, tutte e singole, avendo il il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserto, con la pienezza della nostra potestà specialmente ed espressamente deroghiamo ».

In ordine alla nobiltà e al patriziato romano la Regia Consulta Araldica ha sancite le seguenti « Massime » :

1. Fanno parte del patriziato romano :

- a) le famiglie dei principi e duchi romani residenti ;
- b) le famiglie ascritte alla Congregazione Araldica che sola ne aveva la facoltà ;
- c) le famiglie reintegrate in forza del chirografo 12 gennaio 1746 ;
- d) le famiglie dei Papi da Benedetto XIV in poi ;
- e) tutte le superstiti delle 180 famiglie enunciate nella Bolla « Urbem Romam », purchè la loro discendenza risulti da un conservatore o da un priore dei caporioni anteriore al 1746.

2. I diplomi di nobiltà romana, comunque emanati anteriormente alla Bolla « Urbem Romam », non ostante qualunque espressione vi si contenga, non valgono che come ascrizione alla semplice cittadinanza romana.

3. Si ammette la possibilità di reintegrazione nei discendenti di conservatori e priori di caporioni anteriori al 1746, le cui famiglie fossero state omesse nella serie enunciata dalla Bolla « Urbem Romam », e nelle seguenti reintegrazioni, riservandone l'esame, caso per caso, per rimetterne quindi l'omologazione alla Consulta Araldica.

4. Il patriziato romano si compone di tre categorie :

- a) Nobili Coscritte per le 60 famiglie che all'epoca dell'estensione delle leggi italiane alle provincie romane si trovavano in legittimo possesso di quel titolo, o avevano diritto di averlo ;
- b) Nobili Patrizie per le 180 famiglie alle quali fu ristretta la nobiltà romana dalla Bolla « Urbem Romam », ovvero possono aver diritto alla reintegrazione a senso della medesima Bolla ;
- c) Nobili Romane per tutte le altre iscritte nel Libro d'oro.

5. I titoli di Nobile Patrizio e di Nobile Romano si estendono anche alle femmine; non sono trasmissibili ai collaterali del primo iscritto.

6. È riconosciuta l'esistenza del ceto dei principi e duchi romani rappresentante l'antico baronaggio romano.

7. Ai capi delle famiglie componenti questo ceto spetta il titolo di Principe o Duca appoggiato al cognome. Le famiglie stesse sono principesche o ducali romane.

8. Il ceto dei principi e duchi romani è ristretto alle sole famiglie che furono riconosciute tali dalla Congregazione Araldica capitolina nella seduta 17 gennaio 1854.

9. Il trattamento antichissimo spettante alle dette famiglie principesche o ducali romane viene riconosciuto:

a) col titolo di « Don » prefisso al nome di battesimo nel capo della famiglia; ai figli compete il titolo di « Don » o « Donna dei principi » o « dei duchi », o « Donna »;

b) con l'uso di ornamentazioni araldiche che saranno specificate in una pubblicazione speciale ed ufficiale;

c) col trattamento di Eccellenza.

10. Il grado di Coscritto si conserva nelle famiglie che lo possedevano prima dell'estensione a Roma delle leggi italiane, e si trasmette in linea primogeniale maschile, di primogenito in primogenito, senza bisogno di riconoscimento. Si può trasmettere anche nel caso di estinzione del ramo e della famiglia, con surrogazione dei rami ultrogeniti, nonchè per discendenza femminile in altra famiglia, purchè questa sia patrizia o nobile romana e assuma il nome e lo stemma della famiglia estinta. Per la surrogazione sarà necessario il riconoscimento della Consulta Araldica.

11. I posti di Coscritto vacanti per estinzione delle famiglie saranno rioccupati scegliendone tante per parte tra le famiglie dei Nobili Patrizi e quelle dei Principi e Duchi romani; occorrerà il riconoscimento della Consulta Araldica ed il parere della Commissione regionale allo scopo di mantenere e proseguire le istituzioni e le tradizioni nobiliari romane.

Molte altre città e parecchi Comuni dello Stato ecclesiastico erano privilegiati nella Nobiltà locale, e

conservavano i relativi *Libri d'Oro*, come Amelia, Anagni, Ancona, Ascoli, Bagnorea, Benevento, Camerino, Civitacastellana, Corneto, Fabriano, Ferentino, Ferrara, Fermo, Force, Imola, Macerata, Montalto, Narni, Nepi, Norcia, Orvieto, Osimo, Pesaro, Ravenna, Rieti, Ripatransone, Sassoferrato, Senigallia, Spoleto, Terni, Tivoli, Tolentino, Toscanella, Velletri, Veroli e Viterbo.

Perugia ebbe una nobiltà distintissima, costituita da due ceti: il primo delle Famiglie che godevano il patriziato e la nobiltà generosa, ed erano perciò ammesse ai due antichissimi Collegii nobili del Cambio e della Mercanzia, e il secondo delle Famiglie ascritte all'Accademia dei nobili del Casino: quelle del primo ceto facevano per l'ammissione nei due suddetti nobili Collegii « le prove dei quattro Quarti ». E nella Delegazione di Perugia godevano pure della prerogativa del Patriziato e della Nobiltà generosa le città di Foligno, Nocera, Città di Castello, Todi, Assisi e Città della Pieve. Anche in Anagni e Benevento vi fu un Patriziato (ved. nn. 76 e 77 del *Massimario della Consulta Araldica*, e, per Cesena, il n. 68).

Una circolare-dispaccio 14 maggio 1823, n. 14055, della Segreteria di Stato ordinava a tutte le Delegazioni apostoliche delle provincie romane « la formazione e trasmissione di uno o più stati, ne' quali si facesse conoscere quali città abbiano la prerogativa del patriziato o nobiltà generosa, a che numero ascenda in ciascuna di esse il ceto dei nobili legalmente rivestito di tale qualifica, distinguendo quali sieno le famiglie più antiche e quali riscuotano più delle altre l'opinione e la stima pubblica, anche per la condotta de' capi di esse, per la probità e per i talenti che li distingue ». A seguito di che si ebbe un vero e proprio censimento nobiliare degli Stati papali, fatto in base a relazioni ufficiali per lo più dottissime e confortate di documenti che costituiscono una storia autentica e critica della Nobiltà di quelle provincie. È merito del ch. Conte C. N. BERTINI-FRASSONI aver esumato dagli Archivi della Segreteria di Stato Pontificia questa magnifica serie, quasi affatto dimenticata anche dai Corpi Araldici statali, di monografie nobiliari locali (chè tali debbono veramente considerarsi) e di averle rimesse in onore pubblicandone il testo nella *Rivista Araldica* di Roma (Annata XXII-1924 e segg.).

A seguito di tale censimento nobiliare Leone XII col Motuproprio 21 dic. 1827 (art. 214-225) ordinò che tutte le città dello Stato pontificio, le quali godessero e avessero sempre goduto il privilegio della nobiltà generosa o locale, lo conservassero, e dichiarò riconosciute, in amendue i ceti, nobile e civico, quelle persone e famiglie che allora v'erano ascritte, dettando norme per le ulteriori concessioni del privilegio della nobiltà locale a quelle città che ancora non ne godessero e per le nuove ammissioni di famiglie e persone nei due ceti suddetti.

Il chirografo 2 maggio 1853 di Papa Pio IX sancì nuove disposizioni per l'aggiornamento dell'Albo dei nobili romani e per la concessione della nobiltà personale e della cittadinanza romana.

NAPOLI.

La legislazione nobiliare napoletana è tra le più antiche e complesse. Essa si riferiva prevalentemente ai feudi, e per questa parte riteniamo inutile farne particolareggiata menzione, essendo stata la feudalità, con tutte le sue attribuzioni, abolita dalla legge 2 agosto 1806 di Giuseppe Bonaparte, che il restaurato Governo Borbonico confermò colla legge 2 dicembre 1816 di Re Ferdinando IV.

Questa legge eversiva della feudalità aveva, però, conservata la nobiltà ereditaria e radicati i titoli negli « attuali possessori, trasmissibili in perpetuo con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale fino al quarto grado ».

Maggiore importanza pratica anche d'attualità ha invece tutta la ricca e minuziosa legislazione concernente la nobiltà che spettava agli ascritti ai cosiddetti « SEDILI » nobili delle città del Regno e che era una nobiltà d'ufficio. Notevoli sono al riguardo le Prammatiche 9 ottobre 1581 di Re Filippo II^o, 15 giugno 1742 di Carlo III^o e, più specialmente, il R. Dispaccio 25 gennaio 1756 di Carlo VII^o di Borbone, che distingueva la nobiltà in 3 classi, come appresso :

« La prima classe consiste nella nobiltà che chiamano generosa : e si verifica allorquando nella conti-

nuata serie de' secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile, o che per legittime prove consti ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari: oppure sempre che abbia l'origine da qualche ascendente il quale, per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della Chiesa o della Corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego o dignità, e che li suoi discendenti, per lo corso di lunghissimo tempo, si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad uffici civili e popolari, nè ad arti meccaniche ed ignobili.

« La seconda classe di nobiltà è quella la quale si dice " di privilegio ", e la godono tutti coloro li quali, per li loro meriti e servigi personali prestati alla Corona ed allo Stato, giungono ad essere promossi dalla munificenza de' Principi a' gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga e della Corte; dovendo in questa classe di nobili di privilegio essere considerati e compresi tutti gli uffiziali militari maggiori e minori e quelli li quali, anche nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito, come nella carriera ecclesiastica e delle lettere, e altre classi di regal servizio e governo di Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, li quali imprimono carattere, o che siano di equivalente sfera colla distinzione ed ordine che richiede per la sua qualità il differente maggiore o minor rango di ciascuno.

« E la terza classe, di quelli che si reputano nobili, è quella chiamata " legale " ossia " civile ", nel qual rango si reputano tutti quelli che facciano constare avere, così quelli come il di loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità, e che, senza esercitare cariche nè impieghi bassi e popolari, sono stati stimati gli uni e gli altri nell'idea del pubblico per uomini onorati e da bene ».

Il testo di questa e di altre precedenti disposizioni legislative dimostra come si fosse ormai fatta strada la tendenza a considerare la concessione della nobiltà come esclusiva prerogativa della Corona, e quindi a farne dipendere il conseguimento, più che dall'esercizio delle civiche cariche, dalla volontà del Sovrano. Tali criteri, infatti, furono risolutamente sanciti dal R. Di-

spaccio 27 ottobre 1793 di Ferdinando IV^o con cui si dichiarava che l'aggregazione al ceto nobile di una città, per supplire al numero degli amministratori, colla sola approvazione della Camera Reale, non fa acquistare diritto alla nobiltà, poichè tale diritto « non si può nè si deve esercitare che dalla Sovrana autorità del Principe, che è l'UNICA FONTE DI OGNI NOBILTÀ ED ONORE ».

A tali concetti di assolutismo s'inspirò la legge 25 aprile 1800 che aboliva i Sedili di Napoli ed il Tribunale di S. Lorenzo, cui sostituiva un nuovo « Supremo Tribunale conservatore della Nobiltà del Regno »; ordinava la formazione di un « Libro d'Oro per le famiglie ascritte ai Sedili di Napoli o delle città del Regno che formavano nobiltà, per le famiglie feudatarie da 200 anni e per quelle passate per giustizia all'Ordine di Malta. Si ebbero così quattro Registri Nobiliari: il « Libro d'Oro » propriamente detto, che conteneva tutte le Famiglie ascritte ai Sedili di Napoli (cui il Sovrano si riserbava la facoltà di aggregare altri distinti benemeriti soggetti e le loro famiglie, a suo piacimento); il registro delle « Piazze dichiarate chiuse »; il registro delle famiglie feudatarie da oltre 200 anni e il registro delle famiglie dei Cavalieri di Malta per giustizia.

Per determinar poi le categorie nobiliari, fu stabilito che le città le quali godevano il privilegio di « Piazza chiusa » (vedi il n. 42 del *Massimario della Consulta*) avessero un patriziato, mentre quelle che si amministravano col sistema « di vera ed effettiva separazione » (n. 43 del *Massimario*) avessero solo una Nobiltà (vedi anche i nn. 12, 22, 24, 36-38, 41, 65, 66, 67, 75, 77, 79, 80 e 81 relativi alle norme nobiliari interessanti il Napoletano).

Con R. Decreto 23 marzo 1833 di Ferdinando II fu istituita la « Real Commissione dei Titoli di Nobiltà », che venne abolita soltanto con decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Sull'argomento della legislazione nobiliare napoletana sono utili a consultarsi i 4 opuscoli di FRANCESCO BONAZZI « Ascrizioni di ufficio all'elenco dei nobili e titolati del Napoletano, ecc. », come son pure da tenersi presenti le infrascritte

Massime sulla nobiltà napolitana proposte dalla Commissione araldica napolitana, approvate dalla Consulta con deliberazione resa esecutiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 1. La successione di tutti i titoli concessi fino al giorno dell'abolizione della feudalità va regolata dalla legge 2 agosto 1806, e colle norme proprie del diritto feudale napolitano.

Art. 2. Il possesso attuale del titolo nobiliare, di cui è parola nell'art. 3 di detta legge, deve essere legittimo.

Art. 3. Nelle concessioni fra collaterali, il più prossimo in grado esclude il più remoto, salvo il diritto di rappresentazione dei figli del fratello predefunto in concorso del fratello dell'ultimo possessore. In parità di grado e linea, il maschio è preferito alla femmina, il primogenito agli ultrogeniti. Se poi il grado è uguale e la linea diversa, è preferito colui che abbia più prossimo col defunto lo stipite comune.

Art. 4. I titoli concessi dal Re Gioacchino Murat sono, a norma del Regio Decreto 10 gennaio 1812, di loro natura personali, se non è altrimenti disposto nell'atto sovrano di concessione. Divengono ereditari e si trasmettono di maschio in maschio con ordine di primogenitura solo quando siano annessi ad un maggiorasco.

Art. 5. La successione dei titoli concessi dai re della dinastia Borbonica, dopo l'abolizione della feudalità, è regolata dalla suddetta legge del 1806, se altrimenti non è disposto nel decreto di concessione.

Art. 6. La successione dei collaterali nei titoli concessi dopo l'abolizione della feudalità s'intende limitata ai soli collaterali discendenti dal primo concessionario, a meno che non risulti diversamente dall'atto di concessione. Resta cionondimeno riservato alla Consulta Araldica il diritto di esaminare, caso per caso, se non vi siano delle eccezioni a fare, o perchè la concessione primitiva non fu emanata per meriti personali, ma della famiglia; o perchè la concessione provenne da una refuta di titolo fatta da uno ad altro ramo della stessa famiglia.

Art. 7. I riconoscimenti fatti nei modi di legge dai cessati o dal presente governo si ritengono, salvo il diritto dei terzi interessati, titoli validi per la iscrizione nell'elenco regionale. Tali riconoscimenti non sono mai innovativi dell'ordine di successione stabilito dalla legge o dal titolo di originaria concessione a norma degli articoli precedenti.

Art. 8. Pel titolo di Barone, pel quale esiste speciale concessione o espresso e legale riconoscimento, si applicano le norme scritte nei precedenti articoli per gli altri titoli.

Art. 9. La sola qualità di possessore di un feudo non è titolo sufficiente per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale col titolo di Barone. Ma se tale qualità si riferisce ad un feudo nobile « in capite », e con effettiva giurisdizione ed intestazione nei cedolari, e se il possesso di uno o più feudi, preso cumulativamente, ha avuto una durata non minore di anni 200, tutti i componenti della famiglia hanno diritto al titolo di Nobile accompagnato al predicato del feudo ultimo posseduto. Il primogenito poi può aspirare alla concessione del titolo di Barone sopra i suddetti predicati, mediante l'emanazione di Regie Lettere Patenti, riducendone la trasmissibilità ai maschi primogeniti.

Art. 10. Compete pure la iscrizione nell'elenco regionale col titolo di Nobile agli investiti della nobiltà generosa, ai termini del dispaccio 25 gennaio 1756 e della legge 25 aprile 1800; e quindi ai componenti delle famiglie ascritte per giustizia in Priorato all'Ordine Gerosolimitano, e per giustizia all'Ordine Costantiniano, e delle famiglie che ebbero un esplicito riconoscimento di nobiltà generosa.

Art. 11. L'ascrizione nel Libro d'oro, per la città di Napoli, ed al Registro delle Piazze Chiuse per le città di Tropea, Sorrento, Salerno, Trani e Bari, del pari che l'effettivo legittimo possesso nel 25 aprile 1800 della nobiltà delle altre città regie, nelle quali eravi vera separazione fra i nobili e le altre classi sociali, dà diritto al titolo di Patrizio delle città medesime, trasmissibile ai discendenti maschi da maschi, ed alla corrispondente iscrizione nell'elenco regionale.

La materia poi delle successioni nobiliari nel regno delle due Sicilie è stata completamente riformata e

rinnovata dal recentissimo STATUTO SUCCESSORIO, di cui abbiamo già riportato il testo, e in forza del quale circa 180 titoli (41 di Principe, 56 di Duca, 35 di Marchese, 18 di Conte e 27 di Barone) ritorneranno o resteranno alla agnazione che li aveva sino ad oggi posseduti o li aveva perduti perchè in possesso di donne maritate dopo il 1860.

Ma altri più che 300 titoli napoletani e siciliani dal 1860 ad oggi sono stati definitivamente staccati dal tronco che ne aveva avuto il possesso per secoli e son passati in altre famiglie.

SICILIA.

La legislazione nobiliare siciliana è in gran parte conforme a quella napoletana, ma ne differisce specialmente per la mancanza di un patriziato e pel regolamento affatto caratteristico della successione nei feudi e nei titoli relativi, Nella « successione siciliana », infatti, le femmine erano preferite ai maschi, quando fossero più prossime, in grado di consanguineità, coll'ultimo investito, di quanto lo fossero i maschi; in tali casi la prossimità del grado vinceva sul sesso; le femmine nubili poi erano da preferirsi alle maritate (ved. nn. 33 e 47 del *Massimario della Consulta*). Se, perciò, una linea veniva a terminare con una femmina, essa portava i titoli nella famiglia del marito, con esclusione dei maschi di linee collaterali.

Il R. D. 16 agosto 1926, n. 1489, qui avanti pubblicato, ha abolito quest'ordine successorio proprio della Sicilia, che lo aveva conservato e difeso per secoli, e vi ha sostituito le norme generali vigenti per tutto il resto del Regno.

Per la Sicilia sono da tener presenti anche le *Massime* nn. 56-60 e 81 della R. Consulta.

APPENDICE
 ALLA PARTE SECONDA.

Emblemi di particolar distinzione, aggiunti per concessione sovrana a stemmi originari di famiglie.

Nei secoli XVII e XVIII — quando maggiormente vennero in voga e presero più rigoglioso sviluppo gli studi d'Araldica — molti cultori di questa materia si diedero con appassionato fervore a ricercare il senso e il contenuto simbolico delle varie figure che apparivano nella composizione degli stemmi. E di molti di questi emblemi pretesero ed affermarono, con più o meno ingegnose ed erudite elucubrazioni, d'aver scoperto il significato e determinato il valore. Così, ad esempio, asserirono che l'emblema dei monti denotava nella famiglia che se ne insigniva il possesso di territori montani; quello del leone attestava il coraggio e la forza tradizionali; quello dell'aquila la potenza; quello della rosa la nobiltà, ecc. ecc.

Ma se in qualche caso si può trovare nella interpretazione degli stemmi, fatta con questi assai discutibili e sempre variabilissimi criterii, una certa corrispondenza tra quelle figurazioni colla

storia delle famiglie relative, non si può però parlare seriamente di una norma assoluta e costante; anzi, data la eccezionalità di tali concordanze, si sarebbe quasi indotti ad escluderla. E tanto meno è da tener conto di queste artificiose dimostrazioni in Italia, dove ben poche sono le famiglie feudali, quelle, cioè, che avrebber potuto, se mai, più facilmente adattare la composizione dello stemma alle loro vere o presunte caratteristiche particolari.

Un interesse assai maggiore presentano, invece, certi emblemi che in taluni stemmi più frequentemente ricorrono, e che ad essi furono aggiunti per concessioni successive alla formazione originaria dello scudo, perchè sono sicuramente un segno di speciale distinzione o di particolare favore accordato da Sovrani o Repubbliche a soggetti che di essi si erano resi benemeriti.

In un Codice del secolo XVII, conservato nel R. Archivio di Stato di Firenze (Manoscritti, n. 475) — che è un Vocabolario Araldico rimasto, purtroppo, incompiuto — si trovano riportati vari di questi emblemi araldici di concessione sovrana; e crediamo interessante riprodurli qui perchè molti di essi sono probabilmente ignoti anche ai più diligenti cultori di studi araldici.




Lambello e croci rosse. Gigli d'oro. Concesso da Carlo VIII di Francia.



Il lambello rosso di quattro pezzi fu concesso da Carlo di Valois a varie famiglie italiane, come segno di guelfismo, nell'anno 1276.



Lambello rosso. Gigli di oro. Veniva concesso da Carlo d'Angiò, re di Napoli.



Il lambello rosso di tre pezzi fu pure concesso da Carlo d'Angiò, re di Napoli.



Lo scudo azzurro, col rastrello rosso e i gigli d'oro, fu donato da Roberto d'Angiò alla Repubblica fiorentina.



La banda azzurra, coi gigli d'oro, veniva concessa da Carlo di Valois ai cavalieri e ambasciatori nominati da lui.




Il lambello di cinque pezzi, coi quattro gigli d'oro, veniva concesso da re Roberto di Napoli.



Questa insegna del drago verde, appartenente ai Cavalieri del Drago, fu concessa dall'imperatore Sigismondo a varie famiglie italiane.



Tre gigli d'oro in campo azzurro erano lo stemma di Luigi d'Angiò erede di Giovanna di Napoli, e furono concessi a varie famiglie, che però talora mettevano un solo giglio.



Questa croce d'oro, coi quattro picconi pure di oro, veniva concessa dai Re di Gerusalemme. In origine il campo era d'argento, poi fu cambiato in azzurro. Al posto dei picconi, o losanghe, si trovano talora quattro croci potenziato; e questo è lo stemma del regno di Gerusalemme, che fu pure concesso a varie famiglie.



L'aquila rossa col drago verde sotto i piedi, e il giglio rosso sul rostro, fu donata da papa Clemente IV nel 1264 alle famiglie guelfe che furono nella guerra per Carlo d'Angiò. Fu poi adottata e mantenuta ufficialmente così in Firenze come anche in tutta la Toscana quale stemma della Parte Guelfa.




Corona d'oro e palme verdi su campo d'argento. Veniva concessa dai Re di Scozia.



I tre leopardi d'argento in campo azzurro venivano concessi dai Re d'Inghilterra.



Il campo azzurro con la colomba d'argento e i raggi d'oro è stato concesso dagli Sforza di Milano.



Il campo d'argento, coi razzi rossi, veniva concesso dai Duchi di Bretagna.




La rosa al naturale, in campo d'argento, fu concessa da vari Papi.




L'aquila bicipite nera in campo d'oro veniva concessa dagli Imperatori Germanici.




La lupa azzurra in campo d'oro era concessa dai Re di Francia.



La stella rossa in campo d'oro era lo stemma della Casa di Cleves.



I mattoni rossi in campo d'argento erano l'insegna dei Conti di Bretagna.



La croce d'argento in campo rosso era l'insegna dei Cavalieri di Rodi.



La palla d'argento crociata di rosso, in campo d'argento, fu data alle famiglie fiorentine di grandi, fatte di popolo.



L'aquila bicipite bianca in campo rosso, stemma degli Imperatori di Oriente, fu concessa a molte famiglie italiane.

PARTE TERZA.

MODULI, ISTRUZIONI E NORME PER LA
COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI
DOMANDE DI NATURA NOBILIARE OD
ARALDICA.

Per comodità di coloro che intendono far valere legittime pretese nobiliari od araldiche e provocare analoghi provvedimenti sovrani o governativi in loro favore, diamo qui alcuni modelli di domande che si riferiscono ai casi più comuni nella pratica e che gli interessati sapranno adattare alle fattispecie concrete delle loro rispettive situazioni personali e di famiglia.

Ai moduli delle domande facciamo seguire l'indicazione degli allegati di cui debbono corredarsi, e le norme pratiche più importanti da tener presenti pei singoli casi cui i moduli stessi si riferiscono.

Avvertiamo che tutte le domande per provvedimenti araldici e nobiliari debbono essere stese su carta legale da lire 3, ad eccezione di quelle di cui ai moduli IX e X qui appresso.

Per la determinazione delle somme da inviare nei singoli casi, come deposito per diritti di cancelleria, si consulti la apposita *tabella* pubblicata a pagg. 17-18, e, per le tasse dovute per i vari provvedimenti, quella a pagg. 21-23.

**I. Modulo di domanda
per il riconoscimento di una nobiltà civica.**

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DELLA R. CONSULTA ARALDICA

ROMA.

*Il sottoscritto..... figlio del fu
domiciliato in*;

*premesso che la sua famiglia, oriunda di
ed ivi tuttora dimorante fu, « ab antiquo », ascritta al
Ceto Nobile di detta città, come risulta dall'allegato
estratto autentico del « Libro d'Oro » della medesima che
si conserva (numero);*

*premesso che esso ricorrente discende per regolare
e ininterrotta linea dall'ultimo iscritto nel Libro d'Oro
suddetto, come risulta dagli allegati documenti legali ed
autentici di nascita e matrimonio (numeri);*

*fa rispettosa istanza perchè a lui e suoi venga
riconosciuto il titolo di Nobile di e perchè
con tal titolo egli e suoi vengano iscritti nell'Elenco
Ufficiale della Nobiltà Italiana, dichiarandosi pronto a
pagare quanto gli verrà richiesto per tasse e diritti pre-
scritti.*

*Al qual uopo, oltre ai documenti qui sopra indicati,
e di cui si unisce elenco in doppia copia, allega la rice-
vuta di una cartolina-vaglia di lire indirizzata
al Sig. Cassiere della R. Consulta Araldica per il pre-
scritto deposito.*

Con profondo ossequio, ecc.

(Data di luogo e giorno)

(Firma del ricorrente)

II. Modulo di domanda per il riconoscimento (con atto governativo) di un titolo, predicato o stemma.

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

Il sottoscritto N. U. (se già iscritto in Elenco come Nobile), figlio di domiciliato in premesso che con suo Sovrano Diploma spedito da li di cui qui si allega l'originale (o la copia autentica), S. M. l'Imperatore.... si degnava concedere alla famiglia del ricorrente in persona del suo ascendente il titolo trasmissibile di Conte di (od altro titolo o predicato), insieme all'uso dello stemma gentilizio delineato nel corpo del Diploma medesimo e che qui si allega riprodotto fedelmente in disegno ;

premessò che egli per regolare e ininterrotta linea discende dall'investito di tale titolo (o predicato), come risulta dagli allegati legali ed autentici documenti genealogici (numeri....), e che di esso titolo si insignirono e furono costantemente qualificati tutti i suoi ascendenti nei vari tempi, come risulta dagli stessi documenti e dagli altri che si allegano ai numeri ;

fa rispettosa istanza perchè a lui e suoi venga riconosciuto il suddetto titolo (o predicato), nonchè il diritto all'uso dello stemma di che sopra ; e perchè con tale titolo egli e suoi vengano iscritti nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana.

Al qual uopo, oltre ai documenti qui sopra indicati e di cui si unisce elenco in doppia copia, acclude la ricevuta di una cartolina-vaglia di lire indirizzata al Sig. Cassiere della R. Consulta Araldica, mentre si dichiara pronto a pagare ad ogni richiesta quant'altro dovuto per tasse e diritti prescritti.....

III. Modulo di domanda pel riconoscimento (con atto sovrano) di un titolo o predicato.

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

Il sottoscritto (come sopra)

premessò che la famiglia del ricorrente venne fin da antico tempo universalmente qualificata col titolo (o predicato non feudale) di che ad essa è attribuito costantemente anche dagli storici più autorevoli della città d'origine ;

premessò che — per quanto non sia stato possibile rintracciarne il documento giustificativo dell'originaria concessione — pur è indubitato che l'uso pubblico e pacifico di tale titolo (o predicato) risale almeno a quattro generazioni anteriori a quella del richiedente, come è luminosamente provato dai documenti prodotti (allegati nn.) in numero di tre o più per ciascuna consecutiva generazione, l'un de' quali è sempre di emanazione governativa ;

premessò che detto ricorrente discende per retta e ininterrotta linea da quelli che costantemente furono nei vari tempi come sopra qualificati ;

chiede rispettosamente che venga per Decreto Reale riconosciuto a lui e suoi il diritto al titolo (o predicato) di cui sopra, e che, in conseguenza, egli e suoi vengano con tale titolo (o predicato) iscritti nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana.

Al qual uopo, oltre ai documenti, ecc. ecc. (come al numero precedente).

IV. Modulo di domanda per la rinnovazione di un titolo, predicato o stemma.

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

*Il sottoscritto..... figlio di ecc.
premessò che — come risulta dall'allegata copia autentica del Breve Pontificio di S. S. in data*

di — venne dalla Santa Sede concesso a Luigi antenato dell'attual ricorrente, il titolo trasmissibile di Marchese, del quale titolo così esso primo investito come i di lui immediati successori godettero e si insignirono legittimamente, come risulta dagli autentici documenti che se ne producono a prova (allegati nn.);

premesso che, però, a causa delle fortunate vicende cui la famiglia andò soggetta per circa due secoli e che ne determinarono la rovina economica costringendola a trasmigrare in più e diverse sedi, siffatta qualificazione d'onore fu trascurata e poi definitivamente abbandonata sino a cadere col tempo in assoluta dimenticanza;

premesso che l'attual ricorrente discende per diretta e non interrotta linea dagli ultimi investiti di quel titolo (o predicato), come risulta dai documenti genealogici che se ne producono (allegati nn.), e che egli intende rivendicare gli attributi d'onore alla sua famiglia appartenuti;

perciò chiede rispettosamente che a mezzo di Real Decreto venga sancita la rinnovazione del suddetto titolo (o predicato) in capo di esso ricorrente, con facoltà di trasmetterlo (insieme allo stemma gentilizio di cui all'annesso disegno e del quale dimostra cogli allegati autentici documenti nn. il legittimo possesso) ai suoi discendenti legittimi e naturali secondo che è stabilito nell'originario Breve Pontificio di concessione surricordato.¹

Al qual uopo, ecc.

¹ La fattispecie adombrata in questo modulo di domanda per rinnovazione non ha nulla a che vedere con quella della autorizzazione all'uso di un titolo concesso dalla S. Sede dopo il 20 settembre 1870, per cui si segue una diversa procedura, come è detto nell'apposito capitolo sui Titoli Pontificii. Se si domanda la rinnovazione di titoli goduti da un ramo estinto della famiglia del richiedente, vanno prodotte le prove della concessione del titolo, con quelle genealogiche che attestano la discendenza da un capostipite comune e la mancanza di un ramo più prossimo al primo investito, oltre a quei documenti che dimostrano l'opportunità di simile rinnovazione.

**V. Modulo di domanda
pel riconoscimento del patriziato romano.**

A. S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

Il sottoscritto, ecc.

premessò che la sua famiglia è compresa nel novero di quelle elencate nella Bolla « Urbem Romanam » di Papa Benedetto XIV, come risulta dall'unito autentico estratto (alleg. n. . . .) dal Libro d'Oro Capitolino, dove è pure riprodotto lo stemma gentilizio della famiglia ;

premessò che il ricorrente discende per regolare ininterrotta linea dall'investito della Nobiltà Romana che è nominativamente indicato nel Diploma di ascrizione alla Nobiltà Romana spedito dal Magistrato Municipale di Roma in data (alleg. n. . . .), come risulta dagli autentici documenti genealogici prodotti (documenti alleg. nn.) ;

chiede che venga riconosciuto alla sua famiglia il titolo di Patrizio Romano, e che, in conseguenza, venga con tale titolo inscritta nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana.

Al qual uopo, ecc.

VI. Modulo di domanda per la iscrizione in Elenco dei membri di una famiglia non inscritta nominativamente.

A. S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

Il sottoscritto, ecc. ;

premessò che la sua famiglia figura tra quelle appartenenti al Ceto Nobile della città di nel cui Libro d'Oro risulta inscritta nel nome di come risulta dall'unito estratto autentico del suddetto Libro d'Oro (doc. alleg. n. . . .) ;

premessò che egli discende per regolare ininterrotta linea dall'ultimo iscritto nel Libro d'Oro medesimo (dove è pure delineato lo stemma gentilizio tradizionalmente pos-

seduto dalla sua famiglia, che nell'estratto è riprodotto), come risulta dai legali ed autentici documenti allegati per dimostrare l'attacco genealogico in parola (documenti nn.);

premesso che la suddetta sua famiglia figura come sopra iscritta coi titoli di del cui legittimo possesso diede allora piena e legale dimostrazione in base ai documenti autentici di cui a maggior cautela qui si allegano (documenti nn.) le autentiche copie;

chiede che la sua famiglia medesima venga iscritta nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana coi titoli di che sopra nei nomi di esso ricorrente e degli altri membri qui appresso indicati coi titoli già tradizionalmente goduti e quali risultano dai documenti di che sopra.¹

Al qual uopo, ecc.

VII. Modulo di domanda per l'aggiunta nell'Elenco di nomi di altri membri di una famiglia già iscritta nominativamente.

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

Il sottoscritto, ecc.;

premesso che egli è già regolarmente iscritto nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, come risulta alla «posta nobiliare» relativa alla sua famiglia, coi titoli di

¹ Ricordiamo che per la prova della discendenza debbono prodursi gli atti di stato civile o le fedeli legali ed autentiche, estratte dai Libri sacramentali delle parrocchie, di nascita, matrimonio e morte, grado per grado e per gli individui compresi nella dimostrazione; oppure colla produzione dell'Albero Genealogico estratto dagli autentici Libri d'Oro o da altre fonti riconosciute ed approvate come autentiche e di piena probatoria efficacia; oppure, pel periodo anteriore all'esistenza di un regolare ufficio di stato civile, cogli estratti da Libri pubblici ed autentici, come quelli dei Catasti, ecc., sempre completati dai documenti comprovanti l'attacco genealogico, in linea e grado successibili, coll'ultimo investito o riconosciuto in legittimo possesso delle distinzioni nobiliari o dei titoli di cui si tratta.

Questa pratica per la iscrizione in Elenco non va confusa con quella di riconoscimento, che ha una procedura speciale ed è soggetta ad altri diritti e tasse (per la prima iscrizione è dovuto un diritto di lire 25, e di lire 5 per ogni individuo da inscrivere, oltre un deposito di lire 10).

premessò che alla iscrizione medesima hanno diritto i di lui figli nonchè i fratelli e le sorelle di esso ricorrente, della cui regolare e legittima filiazione risulta dagli autentici atti di stato civile allegati ai nn.

chiede che la sua posta di che sopra venga completata coll'aggiunta dei nomi suindicati, quali risultano dalla documentazione prodotta.¹

Al qual uopo, ecc.

VIII. Modulo di domanda per la iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana.

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, ecc.

Il sottoscritto, ecc. ;

premessò che la sua famiglia ha sin dal giorno ottenuto il riconoscimento della Nobiltà di (ed, eventualmente, anche di altri titoli), come alle copie autentiche dei relativi provvedimenti (sovrani o governativi) che allega ;

chiede che la suddetta sua famiglia venga iscritta nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, che si conserva presso cotesta R. Consulta, coi titoli di cui ha, come sopra, ottenuto il riconoscimento.

Al qual uopo, ecc.²

¹ Ricordiamo che per le famiglie già iscritte a Libro d'Oro basta la semplice produzione di atti autentici di stato civile per farvi aggiunte nella parte genealogica ; e che i collaterali agli iscritti, per essere aggiunti alla parte genealogica, oltre alla domanda e alla documentazione necessaria, devono anche produrre il consenso di chi procurò la regolare ricognizione ed iscrizione della famiglia.

Gli atti di stato civile debbono essere in copia integrale (non semplici certificati), e sempre debitamente legalizzati.

² Colle stesse norme che pel Libro d'Oro si chiedono e si fanno le iscrizioni nel *Libro Araldico dei titolati stranieri*, dove si registrano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso dei titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso dei titoli italiani.

Non sarà forse inopportuno, a questo proposito, ricordare che pel riconoscimento di un titolo nobiliare straniero, posseduto da una famiglia italiana, e non ancora legittimamente confermato, occorre una *dichiarazione* della competente autorità, spe-

IX. Domanda di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi in esecuzione di disposizioni testamentarie. (In carta legale da lire 10).

A SUA MAESTÀ IL RE D' ITALIA

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI
ROMA.

Il sottoscritto, ecc. ;

*premesse che con testamento olografo in data,
di cui qui si allega (doc. n.) autentica copia, il di
lui Avo Materno mentre lo istituiva suo
erede universale, gli faceva altresì obbligo di assumerne
il cognome in aggiunta a quello paterno di
esso ricorrente ;*

*fa rispettosa istanza perchè venga autorizzato ad
aggiungere il cognome di che sopra e vengano, in conse-
guenza, ordinate le relative annotazioni in margine del
suo atto di nascita, nonchè in quelli relativi ai suoi fi-
gli nati e nascituri ed ai loro discendenti legittimi e na-
turali.*

*Al qual uopo, oltre alle disposizioni testamentarie sur-
ricordate, unisce gli atti autentici di nascita (documenti
alleg. nn.), ecc., dichiarandosi pronto ad eseguire
tutte le formalità che gli verranno prescritte ai sensi
degli articoli 119 e segg. del Titolo VIII del R. D.
15 novembre 1865, n. 2602, sull'Ordinamento dello stato
civile.¹*

dita dal Governo straniero in forma esecutiva, colla quale sia
legittimata l'attuale autenticità del titolo invocato.

Per le inserzioni nel *Libro Araldico della cittadinanza* e per
quelle nel *Libro Araldico degli Enti morali*, che non offrono par-
ticolari difficoltà, ci richiamiamo agli articoli 71 e 72 del vigente
Regolamento Araldico.

¹ Riferiamo qui le norme di questo Decreto in proposito :

Art. 53. Nei registri di nascita si trascrivono :

7° i decreti di adozione, legittimazione cambiamento, od
aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà
e di predicato ;

X. Domanda per l'autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi per spontanea determinazione del richiedente. (In carta legale da lire 10).

A SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, ECC.

Il sottoscritto, ecc. ;

premesso che per lunga consuetudine, abbandonata solo in tempi recenti, la sua famiglia fece uso — oltre che dell'attuale cognome — anche di quello di che ne ricordava una non ingloriosa tradizione di civica benemerenzza, come risulta dai riferimenti degli scrittori

8° le sentenze di rettificazione....

Art. 54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicati, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già iscritto nei registri.

TIT. VIII. Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognomi e nomi.

Art. 119. Chiunque voglia cambiare il nome e cognome deve farne domanda al Re per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. La domanda viene presentata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il Procuratore Generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al Ministero di Grazia e Giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. Se il Ministero crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente :

1° ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale (cioè la *Gazzetta Ufficiale*) del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente :

2° a fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine ; l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122. Chiunque creda d'aver interesse può fare opposi-

di cose storiche della regione e da molti documenti dell'Archivio domestico, che qui si uniscono in copia autentica (alleg. nn.) ;

zione alla domanda entro 4 mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'uscieri notificato al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 123. Trascorsi 4 mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al Ministero di Grazia e Giustizia :

1° un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'uscieri che vi ha proceduto ;

2° un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il Ministero di Grazia e Giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.

Art. 124. Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome e cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del Comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di nobiltà e di predicato.

TR. X. *Rettificazioni e annotazioni agli atti dello stato civile*
(art. 133-141).

Sono da ricordare anche in proposito :

L'art. 65 del vigente *Regolamento per la Consulta* :

« Quando le istanze involgano interessi di terzi, sulla proposta del R. Commissario, il Ministero inviterà i richiedenti a farne pubblicare, a loro spese e diligenza, un sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli degli annunci giudiziali delle Province delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari o residenti, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza l'una dall'altra.

« Tutti quelli che pretenderanno avere ragioni per opporsi all'istanza dovranno con ricorso su carta da bollo legale, indirizzato al Ministero dell'Interno, notificare i loro motivi di opposizione non più tardi di un mese dall'avvenuta ultima pubblicazione : quindi si darà corso all'affare » ;

nonchè l'art. 14 del *Massimario della Consulta* :

« L'art. 65 del Regolamento Araldico si deve interpretare nel senso che, per le domande che possono involgere interessi di terzi e per le quali fu ordinata la duplice pubblicazione nelle gazzette ufficiali, ogni diritto a reclamo si consideri perento dopo trascorso un mese dall'ultima pubblicazione ».

Rammentiamo pure che la tassa per i provvedimenti di questo genere è dovuta nella misura che appresso :

per ogni decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognome :

- | | |
|--|--------|
| a) in esecuzione di disposizioni testamentarie . . . | L. 480 |
| b) in ogni altro caso | » 120 |
| per ogni decreto di autorizzazione a cambiamento | |
| od aggiunta di nomi | » 120 |

fa rispettosa istanza perchè venga autorizzato esso ricorrente ad aggiungere il cognome di che sopra, ecc. (come nel modulo precedente).

Al qual uopo, ecc.¹

¹ È d'uopo tener presente che l'aggiunta di un cognome nobile non porta come conseguenza alcun diritto ad assumere i titoli ed attributi onorifici di quella famiglia di cui si assume il cognome. Spesso tali domande di semplici aggiunte di cognome sono dirette a mascherare o a preparare maggiori pretese di natura nobiliare, ed è appunto perciò che l'Autorità giudiziaria opportunamente richiede sempre, prima di dar corso a siffatte istanze, il parere della R. Consulta Araldica.

Per comodità degli interessati ci sembra utile dar qui un modulo anche delle inserzioni da fare nella *Gazzetta Ufficiale* a norma dell'art. 121 del surricordato R. D. 15 novembre 1865 :

Domanda per aggiunta di cognome.

Il sottoscritto....., figlio di..... nato in..... il giorno..... ed ivi residente, ha chiesto nelle forme di legge di essere autorizzato ad aggiungere al cognome..... quello di.....

La domanda è stata presa in considerazione e con Decreto Ministeriale..... il richiedente venne autorizzato ad eseguirne le pubblicazioni a sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

Si diffida chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'art. 122 del detto R. Decreto.

Avviso per cambiamento di cognome.

S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e Culti, con suo decreto..... autorizzò il Sig. nato il ed ivi residente, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della Commissione sedente presso questa Corte d'Appello, in data..... a fare eseguire le pubblicazioni della domanda che egli fece di cambiare il cognome di in quello di.....

Chiunque se ne creda in diritto potrà fare opposizione a tale istanza per atto di Ufficiale giudiziario, notificato al Ministero di Grazia e Giustizia, entro i 4 mesi dalla pubblicazione del presente avviso, giusta il disposto dell'art. 122 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

PARTE QUARTA.

TITOLI PONTIFICI.

Titoli Nobiliari e onorificenze cavalleresche concesse dai Sommi Pontefici a cittadini italiani.

È noto che i Sovrani Pontefici hanno continuato, anche dopo perduto il loro dominio temporale, a conferire titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche.

Per quelli da loro concessi prima del 20 settembre 1870 non era sorta, nè poteva sorgere, discussione di fronte alla precisa dizione dell'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno (« I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto »). E le famiglie, infatti, che avevano ottenuto titoli nobiliari dalla Santa Sede, erano state registrate — come tutte le altre aventi diritto — negli Elenchi Regionali prima, e poi nell'*Elenco Ufficiale delle Famiglie nobili e titolate del Regno*, salva restando la facoltà di chiederne nelle ordinarie forme di rito e ottenerne l'iscrizione a quelle Famiglie che, avendo ottenuto un titolo nobiliare dal Pontefice avanti il 1870, non avessero poi per qualsiasi motivo regolarizzata la loro posizione araldica in conformità delle leggi del Regno.

Ma per le distinzioni nobiliari e cavalleresche concesse dai Papi dopo l'annessione delle Provincie Romane si era dal 1870 in poi seguita una prassi diversa a seconda che si trattava di onorificenze cavalleresche o di titoli nobiliari.

Per le prime si era adottata la procedura prescritta per l'autorizzazione a ricevere e portare decorazioni straniere, riconoscendo così nella Santa Sede — con assai discutibile precisione di criterii giuridici e scientifici — il carattere di Potenza Estera. In dipendenza di che gl'insigniti di quelle decorazioni dovevano e debbon tuttora avanzare istanza al Ministro degli Affari Esteri del Regno, allegando i documenti giustificativi della concessione e del versamento della tassa prescritta dal § 15, Titolo III, della Tabella A annessa alla Legge tributaria sulle Concessioni governative (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279, qui riportato a pag. 21-23). Dopo di che il Ministro — previa relazione al Re, caso per caso — provvede rilasciando all'interessato, per cui si fosse deciso favorevolmente, una « attestazione ministeriale » della riportata autorizzazione Sovrana.

Per le concessioni nobiliari pontificie, invece, il Governo Italiano non aveva mai voluto accordare una esplicita conferma. Soltanto in qualche caso sporadico si era fatta una concessione *ex novo* del titolo già conferito dalla Santa Sede, indipendentemente da quella Papale, che veniva così implicitamente riconosciuta come destituita e vuota d'ogni giuridico effetto nel Regno.

Un più maturo e passionato esame dell'ardua e delicata questione ha condotto l'attuale Governo a risolverla con maggiore riguardo di deferenza per la posizione morale altissima del Capo supremo della Chiesa e, anche, con più felice rispondenza allo spirito della « legge delle guarentigie » che riconosce una « sovranità *sui generis* » al Sommo Pontefice.

Si è ammesso, infatti, come principio di massima, che « i cittadini italiani insigniti di titoli nobiliari dal Sommo Pontefice posteriormente al 20 settembre 1870 possano chiedere di essere autorizzati ad usare legittimamente nel Regno i titoli stessi *in virtù di Decreto Reale di riconoscimento* ».

Questo criterio di massima deliberato dal Consiglio dei Ministri nelle sue sedute dell'ottobre 1924 non ha avuto sinora una vera e propria consacrazione legislativa, ma ne è stata data notizia soltanto da una Circolare 12 novembre 1924 della Presidenza del Consiglio, che riportiamo qui integralmente costituendo

essa per ora l'unica forma d'attuazione pratica del principio sopra enunciato :

« Circolare 12 novembre 1924, n. 8600-26 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ai Signori PREFETTI DEL REGNO.

» Oggetto : **Titoli nobiliari pontificii.**

» Nella sua recente sessione il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in massima, che i cittadini italiani insigniti di titoli nobiliari dal Sommo Pontefice, posteriormente al 20 settembre 1870, possano chiedere di essere autorizzati ad usare legittimamente nel Regno i titoli stessi in virtù di DECRETO REALE DI RICONOSCIMENTO.

» Si pregano le SS. LL. di rendere nota, con la maggiore sollecitudine, tale deliberazione, avvertendo che le richieste di riconoscimento dovranno essere rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Consulta Araldica) in Roma e corredate dai seguenti documenti:

» 1. Domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del cognome e nome, nonchè del domicilio del richiedente e del provvedimento invocato.

» L'interessato dovrà anche dichiararsi disposto a pagare le tasse e i diritti a norma di legge.

» 2. Breve Pontificio di concessione comprovante il titolo.

» 3. La prova dell'attacco genealogico del richiedente col concessionario, quando occorra : e ciò mediante l'esibizione di certificati di Stato Civile.

» 4. L'atto di concessione dello stemma gentilizio, oppure la prova del possesso legale di esso.

» 5. La figura colorata o tratteggiata dello stemma.

» 6. Vaglia postale di L. 100,25, intestato al Cassiere della Consulta Araldica a Roma, come preventivo deposito, prescritto dal Regolamento Araldico. Si avverte che tale deposito non sarà restituito nel caso di ritiro o non accoglimento della domanda e sarà invece conteggiato tra le spese, qualora l'invocato riconoscimento avvenga.

» I documenti debbono essere stesi su carta legale e descritti in doppio elenco su carta semplice.... ».

Ciò, naturalmente, è ben lungi dal rappresentare una organica ed esauriente sistemazione di questa ma-

teria: ma il criterio di massima, nella Circolare presidenziale adombrato, dimostra già inequivocabilmente quali sono i concetti cui il Governo si ispira in proposito. Spetta ora alla Regia Consulta concretare e affermare in formule chiare e precise di legge e regolamento cotesti concetti perchè vengano dai competenti organi legislativi tradotte in positive norme di diritto.

Quanto alle forme di attuazione pratica del principio di massima suesposto, qualche incertezza può ancora nascere dalla vaga e generica formula « in virtù di Decreto Reale di riconoscimento » usata nella Circolare: incertezza di natura teorica e di carattere economico al tempo istesso.

Di natura teorica, perchè a rigore di interpretazione legislativa la forma di riconoscimento sancita nella Circolare sembrerebbe ridurre di molto — forse anche troppo al disotto di quello che era nello spirito e nelle intenzioni del Consesso deliberante — il valore intrinseco e la portata giuridica della concessione papale. Il riconoscimento, infatti, per Decreto Reale — secondo il sistema della nostra legislazione araldica — è un provvedimento, non semplicemente *dichiarativo* come quello per Decreto Presidenziale, ma bensì *attributivo* di diritti, che mira non a « riconoscere » *pure et simpliciter* un diritto già legalmente esistente e pienamente di per sè valido, ma ad integrare coll'intervento della « grazia sovrana » un diritto deficiente e non fornito dei requisiti voluti per una piena efficacia giuridica: un diritto, insomma, che diventa legale solo per effetto della « sanatoria sovrana », con cui il Re, usando del suo potere discrezionale, ne supplisce le manchevolezze e i difetti (lett. *a* e *b* dell'art. 27 del vigente Regolamento per la Consulta).

Incetezza, poi, di carattere economico, perchè applicando a questi provvedimenti la tassazione prescritta dalla citata Tabella *A* della Legge tributaria sulle Concessioni governative (« Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti » — cioè di quelli indicati colle relative tasse al § 13, lett. *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, del cap. III della suddetta Legge tributaria — « la tassa è applicata nella misura di *tre quinti* di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma »), si viene a colpirli in modo

troppo gravoso sì da renderli accessibili soltanto a un limitatissimo numero di persone fornite di largo censo. E ciò, forse, non è nella mente del legislatore, almeno da quanto può arguirsi dal qui appresso riportato Decreto-Legge 11 ottobre 1925, che ha intanto risolta equamente (ma in via affatto transitoria, e con applicazione di carattere non assoluto e limitata a tutto il 1926) tale questione nei riguardi dei titoli pontificii concessi fino al 1924 :

« R. D.-L. 11 ottobre 1925, n. 1794, recante le Disposizioni transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi da Sommi Pontefici fino al 1924 (*Gazz. uff.*, n. 250 del 1925).

» Veduti i RR. DD. 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, per l'ordinamento della Consulta Araldica e la determinazione delle norme per l'esecuzione delle relative disposizioni ;

» Veduta la Legge tributaria sulle Concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, Tabella A, Titolo III ;

» Veduto il R. D. 24 gennaio 1924, n. 95, sul riordinamento della Consulta Araldica ;

» Veduta la deliberazione 2 febbraio 1925 della Consulta, ecc.

» *Art. unico.* Per i Decreti Reali di autorizzazione all'uso legittimo nel Regno dei titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici dalla fine dell'anno 1870 a tutto l'anno 1924, è conferita facoltà al Ministro delle Finanze, da applicarsi caso per caso, e tenuto conto della condizione economica degli investiti, di ridurre ad un terzo le tasse contemplate nel Titolo III della Tabella A, annessa alla Legge tributaria sulle Concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279. Tale facoltà avrà termine col 31 dicembre 1926.

» Per ottenere la riduzione gli aspiranti debbono presentare domanda motivata e documentata al Ministro per le Finanze, la cui decisione è inappellabile. In caso di decisione favorevole, ove il pagamento della tassa ridotta non venga effettuato entro due mesi dalla comunicazione della decisione del Ministro, la riduzione non è più applicabile.

» I Decreti Reali di autorizzazione per le concessioni fatte dai Sommi Pontefici dal 1° gennaio 1925 in poi saranno soggetti alle tasse ordinarie.

» Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

» Dato a S. Rossore, addì 11 ottobre 1925 ».

Senza addentrarci in discussioni che esulerebbero dai modesti confini del nostro assunto, ci limitiamo ad esprimere il voto che le incertezze sopra enunciate vengano al più presto felicemente risolte, come auguriamo altresì che anche per le concessioni pontificie di onorificenze cavalleresche sia provveduto in modo da salvaguardare gli alti e delicati diritti dello Stato, ma, in pari tempo, rispettando nella sua integrità l'eccezionale valore morale delle distinzioni onorifiche conferite dal Capo della Chiesa, soprattutto togliendo loro quel poco simpatico carattere di concessioni di « Potenza Estera », che potrebbe implicare — oltre il resto — anche un vero e proprio errore giuridico.

PARTE QUINTA.

NOTIZIE SUL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA E NORME PER LA FORMA- ZIONE DEI PROCESSI NOBILIARI.

Cenno storico. — Il Sovrano Militare ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, detto DI MALTA, è senz'alcun dubbio il più antico, e « il più nobile » nel senso effettivo della parola, fra tutti gli Ordini cavallereschi oggi esistenti. La sua origine rimonta ai primi anni del secolo XII, e fondatore ne fu il Beato Gerardo che tenne la carica di « Rettore dello Spedale » a Gerusalemme dal 1113 al 1120. Il suo successore, Raimondo Du Puy, alvergnate (1125-1158), assunse il titolo di « Maestro », e Ruggero Des Moulins (1177-1187) quello di « Gran maestro dello Spedale » a Gerusalemme e Tiro. Da qui l'Ordine passò successivamente a Margat, ad Acri e a Limisso, finchè — espugnata nel 1308 l'isola di Rodi — vi si stanziò prendendone il nome di ORDINE DEI CAVALIERI DI RODI.

Perduta quest'isola nel 1523, ottenne dall'imperatore Carlo V, nel 1530, la cessione di quella di Malta, che governò con diritti sovrani sino al 12 giugno 1798 quando Malta fu occupata dalle armi francesi.

Dopo brevi dimore a Pietroburgo, Messina e Catania, l'Ordine si trasferì a Roma, dove attualmente ha la sua residenza e gli Uffici del Gran Magistero, nel Palazzo di Malta a Via Condotti, 68.



Facsimile del Sigillo
del Gran Magistero.

Gerarchia dell'Ordine. Ne è capo il Gran Maestro, che in virtù dei diplomi 20 marzo 1607 e 16 luglio 1620 degl'imperatori Rodolfo II e Ferdinando II gode il rango e il titolo di PRINCIPE DELL'IMPERO, e, per Decreto Concistoriale 10 giugno 1630 di Urbano VIII (confermato con Breve di motuproprio 12 giugno 1888 da S. S. Leone XIII), ha trattamento di EMINENZA (« *Sua Altezza Eminentissima* »).

L'attuale Principe Gran Maestro, 75° della serie, è S. A. Em.ma Fra GALEAZZO DI THUN ED HOHENSTEIN, nato a Trento il 24 settembre 1850, ricevuto di Giustizia nel Gran Priorato di Boemia e d'Austria l'8 giugno 1875, Commendatore di « Maidelberg » dal 1° maggio 1892, eletto al Supremo grado il 6 marzo 1905.

Il Gran Maestro è assistito da un CONSIGLIO composto dai rappresentanti dei Gran Priorati di Roma, di Boemia-Austria, di Lombardia e Venezia e delle Due Sicilie e da un Cancelliere Segretario.

Gli Uffici del Gran Magistero, sotto la direzione del Gran Cancelliere, che è presentemente il venerando Ball Conte Bernardo Lambertenghi, hanno un Segretario del Comun Tesoro, un Conservatore, un Segretario Magistrale, un Segretario della Cancelleria Magistrale e un Cerimoniere.

L'Ordine si distingue in due lingue: *d'Italia*, coi Gran Priorati di Roma, di Lombardia e Venezia, delle Due Sicilie, e *d'Alemagna*, col Gran Priorato di Boemia-Austria.

Vi sono poi ASSOCIAZIONI ED ASSEMBLEE DEI CAVALLIERI DEL S. M. O. M., come appresso :

Associazione dei Cavalieri Italiani ;			
»	»	»	Renano-Vestfalici ;
»	»	»	Slesiani ;
»	»	»	Britannici ;
»	»	»	Francesi ;
»	»	»	Polacchi ;
Assemblea	»	»	Portoghesi ;
»	»	»	Spagnuoli.

Vi è anche, negli Stati Uniti d'America, un'Associazione composta di soli Cavalieri Magistrali.

L'Associazione dei Cavalieri Italiani, fondata nel gennaio 1877, ha lo scopo di provvedere — limitatamente ai mezzi di cui può disporre — all'assistenza sanitaria e religiosa dei malati e feriti in guerra, e i suoi membri concorrono al filantropico scopo con offerte in denaro non inferiori a L. 100 annue. Ne è Presidente Don Prospero Colonna Principe di Sonnino Bali Gr. Cr. On. Dev. L'Associazione si divide in 15 Delegazioni Regionali come appresso:

DELEGAZIONI REGIONALI.

SEDE DI DELEGAZIONI	DELEGATI	VICE DELEGATI
ANCONA	N. N.	Ferretti Conte Live- rotto
AQUILA	N. N.	Rivera Duca Cesare
BOLOGNA (Via Maz- zini, 45)	Ranuzzi de' Bianchi Conte Pio	N. N.
FIRENZE (Via Porta Rossa, 13A)	Torrigiani Marchese Fulco	Pucci Marchese Ro- berto
FOGGIA (Via Pincia- na, 40, Roma)	Berlingieri Marchese Annibale	Berlingieri Nob. Al- fredo Pompilio dei Marchesi di Valle Perotta
GENOVA (Castelnuo- vo-Scrvia)	Centurione Scotto Principe Giulio	
MESSINA (Via Circon- vallazione)	Marullo Salvatore Principe di Castel- lacci	Paternò Castello di Carcaci Nob. Gu- glielmo
MILANO (Corso Porta Romana, 5)	Gritti Morlacchi Con- te Emilio	Padulli Conte Giusep- pe — Cicogna Moz- zoni Conte Mario
NAPOLI (Via Chiaia, 142)	Del Balzo di Capri- gliano Duca Erne- sto	Cera Prof. Pasquale — Vargas Machuca Duca d'Isola Nob. Giuseppe
PALERMO (Piazza Ma- rina, 69)	Galletti di S. Cataldo Conte Fulco	N. N.
POTENZA	La Delegazione è ag- gregata a quella di Foggia	
ROMA (Via Condot- ti, 68)	Lancellotti dei Prin- cipi D. Lauro	Massimo Principe D. Francesco
SASSARI	N. N.	
TORINO (Via della Rocca, 47)	Guidobono Cavalchi- ni Garofoli Barone Alessandro	Guidobono Cavalehi- ni Garofoli Barone Antonio
VENEZIA (S. Barna- ba, n. 3)	Brandolini d'Adda Conte Carlo	Persico Conte Angelo

L'Ordine ha le seguenti classi di Cavalieri :

CAVALIERI DI GIUSTIZIA, che sono ammessi colle prove dei quattro Quarti di nobiltà ducentennale e possono emettere i voti semplici.

CAVALIERI PROFESSI, che dopo un periodo di tirocinio come « Cavalieri di giustizia », professano i voti solenni ed hanno perciò àdito a tutti i beneficii, cariche e dignità dell'Ordine ; questi Cavalieri non portano nell'Ordine titoli nobiliari.

CAVALIERI DI ONORE E DI DEVOZIONE, che sono ammessi a seguito di un processo di provanze di nobiltà ducentennale pei quattro Quarti, e non hanno obbligo di celibato.

CAVALIERI DI GRAZIA MAGISTRALE, nominati per singolari benemerenze verso l'Ordine senza richiesta di prove di nobiltà.

In alcune di queste classi vi sono i gradi di COMMENDATORE, BALÌ, GRAN CROCE, e cioè :

la dignità (o il rango) di BALÌ GRAN CROCE può essere conferita ai Cavalieri di Giustizia (e, perciò, anche ai Cavalieri Professi) ed ai Cavalieri d'Onore e di Devozione ;

la carica di COMMENDATORE è riservata ai soli Cavalieri di Giustizia ;

ai Cavalieri Magistrali in eccezionale posizione può anche essere concessa la distinzione di GRAN CROCE (senza il rango di Balì).

L'Ordine comprende anche : CAPPELLANI CONVENTUALI (cui si richiedono le sole prove di « civiltà »), CAPPELLANI DI OBEDIENZA MAGISTRALE e CAPPELLANI D'OBEDIENZA, DONATI (di prima e di seconda classe), DAME DECORATE DELLA CROCE DI ONORE E DI DEVOZIONE. Vi sono pure ecclesiastici decorati della Croce d'oro « pro piis meritis ».

L'Ordine, infine, dispone di BALIAGGI, di COMMENDE DI GIUSTIZIA e DI GIUSPATRONATO (di cui alcune riservate ai Cappellani Conventuali), e ne assegna le rendite ai titolari rispettivi.

Istruzioni e norme per la compilazione dei processi di provanze nobiliari avanti il S. M. Ordine di Malta.

Per poter ottenere la Croce di onore e di devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, che è — non solo in Italia, ma anche, e più specialmente,

all'estero — la decorazione più pregiata ed ambita, occorre :

1. Appartenere alla religione cattolica.
2. Provare con documenti legali la nobiltà generosa di duecento anni delle famiglie del padre, della madre, dell'ava paterna e dell'ava materna. Le prove nobiliari dell'aspirante devono essere corredate dell'Albero Genealogico, colle rispettive armi gentilizie, munito della firma e del suggello di quattro gentiluomini, Cavalieri dell'Ordine.
3. Avanzare istanza o direttamente al Gran Magistero dell'Ordine in Roma, oppure pel tramite del Priorato alla cui giurisdizione appartiene la famiglia dell'aspirante, il quale — se non è conosciuto dall'Ordine — dovrà farsi presentare da persona di elevata posizione, che testimoni della di lui perfetta onorabilità e condotta cavalleresca.

4. Dichiarare in iscritto che il candidato è pronto al versamento delle tasse statutarie d'ammissione ammontanti in totale a Lire 4300, nonchè della contribuzione annua non minore di Lire 100 a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani per il servizio sanitario in tempo di guerra.

Dalla suesposta indicazione dei requisiti risulta che la prova di cui al n. 2 deve esser duplice : genealogica e nobiliare.

Quella genealogica deve dimostrare la diretta e regolare discendenza del candidato e dei suoi genitori per non meno di cinque generazioni (chè tante, generalmente, ne occorrono per risalire fino ai duecento anni prescritti). Tale dimostrazione è d'uopo sia fatta con documenti autentici rilasciati o dagli uffici dello stato civile (colle legalizzazioni e vidimazioni di rito) o dalle competenti autorità ecclesiastiche (« fedeli », estratte dai



Croce ottagonata, grande, con trofeo e corona, da portarsi al collo, di prescrizione con l'uniforme.

Libri Sacramentali delle parrocchie e autenticate dalle rispettive Cancellerie delle Curie diocesane).

Oltre, dunque, agli atti o fedeli di nascita del candidato, de' suoi genitori e di tutti i loro ascendenti dei quattro Quarti, debbono esibirsi anche i certificati o le fedeli di matrimonio dei genitori del candidato, dell'avo e ava paterni, e dell'avo e ava materni.

Quando la regolarità del filo genealogico di alcuno dei quattro Quarti può complessivamente risultare da documenti riassuntivi autentici (come, ad esempio, dagli estratti dei « Libri d'Oro » del Granducato di Toscana), il candidato può dispensarsi dal produrre per quel quarto la documentazione analitica, ossia i singoli atti genealogici probatorii, avendo cura però di riattaccarsi con regolare documentazione all'ultimo iscritto nel documento riassuntivo prodotto.

Ove, per ragioni speciali (incendio, dispersione, ecc., di archivi parrocchiali o dello stato civile), fosse assolutamente impossibile al candidato di procurarsi le copie autentiche degli atti di che sopra, potrà — giustificando opportunamente siffatta impossibilità — supplirvi con equipollenti che debbono però aver sempre carattere d'autenticità (documenti governativi o notari, fedeli di morte, estratti da obituarî dell'epoca, iscrizioni tombali, ecc.).



La dimostrazione, poi, della nobiltà generosa ducennale deve pur essa risultare da documenti autentici, prodotti in originale od in copia, come Bolle, Brevi e Chirografi pontificii, Diplomi e Lettere-Patenti di altri Sovrani e Principi, attestati d'iscrizione a nobiltà civiche riconosciute o a Corpi e Magistrature nobili o tradizionalmente capaci d'ingenerare la nobiltà nei discendenti dell'investito, ecc.

Per maggiore comodità pratica degli aspiranti diamo qui (Tavole n. 1 e 2) in fac-simile due modelli dell'Albero Genealogico complessivo o « Specchio dei quattro Quarti », insieme a un modello della Relazione informativa con cui si consiglia di accompagnarlo, anche, per agevolare e semplicizzare il compito dei Commissari-Relatori incaricati della revisione dei processi.

Tav. I.

ALBERO GENEALOGICO

dell'Aspirante N. U. _____



Firma di un Gentiluomo
Cavaliere dell'Ordine



Firma di un Gentiluomo
Cavaliere dell'Ordine




Firma di un Gentiluomo
Cavaliere dell'Ordine



Firma di un Gentiluomo
Cavaliere dell'Ordine

Tac simile dell'Albero Genealogico Analdico dell'Illustrissimo Signore Marchese Giulio Negroni presentato con la relativa documentazione ed istorica, a S. Altezza Ser. il Principe Gian Battista del S. M. Ordine di Malta, per essersi ricevuto in qualità di Cavaliere d'Onore e di Devotione il 27 maggio 1925.



Relazione informativa sulle prove genealogiche e nobiliari presentate dal N. U. per la sua recezione nel S. M. Ordine di Malta in qualità di Cavaliere di onore e di devozione.

Il candidato N. U. è nato in il giorno (doc. alleg. A) dal N. U. e dalla N. D., del cui matrimonio in data risulta dalla fede parrocchiale debitamente autenticata (docum. alleg. B-C).

Il padre del candidato, N. U., è nato in il giorno (doc. alleg. B) dal N. U. e dalla N. D., del cui matrimonio risulta dall'analogha fede parrocchiale (doc. alleg. D¹-E¹).

La madre del candidato, N. D., è nata in il giorno (doc. alleg. C) dal N. U. e dalla N. D. del cui matrimonio risulta dalla fede relativa (doc. alleg. F¹-G¹).

L'avo paterno del candidato, N. U., è nato in il giorno (doc. alleg. D¹) dal N. U.

Questi è nato in il giorno (doc. alleg. D²) dal N. U.

Questi è nato in il giorno (doc. alleg. D³) dal N. U.

Questi è nato in il giorno (doc. alleg. D⁴) dal N. U.

Questi è nato in il giorno (doc. alleg. D⁵) dal N. U.

La Nobiltà generosa ducentennale (o ultraducentennale) di questo Quarto è documentata:

a) dal Diploma (che si produce in originale, o in copia autentica) dell'Imperatore in data di che creava Nobile dell'Impero avo del trisavo paterno dell'aspirante (D⁵) e tutti i suoi discendenti legittimi;

b) dalle Patenti di nobiltà civica spedite in data dal Magistrato Decurionale di

a favore del suddetto (D^5) e dei suoi discendenti legittimi, ecc. ecc.

E così di seguito, come si è visto per l'avo paterno, si ripete la dimostrazione analitica per l'ava paterna e ascendenti (E^1 - E^5), per l'avo materno e ascendenti (F^1 - F^5) e finalmente per l'ava materna e ascendenti (G^1 - G^5).

Nei casi in cui il candidato possa esibire un documento genealogico riassuntivo, come sopra si è accennato, da cui resulti la diretta discendenza — per esempio — del suo avo paterno da antenati nobili da oltre duecento anni, si procederà come appresso:

.....

L'avo paterno del candidato è figlio del N. U., il quale figura insieme con lui nell'unito estratto autentico del Libro d'Oro dei Patrizi di Firenze (doc. alleg. *D*), portante l'Albero Genealogico della famiglia regolarmente ascritta al Patriziato Fiorentino fin dal secolo XVI, ecc.

Quando poi alcuno degli ascendenti di qualche Quarto sia stato ricevuto come Cavaliere di giustizia o di onore e devozione nell'Ordine di Malta, il candidato, richiamandosi al relativo processo (se si conserva nell'archivio dell'Ordine), può — dopo documentato il suo attacco con quel Cavaliere Gerosolimitano — chiedere di essere dispensato dall'ulteriore prova genealogica e nobiliare per quel Quarto: e, quando si tratta di un ascendente ricevuto « di giustizia », l'Ordine generalmente concede tale dispensa; quando, invece, si tratta di un ascendente ricevuto « di Onore e Devozione », il Gran Magistero può non annuire alla richiesta. L'attacco poi con un Cavaliere d'Onore e Devozione non esime mai dall'obbligo della prova pel Quarto principale (del'Avvo Paterno).

È opportuno — quando ricorrono in uno o più Quarti — ricordare con brevità e storica precisione i fasti più gloriosi della casata rispettiva, accennando i gradi e gli uffici importanti coperti dai suoi rappresentanti nella gerarchia ecclesiastica o nelle carriere militari e civili, le onorificenze di cui furono insigniti, i feudi e titoli goduti, ecc.: tutto ciò, insomma, che

meglio può contribuire al lustro e al decoro della Famiglia per coonestarne l'aspirazione all'onore altissimo d'essere ricevuta nell'Ordine o d'esservi approvata come quarto nobile¹.

La riproduzione in fac-simile dello Specchio Genealogico ci dispensa da ulteriori spiegazioni in proposito, ma non sarà mai abbastanza raccomandato di curare con ogni scrupolo la riproduzione degli stemmi gentilizi che deve essere eseguita con araldica correttezza.

L'istanza che accompagna il processo sarà così formulata :

« Venerando Gran Magistero del S. M. Ordine di Malta
Palazzo di Malta, Via Condotti, 68

Roma.

» Il sottoscritto N. U. professante la Religione Cattolica e residente in Via, desiderando vivamente di far parte di cotesto S. M. Or-

¹ Il pregio altissimo in cui è universalmente tenuta la decorazione di Malta ha avuto un solenne riconoscimento anche nel recente *Regolamento sull'uniforme* pel R. Esercito, approvato con Decreto Ministeriale 28 febbraio 1927, che, prescrivendo all'art. 23 l'ordine delle decorazioni (o nastrini), dispone: « La decorazione del S. Ordine Militare di Malta ed il relativo nastrino sono portati sempre in aggiunta alle decorazioni nazionali, ed hanno in ogni caso la precedenza su tutte le altre decorazioni non nazionali ».

Già fin dal 1916 S. M. il Re d'Italia, su conforme parere della R. Consulta Araldica, aveva concesso ai militari del R. Esercito e della R. Marina, appartenenti al S. M. Ordine di Malta, di fregiarsi delle relative insegne senza più l'obbligo di chiederne la preventiva autorizzazione sovrana (*Giornale Militare Ufficiale*, disp. 34, del 3 giugno 1916, e *Foglio d'Ordini del Ministero della Marina*, n. 355, del 20 dicembre 1916).

A proposito delle *Corone* e altre insegne di dignità nei riguardi del S. M. Ordine di Malta è da ricordare l'art. 39 del *Regolamento tecnico-araldico* della Regia Consulta qui avanti riferito, al quale il dottissimo Barone Manno, allora Commissario del Re, appose le seguenti avvertenze :

« I Cavalieri Professi di Malta accollano lo scudo alla croce ottagonale.

» Il *Principe Gran Maestro* inquina l'arme dell'Ordine (*di rosso alla croce d'argento*, simbolo di San Giovanni) alla propria, usa la corona chiusa di otto vette, cimata dalla Croce dell'Ordine, e cinge lo scudo col *paternostro* o rosario, che ha la croce bifida appesa.

» I *Gran Priori*, oltre al *Paternostro* accollano l'arma ad una spada posta in sbarra. Nell'esempio del Gran Priore Balbiano,

dine, si permette avanzare rispettosa istanza per esservi ascritto fra i Cavalieri di onore e di devozione della Ven. Lingua d'Italia.

» A tale effetto si onora di produrre qui annesse le prove nobiliari delle quattro famiglie da cui discende insieme all'Albero Genealogico munito della prescritta attestazione e della firma di quattro gentiluomini Cavalieri dell'Ordine.

» Dichiarasi poi pronto al soddisfacimento di quanto è statutariamente prescritto riguardo al passaggio e alle inerenti tasse, come dichiara di obbligarsi all'annua contribuzione di Lire 100 incombente a tutti i Cavalieri della Ven. Lingua d'Italia a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani per il servizio sanitario in tempo di guerra e di pace ».

Se per qualcuno dei quarti l'aspirante non avesse potuto raggiungere la pienezza della dimostrazione genealogica o nobiliare, potrà nella sua domanda implorare per quel Quarto una « sanatoria » che il Gran Maestro e il Gran Consiglio dell'Ordine hanno insindacabile facoltà di concedere sotto determinate condizioni che di volta in volta si degneranno di prescrivere.

Una volta trasmesso il processo alla Cancelleria, questa — riscontrata la regolarità formale degli atti compresi nell'incartamento — lo sottopone al Principe Gran Maestro, che delega due Commissari di sua scelta e fiducia a farne la revisione e riferirne. Le Relazioni dei due Delegati vengono portate alla discussione del Consiglio dell'Ordine, che in base a quelle propone di accogliere o di rinviare per supplemento di istruttoria o di respingere addirittura la domanda dell'aspirante.¹

Le decisioni che va a prendere il Gran Magistero sono inappellabili e insindacabili.

tolto da un ottimo disegno del XVII° secolo (e da noi riprodotto qui avanti a pag. 74), v'ha di troppo la corona che i Cavalieri Professi, come religiosi, non dovrebbero portare.

» I Cavalieri portano l'arma dell'Ordine in capo ».

¹ Queste Relazioni formano una ricchissima e interessantissima serie dell'Archivio dell'Ordine, che integra quella meravigliosamente cospicua dei processi. Se tale serie fosse raccolta e pubblicata in appositi volumi a stampa, la nostra scarsa letteratura araldica si arricchirebbe di una vera e propria storia, autentica e veramente critica della nobiltà italiana (e, in parte, anche internazionale), condotta sulla scorta delle più genuine fonti documentali.

Analogamente a quelle prescritte per i Cavalieri d'onore e di devozione¹, ma con maggior rigore e con più solenni forme di procedura, si svolgono le prove

¹ Per le varie categorie di Cavalieri e per i gradi delle diverse dignità dell'Ordine, sono prescritte apposite foggie di *uniformi* e *distintivi*; senza descriverle tutte singolarmente, diamo cenno di quelle che più frequentemente ricorrono nella pratica:

1° Per CAVALIERE D'ONORE E DI DEVOZIONE:

cappello a punta bordato in seta nera e con piuma nera, coccarda bianco-rossa, colori dell'Ordine;

tunica di panno scarlatta a due petti con doppia bottoneira, rivolti, colletto e paramani di velluto nero;

calzoni di cachemir di colore bleu scuro con due striscie d'oro, in mezzo alle quali una linea di seta rossa;

spalline a granoni in oro, al disopra vi sarà la Croce ottagonale in argento;

cintura di velluto nero ricamata in oro a forma di ramo di spine che la percorre. Di sopra e di sotto havvi un filetto d'oro;

spada diritta, moderatamente larga con fodero di velluto nero, l'impugnatura a forma di Croce, di metallo dorato, sormontata da un pomo grande, con la faccia superiore piana per incidervi l'arma del Cavaliere; in mezzo all'impugnatura vi è la Croce dell'Ordine in smalto bianco;

bottoni dorati con la Croce ottagonale in argento;

speroni dorati a bottone.

2° Per BALÌ GRAN CROCE DI ONORE E DEVOZIONE: come sopra, colle varianti qui appresso:

cappello bordato con piccola fascia in oro e piuma bianca;

tunica con doppia striscia ricamata in oro al colletto, alle rivolte e ai paramani.

NB. — Ai BALÌ GRAN CROCE DI ONORE E DI DEVOZIONE *quando non fanno uso della grande fascia nera è data la facollà di appendere la Croce ottagonale al collo ad un nastro nero di cm. 6 di larghezza, avente ai margini un ricamo in oro rappresentante una corona di spine.*

3° Per CAVALIERE MILITE DI GIUSTIZIA: come al n. 1, colle varianti che appresso:

cappello bordato con piccola fascia in oro e con piume nere;

tunica con polsi di cachemir bianco.

4° Per BALÌ PROFESSO: come al n. 1, colle varianti che appresso:

cappello bordato con piccola fascia in oro e con piume bianche;

tunica con rivolti, colletto e polsi di cachemir bianco (con ricami in oro);

sopraveste di broccato d'oro, lunga 5 dita circa, oltre il centurino. Sarà chiusa al lato sinistro con 4 bottoni. Alla scollatura, sopra e sotto il braccio ed al basso bordato di velluto nero. In mezzo al petto la Gran Croce ottagonale in tela bianca.

NB. — *Indossando l'abito di società e nelle grandi occasioni il BALÌ PROFESSO porta la fascia di Gran Croce, pendente da destra a sinistra, con la Croce ottagonale in tela all'estremità.*

5° Per CAVALIERE MAGISTRALE: come al n. 1, colle varianti che appresso:

per la recezione a CAVALIERE DI GIUSTIZIA o pel passaggio da Cavaliere d'onore e devozione a CAVALIERE DI GIUSTIZIA, su cui non ci dilunghiamo esulando dal nostro scopo che è quello di dare istruzioni pel caso più comune di recezione.

Croce al collo con cappio d'oro in luogo di trofeo ;
cappello senza la piuma ;
cintura senza il ricamo in oro a forma di ramo di spine.

NB. — *Nei casi in cui i CAVALIERI MAGISTRALI non fanno uso della prescritta Croce appesa al collo senza trofeo e col solo cappio sopra la corona, potranno fregiarsi di una piccola Croce di mm. 10 con corona proporzionata, da appendersi all'occhiello dell'abito al lato sinistro del petto.*

APPENDICE I.

ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE
E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE

Regio Decreto 16 dicembre 1927, n. 2210; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1927, n. 291.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà tra le varie cariche e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

Categoria I.

1. Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
2. Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Categoria II.

1. Presidente del Senato del Regno.
2. Presidente della Camera dei Deputati.
3. Ministri Segretari di Stato.
4. Sottosegretari di Stato.

Categoria III.

1. Ministri di Stato ; Ministro della Casa del Re ; Prefetto di Palazzo ; Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re ; Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia.

2. Marescialli d'Italia ; Grande Ammiraglio.

3. Capo di Stato Maggiore generale.

4. Primo Presidente della Corte di cassazione ; Presidente del Consiglio di Stato ; Procuratore generale della Corte di cassazione ; Presidente della Corte dei conti ; Avvocato generale erariale.

5. Ambasciatori di S. M. il Re ; Governatori delle Colonie.

6. Generali di armata ; Ammiragli di armata ; Generali comandanti designati di armata.

7. Segretario generale del Partito Nazionale Fascista.

8. Comandante Generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

9. Governatore di Roma.

Categoria IV.

1. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ; Capo di Stato Maggiore della Marina ; Capo di Stato Maggiore della Aeronautica ; Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.

2. Vice Presidenti del Senato del Regno ; Vice Presidenti della Camera dei deputati.

3. Presidente del Consiglio superiore della marina.

4. Capo della polizia.

5. Generali di corpo d'armata ; Prefetti in sede ; Primi Presidenti di Corte di appello ; Procuratori generali di Corte di appello ; Sottocapo di Stato Maggiore

generale ; Ammiragli comandanti in capo di dipartimento marittimo ; Ammiragli di squadra comandanti in capo delle squadre navali ; Generale ispettore del Genio navale ; Generale ispettore per le armi navali ; Generali di squadra aerea.

6. Presidenti di sezione del Consiglio di Stato ; Presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati ; Presidente di sezione della Corte dei conti.

7. Vice Avvocato generale erariale ; Presidente del Tribunale supremo militare ; Presidente del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 ; Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare.

Categoria V.

1. Senatori del Regno ; Deputati al Parlamento.
2. Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1^a classe.
3. Accademici d'Italia.
4. Governatore della Banca d'Italia.
5. Presidente generale della Croce Rossa Italiana.
6. Presidente dell'Istituto centrale di statistica.
7. Direttore generale delle Ferrovie dello Stato.
8. Vice Segretari generali del P. N. F.
9. Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ; Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ; Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ; Presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
10. Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri.
11. Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali delle Province la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250,000 abitanti.
12. Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
13. Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

Categoria VI.

1. Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ; Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia.

2. Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia ; Gran Cordoni dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3. Decorati della Medaglia d'oro al valor militare, al valor civile ed al valor di marina.

4. Grande scudiere di S. M. il Re ; Grande Cacciatore di S. M. il Re.

5. Commissario del Re presso la Consulta Araldica.

6. Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2^a classe ; Consoli generali di 1^a classe.

7. Consiglieri di Stato.

8. Segretari generali di Colonia.

9. Consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.

10. Prefetti fuori sede.

11. Vice presidenti del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

12. Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei Conti ; Sostituti avvocati generali erariali ed avvocati erariali distrettuali.

13. Presidenti delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti ; Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro ; Presidente dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

14. Presidenti o segretari delle Corporazioni sindacali nazionali.

15. Presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro ; Presidente dell'Opera nazionale Balilla ; Presidente dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ; Presidente della Confederazione nazionale Enti autarchici.

16. Presidente dell'Associazione nazionale « Dante Alighieri » ; Presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura ; Presidente dell'Opera nazionale Italia redenta ; Presidente della Lega nazionale ; Presidente dell'Ente nazionale « L'Italica » ; Presidente generale della Lega navale italiana ; Presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione ; Presidente dell'Istituto coloniale italiano.

17. Generali di divisione ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente; Ammiragli di divisione ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente; Generali di divisione aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente; Consoli generali della M. V. S. N.; Regi sostituti avvocati generali militari; Generale di divisione comandante in seconda della Regia guardia di finanza.

18. Ordinario militare per l'Italia.

19. Segretario generale del Ministero della Casa del Re.

20. Rettori di Università.

21. Direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.

22. Vice governatori di Roma.

23. Segretari provinciali del Partito Nazionale Fascista.

24. Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali.

25. Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 100,000 abitanti.

26. Primo Ufficiale del Gran Magistero Mauriziano.

27. Presidenti di sezione dei Consigli superiori; Presidente del Magistrato alle acque.

28. Direttori e professori stabili di 1^a classe delle Regie università, dei Regi istituti superiori, e delle università ed istituti superiori liberi; Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatorii astronomici e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29. Soci ordinari della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, della R. Accademia della Crusca di Firenze, del R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, della Società Reale di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere e belle arti di Palermo, della Società italiana delle scienze di Roma, della R. Accademia dei Lincei di Roma, della R. Accademia delle scienze di Torino, del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia.

30. Presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo.

Categoria VII.

1. Grandi ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grandi ufficiali dell'Ordine militare di Savoia; Cavalieri dell'Ordine del merito civile di Savoia.
2. Grandi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia; Grandi ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Cavalieri dell'Ordine al merito del Lavoro.
3. Primo Mastro e Mastri delle cerimonie di Corte; Gentiluomo di Corte di S. M. la Regina; Gentiluomini di Corte delle LL. AA. le Reali Principesse.
4. Consiglieri di Legazione; Consoli generali di 2^a classe.
5. Viceprefetti di 1^a classe; Segretario generale e Primi referendari del Consiglio di Stato.
6. Consiglieri e sostituti procuratori generali delle Corti di appello.
7. Giudici del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.
8. Vice procuratori generali, segretario generale e Primi referendari della Corte dei Conti; Segretario generale della Regia avvocatura erariale e vice avvocati erariali.
9. Generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente; Contrammiragli ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente; Generali di brigata aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente; Regi avvocati militari; Generali di brigata comandanti di gruppo della Regia guardia di Finanza.
10. Ispettori generali dei Ministeri e gradi corrispondenti.
11. Questori di 1^a classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1^a classe.
12. Intendenti di finanza di 1^a classe.
13. Presidenti o Segretari delle Federazioni od Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.
14. Ispettori superiori del Genio civile.
15. Diretori degli Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati; Professori stabili di grado corrispon-

dente delle Università e degli Istituti superiori Regi e liberi; Provveditori agli studi di 1^a classe; Soprintendenti di 1^a classe alle opere di antichità e d'arte; Direttori con grado corrispondente dei Regi osservatorii astronomici, dei Regi conservatorii di musica ed arte drammatica e delle Regie stazioni di prova e sperimentali; Presidenti delle Accademie di belle arti.

16. Soci ordinari della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Lucca, della R. Accademia Virgiliana di Mantova, della R. Accademia di scienze medico-chirurgiche di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova, della R. Accademia delle scienze mediche di Palermo, della Società geografica italiana di Roma, della R. Accademia medica di Roma, della R. Accademia di medicina di Torino.

17. Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova; Regio provveditore del porto di Venezia; Regio commissario per il porto di Napoli; Regio commissario per il porto di Fiume.

Categoria VIII.

1. Commendatori dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatori dell'Ordine militare di Savoia.

2. Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatori dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3. Membri dei Consigli superiori.

4. Membri dei Direttori e Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

5. Membri dei Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

6. Primi segretari di legazione di 1^a classe; Consoli di 1^a classe; Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

7. Viceprefetti di 2^a classe; Referendari del Consiglio di Stato.

8. Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 100,000 abitanti.

9. Vice presidenti dei Consigli provinciali dell'economia.

10. Membri dei Consigli direttivi delle Federazioni e delle Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

11. Direttori coloniali.

12. Giudici e sostituti procuratori del Re di 1^a classe.

13. Referendari e gradi corrispondenti della Corte dei conti; Sostituti avvocati erariali di 1^a classe.

14. Colonnelli del Regio esercito; Capitani di vascello e colonnelli dei Corpi della Regia marina; Colonnelli della Regia aeronautica; Consoli della M. V. S. N.; Regi avvocati militari e giudici relatori di 1^a classe; Colonnelli della Regia guardia di finanza.

15. Vicario dell'Ordinario militare per l'Italia.

16. Direttori capi divisione dei Ministeri e gradi corrispondenti.

17. Presidenti delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

18. Presidenti e segretari delle Associazioni sindacali provinciali.

19. Presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

20. Presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

21. Membri delle Federazioni provinciali del P. N. F.

22. Questori di 2^a classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2^a classe.

23. Medici e veterinari provinciali di 1^a classe; Soprintendenti ed ispettori degli Archivi di Stato.

24. Intendenti di finanza di 2^a classe; Ingegneri capi di 1^a classe del catasto e servizi tecnici di finanza.

25. Professori stabili di 3^a classe delle Regie università, e professori di grado corrispondente dei Regi istituti superiori e delle università ed istituti superiori liberi; Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici; Provveditori agli studi di 2^a classe; Soprintendenti di 2^a classe alle opere di antichità e

d'arte; Presidi di 1^a categoria dei Regi istituti medi di istruzione; Direttori e professori di grado corrispondente dei Regi conservatorii di musica e di arte drammatica e delle accademie di belle arti; Direttori di 1^a classe delle Regie biblioteche ed ispettori superiori bibliografici.

26. Professore di elettrotecnica e professori ordinari di 1^a classe della Regia accademia navale; Professori del Regio istituto idrografico della Regia marina; Capi d'istituto di 1^a classe dei Regi istituti nautici; Geodeta capo dell'Istituto geografico militare; Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica del Genio militare;

27. Ispettori capi, direttori di circolo ed ingegneri capi di 1^a classe del Genio civile.

28. Ispettori capi circolo dell'industria e lavoro; Ispettori capi del R. corpo delle foreste ed ingegneri capi di 1^a classe del R. Corpo delle miniere; Geologi superiori e direttore del laboratorio chimico dell'Ufficio geologico; Direttori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie, industriali e commerciali medie e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29. Ispettori capi delle Ferrovie dello Stato; Ispettori superiori e direttori compartimentali delle poste e telegrafi; Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

30. Direttori superiori delle carceri e riformatorii, e dei manicomi giudiziari.

Categoria IX.

1. Primi segretari di legazione di 2^a classe; Consoli di 2^a classe; Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2. Consiglieri di 1^a classe nell'Amministrazione dell'interno.

3. Consiglieri di 1^a classe nell'Amministrazione delle colonie.

4. Giudici e sostituti procuratori del Re di 2^a classe.

5. Sostituti avvocati erariali di 2^a classe.

6. Tenenti colonnelli delle Armi e Corpi del Regio esercito; Capitani di fregata e tenenti colonnelli dei Corpi della Regia marina; Tenenti colonnelli dell'Arma

e dei Corpi della Regia aeronautica ; Tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza ; Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2^a classe.

7. Ispettori per il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.

8. Capi sezione presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

9. Vice questori ; Commissari capi di pubblica sicurezza.

10. Medici e veterinari provinciali di 2^a classe ; Direttori degli Archivi di Stato.

11. Vice intendenti di finanza ; Ingegneri capi di 2^a classe del catasto e dei servizi tecnici di finanza ; Direttori tecnici di 1^a classe dei monopoli industriali.

12. Professori non stabili delle Regie università e professori con grado corrispondente dei Regi istituti superiori, delle università, ed istituti superiori liberi ; Presidi di 2^a classe e professori con grado corrispondente degli istituti medi di istruzione, dei conservatorii di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti ; Direttori di 3^a classe dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ; Direttori di 2^a classe delle Regie biblioteche ; Astronomi di 1^a classe dei Regi osservatorii astronomici ; rettori di 1^a classe dei convitti nazionali ; Segretari capi di 1^a classe nell'Amministrazione scolastica regionale ; Direttori di segreteria di 1^a classe delle Regie università, degli istituti di belle arti, e dei conservatorii di musica ed arte drammatica.

13. Professori ordinari di 2^a classe della Regia accademia navale ; Capi d'istituto di 2^a classe dei Regi istituti nautici ; Ingegnere fisico elettricista capo della Regia marina ; Chimici capi delle direzioni di artiglieria ed armamento.

14. Ingegneri capi di 2^a classe del Genio civile.

15. Primi ispettori del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 2^a classe del R. corpo delle miniere ; Addetti commerciali di 1^a classe all'estero ; Geofisici capi del Regio istituto centrale di meteorologia e geofisica ; Direttori di grado corrispondente delle Regie scuole industriali, commerciali e professionali e delle Regie stazioni di prova.

16. Ispettori principali delle Ferrovie dello Stato ; Direttori di sezione ed ispettori delle poste e telegrafi ; Professori delle scuole superiori di telegrafia e telefonia ;

Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17. Direttori ed ingegneri di 1^a classe delle carceri e riformatorii e dei manicomi giudiziari.

Categoria X.

1. Ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiali dell'Ordine militare di Savoia.

2. Ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia; Ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3. Decorati con medaglia di argento al valor militare, civile e di marina.

4. Consoli di 3^a classe; Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

5. Consiglieri di 2^a classe nell'Amministrazione dell'interno.

6. Consiglieri di 2^a classe nell'Amministrazione delle colonie.

7. Giudici e sostituti procuratori del Re di 3^a classe.

8. Maggiori delle Armi e Corpi del Regio esercito; Capitani di corvetta e maggiori dei Corpi della Regia marina; Maggiori dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica; Seniori della M. V. S. N.; Maggiori della Regia guardia di finanza; Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1^a classe.

9. Consiglieri presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

10. Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

11. Membri delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

12. Membri dei Consigli direttivi delle Associazioni sindacali provinciali.

13. Membri dei Consigli degli ordini professionali.

14. Vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

15. Commissari di pubblica sicurezza.

16. Primi medici provinciali aggiunti; Veterinari provinciali di 3^a classe; Capi archivisti degli archivi di Stato.

17. Segretari capi della Corte dei conti; Consiglieri delle intendenze di finanza; Direttori tecnici di 2^a classe dei monopoli industriali; Ingegneri principali di sezione del catasto e servizi tecnici di finanza.

18. Professori non stabili degli Istituti superiori di magistero e direttori e professori con grado corrispondente delle Scuole Regie e pareggiate di ostetricia, della Scuola normale superiore di Pisa, dei Regi istituti medi di istruzione, delle accademie di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica; Ispettori ed architetti principali dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; Bibliotecari capi; Astronomi di 2^a classe e conservatori di osservatorii; Rettori di 2^a classe dei convitti nazionali; Direttrici dei RR. educandati femminili; Segretari capi di 2^a classe dell'Amministrazione scolastica regionale e direttori di segreteria con grado corrispondente delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica.

19. Professori ordinari di 3^a classe della Regia accademia navale; Insegnanti ordinari di 1^a classe dei Regi istituti nautici; Ingegneri fisici elettricisti principali della Regia marina.

20. Ingegneri principali di sezione del Genio civile.

21. Ispettori principali di 1^a classe del R. Corpo delle foreste; Ingegneri principali del regio Corpo delle miniere; Addetti commerciali di 2^a classe all'estero; Professori ordinari di 1^a classe delle Regie scuole agrarie medie e della Regia scuola mineraria di Caltanissetta; Vice direttori di 1^a classe delle Regie stazioni di prova agraria e speciale; Direttori di scuole di avviamento professionale e dei Regi stabilimenti ittigenici; Ispettori capi per le malattie delle piante; Geologi principali e chimico principale del Regio ufficio geologico; Geofisici principali del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

22. Ispettori delle Ferrovie dello Stato; Direttori principali ed ispettori principali delle poste e telegrafi; Funzionarii con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

23. Direttori di 2^a classe ed ingegneri di 2^a classe delle carceri e riformatorii; Direttori alienisti di 2^a classe dei manicomi giudiziari.

Categoria XI.

1. Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavalieri dell'Ordine militare di Savoia.

2. Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavalieri dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3. Decorati con medaglia di bronzo al valor militare, civile e di marina.

4. Decorati della Stella al merito del Lavoro.

5. Vice consoli di 1^a classe; Funzionari con grado corrispondente del ministero degli affari esteri.

6. Primi segretari nell'Amministrazione dell'interno.

7. Primi segretari nell'Amministrazione delle colonie.

8. Giudici aggiunti.

9. Capitani delle armi e Corpi del Regio esercito; Tenenti di vascello e capitani dei Corpi della Regia marina; Capitani dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica; Centurioni della M. V. S. N.; Capitani della Regia guardia di finanza; Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2^a classe.

10. Primi segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

11. Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 1^a classe; Primi archivisti degli Archivi di Stato.

12. Commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

13. Primi segretari della Corte dei conti e delle Intendenze di finanza; Direttori tecnici di 3^a classe dei monopoli industriali; Ingegneri principali del catasto e servizi tecnici di finanza.

14. Professori ordinari di 3^a classe del ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatorii di musica e di arte drammatica; Vice direttrici e professori con grado corrispondente dei RR. educandati femminili; Ispettori ed architetti dei monumenti, musei, gallerie e scavi di

antichità; Bibliotecari delle Regie biblioteche; Vice rettori dei Convitti nazionali; Primi segretari nell'Amministrazione scolastica regionale, delle Regie università, di istituti di belle arti e dei conservatorii di musica e di arte drammatica.

15. Professori straordinari stabili della Regia accademia navale; Insegnanti di 2^a classe degli istituti nautici; Ingegneri fisici elettricisti della Regia marina; Chimici delle direzioni di artiglieria ed armamento della Regia marina.

16. Ingegneri principali del Genio civile.

17. Ispettori principali di 2^a classe del R. Corpo delle foreste; Ingegneri del R. Corpo delle miniere; Professori ordinari di 2^a classe della Regia scuola mineraria di Caltanissetta e professori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie medie; Segretari capi dei Regi istituti superiori agrari e veterinari; Ispettori per le malattie delle piante; Enotecnici e direttori delle cantine ed oleifici sperimentali, dei Regi vivai di viti americane e degli istituti zootecnici; Geologi e chimici del Regio ufficio geologico; Geofisici del Regio istituto centrale di meteorologia e geodinamica.

18. Direttori ed ispettori delle poste e telegrafi; Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

19. Primi segretari ed ingegneri di 3^a classe delle carceri e riformatorii.

Categoria XII.

1. Vice consoli di 2^a classe; Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2. Segretari dell'Amministrazione dell'interno.

3. Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti.

4. Segretari dell'Amministrazione delle colonie.

5. Uditori vice pretori.

6. Tenenti delle armi e Corpi del Regio esercito; Sottotenenti di vascello e tenenti dei Corpi della Regia marina; Tenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica; Tenenti della Regia guardia di finanza; Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3^a classe.

7. Segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

8. Vice commissari di pubblica sicurezza.

9. Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 2^a classe; Archivisti degli Archivi di Stato.

10. Aggiunti di procura di 1^a classe della Regia avvocatura erariale.

11. Segretari delle Intendenze di finanza; Direttori tecnici aggiunti dei monopoli industriali; Ingegneri del catasto e servizi tecnici di finanza.

12. Professori straordinari di ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatorii di musica ed arte drammatica, e dei R.R. educandati femminili; Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti dei monumenti, gallerie, musei e scavi di antichità; Segretari dell'amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti, dei conservatorii di musica e di arte drammatica; Bibliotecari aggiunti delle Regie biblioteche; Istitutori di 1^a classe dei convitti nazionali; Assistenti dei Regi osservatorii astronomici.

13. Ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare; Ingegneri elettricisti, professori di fisica e dottori in chimica del Genio militare; Professori straordinari della Regia accademia navale; Chimici aggiunti delle direzioni di artiglieria ed armamento; Ingegneri fisici elettricisti aggiunti della Regia marina; Insegnanti straordinari degli istituti nautici.

14. Ingegneri del Genio civile.

15. Ispettori del R. Corpo delle foreste; Ingegneri allievi del R. Corpo delle miniere; Professori straordinari e ordinari di 3^a classe delle Regie scuole agrarie medie; Incaricati di ruolo, aiuti e bibliotecari dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria; Allievo geologo del Regio ufficio geologico; Ispettori aggiunti per le malattie delle piante; Assistenti delle Regie stazioni, cantine, vivai e laboratori di prova agraria e sperimentale.

16. Ispettori aggiunti e direttori aggiunti delle poste e telegrafi; Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie tramvie ed automobili.

17. Segretari delle carceri e riformatorii e medici dei manicomi giudiziari.

Categoria XIII.

1. Addetti consolari; Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2. Vice segretari nell'Amministrazione dell'interno.

3. Vice segretari nell'Amministrazione delle colonie.

4. Uditori giudiziari.

5. Sottotenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito; Guardiamarina e sottotenenti dei Corpi della Regia marina; Sottotenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica; Capi manipolo della M. V. S. N.; Sottotenenti della Regia guardia di finanza.

6. Vice segretari dei Ministeri.

7. Vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

8. Vice segretari della Corte dei conti; Aggiunti di procura della Regia avvocatura erariale.

9. Professori straordinari di ruolo B dei Regi istituti medi di istruzione e professori con grado corrispondente delle Regie accademie di belle arti, dei conservatorii di musica ed arte drammatica e dei RR. educandati femminili; Vice segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica.

10. Assistenti della Regia accademia navale.

11. Assistenti dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

12. Vice ispettori e vice direttori delle poste e telegrafi; Assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

13. Vice segretari delle carceri e riformatorii; Medici assistenti dei manicomi giudiziari.

Art. 2. Il Capo del Governo Primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali precedono i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. Gli arcivescovi susseguono immediatamente le cariche della quinta categoria ed i vescovi i funzionari della sesta.

Art. 3. Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, si seguirà l'ordine seguente:

1. Capo del Governo Primo Ministro.
2. Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.
3. Deputazione del Senato del Regno.
4. Deputazione della Camera dei deputati.
5. Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato.
6. Ministri di Stato, Marescialli d'Italia, Grande Ammiraglio, Capo di Stato Maggiore generale.
7. Grandi ufficiali dello Stato non compresi fra i precedenti.
8. Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.
9. Deputazione della Corte di cassazione del Regno.
10. Deputazione del Consiglio di Stato.
11. Deputazione della Corte dei conti.
12. Deputazione della Avvocatura generale erariale.
13. Deputazione del Tribunale supremo militare.
14. Deputazione del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.
15. Magistrato di Roma.
16. Prefetto col Consiglio di prefettura e Giunta provinciale amministrativa.
17. Rappresentanze dei Consigli del Gran Magistero Mauriziano, degli Ordini militare e civile di Savoia, al Merito del Lavoro, della Corona d'Italia e della Stella d'Italia.
18. Consiglio direttivo del Gruppo medaglie d'oro.
19. Stato Maggiore generale, Ufficio di Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio di Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore generale dell'Aeronautica e Consigli e Comitati consultivi dei Ministeri militari, Stato Maggiore della M. V. S. N.
20. Deputazione dei Consigli superiori dei Ministeri, nell'ordine di precedenza stabilito con R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2015.
21. Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale

per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro, della Associazione nazionale volontari di guerra.

22. Consigli di amministrazione dell'Istituto di emissione del Regno, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e degli Istituti di assicurazione indicati nell'articolo 1; Comitati centrali delle istituzioni nazionali parastatali.

23. Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

24. Corte di appello.

25. Federazione provinciale del P. N. F.

26. Ufficio dell'Avvocatura distrettuale erariale.

27. Comandante della Divisione militare, del Dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M. V. S. N., coi rispettivi Stati Maggiori.

28. Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.

29. Deputazione dell'Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.

30. Podestà delle città capoluoghi di Provincia.

31. Rappresentanze delle Accademie ed istituti contemplati nell'art. 1.

32. Corpo universitario.

33. Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.

34. Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.

35. Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali, interprovinciali e provinciali.

36. Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.

37. Tribunale civile e penale.

38. Consigli degli ordini professionali.

39. Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.

40. Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.

41. Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M. V. S. N.

Art. 4. Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.

I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.

Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte.

Art. 5. Alle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 6. Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi regolamenti.

Art. 7. Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

Art. 8. L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.

Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse determinano il rango soltanto di coloro che intervengano in rappresentanza delle rispettive classi di ordini equestri.

Art. 9. Chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta alle funzioni che esercita.

In qualunque assemblea, chi presiede ha il dovere di non cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.

Art. 10. I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari prendono posto immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.

Art. 11. Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.

Norme speciali saranno stabilite, con Nostro Decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 12. Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo *ad personam*.

Art. 13. Sono abrogati il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1927. Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto :

Il Guardasigilli

ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1927
Anno VI.

Atti del Governo, reg. 267, f. 141. — SIROVICH.

APPENDICE II.

REGIA CONSULTA ARALDICA
E COMMISSIONI ARALDICHE REGIONALIELENCHI NOMINATIVI DEL PERSONALE
REGIA CONSULTA ARALDICA.*Presidente*

S. E. il Capo del Governo.

Vicepresidente

S. E. Garofalo Barone Avv. Gr. Cr. Raffaele, Senatore.

Consultori

Marcello Conte Barone Gr. Cr. N. U. Girolamo, Senatore.

Nunziante di S. Ferdinando Marchese Dott. Ferdinando, Deputato.

Calisse Prof. Gr. Uff. Carlo, Consigliere di Stato, Senatore.

Perla Avv. Prof. Gr. Cr. S. E. Raffaele, Senatore.

Guglielmi Gr. Cr. Giorgio Marchese di Vulci, Deputato.

S. E. Biscaro Avv. Gr. Uff. Girolamo.

Di Bagno Guidi Marchese Dott. Gr. Uff. Giuseppe, Senatore.

Colocci Marchese Prof. Adriano.

Imperiali S. E. Marchese Gr. Cr. Guglielmo dei Principi di Francavilla, Senatore.

De Vargas Machuca Duca Avv. Agostino.

Paliacio di Suni Nobile D. Nicola, Marchese della Plagnargia.

Cornaggia Medici Castiglioni Conte D. Carlo Ottavio dei Marchesi della Castellanza, Senatore.

S. E. Lanza di Scalea Principe Pietro, Ministro di Stato.

Consultori onorari

Zippel Gr. Uff. Vittorio, Senatore.
 Pitacco Dott. Gr. Uff. Giorgio, Senatore.
 Chigi Della Rovere Albani Principe Don Ludovico.
 Gentiloni Silveri Conte Gr. Uff. Aristide.
 Gerini de' Marchesi Nobile Piero.
 De Mezzi Conte Dott. Gr. Uff. Amedeo.

Commissario del Re

Barattieri di S. Pietro Conte Ing. Dionigi.

Commissario aggiunto del Re

Rangoni Machiavelli Marchese Colonn. Luigi.

Cancelliere

De Thomasis Barone Dott. Gr. Uff. Giovanni.

GIUNTA PERMANENTE ARALDICA.

Membri effettivi

Perla Sen. Raffaele predetto, *Presidente*.
 Garofalo Sen Raffaele predetto.
 Marcello Conte Girolamo predetto.
 De Vargas Machuca Duca Agostino predetto.
 Biscaro Avv. Girolamo predetto.
 Imperiali Marchese Guglielmo predetto.
 Chigi Della Rovere Albani Principe D. Lodovico predetto.

R. Commissione Araldica Piemontese.

Presidente : Di Saluzzo Marchese Marco, Senatore del Regno.

Vicepresidente : Manno Barone Giulio, Presidente di Sezione di Corte d'Appello.

Segretario : Civalieri Inviziati di Masio e di Quattordio
Nobile Alberto, Ten. Colonn. Artiglieria A. R. Q.

Membri : Luzio Dott. Comm. Alessandro – Merli Miglietti di Castelletto Conte Giulio, Ten. Generale Aiutante di Campo (Onorario) di S. M. il Re – San Martino di S. Germano Marchese Emanuele – Marenco Nobile Mons. Bernardo – Lovera dei Marchesi di Maria Nobile Carlo – Buraggi Conte Prof. Giancarlo – Del Carretto di Torre Bormida Marchese Carlo.

R. Commissione Araldica Ligure.

Presidente : N. N.

Vicepresidente : Reggio (dei Marchesi) Giulio (f. f.).

Segretario : Sopranis (dei Marchesi) Bernardo, Patrizio Genovese.

Membri : Conte Giulio Della Torre – Doria (dei Marchesi) Gian Carlo, Patrizio Genovese – Avv. Emilio Marengo – Pessagno (dei Marchesi e dei Conti) Giuseppe, Patrizio Genovese – Reggio (dei Marchesi) Giulio, Patrizio Genovese – Marchese Onofrio Sauli Scassi, Patrizio Genovese – Marchese Paolo Alerame Spinola, Patrizio Genovese – Nobile Luigi Volpicella.

R. Commissione Araldica Lombarda.

Presidente : Greppi Conte Gr. Uff. Emanuele, Senatore del Regno, *consultore*.

Vicepresidente : Majnoni d'Intignano Marchese Comm. Achille.

Segretario : Giulini Conte Gr. Uff. Alessandro.

Membri : Albertoni (dei Conti) Nobile cav. Muzio Luigi – Borromeo Arese Principe Comm. Giberto, Senatore del Regno – Camozzi De Gherardi Vertova Conte Cav. Cesare – Cornaggia Medici Castiglioni Conte Carlo Ottavio, Senatore del Regno, *consultore* – Da Ponte Nobile Comm. Cesare – Gallavresi Prof. Gr. Uff. Giuseppe – Padulli (dei Conti) Nobile Bali Giu-

seppe - Raimondi Gr. Cord. Avv. Antonio, Primo Presidente della R. Corte d'Appello - Vittani Prof. Comm. Giovanni, Soprintendente del R. Archivio di Stato in Milano - Biscaro Gr. Uff. Dott. Gerolamo, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di Roma, *commissario onorario*.

Collaboratore d'ufficio: Manaresi Prof. Cav. Uff. Cesare, Capo Archivista di Stato.

R. Commissione Araldica per le Venezia.

Presidente: N. U. Conte Barone Gr. Cr. Girolamo Marcello, Senatore del Regno.

Vicepresidente: Comm. Pietro Bosmin, Soprintendente dell'Archivio di Stato.

Segretario: Nobile Conte Comm. Baldassarre Compostella (Padova).

Membri: Cav. Dott. Ricciotti Bratti, Direttore del Museo Civico - N. U. Avv. Pietro Bon - N. U. Conte Comm. Alberto Valier - N. U. Conte Cav. Dott. Andrea Da Mosto - Cav. Uff. Prof. Giuseppe Gerola, Soprintendente all'Arte medioevale e moderna (Trento) - Conte Lamberto Cesarini Sforza (Trento) - Gr. Uff. Vittorio Zippel, Senatore del Regno (Trento) - Cav. Prof. Pietro Sticotti, Direttore del Museo civico di storia ed arte (Trieste) - Gr. Uff. Giorgio Pitacco, Senatore del Regno (Roma) - Nobile Stefano Pancera (Fiume).

R. Commissione Araldica per le Provincie Parmensi.

Presidente: Sen. Dott. Giovanni Mariotti, Vicepresidente del Senato.

Segretario: Dott. D. Giovanni Drei.

Membri: Cappelli Comm. Adriano - Zileri Dal Verme Conte Enrico - Cesarini Sforza Conte Prof. Widar - Barattieri Conte Ing. Dionisio - De Mezzi Conte Paolo - Meli Lupi di Soragna Marchese Guido - Mischi Marchese di Costamezzana Conte Benedetto

– Conte Paolo Affaticati – Nobile Giuseppe Della Cella – Casati Rollieri Marchese Giovanni – Boselli Conte Prof. Antonio – Nasalli Rocca di Corneliano Conte Emilio.

R. Commissione Araldica Modenese.

Presidente : Marchese Comm. Campori Matteo, Presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, Membro della R. Deputazione di Storia Patria.

Segretario : Comm. Cav. Dott. Carlo Montagnani, Direttore del R. Archivio di Stato, Membro della R. Deputazione di Storia Patria.

Membri : Cav. Dott. Maestri Augusto, Membro della R. Deputazione di Storia Patria, Socio corrispondente della R. Accademia di agricoltura, lettere, scienze ed arti di Verona – Marchese Avv. Giuseppe Tacoli.

R. Commissione Araldica per le Province di Romagna.

Presidente : Bevilacqua Ariosti Comm. Dott. Lamberto, Duca di Tornano.

Vicepresidente : Gamberini Conte Prof. Aldo.

Segretario : Dallari Comm. Dott. Umberto.

Membri : De Bosdari (dei Conti) Nobile Cav. Uff. Dott. Filippo – Facchinetti Pulazzini (dei Conti) Nobile Avv. Corrado – Leicht Gr. Uff. Prof. Pier Silverio, Deputato al Parlamento – Magnaguti (dei Conti) Nobile Dott. Enrico – Palmeggiani Nobile Comm. Avv. Filippo – Pergoli Cav. Prof. Benedetto – Ranzuzzi Segni Conte Gr. Uff. Dott. Cesare – Zappi Ceroni Marchese Comm. Luigi, Senatore del Regno.

R. Commissione Araldica Toscana.

Presidente : Nobile Piero dei Marchesi Gerini, Patrizio fiorentino.

Vicepresidente : Nobile Augusto Gagnoni Schippisi, Patrizio di Siena e Pisa.

Segretario : Cav. Dott. Giovanni Cecchini.

Membri : Conte Prof. Fabio Bargagli-Petrucci, Patrizio senese – Cav. Uff. Dott. Umberto Dorini, Soprintendente del R. Archivio di Stato di Firenze – Conte Dott. Paolo Guicciardini, Patrizio fiorentino – Conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati Marchese di Montepescali, Patrizio fiorentino – Panella Cav. Dott. Antonio – Conte Piero Venerosi Pesciolini, Patrizio di Pisa – Avv. On. Renato Macarini-Carmignani, Nobile di Pescia.

R. Commissione Araldica Romana
(per le provincie di Roma, Umbria e Marche).

Presidente : Chigi Della Rovere Albani Principe Don Ludovico.

Vicepresidenti : Casanova Prof. Avv. Gr. Uff. Eugenio – Gentiloni Silveri Conte Gr. Uff. Aristide.

Segretari : Caffarelli Duca Don Francesco – Mariotti Solimani Nobile Avv. Cav. Uff. Giovanni Battista.

Membri : Negroni Conte Gr. Uff. Giacomo – Tosi Nobile Dott. Comm. Mario – Pocci Conte Comm. Avv. Enrico – Ranieri di Sorbello Marchese Cav. Ruggero – Tomassetti Dott. Comm. Francesco – Colonna Principe Don Marcantonio – Colonna Gr. Cord. Don Prospero dei Principi di Sonnino Duca di Rignano – De Mezzi Conte Dott. Gr. Uff. Amedeo.

R. Commissione Araldica Napoletana.

Presidente : Barone Prof. Comm. Nicola, Soprintendente del R. Archivio di Stato in Napoli.

Segretario : Taccone Giuseppe, Marchese di Sitizano, Cav. d'Onore e di Devozione del S. M. O. di Malta.

Membri : Serra Nobile Livio dei Principi di Gerace – Del Carretto di Novello Marchese Gr. Uff. Ferdinando, Senatore del Regno – Gattini fra Michele, Balì e Gran Priore di Napoli e Sicilia del S. M. O. di

Malta - De Notaristefani Comm. Ferdinando, Duca di Vastogirardi, Presidente di Corte d'Appello - Filingieri di Candida Gonzaga Conte Prof. Riccardo - Pagliano Cav. di Gr. Cr. Salvatore, Presidente di Cassazione, Senatore del Regno - De' Montemayor (dei Marchesi) Nobile Comm. Giuseppe - Del Balzo di Caprigliano Nobile Dott. Vincenzo - Padula Gr. Uff. Prof. Antonio - Mangoni di S. Stefano Conte Antonio, Cav. d'On. e di Dev. del S. M. O. di Malta - Ferrara Ferdinando Principe di Strongoli, Cav. d'On. e di Dev. del S. M. O. di Malta - Schipa Cav. di Gr. Cr. Prof. Michelangelo, Ordinario di Storia moderna nella R. Università di Napoli - Garofalo Barone Cav. di Gr. Cr. Raffaele, Presidente di Cassazione, Senatore del Regno, Vicepresidente della Consulta Araldica del Regno - Nunziante di S. Ferdinando Marchese Ferdinando, Membro della Consulta Araldica del Regno, già Sottosegretario di Stato - Vargas Machuca Duca Avv. Agostino, Membro della Consulta Araldica del Regno - Imperiali di Francavilla Marchese Guglielmo, già Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia a Londra, Membro della Consulta Araldica del Regno.

NB. — *I membri senza carica sono messi in ordine di anzianità di nomina.*

R. Commissione Araldica Siciliana.

Presidente : Lanza Branciforti Pietro, Principe di Trabia e di Butera, Senatore del Regno.

Vicepresidente : Giambruno Gr. Uff. Dott. Salvatore.

Segretario : Travali Comm. Dott. Giuseppe, Soprintendente del R. Archivio di Stato di Palermo.

Vicesegretario : Genuardi dei Baroni di Molinazzo Nobile Dott. Luigi.

Membri : Falcone Comm. Dott. Giuseppe - Pignone Del Carretto Nobile Carlo dei Principi d'Alessandria, Comm. del S. M. O. di Malta - Tortorici Giovanni Principe di Raffadali - Pottino di Capuano Barone Ettore - Starrabba di Ralbiato Barone Giuseppe -

Burgio Dott. Francesco Duca di Villafiorita - Pot-
tino Dott. Prof. Filippo - Paternò Castello Nobile
Francesco dei Duchi di Carcaci - De Gregorio Mar-
chese Leopoldo, Consigliere di Corte di Cassazione.

Membri onorari: Beccaria Monsig. Giuseppe - Portal
Emanuele.

R. Commissione Araldica Sarda.

Presidente: Quesada Cav. Nob. Avv. Don Vittorio,
Marchese di S. Sebastiano.

Vicepresidente: Pilo-Passino Comm. Avv. Don Gavino,
P. P. di Corte d'Appello.

Segretario: Lippi Comm. Dott. Silvio, Direttore del
R. Archivio di Stato di Cagliari.

Membri: Pinna Cav. Dott. Michele, Archivistà Biblio-
tecario Comunale - Porcile Comm. Nob. Don Giu-
seppe, Colonnello in congedo - Prunas Cav. Nob.
Avv. Don Angelo - Aymerich Cav. Nob. Ing. Don
Carlo, Marchese di Laconi - Asquer Cav. Nob. Don
Raffaele, Visconte di Fluminimaggiore - Loddo-
Canepa Cav. Dott. Francesco, Primo Archivistà di
Stato.

INDICE ALFABETICO ANALITICO.

- ADOTTIVI (figli), 55, 56.
 ALBERI GENEALOGICI, 86, 201, 202.
 ALESSANDRIA, nobiltà e patriziato di), 60.
 AMALFI (nobiltà di), 59.
 — (patriziato di), 85.
 AMANTEA (nobiltà di), 59, 62.
 AMELIA (nobiltà di), 164.
 AMMIRAGLI e contrammiragli (distinzioni di dignità degli), 81.
 ANAGNI (nobiltà e patriziato di), 63, 164.
 ANCONA (nobiltà di), 164.
 ANGIÒ (Carlo d'), 173.
 — (Luigi d'), 174.
 — (Roberto d'), 173.
 ANNUNZIATA (distinzioni dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.), 80.
 AQUILA (nobiltà di), 59.
 — (patriziato di), 63.
 ARCHIVIO ARLDICO, 14, 15, 59.
 AREZZO (nobiltà e patriziato di), 58, 130.
 ASCOLI (nobiltà di), 164.
 ASOLA BRESCIANA (nobiltà di), 56.
 ASSENSO REALE, 9, 56.
 ASSISI (nobiltà e patriziato di), 164.
 AUSTRIACI (titoli), 83.
 AUTORIZZAZIONE all'uso di titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici a cittadini italiani, 191 a 194.
 AVERSA (nobiltà di), 59, 62.
 BAGNOREA (nobiltà di), 63, 164.
 BANDIERA nazionale (uso della), 58.
 BARI (patriziato di), 58, 169.
 BARLETTA (nobiltà di), 59.
 BARONE (corone di), 70.
 — (titolo di), 169.
 — — — su predicato nobile napoletano, 85.
 BASILICA, ornamentazione araldica, 63.
 BELLEGARDE (editi nobiliari del generale Conte di), 113, 114.
 BENEDETTO XIV° papa (bolla «Urbem Romam», che stabilisce le norme sulla nobiltà e cittadinanza Romana, emanata da), 148 e segg.
 BENEVENTO (patriziato di), 63, 164.
 BERGAMO (nobiltà di), 56.
 BERTINI-FRASSONI conte C. N., 164.
 BITONTO (nobiltà di), 59.
 BISCARO GEROLAMO, 31.
 BOLLA o costituzione pontificia «Urbem Romam» di Benedetto XIV° sulla nobiltà Romana, 148 e segg.
 BOLOGNA (legislazione sulla nobiltà e cittadinanza in), 147.
 — (Libro d'Oro di), 147.
 BONAZZI FRANCESCO, 167.
 BORBONI sovrani di Napoli (titoli nobiliari concessi dai), 168.
 BORGOSANSEPOLCRO (nobiltà di), 58, 130.
 — ved. *Sansepolcro*.
 BRESCIA (nobiltà di), 56.
 BRETAGNA (Duchi di), 175.
 — (Conti di), 176.
 CAMBIO di Perugia (nobile Collegio del), 164.
 CAMERIERE d'Onore pontificio (insegne della dignità di), 74.
 CAMERINO (nobiltà di), 164.
 CAPUA (nobiltà di), 59.
 CARDINALI (insegne di dignità dei), 73.
 CARLO VIII° di Francia, 173.
 CARPI (nobiltà di), 58, 128.
 CASALMAGGIORE (nobiltà di), 56.
 CASSAZIONE (insegne della dignità di Primo Presidente della), 80.
 CASTELFRANCO VENETO (nobiltà di), 60.

- CAVALIERE ereditario (corona di), 71.
 — germanico (corona di), 71.
 — gerosolimitano^o o del S.M.O. di Malta. ved. *Ordine* S.M. di Malta.
 — (titolo ereditario di), 10.
- CAVALLERESCHE (onorificenze) concesse dai Sommi Pontefici a cittadini italiani, 189 a 194.
- CAVOUR (cimiero della famiglia Beaso di), 76.
- CENSIMENTO nobiliare degli Stati Pontifici, 165.
- CERCINE sullo scudo, 75, 76.
- CESENA (Consiglio nobile di), 62, 164.
- CHIESA (Stati della). Ved. *Stati Pontifici*.
- CHIOGGIA (Libro d'Oro di), 60.
- CIMIERI (foggie, distinzioni e collocazione dei), 76, 77.
- CIMIERO del corno dogale veneto, 57.
- CITTÀ (corone di), 75.
 — (titolo di), 10.
- CITTÀ DELLA PIEVE (nobiltà e patriziato di), 164.
- CITTÀ DI CASTELLO (nobiltà e patriziato di), 164.
- CITTADINANZA (famiglie di), 12.
 — (libro araldico della), 13 e 14.
 — originaria di Venezia, 60.
 — toscana (regolamento sulla), 139 a 141.
- CITTADINARIO (registro detto il), 140.
- CIVITACASTELLANA (nobiltà di), 63, 164.
- CLEMENTE IV^o, 174.
- CLEVES (casa di), 176.
- CODICE araldico (istituito da Maria Teresa in Lombardia), 100.
- COGNOMI (moduli, istruzioni e norme per domande di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di), 186 a 188.
- COLE (nobiltà di), 58, 130.
- COMMISSIONE (Reale) dei Titoli di Nobiltà in Napoli, 167.
- COMMISSIONI ARALDICHE REGIONALI, 2, 84, 229 e segg.
 — di Milano e Venezia sciolte dal Governo Austriaco nel 1828, 113.
 — — — (elenchi dei componenti le Regie), 229 a 236.
- COMO (nobiltà di), 56.
- COMUNE (corone di), 75.
- CONCESSIONE di titolo, predicato o stemma nuovo (provvedimento di), 7.
- CONCESSIONI nobiliari e cavalleresche pontificie a cittadini italiani, 189 a 194.
- CONFERMA per autorizzazione d'un titolo, predicato o stemma estero (provvedimento di), 7, 55.
- CONGREGAZIONE Araldica Capitolina in Roma, 160, 163.
- CONSULTA Araldica (archivio della), 14, 15.
 — — (bollettino ufficiale della), 14.
 — — (elenco dei membri della), 229 e 230.
 — — (massimario della), 55 a 63; 83 a 86.
 — — (nuovo ordinamento della Regia), 1, 4.
 — — (regolamento per la), 5 e segg.
 — — (regolamento tecnico-araldico della), 64 a 82.
 — — suo passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20.
 — — (tabella dei diritti dovuti alla Cancelleria della), 15 a 18.
- CONTE (corone di), 69, 70.
 — palatino (titolo di), 55, 114.
 — — — (corona di), 85.
- CONTRAMMIRAGLI (distinzioni di dignità dei), 81.
- COPIE di documenti dell'archivio araldico, 59.
- CORNETO (nobiltà di), 63, 164.
- CORNO dogale veneto (cimiero del), 57.
- CORONE (da usarsi dai Conti Palatini), 85.
 — (foggie, distinzione e descrizione delle), 68 a 75.
 — speciali del Patriziato Veneto, 84.
- CORREGGIO (nobiltà di), 58, 128.
- CORTONA (nobiltà e patriziato di), 58, 130.
- COSCRITTE (famiglie nobili romane), 152 e 153.
- COSENZA (nobiltà di), 59.
 — « piazza chiusa », 63.

- COTRONE, città di « vera separazione », 62.
- CREMA (nobiltà di), 56.
- CREMONA (nobiltà di), 56.
- CROCE di Malta, 199.
- DAME (insegne gentilizie delle), 78 a 80.
- DEPUTATI sopra la descrizione della nobiltà e cittadinanza in Toscana (istruzioni ai), 141-146.
- DEPUTAZIONE Araldica in Mantova, 113.
- DIGNITÀ (distinzioni di), 80 a 82.
- DIPLOMI di cittadinanza e di aggregazione al ceto dei nobili e dei nobili coscritti di Roma, 158 e 159.
- DOMANDE di natura nobiliare od araldica (documentazione delle), 11.
- — — — (moduli, istruzioni e norme per la compilazione e documentazione delle), 177 a 188.
- « DON » e « DONNA » (titolo di), da attribuirsi ai Nobili antichi Lombardi, 84.
- — — spettanti alle famiglie principesche o ducali romane, 163.
- — — (trattamento di), 61.
- DONNE (insegne delle), 78 a 80.
- maritate, 60.
- nubili, 60.
- vedove, 79, 80.
- DRAGHI-MOROZZO (sostegni dello scudo della famiglia), 78.
- DRAGO (cavalieri del), 174.
- DUCA (corone di), 69.
- romano, 162, 163.
- ECCLESIASTICI (insegne della dignità degli), 73, 74 e 80.
- ELENCO delle famiglie nobili e titolate del Regno, 18.
- (moduli di domande per l'iscrizione in), 182 a 184.
- ELIOGRAFICA (documentazione), 84.
- ELMI (forme, distinzioni e nomenclatura degli), 66 a 68.
- EMBLEMI negli stemmi, 171-177.
- ENTI MORALI (libro araldico degli), 13, 14.
- (corone degli), 74.
- FABRIANO (nobiltà di), 164.
- FAMIGLIA Reale (padiglione e manto per gli stemmi della), 77.
- FAMIGLIE fiorentine di grandi, fatte di popolo, 176.
- pontificie, 63.
- FEDECOMMESSO in Sicilia, 63.
- FEDI di Stato civile, 83.
- FERENTINO (nobiltà di), 63, 164.
- FERMO (nobiltà di), 164.
- FERRARA (nobiltà di), 164.
- FEUDALE (diritto) napoletano da applicarsi nella successione dei titoli, 168.
- FEUDALITÀ (leggi eversive della) 165.
- FEUDI « in capite » e con effettiva giurisdizione, 169.
- FIESOLE (nobiltà di), 58 ; 146.
- FIGLI adottivi e legittimati, 55, 56 e 59.
- FIGURE speciali nella composizione degli stemmi, 171 a 176.
- FINALE (nobiltà di), 58, 128.
- FIRENZE (nobiltà e patriziato di), 58, 130.
- FIVIZZANO (nobiltà di), 58, 146.
- FOLIGNO (nobiltà e patriziato di), 164.
- FORCE (nobiltà di), 164.
- FOTOGRAFIA (copie di documenti in), 84.
- FRANCESCO II° (istruzioni ai Deputati sopra la descrizione della nobiltà e cittadinanza in Toscana, sancite da), 141 a 146.
- (Legge sul regolamento della nobiltà e cittadinanza in Toscana, emanata da), 129 a 141.
- FRANCIA (Re di), 176.
- GAETA (nobiltà di), 59.
- GENERALI di terra (insegne di dignità degli Ufficiali), 81.
- di mare (insegne di dignità degli Ufficiali), 81.
- GENOVA (« alberghi » di), 90.
- (legislazione nobiliare di), 90 a 92.
- (libri d'Oro di), 90.
- (liste dei Collegii e dei Consigli di), 86.
- (patriziato di), 83, 91, 92.
- (riconoscimento del titolo marchionale ai patrizi di), 57.
- GERUSALEMME (regno di), 174.
- GIORGIO (Ordine S. Angelico Imperiale Costantiniano di San), 63.

- GIOVINAZZO (nobiltà di), 59.
 GIUNTA ARALDICA, 2; 5.
 — — (elenco dei membri della), 229.
 GIUSEPPE (Ordine cavalleresco di San), 61.
 GIUSEPPE II° d'Austria (decreti in materia araldica emanati da), 113.
 GRANDATO DI SPAGNA, 85.
 IMOLA (nobiltà di), 164.
 IMPERATORI GERMANICI, 175.
 IMPERO AUSTRIACO (titoli dell'), 83.
 — (berrettone della dignità di Principe del Sacro Romano), 69.
 — (titoli nobiliari del sacro Romano), 56.
 INFERMI DI MENTE (caducità dei titoli nobiliari negli), 84.
 INGHILTERRA (Re di), 175.
 INSCRIZIONI in Elenco, a Libro d'Oro, ecc. (moduli di domande per le), 182 a 184.
 INSEGNE femminili, 78 a 80.
 LASCITI pii a favore delle famiglie nobili, 84.
 LEGISLAZIONE nobiliare dal 1848 al 1927 (appunti di), 50 a 54.
 — — (massime di), 55 a 63.
 LEGITTIMATI (figli) per iscritto del principe, 55, 56.
 — — per susseguente matrimonio, 59, 60.
 LEONE XII° papa (censimento nobiliare degli Stati Pontifici, ordinato da), 165.
 LETTERE (nobiltà della città di), 59.
 LETTERE (regie) PATENTI, 8.
 LIBRI ARALDICI, 13, 14.
 — — (moduli per le domande di iscrizione nei), 184.
 — d'Oro napoletani, 167, 169.
 — toscani, 129, 132, 133, 141 a 146.
 LIGURE (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 231.
 LIVORNO (nobiltà e patriziato di), 58, 130, 146.
 LODI (nobiltà e patriziato di), 56.
 LODOVICO (Ordine di San), 60.
 LOMBARDE (elenco dei componenti la Commissione Araldica per le Provincie), 231 e 232.
 LOMBARDI (titoli di « Don » e « Donna » ai Nobili antichi), 85.
 LOMBARDIA AUSTRIACA (legislazione nobiliare della), 94 a 126.
 — (massime nobiliari della Consulta Araldica per la), 114.
 LOMBARDO (legislazione nobiliare del Regno), 94 a 126.
 LOMBARDO-VENETO (titoli Austriaci a sudditi italiani del), 83.
 LUCCA (legislazione nobiliare di), 146.
 — (nobiltà e patriziato di), 58, 146.
 LUCERA (nobiltà di), 59.
 — « piazza chiusa », 63.
 MACERATA (nobiltà di), 164.
 MAGGIORASCHI secondo lo statuto nobiliare napoleonico, 117 e segg.
 MALTA (Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di S. Giovanni, detto di). Ved. *Ordine di Malta*.
 MANTI (foggie e distinzioni dei), 77.
 MANTO (ornamento del), 60.
 MANTOVA (Deputazione Araldica Austriaca in), 113.
 — (nobiltà di), 56.
 MARCELLO GIROLAMO, conte, 31, 46 a 49.
 MARCHE di fabbrica con stemmi, 62.
 MARCHE (elenco dei componenti la Commissione Araldica per Roma, l'Umbria e le), 234.
 MARCHESE (corone di), 69.
 — (titolo di) da riconoscersi al Patriziato genovese, 91, 92.
 MARIA TERESA d'Austria (editto sulla nobiltà emanato da), 94-107.
 — — (provvidenze sul regolamento della nobiltà, sancite da), 107 a 114.
 MARIANA (Associazione). Ved. *Teutonico* (Ordine).
 MASSA (nobiltà di), 58.
 MASSIMARIO della Consulta araldica, 55 a 63, 83 a 86.
 MAURIZIANO (Ordine). Ved. *Ordine dei SS. Maurizio e Lazaro*.

- MERCANZIA (nobile Collegio perugino della), 164.
- MILANO (Codice Araldico dello Stato di), 60.
- (nobiltà e patriziato di), 56.
- (ordinamenti nobiliari per lo Stato di), 94 a 126.
- (Tribunale Araldico di), 94 e segg., 113.
- MIRANDOLA (nobiltà di), 58, 128.
- MODENA (editti nobiliari degli Estensi pel Ducato di), 128.
- (nobiltà e patriziato di), 58.
- MODENESE (elenco della Commissione Araldica). 233.
- MODIGLIANA (nobiltà di), 58, 146.
- MONOPOLI (nobiltà di), 59.
- MONTALTO (nobiltà di), 164.
- MONTEPULCIANO (nobiltà di), 58, 130.
- MOTTI negli scudi, 78.
- MURANO (Libro d'Oro di), 60.
- MURAT (titoli concessi da Re Gioacchino), 114, 168.
- NAPOLEONE I° imperatore (statuto costituzionale sopra i titoli di nobiltà e i maggioraschi, emanato da), 114 a 126.
- NAPOLETANA (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 234 e 235.
- NAPOLI (classi della nobiltà del Regno di), 165, 166.
- (Commissione Reale dei titoli di nobiltà in), 167.
- (legislazione nobiliare dell'ex-Reame di), 165 a 167.
- (massime approvate dalla Regia Consulta Araldica sulla nobiltà del Regno di), 168 a 170.
- (nobiltà di), 56, 57.
- (patriziato di), 58.
- (registri nobiliari di), 167.
- (« sedili nobili » delle città del Regno di), 165.
- (tribunali araldici di), 167.
- NAPOLITANI (predicati nobiliari), 85, 86.
- NARNI (nobiltà di), 164.
- NEPI (nobiltà di), 63, 164.
- NOBILE (corone di), 70, 71.
- germanico (corona di), 71.
- romano, 147 e segg., 162 e segg.
- NOBILE (titolo di), 10.
- — — agli investiti della nobiltà generosa nel Napoletano, 169.
- — — ereditario, 58, 59.
- — — trasmissibile, 63.
- NOBILI RAPPRESENTANTI del corpo della nobiltà nelle città di Toscana, 133, 134.
- — investiti dell'ufficio di « Paciari », 134.
- NOBILUOMO (titolo di) di Venezia, 127.
- NOCERA UMBRA (nobiltà e patriziato di), 164.
- NOLA (nobiltà di), 59.
- NORCIA (nobiltà di), 164.
- NOTORIETÀ (atti di), 12, 60.
- ONORIFICENZE cavalleresche concesse dai Sommi Pontefici a cittadini italiani, 189 a 194.
- ORDINE cavalleresco Costantiniano di S. Giorgio di Parma, 63.
- (famiglie ascritte per giustizia all'), 169.
- cavalleresco dei SS. Maurizio e Lazzaro (insegne di dignità dei decorati del Gran Cordone dell'), 82.
- cavalleresco di S. Giuseppe di Toscana, 61.
- (R). cavalleresco di S. Lodovico di Parma, 60.
- TEUTONICO (Associazione Mariana), 83.
- cavalleresco di S. Stefano di Toscana, 129, 131.
- delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, 209 e segg.
- S. M. DI MALTA (associazioni ed assemblee dei Cavalieri dell'), 196 e 197.
- — — (cavalieri professi di giustizia dell'), 56.
- — — (classi dei cavalieri, gradi e dignità dell'), 198.
- — — (Delegazioni regionali dell'), 197.
- — — (gerarchia dell'), 196.
- — — (insegne della dignità dei Cavalieri professi e di quella di Gran Priore dell'), 73, 74.
- — — (« lingue » dell'), 196.
- — — (nobiltà napoletana spettante di diritto ai mem-

- bri delle famiglie ascritte per giustizia in Priorato dell'), 169.
- ORDINE S. M. DI MALTA (norme, istruzioni, moduli di domande, relazioni e specchi genealogici per i processi di provanze nobiliari avanti l'), 198 e sgg.
- — — (notizie storiche sull'), 195 e sgg.
- — — (requisiti per ottenere la recezione nell'), 198 e 199.
- — — (uniformi e decorazioni dei dignitari e cavalieri dell'), 207 e 208.
- ORDINI EQUESTRI, 57, 62.
- (insegne dei decorati degli), 81.
- ORIENTE (Imperatori d'), 176.
- ORNAMENTI araldici degli scudi, 78.
- ORVIETO (nobiltà di), 164.
- OSIMO (nobiltà di), 164.
- PADIGLIONE per gli stemmi, 77.
- PALATINO (Conte). Ved. *Conte palatino*.
- PARMA (legislazione nobiliare del Ducato di), 127.
- Ordine Costantiniano di S. Giorgio di), 63.
- (Ordine R. di S. Lodovico di), 60.
- PARMENSIS (elenco dei componenti la Commissione Araldica per le provincie), 232.
- PARTE GUELFA in Firenze (stemma della), 174.
- PATRIZIATO di Amalfi, 85.
- di Sulmona, 83.
- genovese, 83, 91, 92.
- romano, 147 e sgg.; 162 e sgg.; (moduli di domanda per riconoscimento del), 182.
- veneto (corona speciale del), 84.
- PATRIZIO (corone di), 72.
- (titolo di), 9, 10, 58, 59.
- — agli iscritti nei registri delle « piazze chiuse » del Regno di Napoli, 169.
- — in Sicilia, 61.
- — veneto, 127.
- PENNA (nobiltà della città di), 59.
- PAVIA (nobiltà e patriziato di), 56.
- PERLA RAFFAELE, senatore, 31.
- PERUGIA (Nobili Collegii del Cambio e della Mercanzia in), 164.
- (nobiltà e patriziato di), 164.
- (nobiltà e patriziato della Delegazione Apostolica di), 164.
- PESARO (nobiltà di), 164.
- PESCIA (nobiltà di), 58, 130.
- « PIAZZA CHIUSA » (privilegio di), 58, 59, 167.
- (registro di), 169.
- PIEMONTE (legislazione nobiliare del), 89, 90.
- PIEMONTESE (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 230 e 231.
- PIETRASANTA (nobiltà di), 58, 146.
- PISA (nobiltà e patriziato di), 58, 130.
- PIO IX° papa (chirografo sul riordinamento della nobiltà in Roma, emanato da), 159 a 162.
- PISTOIA (nobiltà e patriziato di), 58, 130.
- PONTEFICI (famiglie dei Sommi), 63.
- (titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche concessi a cittadini italiani dai Sommi), 189 a 194.
- PONTIFICI (Stati). Ved. *Stati Pontificii*.
- (titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche concessi a cittadini italiani), 189 a 194.
- PONTREMOLI (nobiltà di), 58, 146.
- POSSESSO di terre già feudali e titolate, 55.
- (prova del) di un titolo o predicato, 8, 11, 12.
- POZZUOLI (patriziato di), 58.
- PRATO in Toscana (nobiltà di), 58, 130.
- PRECEDENZE (ordine delle) fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni, 209 e sgg.
- PREDICATI feudali e onorifici, 10.
- in Sicilia, 83.
- nobili napoletani (riconoscimento del titolo di Barone su), 85.
- nobiliari napoletani usciti dalla famiglia, 86.

- PRINCIPE (corone di), 68 e 69.
 — romano, 162 e 163.
- PROTONOTARO partecipante (insegne della dignità di), 74.
- PROVANZE nobiliari avanti il S. M. Ordine di Malta, 198 e segg.
- PROVINCIA (corone della), 74, 75.
- PROVVEDIMENTI legislativi in materia araldica e nobiliare emanati dal 1848 al 1927, 50 a 54.
- RAVELLO (nobiltà di), 59, 63.
- RAVENNA (nobiltà di), 164.
- RE D'ARME, 100.
- REFUTA di titoli nobiliari, 62.
- REGGIO EMILIA (nobiltà e patriziato di), 58, 128.
- REGISTRI e libri nobiliari, 13.
- REGNO ITALICO (legislazione nobiliare napoleonica del), 114 a 126.
- REGOLAMENTO tecnico-araldico della Consulta Araldica, 64 a 82.
- RICONOSCIMENTO di un titolo predicato o stemma (atto governativo o Sovrano di), 8.
 — (moduli, istruzioni e norme per le domande di), 179 a 182.
- RIETI (nobiltà di), 164.
- RINNOVAZIONE di un titolo, predicato o stemma (provvedimento di), 7.
 — (modulo di domande per la), 180 e 181.
- RIPATRANSONE (nobiltà di), 164.
- RIVISTA ARALDICA di Roma, 164.
- RODI (stemma dei Cavalieri di), 176.
- ROMA (famiglie nobili di), 150 e 151, 162 e 163.
 — — — (coscritte di), 152, 153, 162 e 163.
 — (libro d'Oro Capitolino di), 147 e segg., 159.
 — Marche e Umbria (elenco dei componenti la Commissione Araldica per le), 234.
 — (massime della Consulta Araldica sulla nobiltà e patriziato di), 162, 163.
 — (ordinamenti sulla nobiltà e patriziato di), 147 e segg.
- ROMAGNA (elenco dei componenti la Commissione Araldica per le provincie di), 233.
- SALERNO (patriziato di), 58, 169.
- SAMMINIATO (nobiltà di), 58, 130.
- SANSEPOLCRO (nobiltà di), 58, 130.
- SARDA (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 236.
- SARDEGNA (abilitazione alle successioni feudali in), 84.
 — (massime sulla nobiltà della), 92, 93.
- (trattamento di « Don » ai cavalieri e nobili di), 61, 62.
- SASSOFERRATO (nobiltà di), 164.
- SCALA (nobiltà della città di), 59.
- SCOZIA (Re di), 175.
- SCUDI (distinzione, nomenclatura e descrizione degli), 64 a 66.
 « SEDILI » nobili delle città del Regno di Napoli, 165, 167 a 170.
- SELVATICI - BALBO - BERTONE (tenenti dello scudo della famiglia), 78.
- SENGALLIA (nobiltà di), 164.
- « SEPARAZIONE » (città di vera ed effettiva), 58, 59, 167.
- SFORZA (Duchi di Milano), 175.
- SICILIA (fedecommissi in), 63.
 — (feudi in), 84.
 — (legislazione nobiliare della), 170.
 — (predicati in), 83.
- SICILIANA (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 235.
- SICILIANI (successioni ai feudi), 58, 61, 62, 84.
 — (successioni ai titoli feudali), 60.
- SIENA (nobiltà e patriziato di), 58, 130.
- SIGISMONDO (imperatore), 174.
- SORRENTO (patriziato di), 58, 169.
- SOSTEGNI degli scudi, 78.
- SPAGNA (grandato), 85.
- « SPETTABILE » (appellazione di) in Sicilia, 61.
- SPOLETO (nobiltà di), 164.
- STATI PONTIFICII (censimento nobiliare degli), 165.
 — — (legislazione nobiliare degli), 147 a 165.

- STATO CIVILE (rettificazioni, ecc. degli atti dello), 186 a 188.
- STATUTO delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari, 26 a 30, 169, 170.
- (parere del Commissario Gerolamo Marcello sul nuovo), 46 a 49.
- (relazione della Commissione sulla proposta di un nuovo), 31 a 43.
- (schema del nuovo), 44 a 46.
- STEFANO (Ordine di S.), 129, 131.
- STEMMI dello Stato (uso degli), 57.
- (emblemì o figure speciali nella composizione degli), 171 a 176.
- (norme per l'uso degli), 64.
- (riconoscimento di), 7, 8, 10.
- (su marche di fabbrica), 62.
- SUCCESSIONI anticipate, 85.
- feudali in Sardegna, 84.
- nel Regno di Napoli, 168.
- (siciliane), 170.
- « maritali nomine », 85.
- SULMONA (patriziato di), 83.
- SVOLAZZI (foggie e distinzioni degli), 75, 76.
- TARANTO (nobiltà di), 59.
- TASSE per provvedimenti nobiliari od araldici, 21, 22.
- TAVERNA (nobiltà della città di), 59.
- TENENTI degli scudi, 78.
- TERNI (nobiltà di), 164.
- TEUTONICO (Ordine), 83.
- TITOLATI STRANIERI (libro araldico dei), 13, 14, 55, 58.
- TITOLI ed attributi nobiliari (uso di), 24, 25.
- austriaci ad antichi sudditi italiani, 83.
- del Sacro Romano Impero, 56.
- di « Nobiluomo » e di « Patrizio Veneto », 127.
- di Re Gioacchino Murat, 114.
- di terre già feudali, 55.
- napoleonici, 56, 114 e segg.
- pontifici e onorificenze cavalleresche, concessi a cittadini italiani, 189 a 194.
- (riduzione della tassa di concessione governativa sui suddetti), 193 e 194.
- TITOLI (sanzioni penali per l'uso abusivo di), 24, 25.
- stranieri, 55.
- (statuto delle successioni ai), 26 a 30.
- (successione dei figli adottivi e legittimati nei), 55, 56.
- TIVOLI (nobiltà di), 63, 164.
- TODI (nobiltà e patriziato di), 164.
- TOLENTINO (nobiltà di), 164.
- TORCELLO (libro d'Oro di), 60.
- TOSCANA (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 233 e 234.
- (legislazione nobiliare del granducato di), 128 a 146.
- (nobiltà di), 58.
- TOSCANELLA (nobiltà di), 63, 164.
- TRANI (patriziato di), 58, 169.
- TRASMISSIBILITÀ dei titoli, 55, 56.
- TRAVALI Giuseppe, 63.
- TRIBUNALE Araldico di Milano, 94, 100 e segg., 107 e segg., 113.
- di S. Lorenzo (poi Supremo Tribunale conservatore della nobiltà del Regno di Napoli), 167.
- TROPEA (patriziato di), 58, 169.
- UFFICIO ARALDICO, 2, 14, 15.
- UMBRIA (elenco dei componenti la Commissione Araldica per Roma, le Marche e l'), 234.
- VALOIS (Carlo di), 173.
- VEDOVE (insegne gentilizie delle donne), 79.
- VELLETRI (nobiltà di), 63, 164.
- VENETA (elenco dei componenti la Commissione Araldica), 232.
- VENEZIA (cittadinanza originaria di), 60.
- (Commissione Araldica Austriaca in), 113.
- (corona speciale del patriziato di), 84.
- (legislazione nobiliare di), 126, 127.
- (patriziato di), 57.
- VEROLI (nobiltà di), 63, 164.
- VISCONTE (corona di), 71 e 72.
- VITERBO (nobiltà di), 63, 164.
- VOCABOLARIO Araldico del secolo XVII, 172.
- VOLTERRA (nobiltà e patriziato di), 58, 130.

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI.

Fac-simile d'uno degli emblemi del Fascio Littorio da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato (R. D. 27 marzo 1927, n. 1048)	Pag. 54
Scudi appuntati e loro costruzione grafica	64
Scudo a testa di cavallo	ivi
Scudi femminili ovati	65
Scudo di torneo a tacca	ivi
Scudo di foggia inglese	ivi
Scudo detto sannitico	ivi
Scudo a punte	ivi
Scudi sagomati	ivi
Scudo accartocciato; a becco; appuntato; ellittico femminile; a rombo femminile	ivi
Elmi	66
Elmo (celata, con liste sul coppo)	ivi
Elmo rabescato	ivi
Elmo a becco di passero	ivi
Elmo di profilo	ivi
Elmo di tre quarti	ivi
Elmi a cancelli	ivi
Elmo di cittadinanza (visiera a mantice)	ivi
Stemma femminile con elmo	67
Elmo di fronte con manto	ivi
Corone di Principe	68
Corone Marchionali	69
Corona Comitale normale	ivi
Corone Comitali tollerate	70
Corone di Barone	ivi
Corona di Nobile normale	ivi
Corona di Nobile tollerata	71
Corona di Cavaliere ereditario	ivi
Elmo torneario germanico	ivi
Corone viscontili	72
Corona patriziale	ivi
Corone di Nobile dei Conti	ivi
Insegne della dignità di Cardinale	73

Insegne della dignità di Camarlengo.....	Pag. 73
Insegne della dignità di Patriarca	ivi
Insegne della dignità di Arcivescovo	ivi
Insegne della dignità di Vescovo	ivi
Insegne della dignità di Prelato domestico	ivi
Insegne della dignità di Protonotaro partecipante	74
Insegne della dignità di Cameriere d'onore	ivi
Insegne del Gran Priore di Venezia Balbiano.....	ivi
Corona di Provincia	ivi
Corona di Città	75
Corona di Comune	ivi
Svolazzo	76
Cimiero	ivi
Cimiero della famiglia Benso di Cavour	ivi
Manto movente dall'elmo	77
Manto movente dalla corona	ivi
Motto	78
Sostegni	ivi
Tenenti	ivi
Insegne di Principessa nubile	79
Insegne di Baronessa nubile	ivi
Insegne di Principessa vedova	ivi
Insegne di Dama vedova	80
Insegne di distinzione della dignità di Primo Presidente di Cassazione	ivi
Insegne di distinzione della dignità di Maggiore Generale .	81
Insegne di distinzione della dignità di Tenente Generale .	ivi
Insegne di distinzione della dignità di Contr'Ammiraglio .	ivi
Insegne di distinzione della dignità di Vice Ammiraglio ..	ivi
Insegne della dignità di Gran Cordone Mauriziano	82
Corona speciale del Patriziato Veneto	84
Emblemi di particolare distinzione. aggiunti per concessione sovrana a stemmi originari di famiglie.....	173-176
Fac-simile del sigillo del Gran Magistero del S. M. Ordine di Malta	195
Croce ottagonale, grande, di prescrizione, dei Cavalieri del S. M. Ordine di Malta	199
Fac-simile di un modulo di Albero genealogico dei 4 Quarti per i processi nobiliari avanti il S. M. Ordine di Malta.	201
Fac-simile dell'Albero genealogico dei 4 Quarti, allegato al processo nobiliare del N. U. Marchese Giulio Negrone.	202

INDICE DEL VOLUME.

Prefazione	Pag. v
------------------	--------

PARTE PRIMA.

LEGISLAZIONE NOBILIARE VIGENTE.

R. D. 2 luglio 1896, n. 313, che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica.....	1
R. D. 5 luglio 1896, n. 314, col quale si approva il Regolamento per la Consulta Araldica	4
Regolamento per la Consulta Araldica	5
R. D. 31 marzo 1921, n. 517, che modifica la Tabella allegata al R. D. 2 luglio 1896, n. 313, circa i diritti dovuti alla Consulta Araldica, per domande e provvedimenti in materia araldica, ed insieme modifica gli articoli 27 e 28, e sopprime il capoverso dell'art. 30 del R. D. 5 luglio 1896, n. 314	16
Tabella dei diritti per domande e provvedimenti in materia araldica	17
R. D. 3 luglio 1921, n. 972, per l'approvazione dell'Elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia....	18
R. D. 11 febbraio 1923, n. 325, col quale l'Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del Consiglio	20
R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279, Legge tributaria sulle concessioni governative, ecc. (Tabella A)	21
R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, che disciplina l'uso di titoli od attributi nobiliari	23
R. D. 16 agosto 1926, n. 1489, che contiene lo statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari.....	26
R. D. 16 giugno 1927, n. 1091, che contiene norme integrative e dichiarative al R. D. 16 agosto 1926, n. 1489, concernente il nuovo statuto successorio nobiliare italiano	29
Relazione della Commissione sulla proposta di un nuovo statuto successorio nobiliare	31

Schema del nuovo statuto successorio dei titoli nobiliari, elaborato dalla Commissione	Pàg.	44
Parere del Commissario Conte Gerolamo Marcello.....		46
Appunti di legislazione nobiliare (1848-1927)		50
<i>Massimario della Consulta Araldica</i> . Massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e sanzionate dal R. Governo		55
<i>Regolamento Tecnico-Araldico</i>		64
<i>Appendice alla Parte prima</i> . Massime nobiliari approvate dalla Consulta Araldica successivamente alla pubblicazione del « Massimario », ed inserite a pagg. 14-16 del Bollettino ufficiale della Consulta, n. 38 del vol. VIII.		83

PARTE SECONDA.

LEGISLAZIONE NOBILIARE DEGLI EX-STATI ITALIANI
PRIMA DELLA UNIFICAZIONE DEL REGNO D'ITALIA.

Avvertenza		87
<i>Piemonte</i>		89
<i>Genova</i>		90
R. D. 30 aprile 1890 sul titolo marchionale da riconoscersi al patriziato genovese		91
<i>Sardegna</i>		92
Massime sulla nobiltà sarda.....		ivi
<i>Lombardia. Stato di Milano. Regno Lombardo</i>		94
C. R. Editto sulla nobiltà, 20 novembre 1769.....		ivi
Provvidenze sul Regolamento della nobiltà (Maria Teresa, 29 aprile 1771)		107
<i>Regno Italico</i> . VII° Statuto costituzionale sopra i titoli di nobiltà e dei maggioraschi (Napoleone I, 21 settembre 1808).....		114
<i>Venezia</i>		126
<i>Parma</i>		127
<i>Modena e Reggio</i>		128
<i>Toscana</i>		ivi
Legge sul regolamento della nobiltà e cittadinanza (Francesco II, 31 luglio 1750).....		129
Istruzione ai Deputati sopra la descrizione della nobiltà e cittadinanza (31 luglio 1750).....		141
<i>Lucca</i>		146
<i>Stati Pontifici</i>		147
Costituzione pontificia che stabilisce nuove regole sopra la nobiltà e cittadinanza di Roma (Bolla « Urbem Romanam », 4 gennaio 1746, di papa Benedetto XIV)....		148

<i>Napoli</i>	Pag: 165
Massime sulla nobiltà napoletana proposte dalla Commissione Araldica napoletana, approvate dalla Consulta con deliberazione resa esecutiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri	168
<i>Sicilia</i>	170
<i>Appendice alla Parte seconda.</i> Emblemi di particolar distinzione, aggiunti per concessione sovrana a stemmi originari di famiglie	171

PARTE TERZA.

MODULI, ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE
E DOCUMENTAZIONE DI DOMANDE DI NATURA
NOBILIARE OD ARLDICA

I. Modulo di domanda per il riconoscimento di una nobiltà civica	178
II. Modulo di domanda per il riconoscimento (con atto governativo) di un titolo, predicato o stemma	179
III. Modulo di domanda pel riconoscimento (con atto sovrano) di un titolo o predicato.....	180
IV. Modulo di domanda per la rinnovazione di un titolo, predicato o stemma	ivi
V. Modulo di domanda pel riconoscimento del patriziato romano	182
VI. Modulo di domanda per la iscrizione in Elenco dei membri di una famiglia non iscritta nominativamente.	ivi
VII. Modulo di domanda per la iscrizione in Elenco dei nomi dei membri di una famiglia già iscritta nominativamente	183
VIII. Modulo di domanda per la iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà italiana	184
IX. Domanda di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi in esecuzione di disposizioni testamentarie.	185
X. Domanda per l'autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi per spontanea determinazione del richiedente	186

PARTE QUARTA.

TITOLI PONTIFICII.

Titoli nobiliari e onorificenze concesse dai Sommi Pontefici a cittadini italiani	189
R. D.-L. 11 ottobre 1925, n. 1794, recante le disposizioni	

transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi da Sommi Pontefici fino al 1924.....	Pag. 193
--	----------

PARTE QUINTA.

NOTIZIE SUL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
E NORME PER LA FORMAZIONE DEI PROCESSI NO-
BILIARI.

Cenno storico	195
Gerarchia dell'Ordine	196
Delegazioni regionali	197
Istruzioni e norme per la compilazione dei processi di pro- vanze nobiliari avanti il S. M. Ordine di Malta.....	198
Appendice I. <i>Ordine delle Precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche</i>	209
Appendice II. <i>Regia Consulta Araldica e Commissioni aral- diche regionali</i>	229
Elenchi nominativi del personale. Regia Consulta Araldica.	ivi
Giunta Permanente Araldica	230
R. Commissione Araldica Piemontese	ivi
R. Commissione Araldica Ligure	231
R. Commissione Araldica Lombarda	ivi
R. Commissione Araldica per le Venezie	232
R. Commissione Araldica per le Provincie Parmensi	ivi
R. Commissione Araldica Modenese	233
R. Commissione Araldica per le Provincie di Romagna ...	ivi
R. Commissione Araldica Toscana	ivi
R. Commissione Araldica Romana (per le Provincie di Roma, Umbria e Marche)	234
R. Commissione Araldica Napoletana	ivi
R. Commissione Araldica Siciliana	235
R. Commissione Araldica Sarda	236
Indice alfabetico analitico	237
Indice delle illustrazioni	245

APPENDICE TERZA.

LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI, ECC., IN MATERIA ARALDICA E NOBILIARE, PUBBLICATE DOPO LA PRIMA EDIZIONE DI QUESTO VOLUME.

Regio Decreto 14 giugno 1928, n. 1430; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1928, n. 156.

Autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congregazioni di carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato;

Visto il R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Comuni, le Provincie e le Congregazioni di carità sono autorizzati ad innalzare sui loro edifici e sulle opere da loro eseguite il Fascio Littorio, nonchè a fregarne i sigilli e gli atti ufficiali.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, possono essere autorizzati a fare analogo uso del Fascio Littorio gli enti parastatali che, per servizi resi alla Nazione, - ne siano riconosciuti meritevoli.

Art. 2. Il Fascio Littorio da usarsi dai Comuni, dalle Provincie, dalle Congregazioni di carità e dagli enti parastatali, autorizzati a norma dell'articolo precedente, deve essere caricato in palo, con la scure abbassata, sul bianco di uno scudo sannitico interzato in palo di verde, di bianco, di rosso.

Art. 3. Qualora i Comuni, le Provincie, le Congregazioni di carità e gli enti parastatali, autorizzati a norma del presente decreto a far uso del Fascio Littorio, siano in possesso legittimo e riconosciuto di altro stemma, questo dovrà essere accollato ed a sinistra del Fascio Littorio.

Per altro, il Fascio Littorio può essere collocato staccato — purchè sempre a destra degli stemmi propri dei Comuni, delle Provincie, delle Congregazioni di carità e degli enti parastatali — nelle decorazioni monumentali, e quando ciò sia richiesto da esigenze architettoniche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 14 giugno 1928 - A. VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto :

Il Guardasigilli

ROCCO.

Regio Decreto 21 gennaio 1929, n. 61. Approvazione dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 2 febbraio 1929, n. 450).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ;

Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni concernenti l'ordinamento dello stato nobiliare, con opportuni adattamenti e con le modificazioni che l'esperienza ha dimostrate convenienti ;

Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udita la Consulta Araldica del Regno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. È approvato e reso esecutivo l'unito ordinamento dello stato nobiliare italiano, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Art. 2. Sono abrogate le antiche leggi, disposizioni e consuetudini che, con norme diverse nei diversi Stati prima della unificazione politica, regolavano la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari.

Art. 3. Sono altresì abrogati tutti i Nostri decreti e tutte le disposizioni concernenti la concessione, il riconoscimento, la successione, l'uso e la perdita dei titoli e delle distinzioni nobiliari, che siano contrarie al presente ordinamento dello stato nobiliare italiano.

Art. 4. Nulla è innovato in ordine alle sanzioni contro l'abuso dei titoli stabilite dai decreti-legge 24 marzo 1924, n. 442, e 28 dicembre 1924, n. 2337.

Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto :
Il Guardasigilli
ROCCO.

Ordinamento dello stato nobiliare italiano.

CAPITOLO I.

NORME GENERALI DI LEGISLAZIONE NOBILIARE.

1. — *Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari.*

Art. 1. È attribuito della Sovrana prerogativa del Re:

a) *stabilire* norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la perdita di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) *concedere* nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; *rinnovare* titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; *sanare* le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati;

c) *autorizzare* l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concesse a cittadini italiani da Potenze estere; e l'uso di titoli, senza predicati territoriali, concessi a cittadini italiani dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870;

d) *decretare* la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.

Art. 2. Le norme giuridiche di legislazione nobiliare sono emanate mediante decreti Reali, controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario

di Stato. Esse sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserite nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Art. 3. I titoli, il trattamento e gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal decreto Reale 1° gennaio 1890 e dalle successive Reali disposizioni in materia.

Art. 4. I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti; e si acquistano o per successione o per nuova concessione del Re.

Art. 5. Sono ammessi nel Regno i titoli di: Principe e Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone, Signore, Patrizio, Cavaliere Ereditario e Nobile; quest'ultimo è comune agli insigniti di ogni altro titolo.

2. — Dei provvedimenti nobiliari.

Art. 6. I provvedimenti nobiliari, secondo la loro natura di atti Sovrani di *grazia*, o di atti governativi di *giustizia*, sono emanati per decreto Reale o per decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 7. Per tutti i provvedimenti, sia di *grazia* che di *giustizia*, ad eccezione di quelli emanati di *motu proprio* del Re, è necessario il preventivo parere della Consulta o della Giunta araldica.

Per i provvedimenti di *motu proprio* che riguardano predicati o stemmi, sarà previamente sentito il Commissario del Re.

I provvedimenti di *motu proprio* Sovrano saranno prontamente partecipati al Commissario del Re.

Art. 8. I provvedimenti nobiliari emanati mediante decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, registrati alla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel Regio archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica del Regno.

Art. 9. Alla persona, in favore della quale sia stato emanato un decreto Reale, è spedito un diploma in forma di Regie lettere patenti, sottoscritte dal Re, controfirmate dal Capo del Governo, Primo Ministro

Segretario di Stato, trascritte a cura del Cancelliere in ispeciale registro presso la Consulta araldica.

Art. 10. I provvedimenti Sovrani di *grazia* si distinguono come in appresso :

a) *concessione* è l'atto col quale il Re di *motu proprio*, o su proposta del Capo del Governo, dà origine ad un nuovo titolo, predicato, qualifica o stemma nobiliare ;

b) *rinnovazione* è l'atto col quale il Re fa rivivere un titolo o predicato estintosi per mancanza di chiamati alla successione ;

c) *riconoscimento* è l'atto col quale il Re concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati, o stemmi nobiliari ;

a) *autorizzazione* è l'atto col quale il Re consente che un cittadino italiano accetti un titolo o altro attributo nobiliare da una Potenza estera ; od usi titoli onorifici, senza qualifiche o predicati territoriali, concessi dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870 ;

e) *assenso* è l'atto col quale il Re presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 59, 60, 65 del presente ordinamento.

Art. 11. Sono provvedimenti di *giustizia* tutti quelli non elencati nell'articolo precedente e segnatamente :

a) il *riconoscimento* della legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, qualifica e stemma nobiliare e della sua devoluzione agli aventi diritto in base alle norme vigenti ;

b) l'*autorizzazione* ad usare nel Regno titoli, predicati, qualifiche o stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi, siano questi o i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno, o divenuti in seguito cittadini italiani ;

c) l'*autorizzazione* a uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche o stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.

Art. 12. Gli stemmi miniati da unirsi alle Regie lettere patenti e ai decreti del Capo del Governo sono vistati dal Commissario del Re e descritti in termini araldici secondo il vocabolario araldico ufficiale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1906.

3. — *Norme generali per la concessione, il riconoscimento, l'uso e la perdita delle distinzioni nobiliari.*

Art. 13. Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificarne la originaria concessione od altro modo legittimo d'acquisto e la legittima devoluzione a favore dell'istante.

Art. 14. Le distinzioni nobiliari non si estinguono per mancato uso, nè si acquistano per lungo uso; salvi gli effetti dei riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 15. Le distinzioni nobiliari non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà.

Art. 16. La *refuta* di un titolo, mediante rassegna di esso al Re da parte dell'intestatario, può essere accettata con atto Sovrano portante *rinnovazione* del titolo, previo parere della Consulta araldica, in favore di un discendente maschio utrogenito o, in difetto di discendenti maschi, di un fratello germano dell'intestatario da questi designato, purchè il titolo non sia quello più elevato in grado o che dà il nome d'uso alla famiglia e purchè risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi.

Se fra questi vi sono dei minorenni, la *refuta* non sarà autorizzata prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore età, ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.

Art. 17. La nobiltà legalmente riconosciuta e quella per nuova concessione Sovrana si acquistano da tutta la discendenza, nel primo caso dal giorno della nascita, nel secondo dal giorno della concessione.

Art. 18. La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.

Art. 19. Nel caso di parto gemello o plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce.

Art. 20. Il titolo di *patrizio* o di *nobile* di una città si può riconoscere quando consti che si era radicato in una famiglia appartenente a un Collegio, Corpo o Ceto civico o decurionale, che, secondo le antiche legislazioni, attribuiva ai suoi componenti e ai rispettivi discendenti il *patriziato* o la *nobiltà*.

Tale titolo spetta ai legittimi discendenti per linea maschile degli ultimi iscritti all'epoca in cui cessarono di aver vigore le antiche legislazioni e non può formare oggetto di nuova iscrizione o concessione, nè di rinnovazione o di passaggio ad altra famiglia.

È ammessa eccezionalmente la ulteriore iscrizione al ceto della nobiltà romana dei fratelli e loro discendenti di ambo i sessi per linea mascolina e delle sorelle a titolo personale, dei Sommi Pontefici.

Fermi gli accertamenti già approvati dal Regio Governo, la Consulta, su proposta delle Commissioni araldiche regionali, accerta l'originaria esistenza degli antichi Collegi, Corpi o Ceti civici o decurionali di patriziato o di nobiltà e le particolari norme dalle quali era regolata la iscrizione e successione dei loro componenti. Le relative deliberazioni della Consulta sono sottoposte all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 21. Non è ammesso il riconoscimento di antichi *Ceti* o *Corpi* cittadini o regionali di insigniti di titoli diversi da quelli del *patriziato* o della *nobiltà civica* o *decurionale*.

Art. 22. È riconosciuto ai primogeniti capi di famiglie romane, insignite di titoli ex feudali di principe o duca, marchese e conte, l'antico uso di appoggiare il loro titolo principale al cognome, anzichè al predicato feudale.

Lo stesso uso sarà riconosciuto, su domanda, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai capi di quelle famiglie ex feudali delle altre regioni d'Italia che si trovano nelle stesse condizioni; salvi i riconoscimenti di tale uso già avvenuti.

Art. 23. I titoli o attributi nobiliari concessi da una Potenza estera non possono formare oggetto di rinnovazione, nè di passaggio ad altra famiglia.

Art. 24. Il semplice possesso di un territorio o di un ex feudo, al quale un tempo era annesso un titolo, non conferisce al possessore diritto ad assumere quel titolo e il relativo predicato, nè per chiederne la rinnovazione.

Art. 25. I discendenti di ambo i sessi per linea retta maschile dell'intestataro, all'epoca della abolizione della feudalità, di un feudo nobile con piena giurisdizione, non decorato da titolo, possono ottenere mediante de-

creto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica, il riconoscimento del titolo di Nobile e del predicato ex feudale da aggiungere al cognome preceduto dal segnacaso « *di* ».

Art. 26. I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti nei limiti della concessione; ma non sono rinnovabili, nè possono passare da una in altra famiglia.

Art. 27. I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia che come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti da Gioacchino Murat, Re di Napoli, a cittadini italiani, non sono trasmissibili se all'epoca della concessione non fu costituito il prescritto maggiorasco; salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.

Art. 28. Non è autorizzata l'accettazione di titoli nobiliari concessi dalla Repubblica di San Marino dopo il 1860.

Art. 29. Il chirografo Sovrano di concessione di un titolo, non seguito dal rilascio del diploma nelle forme consuete, non è sufficiente per il riconoscimento. Alla mancanza del diploma può essere concessa *sanatoria* con Reale decreto di riconoscimento.

Art. 30. Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi da Sovrani italiani o stranieri che regnarono nelle varie parti d'Italia prima della unificazione nazionale ai propri sudditi, qualora questi, o i loro successori aventi diritto ai titoli, abbiano acquistata la cittadinanza italiana per effetto della unificazione o in virtù di decreto di naturalizzazione.

Art. 31. I titoli stranieri, con o senza predicato, posseduti da antico tempo da cittadini italiani e già una volta esecutoriati o riconosciuti dalle competenti autorità degli antichi Stati italiani prima dell'unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento.

In qualunque altro caso, gli interessati, per ottenere il riconoscimento dei titoli, dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale promana il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante.

Art. 32. Lo straniero residente nel Regno, legalmente investito di titoli concessi da Potenze estere, può essere autorizzato con decreto *ad personam* del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di farne uso nel Regno, previa produzione di un attestato dell'autorità competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo.

È in facoltà del Capo del Governo di far luogo al riconoscimento o all'autorizzazione previste rispettivamente dall'articolo precedente e da questo articolo, qualora consti del rifiuto dello Stato estero a rilasciare simili attestati; ma risulti che l'istante, cittadino italiano o straniero residente nel Regno, si trovi nel legittimo possesso del titolo.

In ogni caso, non potrà essere consentito l'uso nel Regno di qualifiche o trattamenti inerenti a titoli stranieri non ammessi per i titoli italiani.

Art. 33. La dignità di Grande di Spagna sarà riconosciuta solamente a coloro che ne abbiano ottenuta personale investitura dal Re di Spagna.

Per quelli che si trovano nelle condizioni di poterne domandare l'investitura, sarà fatta speciale annotazione nel *Libro d'oro* della Consulta.

Art. 34. Il titolo di Conte Palatino non è rinnovabile e non è trasmissibile senza speciale disposizione risultante dal diploma di concessione. Non si riconoscono le concessioni di questo titolo fatte a favore di un determinato Collegio o per delegazione *perpetua* del Papa o dell'Imperatore; salvi gli effetti dei riconoscimenti già avvenuti.

Art. 35. L'autorizzazione Reale ad usare titoli concessi dai Sommi Pontefici dopo il 1870, potrà essere data nei singoli casi nei limiti del *Breve* di concessione, giusta le norme stabilite dal Regio Governo.

Art. 36. In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del *motu proprio*, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Città e di Comune e quelli di antichi Feudi.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per remunerare coloro che con servizi eminenti si siano resi benemeriti della Patria.

Art. 37. Nella concessione di nuovi stemmi si avrà cura di non ledere diritti storici e di non ingenerare confusione con stemmi di altre famiglie.

L'ornamentazione araldica della *Basilica* è riconosciuta ai capi delle famiglie papali e di quelle che ne hanno ottenuta speciale concessione.

L'uso del cimiero in forma di *Corno dogale* spetta ai patrizi veneti discendenti per linea retta maschile dai dogi di Venezia. Ove la discendenza diretta maschile sia estinta, l'uso di tale cimiero può essere riconosciuto a favore della linea collaterale agnatzia prosimiore.

Gli stemmi concessi dalla Santa Sede agli alti prelati sono strettamente personali.

Art. 38. È ammesso il riconoscimento, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinte civiltà, quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore a 150 anni.

Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate all'elmo prescritto dall'art. 13 del regolamento tecnico araldico, adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, nè svolazzi, nè motto.

Art. 39. Gli stemmi delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati.

Essi hanno la forma cosiddetta sannitica con la corona e con le ornamentazioni prescritte dal regolamento tecnico araldico del 13 aprile 1905, senza sostegni o tenenti o motti, salvo antiche e provate concessioni.

La forma degli antichi *Gonfaloni* non potrà essere modificata. La Consulta determinerà la forma di quelli di nuova concessione.

Art. 40. Il titolo di Città può essere concesso a Comuni insigni per ricordi o monumenti storici, che abbiano convenientemente provveduto a ogni pubblico servizio e in particolar modo all'assistenza, istruzione e beneficenza e che abbiano una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di 10,000 abitanti.

Art. 41. Incorrono di diritto nella perdita dei titoli e attributi nobiliari e nella decadenza del diritto a succedervi i condannati per delitto contro il Re, il Principe Ereditario o la Patria, contro il Sommo Pontefice, e contro il Capo del Governo; i condannati alle pene di morte, dell'ergastolo e della reclusione per una durata non inferiore ad anni cinque e alla interdizione permanente dai pubblici uffici.

Art. 42. La Consulta araldica può proporre al Re di decretare la perdita delle distinzioni nobiliari e la decadenza del diritto di succedervi in confronto dei condannati alla reclusione per qualsiasi durata per delitti contro i poteri dello Stato, contro la fede pubblica, la proprietà e il buon costume, o per bancarotta fraudolenta; e di coloro che, allo scopo di eludere le leggi dello Stato, rinunziano alla cittadinanza italiana o che ne sono stati privati per decreto Reale.

Art. 43. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, i titoli nobiliari sono riconosciuti all'immediato legittimo successore.

Art. 44. Se chi è incorso nella perdita dei titoli e attributi nobiliari, a norma dell'ultima parte dell'art. 42, ha figli in minore età i quali siano pure divenuti stranieri, si dovrà attendere, prima di far luogo al riconoscimento del passaggio del titolo in altra persona, il decorso di due anni dal raggiungimento della età maggiore del più giovane di essi, salvo che nel frattempo si verifichi il ricupero della cittadinanza italiana da parte di qualcuno di essi.

Art. 45. La Consulta araldica può proporre al Re di decretare la sospensione, per non più di cinque anni, dell'uso dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari, in confronto dei condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicizia, degli ammoniti a norma di legge, e dei sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o alla pena del confino qualora sia stata applicata per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità.

Art. 46. La decadenza o la sospensione è pronunciata con decreto Reale controfirmato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 47. La riabilitazione del condannato non produce alcun effetto sulla già pronunciata decadenza.

Art. 48. Il procuratore del Re dovrà trasmettere senza ritardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un estratto delle sentenze passate in giudicato, che importino condanne di persone appartenenti a famiglie iscritte nell'Elenco ufficiale nobiliare alle pene e pei reati indicati negli articoli precedenti.

Art. 49. L'annotazione del decreto che pronuncia la perdita dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari a margine della relativa iscrizione nei libri e registri della

Consulta araldica, è fatta a cura del Cancelliere della Consulta sopra richiesta del Commissario del Re, il quale ne darà notizia alla Consulta nella prima riunione successiva all'annotazione.

4. — *Del trattamento e delle qualifiche nobiliari.*

Art. 50. Ai titoli nobiliari non sono attribuite qualifiche o trattamenti senza speciale concessione del Re.

I riconoscimenti già ottenuti sono privi di effetto.

Art. 51. In Italia il Gran Maestro del S. O. M. di Malta gode il titolo di Principe e il trattamento di Altezza Eminentissima.

Art. 52. Spetta la qualifica di « Donna » alle consorti dei personaggi compresi nelle categorie prima e seconda dell' « Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche » approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14.

Sono mantenute le qualifiche di « Don » e di « Donna »:

a) alle famiglie che ne abbiano ottenuta speciale concessione ;

b) alle famiglie *ex feudali* romane, insignite di titoli di principe o di duca e a quelle marchionali cosiddette di *Baldacchino* ;

c) alle antiche famiglie nobili lombarde che le ebbero già riconosciute all'epoca della *Revisione nobiliare* ordinata dalla Imperatrice Maria Teresa ;

d) alle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della nobiltà.

Alle famiglie principesche o ducali delle altre regioni d' Italia, che dimostrino di avervi diritto, l'uso di tali qualifiche sarà riconosciuto mediante decreto del Capo del Governo, previo parere della Consulta araldica.

Sono infine mantenute ai Patrizi Veneti le qualifiche di « *Nobil Uomo* » e di « *Nobil Donna* ».

5. — *Statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari.*

Art. 53. Alle antiche disposizioni che con norme diverse, nelle singole regioni d' Italia, regolavano l'ordine delle successioni, riguardo ai titoli e attributi nobiliari

concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti, con decorrenza dal 7 settembre 1926.

Art. 54. La successione dei titoli, predicati e attributi nobiliari ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono alle femmine nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 57.

Art. 55. I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento è posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento.

I figli legittimati per decreto Reale succedono nei titoli e predicati del padre, purchè questi non abbia figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o altri parenti maschi sino al terzo grado successibili nei titoli; e purchè nel decreto Reale di legittimazione sia dichiarato, in *via di grazia*, la capacità del legittimato di succedere nei titoli del padre.

Queste norme possono essere derogate da particolari autorizzazioni della Prerogativa Sovrana per i titoli di nuova concessione.

Art. 56. I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salve le contrarie disposizioni della Sovrana Prerogativa per i titoli di nuova concessione.

Art. 57. I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano dal giorno della nascita.

Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.

Agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli primogeniali è attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso « dei ». Quando i titoli o predicati primogeniali sono

parecchi, gli ultrogeniti aggiungono, dopo il segnacaso « *dei* », l'appellativo di quel titolo o predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione famigliare, da riconoscersi dalla Consulta.

Art. 58. Quando uno o più titoli o predicati nobiliari siano passati per successione femminile in altra famiglia, il diritto indicato nel secondo capoverso dell'articolo precedente spetta ai membri della famiglia che ha perduto i titoli, nati prima del passaggio, e a quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio.

Art. 59. I titoli e predicati provenienti da femmine, che prima del 7 settembre 1926 sono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, continuano a devolversi alla medesima discendenza secondo le norme stabilite dall'art. 54.

Tali titoli, per le successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del regolamento per la Consulta araldica approvato con R. decreto 5 luglio 1896, n. 314. si intendono legittimamente pervenuti alla discendenza maschile allorchè le lettere patenti di Regio assenso, prescritte nell'art. 31 del citato regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926.

Se prima di tale data le lettere patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Estinte le linee maschili, aventi per stipite comune la femmina intestataria del titolo, questo con gli annessi predicati ritorna, previe lettere patenti di Regio assenso, all'agnazione maschile della famiglia alla quale apparteneva nel giorno della promulgazione delle leggi abolitive della feudalità, osservate le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 60. I titoli e predicati che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'art. 57, al 7 settembre 1926 erano pervenuti in femmine nubili, passano dal giorno del loro matrimonio, e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 54 e salvo quanto dispone l'articolo 63.

Se i titoli e predicati sono pervenuti a donne già maritate al 7 settembre 1926, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene

nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.

Nel caso che siano pervenuti più titoli a donna maritata prima del 7 settembre 1926, può essere disposto, su domanda dell'intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che, dopo la morte dell'intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia.

Art. 61. Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio.

Nel caso di morte della moglie, potrà usare il di lei titolo principale senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 62. Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita. L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 63. Se siano estinte o dopo il 7 settembre 1926 si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o dell'ultima parte dell'art. 59, avevano diritto alla successione nel titolo, questo può essere rinnovato con atto Sovrano a favore di una figlia dell'ultimo investito e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che la famiglia di quest'ultima si trovi iscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana. Sarà preferita la figlia più anziana di età che all'atto della vacanza del titolo abbia già prole maschile, appartenente a famiglia iscritta nell'Elenco.

Nella stessa ipotesi di estinzione delle suddette agnazioni, la rinnovazione mediante atto Sovrano potrà aver luogo a favore della discendenza maschile dell'ultima donna intestataria del titolo, sotto la condizione medesima che la famiglia di tale discendenza maschile si trovi già iscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Art. 64. Non è ammessa alcuna forma di *surrogazione* nei cognomi di famiglie e nei rispettivi titoli, dipendente da antiche istituzioni fidecommissarie o comunque in uso specialmente negli antichi Stati della Chiesa.

Art. 65. In via eccezionale, su domanda dell'attuale intestatario di sesso maschile, possessore di più titoli nobiliari, può essere disposto, mediante decreto di Regio assenso, che, per il caso di sua morte senza discendenza maschile, succedano in uno dei titoli e annessi predicati, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, a preferenza della propria agnazione maschile, la figlia primogenita dell'unico figlio premorto o, in difetto, la figlia primogenita e, in difetto nell'ordine successivo, la sorella prossimiore, e, dopo la loro morte, la rispettiva discendenza maschile.

Art. 66. Sulla domanda dell'intestatario di più titoli, può essere consentito con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica, che il figlio primogenito e, in difetto, il primo chiamato alla successione dei titoli, usi durante la vita di esso intestatario uno dei titoli medesimi.

Art. 67. Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche alle concessioni avvenute dopo la unificazione politica e alle concessioni future, semprechè, nei singoli casi, non sia stata data o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione o non sia regolato con condizioni speciali l'ordine dei successibili.

Art. 68. Qualora, a seguito di dichiarazione legale di assenza, sia stata autorizzata la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, colui che nel caso di morte dell'assente sarebbe chiamato a succedergli nei titoli e attributi nobiliari, può chiedere di essere autorizzato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, alla anticipata successione.

Gli effetti di questa autorizzazione cessano di pieno diritto se l'assente ritorna o se venga comunque provata la sua esistenza.

CAPITOLO II.

ORDINAMENTO DELLA CONSULTA E DELL'UFFICIO ARALDICO.

1. — *Della Consulta.*

Art. 69. La Consulta araldica del Regno è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare pareri e avvisi al Governo sui diritti mantenuti dal-

l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari e araldiche.

Art. 70. La Consulta è presieduta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed è composta dal vice presidente, di 14 Consultori effettivi e di 7 Consultori supplenti, e assistita da un Commissario del Re effettivo ed eventualmente da un Commissario del Re aggiunto, e dal Cancelliere, capo dell' Ufficio araldico: tutti nominati con decreto Reale.

Nel numero dei Consultori dovranno esservi almeno quattro senatori del Regno e due alti magistrati.

Nella nomina dei Consultori si avrà cura che le diverse regioni del Regno siano, per quanto è possibile, equamente rappresentate.

Art. 71. La Consulta elegge nel suo seno la Giunta araldica, composta di 7 Commissari effettivi e 2 supplenti. Il presidente è nominato per decreto Reale.

Art. 72. Le istanze e le proposte di provvedimenti da esaminare sono dal Cancelliere presentate alla deliberazione della Giunta araldica, insieme al *parere* scritto del Commissario del Re e a quello delle Commissioni araldiche regionali.

Art. 73. Quando il voto della Giunta sia conforme al *parere* del Commissario del Re, il provvedimento avrà il suo corso, a norma degli articoli 131 e 132 del presente ordinamento.

Art. 74. Le istanze e le proposte di provvedimenti saranno invece presentate alla deliberazione della Consulta nei casi seguenti:

a) quando la deliberazione possa importare una decisione di *massima*;

b) quando si tratti di *parere* su concessione di nuovi titoli, o su rinnovazioni;

c) quando il voto della Giunta sia stato difforme dal *parere* del Commissario del Re;

d) quando il richiedente reclami alla Consulta dalla deliberazione della Giunta;

e) quando alla domanda siano state fatte formali opposizioni da terzi interessati;

f) in ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re, o lo disponga il Capo del Governo.

2. — *Dei Commissari del Re.*

Art. 75. Il Commissario del Re esamina le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari che gli vengono comunicate dall' Ufficio araldico ; chiede, per il tramite del Cancelliere, agli istanti chiarimenti e anche più ampia e precisa documentazione, stabilendo all'uopo un termine non maggiore di tre mesi.

Esaurita la istruttoria della pratica o trascorso inutilmente il detto termine, restituisce gli atti col proprio *parere* all' Ufficio araldico.

Art. 76. Il Commissario del Re interviene alle adunanze della Giunta e della Consulta per illustrare il *parere* da lui formulato sulla pratiche portate all'ordine del giorno.

Art. 77. Le verifiche di alberi genealogici sono mandate al Commissario del Re, che ne autentica l'esattezza col *visto* del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Tali verifiche e autenticazioni debbono limitarsi all'inizio della nobilitazione.

3. — *Adunanze della Consulta e della Giunta.*

Art. 78. La Consulta è convocata dal Capo del Governo almeno tre volte all'anno, con inviti a firma del Cancelliere, corredati dall'ordine del giorno e spediti almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione.

Le sedute della Consulta, in caso di impedimento del Capo del Governo, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel caso di impedimento anche di questo, dal vice presidente della Consulta.

Art. 79. La Giunta è convocata dal suo presidente, sentito il Commissario del Re effettivo. Gli inviti alla riunione, a firma del Cancelliere, corredati dall'ordine del giorno, devono essere inviati con anticipazione almeno di dieci giorni, salvo casi di urgenza, nei quali la convocazione può seguire anche con avviso spedito tre giorni prima.

Art. 80. Per la validità delle deliberazioni occorre che intervengano nell'adunanza della Consulta almeno

otto Consultori con voto deliberativo ; e a quelle della Giunta almeno quattro.

I Consultori che, senza giustificato motivo, manchino a tre sessioni consecutive della Consulta, si reputano dimissionari.

Art. 81. I Consultori supplenti possono intervenire a tutte le adunanze della Consulta e, quando vi suppliscano i Consultori effettivi, possono prendere parte alla discussione e alla votazione per integrare il numero legale di otto votanti effettivi.

I Commissari supplenti possono intervenire alle adunanze della Giunta, e quando vi suppliscano i Commissari effettivi possono prendere parte alla discussione e alla votazione per integrare il numero legale di quattro votanti effettivi.

Art. 82. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

A domanda di due Consultori, le votazioni possono essere segrete.

Art. 83. I membri della Consulta, nel termine stabilito per la convocazione alle adunanze, possono prendere visione delle domande poste all'ordine del giorno e dei relativi documenti.

Art. 84. Quando alla Consulta o alla Giunta o ai rispettivi Presidenti sembri opportuno, gli affari di maggiore importanza possono essere affidati all'esame di uno o più Consultori per farne oggetto di speciale relazione.

Art. 85. I verbali delle adunanze sono compilati dal Cancelliere, vistati da quel Commissario del Re che vi è intervenuto, e sottoscritti dal Presidente.

In ciascuna tornata della Consulta o della Giunta vien data lettura del verbale della tornata precedente.

Nei verbali delle adunanze si fa constare del *parere* del Commissario del Re, dell'*avviso* delle Commissioni araldiche regionali, delle *conclusioni* del relatore o relatori, dello svolgimento della discussione e delle deliberazioni prese.

Art. 86. Un estratto dei verbali, a cura del Commissario del Re che è l'intervenuto all'adunanza, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ; dopo di che, viene trascritto in due registri speciali dell' Ufficio araldico.

4. — *Del Cancelliere e dell'Ufficio araldico.*

Art. 87. Il Cancelliere della Consulta è il capo dell'Ufficio araldico; è alla dipendenza del Capo del Governo e adempie le seguenti funzioni:

a) riceve le istanze e le proposte di provvedimenti nobiliari e provvede per la loro spedizione;

b) cura la riscossione dei diritti di cancelleria;

c) amministra i fondi assegnati alla Consulta;

d) custodisce i libri ed i registri araldici e l'archivio della Consulta;

e) cura la redazione dei provvedimenti Sovrani e di quelli del Capo del Governo e la loro trascrizione a norma dell'art. 8;

f) rilascia, con l'autorizzazione del Commissario del Re, estratti delle deliberazioni della Consulta o della Giunta, già sanzionate dal Capo del Governo, e certificati di quanto può risultare dai registri e dai libri araldici;

g) provvede alla iscrizione nell'Elenco ufficiale nobiliare, su domande degli interessati debitamente documentate, dei loro nomi, sempre che tali iscrizioni riguardino discendenti di persone già legalmente iscritte; provvede anche alla cancellazione dei nomi dei defunti;

h) assiste alle adunanze della Consulta e della Giunta; richiama all'occorrenza le precedenti deliberazioni in casi analoghi e redige i verbali;

i) autentica i decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

l) compila, sotto la direzione dei Commissari del Re, il Bollettino ufficiale della Consulta araldica e, d'ordine del Capo del Governo, ne cura la pubblicazione;

m) comunica al Commissario del Re i provvedimenti e le deliberazioni del Governo.

Art. 88. Il personale di concetto e d'ordine dell'Ufficio araldico è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso è posto alla diretta dipendenza del Cancelliere, capo dell'Ufficio.

Art. 89. Il Bollettino ufficiale della Consulta araldica dovrà contenere il testo delle nuove norme giuridiche di legislazione nobiliare emanate dal Re; le de-

cisioni di *massima* deliberate dalla Consulta e sanzionate dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; e l'elenco di tutti i provvedimenti in materia nobiliare emanati rispettivamente dal Re e dal Capo del Governo.

Possono pubblicarsi altresì le sentenze più notevoli pronunziate in questioni relative al diritto nobiliare e monografie storico-giuridico-araldiche.

5. — *Delle Commissioni araldiche regionali.*

Art. 90. Le Commissioni araldiche regionali sono istituite per dare avvisi e notizie sulla materia nobiliare riguardante le rispettive regioni, a richiesta della Consulta araldica o del Commissario del Re.

Esse sono in numero di dodici, e cioè in ciascuna delle seguenti regioni:

Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezie, ex Ducato di Parma, ex Ducato di Modena, Toscana, Roma con Umbria e Marche, Romagna, ex Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna.

Art. 91. Ciascuna Commissione regionale è composta di un presidente e di cinque a quindici membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Consulta araldica, ed ha sede presso il principale Archivio di Stato della regione.

Sono chiamati a farne parte: membri dell'aristocrazia della regione, magistrati di grado non inferiore a consigliere di appello, professori ordinari di storia e di diritto nei Regi istituti superiori, direttori di archivi storici o di biblioteche comunali della regione.

I Consultori effettivi e supplenti della Consulta araldica sono membri di diritto della Commissione araldica della propria regione.

Art. 92. Il segretario è nominato dalla rispettiva Commissione; e, assieme al sovrintendente o al direttore dell'Archivio di Stato locale, conserva l'archivio della Commissione e ne risponde verso l'Ufficio araldico della Consulta.

Art. 93. Le Commissioni araldiche regionali sono convocate dai propri presidenti, o, in caso d'impedimento, dal commissario che ne fa le veci in ordine di

anzianità di nomina, almeno una volta ogni bimestre, con invito a firma del segretario, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza e corredato dall'ordine del giorno.

Art. 94. Quando la Commissione lo deliberi o quando il presidente lo creda opportuno, gli affari di maggiore importanza possono essere affidati all'esame di uno o più commissari per farne speciale relazione.

Art. 95. Le deliberazioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale.

I commissari che, senza giustificato motivo, manchino a tre sessioni consecutive, sono considerati dimissionari. Il segretario ne darà pronta partecipazione al Cancelliere della Consulta.

6. — *Registri e libri nobiliari.*

Art. 96. I registri dei decreti Reali, delle Regie lettere patenti, dei decreti Ministeriali, dei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono custoditi dal Cancelliere.

Art. 97. I libri araldici sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del Commissario del Re. Essi sono i seguenti :

- a) il *Libro d'oro della nobiltà italiana* ;
- b) il *Libro araldico dei titolati stranieri* ;
- c) il *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza* ;
- d) il *Libro araldico degli enti morali* ;
- e) l'*Elenco ufficiale nobiliare*.

Art. 98. Nel *Libro d'oro* si inseriscono le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione, l'autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari. Dalla iscrizione deve risultare : il paese di origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e attributi nobiliari con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, la descrizione dello stemma e la parte di genealogia che fu documentata.

Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia già inserita nel *Libro d'oro* e nell'*Elenco ufficiale*, è sufficiente la produzione dei relativi atti di stato civile.

I collaterali degli iscritti, per avere il diritto di aggiungere i loro nomi nella genealogia del *Libro d'oro*, debbono produrre, oltre alla domanda e alla documentazione necessaria, il consenso scritto di colui che procurò per primo la regolare ricognizione e iscrizione della famiglia; in caso contrario, si farà luogo alla iscrizione di una nuova famiglia.

Le tabelle per la iscrizione nel *Libro d'oro* della nobiltà italiana saranno compilate dall'Ufficio araldico, firmate dal Cancelliere e approvate dal Commissario del Re.

Art. 99. Con le stesse norme si faranno le iscrizioni nel *Libro dei titolati stranieri*. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati nel Regno, quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani o stranieri.

Art. 100. Il *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza* serve alla iscrizione delle famiglie cittadine che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi. Contiene la descrizione dello stemma e dei suoi ornamenti, le indicazioni della concessione o riconoscimento e delle relative deliberazioni.

Art. 101. Nel *Libro araldico degli enti morali* sono segnati gli stemmi, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti Provincie, Comuni, società e altri enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e delle relative deliberazioni.

Art. 102. Nell'*Elenco ufficiale nobiliare*, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sono segnati i nomi e cognomi per ordine alfabetico di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari.

Ogni anno verrà pubblicato un *Elenco ufficiale nobiliare suppletivo*, coi nomi e cognomi delle persone alle quali sia stato durante l'anno riconosciuto, confermato, concesso o revocato un titolo o altra distinzione nobiliare.

Art. 103. Il Cancelliere farà compilare per tutti i registri araldici e pei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta gli indici alfabetici dell'oggetto delle deliberazioni prese, dei nomi degli enti morali e delle *massime araldiche* adottate.

Art. 104. I certificati e gli estratti di questi libri e registri, collazionati e autenticati, si rilasciano dal Cancelliere col visto di uno dei Commissari del Re.

Art. 105. Dei documenti conservati nell'Archivio della Consulta, non si darà comunicazione o visione, se non ai membri della Consulta, ai Commissari del Re e agli interessati che li produssero, previo, in quest'ultimo caso, il parere del Commissario del Re.

Art. 106. Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'Archivio della Consulta araldica.

Art. 107. Si possono, col consenso del Commissario del Re, restituire agli interessati i documenti esibiti:

a) quando il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima dell'*avviso* della Commissione regionale;

b) quando i documenti, di cui si chiede la restituzione, non riguardano la deliberazione presa;

c) quando, in sostituzione degli originali, si presentino dall'interessato copie da collazionarsi e autenticarsi previamente dal Cancelliere;

d) quando la decisione fu negativa; salvo che il Commissario del Re creda opportuno chiederne copia, da formarsi a spese dell'interessato e da collazionarsi e autenticarsi come alla lettera c).

Gli alberi genealogici e gli stemmi e gli atti autentici di stato civile non si restituiscono se non in copia da formarsi a spese dell'interessato.

7. — *Diritti di cancelleria e contabilità.*

Art. 108. Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al quale fa riscontro nel bilancio delle entrate un corrispondente fondo sotto il titolo: « *Proventi del servizio araldico* ».

Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella tabella approvata con R. decreto 31 marzo 1921, n. 517, e che sono dovuti a titolo di rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio.

La riscossione dei diritti di cancelleria è curata dall'Ufficio araldico ed è eseguita in modo ordinario dall'Ufficio del registro.

CAPITOLO III.

DELLE DOMANDE E DELLA LORO SPEDIZIONE.

Art. 109. Le domande, i ricorsi e gli atti di opposizione, relativi a provvedimenti in materia nobiliare od araldica, devono essere scritti su carta in bollo competente e indirizzati al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presso l'Ufficio araldico del Regno.

Le domande devono contenere l'indicazione: del nome e cognome, della paternità, del luogo di nascita e domicilio, della cittadinanza e della condizione sociale ed economica del richiedente; l'oggetto e il fondamento della domanda; la dichiarazione di essere pronto a soddisfare le tasse e i diritti stabiliti; devono essere corredate dal fascicolo dei documenti con doppio elenco su carta semplice, uno dei quali viene dall'Ufficio restituito con ricevuta dei documenti esibiti.

Le domande di provvedimenti di *grazia Sovrana* devono essere presentate a S. M. il Re e al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 110. Nessuna domanda può avere corso se non consti della esecuzione del prescritto deposito.

Art. 111. Alla domanda debbono essere unite: la documentazione della esistenza dei titoli, predicati o stemmi e quella dell'attacco genealogico fra il richiedente e il concessionario e l'ultimo investito o riconosciuto, la dimostrazione per linea e grado del diritto di succedere nel titolo, nonchè il diploma di concessione o di conferma e lo stemma a colori con la descrizione in termini araldici.

Art. 112. Il Commissario del Re può, ove lo creda opportuno, richiedere per il tramite del Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico, al Prefetto del luogo di domicilio dell'istante informazioni in via riservata sulla condotta morale e sulle condizioni economiche dell'istante e dei suoi prossimi congiunti.

Presa visione della risposta, il Commissario del Re rimette il relativo carteggio al Cancelliere il quale lo tiene a disposizione del Capo del Governo.

Art. 113. La prova della esistenza dei titoli e predicati, in difetto del diploma di concessione, può essere supplita con la produzione del più recente atto autentico di investitura, di intestazione, di conferma o di riconoscimento.

Art. 114. Le prove genealogiche dovranno darsi con la produzione di copie autentiche degli atti legali di nascita, di matrimonio e morte, grado per grado, di tutti gli individui compresi nella dimostrazione genealogica.

Art. 115. Le prove degli stemmi si fanno o mediante l'atto di concessione o mediante dimostrazione di un possesso legale.

Art. 116. Per le famiglie delle quali la nobiltà è stata riconosciuta, sarà sufficiente la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma per 30 anni.

Art. 117. La semplice prova del possesso, per quanto continuato nel tempo, non giustifica l'uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri, e di altri segni particolari.

Art. 118. In mancanza di prove dirette sono ammesse quelle per equipollenti.

Art. 119. Gli atti di notorietà sono ammessi nel solo caso che sia impossibile, per eventi di forza maggiore, la dimostrazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo.

Avranno valore altresì gli attestati delle Commissioni regionali riguardanti le famiglie titolate della regione.

Art. 120. La nobiltà, gli stemmi e le genealogie, già approvate dai Tribunali, Uffici o Commissioni araldiche degli antichi Stati italiani o dai Grandi Magisteri del S. O. M. di Malta o di altri antichi Ordini militari cavallereschi italiani, che esigevano le prove di nobiltà, sono ammesse senza ulteriore documentazione, con la produzione delle relative sentenze o *processi di giustizia*; esclusi quelli per *grazia* ed escluse le enunciazioni di titoli specifici e feudali.

Art. 121. I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale.

Di quelli esistenti nei Regi archivi di Stato, o negli Archivi delle Curie vescovili o di altri enti di diritto pubblico, o in quelli del S. M. O. di Malta e di altri antichi Ordini militari cavallereschi o nei protocolli notarili anteriori al 1860, si possono produrre copie

autentiche, salvo sempre alla Consulta il diritto di chiedere prove integrative di autenticità.

Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.

Art. 122. I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme alla traduzione in italiano, dichiarata autentica dal competente ufficio presso il Ministero della giustizia.

Dei documenti antichi in lingua latina o italiana si può richiedere la trascrizione paleografica autenticata dal Regio archivio di Stato della regione.

Art. 123. Quando le domande involgano palesemente interessi di terzi, l'Ufficio araldico, a richiesta del Commissario del Re, può invitare i richiedenti a farne pubblicare a loro spese un sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli di Annunzi ufficiali delle Province di origine e di residenza degli istanti; e ciò per due volte, con l'intervallo di un mese fra la prima e la seconda pubblicazione, giustificando dipoi allo stesso Ufficio di aver adempiuta la prescritta formalità.

L'Ufficio provvede, in quanto sia possibile, a far comunicare, per mezzo del Prefetto della Provincia, un esemplare della seguita pubblicazione ai terzi interessati.

Art. 124. Nel caso previsto dall'articolo precedente, coloro che credono di aver ragione di opporsi a una domanda, devono, nel termine di due mesi dall'ultima pubblicazione o dalla comunicazione ad essi fatta, esporre i motivi della loro opposizione con ricorso indirizzato al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Uguale diritto è riconosciuto a chiunque abbia notizia della presentazione di domanda che creda lesiva ai suoi interessi.

In entrambi i casi, la Consulta prende in esame anche le ragioni degli opposenti e dà il suo parere a norma dell'art. 74.

Art. 125. La parte che si crede lesa dal successivo provvedimento, sia esso di *grazia* o di *giustizia*, ha diritto d'impugnarlo innanzi ai Tribunali ordinari.

Art. 126. Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l'autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti

nobiliari in confronto di terze persone o del Regio Governo, se l'interessato non dà la prova di aver notificato l'atto di citazione in primo o secondo grado o il ricorso in cassazione all'Ufficio araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia avvocatura erariale.

Art. 127. Coloro ai quali, in seguito alle contestazioni svolte in conformità dell'articolo precedente, sia stato riconosciuto, con sentenza passata in cosa giudicata, il diritto a determinati titoli o attributi nobiliari, devono promuovere la iscrizione nei registri della Consulta araldica.

L'Ufficio araldico provvede alla iscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, accompagnata da copia autentica della sentenza.

Art. 128. Se l'opposizione viene proposta dopo che la Giunta o la Consulta abbiano deliberato, ma prima che sia stato emanato il provvedimento, sia esso di *grazia* o di *giustizia*, la Consulta, ove ravvisi la opposizione manifestamente infondata, dichiara di non far luogo a riesame. Nel caso contrario, riesamina la pratica per una nuova deliberazione.

Art. 129. Se la opposizione riguarda lo stato delle persone o se viene impugnato di falso qualche documento, la Giunta o la Consulta, a mezzo dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a far decidere la questione in via giudiziaria, prefiggendo agli opposenti un termine per adire i Tribunali. Trascorso inutilmente questo termine, la parte interessata ha facoltà di ripresentare la domanda alla Consulta, la quale in tal caso delibera definitivamente.

Art. 130. Ricevuta l'istanza e riconosciutane la formale regolarità, il Cancelliere della Consulta la trasmette nel termine massimo di 15 giorni alla competente Commissione araldica regionale, la quale deve restituirla col suo *avviso* all'Ufficio araldico, di regola entro due mesi dal ricevimento.

Pervenuta di ritorno, la pratica viene rimessa a uno dei Commissari del Re. Se il *parere* del Commissario del Re concorda con l'*avviso* della Commissione regionale, per l'accoglimento della domanda, e non vi sia opposizione di terzi, la relazione del Commissario del

Rè alla Giunta o alla Consulta, può limitarsi ad una breve dichiarazione e alla indicazione del provvedimento nobiliare da adottarsi.

Nel caso di proposta di rigetto della domanda o di difformità tra l'avviso della Commissione regionale e il *parere* del Commissario del Re, o di opposizione di terzi, la relazione dovrà essere motivata.

Il Commissario del Re, qualora creda insufficiente la documentazione, ne richiede per mezzo dell'Ufficio araldico l'integrazione all'istante.

Se questi insiste perchè si provveda sulla domanda, la pratica è sottoposta, col *parere del* Commissario del Re, alla deliberazione della Giunta.

Art. 131. Intervenuta la deliberazione della Giunta o della Consulta, il Commissario del Re presenta al Capo del Governo una relazione sul provvedimento da emettersi.

Art. 132. Quando il Capo del Governo abbia sanzionata la deliberazione, il Cancelliere, a mezzo dell'Ufficio araldico, cura la spedizione del provvedimento.

Lo stesso Ufficio dà prontamente avviso agli interessati del tenore dell'emesso provvedimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 133. La disposizione dell'art. 14, concernente l'acquisto delle distinzioni nobiliari per lungo uso, non si applica alle domande che saranno presentate entro il 31 dicembre 1932 per il riconoscimento della semplice nobiltà o di un titolo primogeniale non ex feudale, senza qualifiche nè predicati, del quale, in difetto della prova di un atto di concessione, l'istante possa giustificare il possesso pubblico e pacifico per lungo uso durato per cinque generazioni consecutive, anteriori alla costituzione della Consulta araldica, avvenuta con R. decreto 10 ottobre 1869, n. 5318 ; dimostrando altresì che, nell'antico Stato al quale la famiglia dell'istante apparteneva, il possesso per lungo uso era considerato prova sufficiente di nobiltà.

Tale possesso deve essere provato con almeno tre documenti autentici per ogni generazione, dei quali uno almeno per ogni generazione, deve provenire dal potere Sovrano. Le enunciazioni e le qualifiche negli

atti dello stato civile, nei pubblici istrumenti o in altri atti che provengano anche indirettamente dalla volontà degli interessati, non costituiscono sufficiente prova.

La prova del possesso, anche se completa, non ha efficacia se risulta che l'uso del titolo procede da usurpazione o da erronea interpretazione di un atto di concessione, o se l'uso sia stato dichiarato illecito da sentenza di magistrato o da dichiarazione di collegio o di autorità competente.

Il riconoscimento ha luogo mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo *parere* della Consulta araldica.

Dopo il 31 dicembre 1932, nessuna domanda di riconoscimento in base a lungo uso sarà più ammessa; le domande che fossero state respinte per qualsiasi motivo prima di tale data non potranno essere ripresentate.

Art. 134. Le istanze nobiliari presentate prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento, restano disciplinate dalle norme sinora vigenti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

AVVERTENZA.

Questo Decreto — che è di fondamentale importanza perchè ha in parte riformate con più moderni e progrediti concetti e organicamente coordinate con opportuni adattamenti e con le modificazioni suggerite dall'esperienza tutte le disposizioni in materia araldica e nobiliare già sancite dal R. Decreto 2 luglio 1896, n. 313, dal R. Decreto 5 luglio 1896, n. 314, che approvava il nuovo Regolamento per la Consulta Araldica (vedi più avanti a pag. 1 e sgg.), e dai successivi Decreti Reali e Ministeriali — era stato dalla nostra Casa, già sin dal momento della sua pubblicazione, edito in fascicolo a parte e messo a disposizione degli acquirenti del nostro Codice.

Regio Decreto 11 aprile 1929, n. 504; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1929, n. 92.

Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Volendo regolare, secondo le tradizioni storiche e nazionali, la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sentita la Presidenza della Consulta araldica ed i Commissari del Re presso la Consulta stessa ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il grande stemma dello Stato è formato dello scudo di Savoia, di rosso alla croce di argento, sormontato da un elmo Reale d'oro, completamente aperto, damascato, foderato di rosso e posto in maestà, ornato di un cercine e di svolazzi d'oro e di azzurro, cimato con la Corona di ferro.

Sostegni: due Fasci Littori addossati con l'ascia all'infuori, legati con striscie di cuoio intrecciate e formanti due nodi di Savoia. Lo scudo fregiato con la grande Collana dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, con le grandi fasce delle Grandi Croci degli Ordini Reali dei SS. Maurizio e Lazzaro, Militare di Savoia e della Corona d'Italia e con nastro e croce del Merito civile di Savoia ; la grande fascia dell'Ordine Mauriziano annodata da quattro cifre Reali d'oro, coronate. Sotto il tutto una lista accartocciata di azzurro foderato d'oro e caricata del motto: « Fert », tre volte ripetuto. Il tutto posto sotto un padiglione di porpora bordato d'un gallone e frangiato d'oro, soppannato d'ermellino, col colmo di tela di argento ricamato a lingue di fuoco d'oro moventi dal lembo superiore e a

fiamme alternate d'oro e di rosso nella parte inferiore, con un drappellone, intagliato a forma di vaii, di velluto azzurro, gallonato e con fiocchi d'oro; questo padiglione cimato dalla Corona Reale.

Art. 2. Il piccolo stemma dello Stato è formato di uno scudo di rosso alla croce di argento, cimato da Corona Reale, dalla quale escono lateralmente due nastri al nodo di Savoia; il tutto accollato al Collare dell'Ordine della SS. Annunziata e sostenuto da due Fasci Littori, con l'ascia all'esterno, al naturale. Il tutto accompagnato in punta da una lista accartocciata con il motto: « Fert » in oro, ripetuto tre volte.

Art. 3. Le varie foggie di questi stemmi sono effigiate nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

La Corona Reale è quella prescritta dagli articoli 43 e 45 del R. decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli e stemmi della Famiglia Reale.

Art. 4. Il grande stemma si usa: nel grande sigillo dello Stato, in occasioni solenni e nelle decorazioni monumentali.

Le Amministrazioni dello Stato si servono del piccolo stemma.

Art. 5. Il grande sigillo dello Stato porta impresso il grande stemma con la leggenda in giro: (Nome di S. M. il Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Art. 6. I sigilli delle Amministrazioni dello Stato rappresentano il piccolo stemma e l'indicazione dell'Ufficio in leggenda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - A. VII.

VITTORIO EMANUELE.

Visto:

MUSSOLINI-ROCCO.

Il Guardasigilli

ROCCO.

AVVERTENZA.

In materia di stemmi dello Stato ed altri emblemi erano state già precedentemente diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le due seguenti Circolari:

Circolare n. 8600/23 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Gabinetto. - Ufficio Amministrativo della Consulta Araldica.

Roma, 18 aprile 1927, anno V.

Al Ministro delle Finanze. — Gabinetto.

Al Ministro dell' Economia Nazionale. — Gabinetto.

Ai Sigg. Prefetti del Regno.

Come è noto, il R. D.-L. 20 marzo 1894, n. 442, ha disciplinato l'uso di titoli ed attributi nobiliari con disposizioni che devono essere rigorosamente applicate in omaggio allo spirito informatore del Decreto stesso, ed a tutela dell'interesse fiscale dello Stato.

A tale proposito è da osservarsi che l'uso e la repressione dell'abuso dei titoli e degli attributi nobiliari non è limitato soltanto ai privati cittadini, ma va esteso anche alle Provincie, ai Comuni, agli Enti morali, alle Opere Pie ed agli Istituti diversi che usano tutti stemmi ed emblemi soggetti, questi, alle norme comuni che regolano la materia araldica.

Ed in questo campo abusi ed irregolarità sono stati rilevati, sui quali è necessario richiamare la particolare attenzione degli organi competenti.

Si è dunque constatato che alcuni Enti usano lo stemma dello Stato, contrariamente al disposto dell'art. 5 del R. D. 27 novembre 1890, n. 7282, ed all'art. 19 del Massimario della Consulta Araldica, che dispone che le Amministrazioni Provinciali, Comunali, le Opere Pie ed i diversi Enti morali non possono usare intestazioni e sigilli senza indicare, con apposita leggenda, la denominazione dell'Amministrazione stessa, la quale potrà fregiarsi, non dello stemma dello Stato, ma solo di quello proprio, se ne è in *legittimo possesso*.

Così pure è consuetudine, ormai, che tutti gli Istituti bancari e commerciali assumano emblemi i quali molto spesso sono desunti dagli stemmi storici della città di loro residenza, producendo confusione sulla natura stessa degli istituti che potrebbero essere perciò ritenuti comunali.

Tali emblemi, di cui si fa pubblico uso, non sono stati mai riconosciuti od autorizzati dalla Consulta Araldica.

Accade ancora che nelle marche di fabbrica vengano spesso raffigurati stemmi veri e propri, mentre la Consulta Araldica coll'art. 22 del suo Massimario dispose che tale genere di stemmi non debba essere consentito, come insegne gentilizie, per non creare facili confusioni. Spesso stemmi di questa specie vengono autorizzati dal Ministero dell' Economia Nazionale, ma è ovvio che la concessione non debba essere fatta che su parere della Consulta Araldica.

Altro abuso frequentemente rilevato è quello che si verifica nelle tombe e sui prospetti dei palazzi ed edifici pubblici in caso di apposizioni di lapidi commemorative. Gli Uffici Comunali competenti limitano il loro controllo solo alle epigrafi, sotto l'aspetto letterario, e non si interessano degli stemmi di cui vengono ornati e dei titoli e predicati nobiliari che vi sono inseriti. In ossequio, invece, al R. D. 20 marzo 1924, è necessario che in luoghi pubblici non siano attribuiti titoli e predicati nobiliari o elevati stemmi senza che siano prodotti i certificati della Consulta Araldica a prova del possesso legale di essi.

Ad ovviare pertanto agl'inconvenienti sopra cennati, si raccomanda agli organi competenti dei Ministeri delle Finanze e dell' Economia Nazionale, per la parte di loro competenza, ed ai Prefetti del Regno di voler impartire precise disposizioni e istruzioni ai Podestà, ai Commissarii Regii per i Comuni, ai Presidenti delle Opere Pie ed a tutti gli Enti, richiamando la rigida osservanza del R. D. 20 marzo 1924, necessaria per togliere un abuso che, mentre offende una prerogativa regia, torna di danno all' Erario dello Stato poichè dagli Enti si sfugge, colla mancata esecuzione delle prescrizioni di legge in materia, alle tasse disposte pei provvedimenti araldici e nobiliari coi RR. DD. 31 marzo 1921, n. 517, e 30 dicembre 1923, n. 3279.

Circolare n. 8600/5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Gabinetto. - Ufficio Amministrativo della Consulta Araldica.

Roma, 15 novembre 1927-VI.

Al Ministro degli Affari Esteri.

Al Ministro delle Finanze.

Al Ministro dell' Economia Nazionale.

A S. E. il Governatore di Roma.

Non di rado si è avuta occasione di notare l'uso, da parte di Enti, Associazioni ed Istituti diversi, dello Stemma dello Stato e di quello dei Comuni del Regno. Allo scopo di ovviare al grave inconveniente fu diramata la Circolare 18 aprile u. s. n. 8600-23, con la quale si raccomandò alle SS. LL. d' impartire precise disposizioni affinchè le Provincie, i Comuni, le Opere Pie, gli enti morali e tutti gli istituti e le associazioni commerciali fossero richiamati all'osservanza delle norme legislative in materia.

Recentemente, però, essendo stati denunciati nuovi abusi del genere, verificatisi anche all'estero, si crede necessario tornare sull'argomento e richiamare di nuovo l'attenzione delle SS. LL. su quanto con la Circolare suddetta fu segnalato, e cioè sulla rigorosa osservanza del R. D. 27 novembre 1890, n. 7282, dell'art. 2 del R. D. 27 marzo 1927, n. 1048 e dell'art. 19 del Massimario della Consulta Araldica.

A maggiore chiarimento si reputa opportuno ricordare che le Amministrazioni provinciali e comunali, le Opere Pie e i vari enti morali non possono usare intestazioni, emblemi, distintivi e sigilli, senza indicare con apposita leggenda la denominazione dell'amministrazione stessa, e non possono usare lo stemma dello Stato, ma soltanto il proprio, e quando ne abbiano ottenuta la concessione o il riconoscimento, per legittimo possesso, da parte della Consulta Araldica. Lo stemma Reale poi non può essere usato senza la leggenda: « Brevetto della Real Casa ».

Le surriportate limitazioni vanno tenute presenti per evitare le conseguenze dell'abuso dello stemma dello Stato, e cioè la contraffazione della natura giuridica

dell' Ente ; l'attribuzione allo Stato di responsabilità e manifestazioni non proprie ; od il conferimento, quale organo di Stato, di credito e di prestigio all' Ente, a danno della buona fede pubblica.

Raccomandasi pertanto alle SS. LL. di voler disporre, con la severità che esige la gravità della cosa, che siano dalle Questure del Regno accertati gli abusi, e che gli enti contravventori siano denunciati singolarmente a questa Presidenza per le conseguenti contravvenzioni ai sensi degli articoli 1 e 5 del D.-L. 20 marzo 1924, n. 442.

Le Provincie e i Comuni inadempienti saranno invitati dalle SS. LL. a chiedere a questa Presidenza il riconoscimento degli stemmi dei quali abbiano prove di legittimo possesso, oppure di concessione di stemmi nuovi.

All'uopo si crede utile ricordare che, ai sensi degli articoli 47 e segg. del Regolamento della Consulta Araldica, approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti che devono provvedere alla legalizzazione dell'uso del proprio stemma devono presentare istanza a S. E. il Capo del Governo, redatta su carta da bollo di L. 3, corredata dei seguenti documenti :

1°) verbale del Podestà o del Consiglio di Amministrazione, con la dichiarazione motivata dell'assunzione dello stemma o del gonfalone ;

2°) cenno storico giustificativo dello stemma prescelto e, per gli Enti, accompagnato dallo Statuto dell' Ente ;

3°) bozzetto figurato, con i colori araldici, dello stemma e del gonfalone prescelto, legalizzato dall' Autorità dirigente ;

4°) vaglia di L. 10,10 per deposito regolamentare, intestato al Cassiere della Consulta Araldica.

Di conseguenza le Provincie e i Comuni devono, alla loro volta, vigilare che il proprio stemma non sia usato, nella sua integrità o nella spezzatura, da Enti diversi non civici, poichè viene lamentato a questa Presidenza che ben sovente istituti commerciali, e particolarmente le Banche, assumono stemmi ed emblemi dei Comuni di loro dimora.

I Comuni hanno il dovere di accertare gli abusi del proprio stemma civico e di denunciarli a questa Presi-

denza agli effetti degli articoli 1 e 5 del citato R. D. 20 marzo 1924, n. 442.

I Comuni, infine, ai sensi del medesimo Decreto, non devono consentire che in lapidi sepolcrali e in prospetti di edifici o in qualunque luogo esposto al pubblico, sieno elevati e apposti stemmi ed emblemi araldici, senza che al Comune stesso siano prodotti i certificati della Consulta Araldica a prova del legittimo possesso di essi.

Si confida nell'azione diligente ed energica delle SS. LL. affinchè, con la cooperazione dei signori Podestà dei Comuni, sia impedito ogni ulteriore abuso dello stemma dello Stato, in ossequio ai RR. DD. su citati, e specialmente in applicazione al R. D. 20 marzo 1924, inteso ad impedire un abuso che, mentre offende una regia prerogativa, torna a danno non soltanto al decoro, ma anche allo stesso Erario dello Stato poichè dagli Enti su nominati, con la mancata esecuzione delle prescrizioni di legge in materia, si sfugge alle tasse disposte per i provvedimenti araldici e nobiliari coi RR. DD. 31 marzo 1921, n. 517 e 30 dicembre 1923, n. 3279.

Gradirò un cenno di assicurazione e di ricevuta alla presente.

Il S. Segretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
SUARDO.

Regio Decreto 28 novembre 1929, n. 2029; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1929, n. 280.

Norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Veduto l'art. 11 del R. D. 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;
 Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini-
 stro Segretario di Stato ;
 Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta gode in Italia degli onori dovuti ai Cardinali, e prende posto dopo di essi.

Art. 2. La rappresentanza del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro e composta di Cavalieri di Giustizia ed eccezionalmente, in mancanza di questi, di Cavalieri di Onore e di Devozione, segue immediatamente le rappresentanze del Corpo Diplomatico Estero.

Art. 3. Ai Bali di Giustizia del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Lingua d'Italia, è concesso il trattamento di Eccellenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - A. VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto :
 Il Guardasigilli
 ROCCO.

NB. — *Con R. D. 10 ottobre 1929, n. 1758, era stato determinato anche l'ordine delle precedenzae per i membri della R. Accademia d'Italia (Gazzetta Uff., del 15 ottobre 1929, n. 240).*

Regio Decreto 14 febbraio 1930, n. 101 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1930, n. 55.

Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato col Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 61....

Art. 1. All'articolo 52 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano.... sono apportate le seguenti modifiche :

Alla lettera *b* è sostituita la seguente disposizione :

« *b*) alle Famiglie insignite di Titoli di Principe e di Duca ed alle famiglie marchionali romane cosiddette *di Baldacchino* ».

È abrogato il penultimo capoverso.

In fine dell'articolo medesimo è aggiunto il seguente capoverso :

« Le suddette qualifiche si acquistano dalle mogli di coloro che vi hanno diritto, e si conservano durante lo stato vedovile. Si perdono dalle donne nubili per effetto del matrimonio ».

Regio Decreto 10 luglio 1930, n. 974 ; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1930, n. 172.

Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontificii (1).

Art. 1. Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei Titoli nobiliari pontificii e quelle contenute negli articoli 1, 10, 20 e 35 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (R. D. 21 gennaio 1929, n. 61) sono sostituite dalle seguenti :

Art. 2. Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontificii sono concesse ai cittadini italiani e ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con Decreto Reale e Diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta Araldica) previa produzione da parte degl'interessati alle Prefetture delle Provincie dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta Araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei seguenti documenti :

a) domanda in carta da bollo da L. 5 a S. E. il Capo del Governo ;

(1) Sulla materia dei « Titoli Pontificii » ecc., vedi più avanti Parte IV, pp. 289 e sgg.

b) Breve Pontificio originale o una copia autentica di esso o un attestato rilasciato dalla III^a Sezione della Segreteria di Stato di S. S., che comprovì il diritto al titolo ;

c) atti legali di nascita e di cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano ;

d) bolletta di versamento della tassa (Ufficio del Registro) prevista per le onorificenze estere dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 3. Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontificii è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

Art. 4. Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno altresì osservate le norme emanate dal Ministero della Guerra circa l'uso delle decorazioni estere.

Art. 5. Possono domandare l'autorizzazione all'uso dei Titoli nobiliari pontificii :

a) i cittadini italiani ;

b) i cittadini dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 6. I Titoli nobiliari pontificii dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di : Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

Essi possono essere o appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, purchè puramente onorifici ed ideali. L'uso dei titoli e predicati anzidetti è autorizzato con Provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

Art. 7. È ammessa anche l'autorizzazione — fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi — all'uso nel Regno e nelle Colonie degli Stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone di cui all'art. 5 del presente Decreto, agli ecclesiastici, agli Ordini religiosi ed agli Enti ecclesiastici in genere.

Art. 8. I provvedimenti d'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontificii sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli italiani, nel Tit. III, tabella A, n. 13, allegata al R. D. 30 dicembre 1923, n. 3279.

Se l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con Decreto motuproprio, la misura delle tasse erariali sarà quella stabilita dal Tit. III, tabella A, n. 13, lettera g) allegata al predetto Decreto.

I provvedimenti per gli stemmi sono emessi colla tassa intiera prevista dall'art. 14 della detta tabella A.

I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esenzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di Cancelleria della Consulta Araldica previsti dal R. D. 31 marzo 1921, n. 517.

Art. 9. L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontificii e degli stemmi di cui all'art. 7 del presente Decreto è data con Decreto Reale di autorizzazione seguito da RR. Lettere Patenti.

Art. 10. I titoli nobiliari pontificii e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dei cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana con la specifica annotazione di « *Concessione Pontificia* ».

Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso ai sensi ed agli effetti del Decreto-Legge 20 marzo 1924, n. 442.

AVVERTENZA.

Per l'uso dei titoli pontificii nel Regno era stato già, con Deliberazione 2 febbraio 1925 della R. Consulta Araldica, approvato un apposito « Regolamento interno », pubblicato nel vol. VIII, n. 39 (30 gennaio 1928) del Bollettino della R. Consulta Araldica :

Regolamento interno per l'autorizzazione dei titoli nobiliari pontificii ; pubblicato nel *Bollettino della Consulta*, vol. VIII, n. 39, del 30 gennaio 1928.

Art. 1. L'autorizzazione ad usare nel Regno dei titoli conferiti dai Sommi Pontefici dopo il 1870, avviene mediante Decreto Reale. Essa può riguardare

solo i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile, *purchè non appoggiati ad alcun predicato.*

La tassa da pagarsi all' Erario sarà determinata con D. R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle Finanze.

Art. 2. Tanto l'autorizzazione quanto i provvedimenti di diniego non saranno motivati.

Art. 3. In generale l'autorizzazione s'intende data nei limiti e con le condizioni stabilite nei Brevi Pontificii di concessione.

Però, nel caso di concessioni fatte colla formola: « Te tuosque haeredes ac descendentes masculos a masculis in infinitum » l'autorizzazione sarà per tutti gli attuali concessionari: però la trasmissibilità sarà soltanto per linea primogeniale mascolina di ciascuno degli attuali investiti.

Pel futuro non si autorizzerà l'uso di titoli se non per la discendenza primogeniale mascolina dell' investito.

Nel caso che alla concessione sia apposta la clausola: « sed praecipimus ut iidem posteri ac descendentes antequam hiis beneficiis prefruantur, suo quoque tempore, ab hac Sancta Sede limitationis tituli ratihabitionem impetrent obtineantque.... », l'autorizzazione sarà a favore solamente dell' investito; salvo a provvedere, a suo tempo, caso per caso, e mediante decreto di R^o. Assenso, alla successione, previa esibizione della suddetta conferma della Santa Sede.

Art. 4. Le domande di autorizzazione debbono essere corredate dal Breve che origina la concessione, dall'atto di nascita del richiedente, dagli altri documenti che dimostrano la sua qualità di spettatario e dal deposito provvisorio di L. 100,30.

Art. 5. Sulle domande di autorizzazione daranno il loro parere il Commissario del Re e la Consulta Araldica. Esse saranno presentate alla firma Reale dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 6. Emesso il D. R. di autorizzazione, si darà luogo, su domanda dell'interessato, alla iscrizione nel *Libro d'Oro* della Nobiltà Italiana e nell'Elenco Ufficiale Nobiliare coll'annotazione « Concessione Pontificia ».

Regio Decreto 9 ottobre 1930, n. 1405; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1930, n. 254.

Modifiche all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato col R. D. 21 gennaio 1929, n. 61.

(Riguarda esclusivamente la composizione della Regia Consulta e della Giunta Permanente Araldica).

.....

Art. 2. Fanno parte di diritto della Regia Consulta: il Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio di Stato.

Gli altri 12 Consultori sono scelti come appresso:

- a) due membri del Gran Consiglio del Fascismo;
- b) due Senatori;
- c) due Deputati al Parlamento;
- d) tre in rappresentanza delle Famiglie iscritte nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana;
- e) tre in rappresentanza degli Istituti storici, delle R.R. Deputazioni e R.R. Società di Storia Patria; eccettuati i membri che vi seggono di diritto, tutti gli altri durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Art. 3. La Giunta viene scelta in seno alla Consulta e nominata, su proposta di questa, dal Capo del Governo. Si compone di: un Presidente nominato con Decreto Reale e di 5 membri nominati con Decreto del Capo del Governo.

I membri della Giunta durano in carica 4 anni.

Art. 4. Il Commissario del Re..... udito il Capo del Governo, propone al Sovrano Assenso tutte le proposte per provvedimenti di grazia.

Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1494; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1930, n. 283.

Diritti di cancelleria per provvedimenti araldici.

Veduto il R. Decreto 31 marzo 1921, n. 517, concernente i diritti di Cancelleria dovuti all'Erario in materia di Provvedimenti araldici e nobiliari;

Veduto il R. Decreto 21 gennaio 1929, n. 61 :.....

Art. 1. Alla Tabella.... approvata con Decreto Reale 31 marzo 1931, n. 517.... è sostituita la seguente :

Art. 2. L'importo dei detti diritti di Cancelleria, di cui agli articoli 3, 5, 11, 13 e 15 della Tabella allegata al presente Decreto, è aumentato del costo del modulo araldico per le RR. LL. PP. e della relativa copertina nella misura che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo.... ad ogni nuova fornitura.

Alla fornitura del modulo e copertina suddetti provvede l'Istituto Poligrafico dello Stato....

TABELLA DEI DIRITTI.

CAPO I. — *Diritti relativi a provvedimenti non araldici in materia nobiliare.*

- | | |
|---|--|
| <p>1. Domanda di provvedimenti di grazia o di giustizia per l'uso dei titoli e attributi nobiliari italiani o stranieri L. 100</p> | <p>Questi diritti s'intendono corrisposti a titolo di deposito (art. 110 Ordinam. Nob.) e non vengono restituiti in caso di ritiro o di esito negativo dell'istanza.</p> |
| <p>2. Domanda per provvedimenti di grazia o giustizia per l'uso del titolo di Città in favore di un Comune Italiano..... » 10</p> | |
| <p>3. Decreto Reale e successive RR. LL. PP. e RR. LL. PP. di Regio Assenso per titoli e distinzioni nobiliari (esclusa la spesa per la miniatura dello Stemma Gentilizio). » 500</p> | |
| <p>4. Decreto del Capo del Governo per titoli e distinzioni nobiliari (esclusa la spesa per miniatura dello Stemma) » 200</p> | |

5. Decreto Reale e successive LL. PP. pel titolo di Città	» 100	} Compreso il diritto d'iscrizione nel Libro Araldico degli Enti Morali.
6. Decreto del Capo del Gopel tit. di Città	» 30	
7. Prima iscrizione dei Titolati nei Libri Araldici	» 25	} Per ogni atto di Stato Civile.
8. Successive iscrizioni nei Libri Araldici e modificazioni delle iscrizioni preesistenti	» 5	

CAPO II. — *Diritti relativi a provvedimenti araldici.*

9. Domanda per concessione, autorizzazione, ampiezzazione,di stemma e per concessione a società, circoli, istituti, entidi stemma, sigillo, e....ogni altro emblema araldico	» 100	
10. Domanda di Provincia, Comune, Opera Pia.... per stemma, stendardo o.... emblema	» 60	
11. Decreto Reale e successive LL. PP. per stemmi, emblemi, ecc., di cui all'art. 9	» 500	} Oltre la spesa per la miniatura.
12. Decreto del Capo del Governo per stemmi, ecc., di cui all'art. 9	» 200	
13. Decreto Reale e LL. PP. per stemmi, ecc., di cui all'art. 10	» 100	
14. Decreto del Capo del Governo per stemmi, ecc., di cui all'art. 10.....	» 30	

CAPO III. — *Diritti per la trascrizione, autenticazione, rilascio di copia autentica di documenti e per il rilascio di attestazioni in materia araldica e nobiliare.*

15. Copia di Decreto Reale, di Decreto del Capo del Governo e di RR. LL. PP. » 25	} Esclusa la tassa di bollo e la spesa per la copia dello stemma.
16. Copia ed autenticazione e semplice autenticazione di Albero Genea- logico radicatosi in epoca anteriore al 1700 » 50	
17. Copia, ecc., come sopra di Albero Gen. radicatosi in epoca posteriore al 1700 » 30	} Esclusa la tassa di bollo.
18. Trascrizione ed autenticazione di documento per- tinentemente all'Archivio della Consulta Araldica: per ogni facciata di copia » 3	
19. Trascrizione e autenticazione di documento esi- bito a corredo d'istanza per provvedimento nobi- liare o araldico, e poi do- mandato in restituzione dalla parte :	
a) se di data anteriore al 1600, o scritto in latino o in lingua straniera : per ogni facciata di copia » 5	
b) se di data poste- riore al 1600, e in lingua italiana; per ogni fac- ciata di copia » 4	

20. Autenticazione pura e semplice dei documenti di cui agli articoli 19 e 19 » 5
21. Attestazione derivata dagli atti o dai libri della Consulta Araldica » 25 } Esclusa la tassa di bollo.

Regio Decreto 22 dicembre 1930, n. 1757; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 3 febbraio 1931, n. 27.

NB. — Questo Decreto ha in qualche parte modificato quello 16 dicembre 1927, n. 2210, già qui pubblicato più avanti nell'Appendice I^a, a pp. 209 e sgg., che era stato in precedenza modificato col R. D. 18 gennaio 1929, n. 14, e con altri riferiti in questa Appendice III^a.

Decreto 20 febbraio 1931 del Capo del Governo, che aumenta i diritti di Cancelleria per provvedimenti araldici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 21 marzo 1931, n. 66.

L'importo dei diritti di cancelleria, di cui agli articoli 3, 5, 11, 13 e 15 della Tabella allegata al R. D. 6 novembre 1930, n. 1494, è aumentato, fino a nuove disposizioni, di lire 60 per ogni Diploma di Regie Lettere Patenti inserito in copertina di tela, e di lire 100 per ogni diploma con copertina rivestita di pelle.

Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1464 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1932, n. 270.

Imposizione di tassa per i provvedimenti nobiliari « di giustizia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 21 gennaio 1929, n. 61, con cui si approva l'ordinamento dello stato nobiliare italiano, e 9 ottobre 1930, n. 1405, contenente modifiche all'ordinamento predetto;

In virtù della Nostra Regia prerogativa ;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono soggetti al pagamento di una tassa nella misura di un ventesimo di quella stabilita dal titolo III, tabella A, n. 13, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, per la concessione od autorizzazione dei corrispondenti titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari, i seguenti provvedimenti araldici, da emanarsi a' termini dell'art. 11 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61 :

a) primo riconoscimento della legale spettanza ad una famiglia di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ;

b) riconoscimento della devoluzione per successione agli aventi diritto di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ereditari già riconosciuti a' termini della precedente lettera a), di quelli pontificii per cui fu già autorizzato l'uso, nonchè di quelli concessi da Potenze estere, per i quali fu autorizzata l'accettazione ;

c) autorizzazione ad usare nel Regno titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi, siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno, o divenuti in seguito cittadini italiani ;

d) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.

Art. 2. Sono soggetti al pagamento di tassa nella misura stabilita dall'articolo precedente i provvedimenti previsti dagli articoli 59, 60, 65, 66 e 68 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61.

Art. 3. Quando i provvedimenti di cui sopra riguardano più titoli, la tassa di cui all'articolo precedente è dovuta soltanto per il maggiore di essi.

Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1902 - A. X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI-JUNG.

Visto :

Il Guardasigilli

DE FRANCISCI.

APPENDICE QUARTA.

MASSIME NOBILIARI DELIBERATE
DALLA CONSULTA ARALDICA¹.

SOPRINTENDENTI E DIRETTORI DEGLI ARCHIVI DI STATO.

— Si debbono considerare come membri di diritto delle Commissioni Araldiche del luogo di loro residenza i Soprintendenti e Direttori degli Archivi di Stato finchè durano in tali cariche. (*4 giugno 1924*).

CONTE PALATINO. — L'iscrizione nell'Elenco Ufficiale verrà mantenuta con la dicitura di Conte Palatino, ma è ammesso, per gli insigniti di tale titolo, l'uso promiscuo delle due intitolazioni di Conte Palatino o di Conte. (*12 dicembre 1924*).

PATRIZIATI CON TRASMISSIBILITÀ MASCHILE. — Alle femmine di famiglie insignite di Patriziati con trasmissibilità mascolina deve attribuirsi il titolo di « *Dei Patrizi* ». (*20 marzo 1925*).

GRANDATO DI SPAGNA. — Il Grandato di Spagna viene cancellato a tutte le famiglie, poichè nessuna — comprese quelle iscritte al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana — ne ha il possesso effettivo. Può di esso farsi speciale annotazione al Libro d'Oro come ricordo storico. (*26 marzo 1926*).

TRATTAMENTO DI ECCELLENZA. — Il trattamento di Eccellenza non compete ai Principi e Duchi Romani, ma solo a coloro per i quali è disposto dal Regio Decreto sulle Precedenze 19 aprile 1868, n. 4349, art. 6.

¹ Per scrupolo di completezza crediamo opportuno aggiungere alle « MASSIME » già pubblicate alle pagg. 55-63 e 83-86 di questo CODICE le seguenti, ulteriormente deliberate dalla Regia Consulta Araldica e inserite nel « Bollettino della R. Consulta », vol. VIII, n. 39, pagg. 67-68, pure osservando che alcune di esse sono state modificate da successive disposizioni contenute nei R.R. Decreti riportati nelle precedenti Appendici.

« I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza ». (18 novembre 1926).

TITOLI DEI FIGLI VIVENTE IL PADRE. — In relazione all'articolo 4 del Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1489, il quale dispone che i titoli concessi con qualunque formula per tutti i maschi si acquistano dal giorno della nascita, è confermata la massima che dei titoli per maschi, con predicati feudali, ai figli, vivente il padre, si attribuisce soltanto il titolo sul cognome, senza il predicato. (18 novembre 1926).

PATRIZIATO FIORENTINO. — Non è possibile riconoscere il Patriziato Fiorentino ai discendenti di antichi investiti, la cui famiglia avesse in un dato momento, per condanna, perduto il diritto a tale titolo di nobiltà. (6 dicembre 1927).

STEMMI DEI CARDINALI. — Gli stemmi assunti dai Cardinali sono personali, e perciò non possono essere usati dalle loro famiglie. (9 dicembre 1926.)

STEMMI STORICI. — Gli stemmi storici dei Comuni non possono venire cambiati. (9 dicembre 1926).

STEMMI DEGLI ULTROGENITI. — Agli ultrogeniti viene riconosciuto lo stemma tale e quale fu concesso nei diplomi di originaria concessione, senza alcuna spezzatura, bastando le corone a distinguerli dai primogeniti (modifica della Massima n. 20). Rimane però in vigore la massima nel caso che gli ultrogeniti, ottenendo titoli speciali, abbiano a considerarsi come ceppo di nuove linee distinte. (18 novembre 1926).

TITOLI NOBILIARI DEI SACERDOTI. — I titoli nobiliari dei sacerdoti debbono essere iscritti in Elenco, salvo a mettere nel Decreto Reale che approva l'Elenco un articolo in cui si dichiara che i religiosi non possono usare i titoli nobiliari loro derivanti dall'appartenenza a famiglie nobili. (9 dicembre 1926).

TITOLI SPECIALI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. — La Regia Consulta Araldica si dichiara incompetente a discutere il diritto della Repubblica di San Marino a concedere titoli e patriziati e, attenendosi

all'interpettazione letterale dell'articolo 80 dello Statuto, ritiene doversi dichiarare non accoglibili le domande di coloro che non abbiano chiesto ed ottenuto la previa autorizzazione del Re d' Italia a ricevere titoli dalla detta Repubblica. (30 maggio 1927).

STEMMI GENTILIZI E DI CITTADINANZA. — Non basta il semplice atto notorio per dimostrare il diritto agli stemmi gentilizi e di cittadinanza, e non ha che un semplice valore integrativo; esso deve essere accompagnato da altre prove, quali stemmi su case antiche, armoriali accreditati, libri antichi, tombe, documenti d'archivio, documenti nuziali, ecc. (31 maggio 1927).

NORMA INTERPRETATIVA DEGLI ARTICOLI 11 E 12 DEL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926. — Sull'uso da parte del marito di un titolo (*maritali nomine*) non si può dare parere favorevole perchè vi osta l'articolo 10 del R. D. 16 agosto 1926, n. 1489, a meno di una grazia Sovrana soggetta a tassa. (7 gennaio 1927).

MARCHESI DI BALDACCHINO. — È riconosciuto alle famiglie Theodoli e Patrizi, per i diversi loro membri, il trattamento di *Don*. (30 marzo 1925).

L'ouvrage est divisé en deux parties principales. La première partie, qui occupe les deux tiers de l'ouvrage, est consacrée à l'étude de la langue et de la littérature de la région. L'auteur y aborde les questions de phonétique, de morphologie et de syntaxe, ainsi que les caractéristiques de la poésie et de la prose. Il analyse également les influences extérieures et les mutations linguistiques au fil du temps.

La seconde partie, plus brève, traite de l'histoire littéraire et culturelle de la région. L'auteur y explore les liens entre la langue et l'identité collective, ainsi que le rôle de la littérature dans la construction de l'espace géographique et historique. Cette partie est enrichie de nombreuses références et de citations de textes littéraires.

L'ouvrage est écrit avec une rigueur scientifique et une sensibilité littéraire. L'auteur parvient à concilier l'analyse technique de la langue avec une réflexion plus large sur son rôle social et culturel. Les conclusions auxquelles il parvient sont étayées par de nombreuses données et exemples concrets.

Ce livre constitue une contribution précieuse à l'étude de la langue et de la littérature de la région. Il est recommandé à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire linguistique et littéraire de ce territoire.

INDICE

Appendice Terza. <i>Leggi, Decreti, Circolari e Istruzioni Ministeriali, ecc., in materia araldica e nobiliare, pubblicate dopo la prima edizione di questo volume</i>	Pag. 251
Regio Decreto 14 giugno 1928, n. 1430. — Autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congregazioni di carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio Littorio	ivi
Regio Decreto 21 gennaio 1929, n. 61. Approvazione dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano	253
Ordinamento dello stato nobiliare italiano	254
Regio decreto 11 aprile 1929, n. 504. — Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato	282
Circolare n. 8600/23 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	284
Circolare n. 8600/5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	286
Regio Decreto 28 novembre 1929, n. 2029. — Norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenzae a Corte e nelle pubbliche funzioni	288
Regio Decreto 14 febbraio 1930, n. 101	289
Regio Decreto 10 luglio 1930, n. 974. — Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici	290
Regolamento interno per l'autorizzazione dei titoli nobiliari pontifici	292
Regio Decreto 9 ottobre 1930, n. 1405. — Modifiche all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato col R. D. 21 gennaio 1929, n. 61	294
Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1494. — Diritti di cancelleria per provvedimenti araldici	ivi
Regio Decreto 22 dicembre 1930, n. 1757	298
Decreto 20 febbraio 1931 del Capo del Governo, che aumenta i diritti di Cancelleria pei provvedimenti araldici	ivi
Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1464. — Imposizione di tassa per i provvedimenti nobiliari « di giustizia »	ivi
Appendice Quarta. <i>Massime nobiliari deliberate dalla Consulta Araldica</i>	301

INDEX

1. *Introduction* 1

2. *General Principles* 10

3. *Administrative Organization* 20

4. *Administrative Law* 30

5. *Administrative Procedure* 40

6. *Administrative Remedies* 50

7. *Administrative Law in the United States* 60

8. *Administrative Law in England* 70

9. *Administrative Law in France* 80

10. *Administrative Law in Germany* 90

11. *Administrative Law in Japan* 100

12. *Administrative Law in India* 110

13. *Administrative Law in China* 120

14. *Administrative Law in the Soviet Union* 130

15. *Administrative Law in the USSR* 140

16. *Administrative Law in the People's Republic of China* 150

17. *Administrative Law in the Democratic People's Republic of Korea* 160

18. *Administrative Law in the Republic of Cuba* 170

19. *Administrative Law in the Republic of Vietnam* 180

20. *Administrative Law in the Republic of the Congo* 190

21. *Administrative Law in the Republic of the Ivory Coast* 200

22. *Administrative Law in the Republic of Senegal* 210

23. *Administrative Law in the Republic of Mali* 220

24. *Administrative Law in the Republic of Niger* 230

25. *Administrative Law in the Republic of Chad* 240

26. *Administrative Law in the Republic of Cameroon* 250

27. *Administrative Law in the Republic of Gabon* 260

28. *Administrative Law in the Republic of Guinea* 270

29. *Administrative Law in the Republic of Sierra Leone* 280

30. *Administrative Law in the Republic of Liberia* 290

31. *Administrative Law in the Republic of the Gambia* 300

32. *Administrative Law in the Republic of Mauritania* 310

33. *Administrative Law in the Republic of Mauritius* 320

34. *Administrative Law in the Republic of Seychelles* 330

35. *Administrative Law in the Republic of Madagascar* 340

36. *Administrative Law in the Republic of Malawi* 350

37. *Administrative Law in the Republic of Zambia* 360

38. *Administrative Law in the Republic of Zimbabwe* 370

39. *Administrative Law in the Republic of Botswana* 380

40. *Administrative Law in the Republic of Lesotho* 390

41. *Administrative Law in the Republic of Swaziland* 400

42. *Administrative Law in the Republic of Namibia* 410

43. *Administrative Law in the Republic of South Africa* 420

44. *Administrative Law in the Republic of Mozambique* 430

45. *Administrative Law in the Republic of Angola* 440

46. *Administrative Law in the Republic of Equatorial Guinea* 450

47. *Administrative Law in the Republic of Gabon* 460

48. *Administrative Law in the Republic of Congo* 470

49. *Administrative Law in the Republic of the Democratic Republic of Congo* 480

50. *Administrative Law in the Republic of the Republic of the Congo* 490



11.



590.

590



ISTITUT

BIB